



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi in Diritto del Lavoro dell'Unione Europea

a.a. 2025/2026

**LAVORO E AMBIENTE NELL'ERA DELLA CRISI  
CLIMATICA: VERSO UN DIRITTO DEL LAVORO  
DELLA SOSTENIBILITÀ**

Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa Barbara De Mozzi

Correlatrice: Chiar.ma Prof.ssa Adriana Topo

Laureanda: Beatrice Di Benedetto

Matricola n. 1224596



*Non uccidete il mare,  
la libellula, il vento.  
Non soffocate il lamento  
(il canto!) del lamantino.  
Il galagone, il pino:  
anche di questo è fatto  
l'uomo.*

Giorgio Caproni, *Versi ecologici*



# INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INTRODUZIONE .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>CAPITOLO I .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>LAVORO E AMBIENTE: TRA CONFLITTO E SINERGIA.....</b>   | <b>9</b>  |
| 1. Lavoro e ambiente: coordinate .....  | 9         |
| 1.1. La definizione giuridica di ambiente .....   | 10        |
| 1.2. L'ambiente di lavoro: dalla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori<br>alla tutela dell'ambiente di lavoro .....  | 16        |
| 2. Il conflitto tra lavoro e ambiente .....   | 21        |
| 2.1. Il bilanciamento tra lavoro e ambiente dinanzi alla Corte costituzionale.....  | 23        |
| 2.2. Il bilanciamento tra lavoro e ambiente dinanzi alle Corti sovranazionali .....   | 33        |
| 3. Decostruzione del conflitto.....   | 41        |
| 3.1. La commistione tra ambiente di lavoro e ambiente esterno: verso<br>una tutela integrata.....                             | 43        |
| <b>CAPITOLO II.....</b>   | <b>53</b> |
| <b>IL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE:<br/>IL NUOVO PARADIGMA DEL DIRITTO DEL LAVORO .....</b>                           | <b>53</b> |
| 1. Sostenibilità e sviluppo sostenibile: coordinate .....   | 53        |
| 1.1. Il paradigma dello sviluppo sostenibile .....  | 55        |
| 2. Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale .....   | 57        |
| 3. Il principio dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento dell'Unione Europea .....   | 63        |
| 4. Il principio dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento italiano e le sue implicazioni<br>per il diritto del lavoro ..... | 70        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>CAPITOLO III</b> .....   | <b>79</b>  |
| <b>L'IMPRESA E IL LAVORATORE NELLA JUST TRANSITION</b> .....                            | <b>79</b>  |
| 1. L'impresa nella <i>just transition</i> .....   | 79         |
| 1.1. Dalla responsabilità sociale d'impresa... ..                                       | 82         |
| 1.2. ...all'impresa sostenibile .....   | 86         |
| 1.3. Il paradigma dell'impresa sostenibile.....   | 96         |
| 1.4. La governance societaria sostenibile .....   | 100        |
| 1.4.1. Il caso Luxottica .....  | 106        |
| 2. Il lavoratore nella <i>just transition</i> .....                                     | 113        |
| 2.1. <i>Just transition</i> e <i>green jobs</i> : ricadute sul diritto del lavoro ..... | 114        |
| 2.2. Tra partecipazione e conflitto: la <i>voice</i> dei lavoratori .....               | 121        |
| 2.2.1. Lo sciopero ambientale.....  | 130        |
| <br>  |            |
| <b>CONCLUSIONI</b> .....  | <b>137</b> |
| <br>  |            |
| <b>BIBLIOGRAFIA</b> .....   | <b>145</b> |





## INTRODUZIONE

«This Commission believes that people can build a future that is more prosperous, more just, and more secure. Our report, *Our Common Future*, is not a prediction of ever increasing environmental decay, poverty, and hardship in an ever more polluted world among ever decreasing resources. We see instead the possibility for a new era of economic growth, one that must be based on policies that sustain and expand the environmental resource base. [...] But the Commission's hope for the future is conditional on decisive political action now to begin managing environmental resources to ensure both sustainable human progress and human survival. We are not forecasting a future; we are serving a notice – an urgent notice based on the latest and best scientific evidence – that the time has come to take the decisions needed to secure the resources to sustain this and coming generations»<sup>1</sup>

Il Rapporto Brundtland, redatto dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo e presentato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 marzo 1987, non rappresenta un mero esercizio di retorica ambientalista, né irrompe sulla scena internazionale come un fulmine a ciel sereno. Esso cristallizza, piuttosto, una consapevolezza maturata nei due decenni precedenti, caratterizzati da una profonda trasformazione – la cosiddetta Terza Rivoluzione Industriale – che, se da un lato ha garantito un progresso tecnologico e sociale senza precedenti, dall'altro ha palesato l'insostenibilità di un modello di crescita lineare fondato sull'illusione dell'inesauribilità delle risorse<sup>2</sup>. L'uomo, da tempo

---

<sup>1</sup> World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, 1987, parr. 3-4. Il testo integrale è disponibile in <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>.

<sup>2</sup> Sul nesso tra crescita industriale post-bellica, modelli di sviluppo lineari e crisi ambientale globale si veda, anzitutto, WCED, *Our Common Future*, 1987, parr. 6-8 e 13-14, in cui la Commissione sottolinea come «[i]ndustrial production has grown more than fiftyfold over the past century» e come tale crescita abbia comportato «profound impacts upon the biosphere». In dottrina si veda, tra i molti, A. Buonfrate, *Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile. La complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli Obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo*, Cedam, Milano, 2020; C. Boiti, *La dimensione giuridica della sostenibilità*, in L. Mezzasoma, G. Berti De Marinis (a cura di), *Diritto dell'economia e sviluppo sostenibile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024; K. Bosselman, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, Ashgate, London, 2008; S. Atapattu, *From "Our Common Future" to Sustainable Development Goals: Evolution of Sustainable Development under International Law*, in *Wisconsin International Law Journal*, 2018, pp. 215-246.

detronizzato dal centro dell'universo<sup>3</sup>, viene ora percepito non più come spettatore innocuo dell'ambiente che lo circonda, ma come principale responsabile di trasformazioni in grado di modificare irreversibilmente gli equilibri ecologici dai quali dipende la sua stessa sopravvivenza. In altre parole, l'uomo, al contempo carnefice e vittima, risulta incapace di abitare il Pianeta in cui vive<sup>4</sup>.

In questa chiave, *Our Common Future* non si limita a descrivere lo stato di degrado ambientale, di povertà diffusa e di crescente pressione sulle risorse naturali. Esso propone invece una lettura unitaria della crisi come intreccio di fallimenti ambientali e sociali e formula un vero e proprio messaggio di speranza, ma insieme di responsabilizzazione, rivolto alla comunità internazionale. È in questo contesto che la Commissione elabora la nota definizione di sviluppo sostenibile inteso come principio «that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs»<sup>5</sup>, specificando che essa incorpora, da un lato, la centralità dei bisogni essenziali dei più poveri e, dall'altro, i limiti imposti alla capacità dell'ambiente di assorbire gli effetti dell'attività umana. Il Rapporto diviene così una vera e propria pietra miliare nel processo di emersione dello sviluppo sostenibile quale principio di portata sistemica nel diritto internazionale, orientando la successiva produzione normativa – dalla Dichiarazione di Rio all'Agenda 2030 – e stimolando la dottrina a interrogarsi sulla sua natura giuridica e sulla sua efficacia vincolante<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Sul punto si veda WCED, *Our Common Future*, 1987, par. 1, in cui si richiama espressamente il rovesciamento della centralità antropologica operato sia dalla rivoluzione copernicana, sia dalla visione della Terra dallo spazio. In particolare, viene sottolineato che «[h]istorians may eventually find that this vision had a greater impact on thought than did the Copernican revolution of the 16th century, which upset the human self-image by revealing that the Earth is not the centre of the universe. From space, we see a small and fragile ball dominated not by human activity and edifice but by a pattern of clouds, oceans, greenery, and soils».

<sup>4</sup> Sul punto si veda WCED, *Our Common Future*, 1987, par. 1, in cui si evidenzia che «[h]umanity's inability to fit its activities into that pattern is changing planetary systems, fundamentally».

<sup>5</sup> WCED, *Our Common Future*, 1987, par. 27, in base al quale «[h]umanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs». La Commissione precisa che lo sviluppo sostenibile «does imply limits», non nel senso di limiti assoluti, bensì di vincoli derivanti dallo stato della tecnologia, dell'organizzazione sociale, dalla disponibilità delle risorse ambientali e dalla capacità dell'ambiente di assorbire gli effetti dell'attività umana. Esso è inoltre concepito come «a process of change» attraverso il quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento del progresso tecnologico e il mutamento istituzionale sono resi coerenti con i bisogni delle generazioni presenti e future.

<sup>6</sup> Sul punto si veda P. Bilancia, *Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale*, in P. Bilancia (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo sostenibile: la nascita dell'osservatorio sulla sostenibilità culturale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 7, in base al quale il Rapporto Brundtland rappresenta la «pietra miliare della sostenibilità ambientale». Il Rapporto Brundtland viene altresì indicato come punto di svolta nella transizione da una *environmental law* settoriale a un embrionale

La forza dirompente del Rapporto Brundtland non risiede soltanto nella definizione del principio dello sviluppo sostenibile, ma anche nella scelta di concepire ambiente e sviluppo come dimensioni reciprocamente costitutive: «[t]he environment is where we all live; and development is what we all do in attempting to improve our lot within that abode. The two are inseparable»<sup>7</sup>. Da qui discende l'idea che la crisi ecologica non possa essere affrontata né mediante interventi settoriali, né attraverso un bilanciamento meramente episodico tra interessi contrapposti. Occorre, invece, una revisione profonda dei paradigmi che informano le politiche economiche, sociali e giuridiche, in una prospettiva dichiaratamente intergenerazionale<sup>8</sup>. Proprio questa esigenza di cambio di paradigma – che il Rapporto evoca in termini di nuova stagione di crescita «socially and environmentally sustainable» – costituisce il filo conduttore del presente lavoro, orientato a indagare se e in che misura il diritto del lavoro sia in grado di partecipare a tale ripensamento<sup>9</sup>.

Per lungo tempo, infatti, il diritto del lavoro è rimasto sostanzialmente estraneo alla questione ambientale. Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, dottrina autorevole ha colto «il germe di una certa autoreferenzialità assiologica e culturale annidato nel diritto del lavoro»<sup>10</sup>, che lo ha reso, più di una volta, elemento di contraddizione latente rispetto alla questione ambientale, anziché promuovere una piena integrazione tra le due dimensioni. La tradizionale focalizzazione sulla tutela del lavoratore all'interno dell'ambiente di lavoro – inteso come spazio confinato, artificiale e separato dall'ecosistema circostante – ha prodotto una frattura netta tra protezione della

---

*international sustainable development law*. Sul punto si veda M. C. Cordonier Segger, A. Khalfan, S. Nakhjavani, *Weaving the Rules for Our Common Future. Principles, Practices and Prospects for an International Sustainable Development Law*, CISDL, Montreal, 2002.

<sup>7</sup> WCED, *Our Common Future*, 1987, *Chairman's Foreword*, p. XI. Sulla portata di questa affermazione, che supera la tradizionale distinzione tra *environment* e *development* come ambiti separati, si veda K. Bosselman, cit., p. 81.

<sup>8</sup> In termini più incisivi, «ciò che deve essere “sostenuto” in una comunità sostenibile non è la crescita economica, lo sviluppo o il vantaggio competitivo, ma l'intera rete della vita da cui dipende la nostra sopravvivenza sul lungo periodo». Sul punto si veda F. Capra, *Alfabetizzazione ecologica: la sfida educativa del XXI secolo*, in M. Salomone (a cura di), *Educational Paths towards Sustainability*, Torino, 2006, p. 123.

<sup>9</sup> Sul punto si veda, tra i molti, R. Bifulco, A. D'Aloia, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli della responsabilità intergenerazionale*, Jovene Editore, Napoli, 2008, p. 10., secondo il quale lo sviluppo sostenibile rappresenta «una rinnovata visione del mondo, piuttosto che una nozione», divenendo, in tal modo, un concetto che «muove verso un ripensamento dei modi dell'agire della nostra civiltà, sul piano sociale, economico, giuridico».

<sup>10</sup> R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 2, 1999, pp. 159-160.

salute e sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente esterno<sup>11</sup>. Il conflitto tra occupazione, salute e ambiente – interno ed esterno all'impresa – è stato così trattato come una dialettica necessaria tra valori di pari rango, da bilanciare di volta in volta, con esiti non di rado segnati dalla prevalenza delle esigenze produttive<sup>12</sup>.

Tuttavia, l'emergenza climatica rende oggi insostenibile la permanenza di questa separatezza. La progressiva costituzionalizzazione dell'ambiente, sino all'inserimento espresso della sua tutela tra i principi fondamentali dell'ordinamento italiano con la L. cost. n. 1/2022, e lo sviluppo di un nucleo di obblighi inderogabili in materia ambientale a livello sovranazionale impongono di interrogarsi sulla capacità del diritto del lavoro di integrare la sostenibilità tra i propri fini e strumenti regolativi. In altri termini, la crisi climatica agisce da catalizzatore di un ripensamento complessivo della funzione della disciplina giuslavoristica, chiamata a misurarsi con il paradigma dello sviluppo sostenibile e con la formula, ormai consolidata nel lessico internazionale, della *just transition*<sup>13</sup>.

L'obiettivo di questo elaborato è precisamente quello di sondare la possibilità di un c.d. «diritto del lavoro della sostenibilità»<sup>14</sup>, ossia di un diritto del lavoro che assuma la tutela dell'ambiente – nelle sue proiezioni intra e intergenerazionali – non quale vincolo esterno o variabile da bilanciare *ex post*, ma come componente intrinseca della propria razionalità regolativa. Ciò implica, da un lato, la messa in discussione di assunti consolidati – *in primis* l'idea che il conflitto tra lavoro e ambiente sia fisiologico e, in ultima istanza, ineliminabile – e, dall'altro, l'individuazione degli attori, degli strumenti

---

<sup>11</sup> Sulla storica separazione tra disciplina dell'ambiente di lavoro e tutela dell'ambiente esterno si veda, a titolo esemplificativo, A. Carone, *Legislazione ambientale e tutela della salute dei lavoratori*, in *Diritto dei Lavori*, n. 1, 2009, pp. 93-98; A. Lassandari, *Il lavoro nella crisi ambientale*, in *Lavoro e Diritto*, n. 1, 2022, pp. 7-27; F. Grasso, *La tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, in *Diritto sulla sicurezza del lavoro*, n. 1, 2024, pp. 123-150; P. Pascucci, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, in *Lavoro e Diritto*, n. 2, 2022, pp. 335-355; P. Tomassetti, *Ambiente di lavoro e di vita: fonti regolative e standard di prevenzione*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 2, 2021, pp. 160-178; R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, cit., pp. 151-160.

<sup>12</sup> Sul punto si veda P. Bernardo, *Lavoro e ambiente tra sinergia e conflitto*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, n. 4, 2020, p. 797.

<sup>13</sup> Sul concetto di giusta transizione e, in particolare, sull'impatto nel mondo del diritto del lavoro, si può anticipare, tra i molti, M. Barbera, *Giusta transizione ecologica e diseguaglianze: il ruolo del diritto*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 175, 2022, p. 343, secondo la quale l'espressione *just transition* «si traduce nella richiesta di allineare obiettivi lavorativi, sociali e ambientali, in modo da proteggere coloro i cui posti di lavoro, reddito e mezzi di sussistenza sono a rischio come conseguenza delle politiche climatiche».

<sup>14</sup> A. Perulli, V. Speziale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 117.

e delle sedi attraverso cui tale trasformazione possa concretamente articolarsi. Il legislatore, le Corti nazionali e sovranazionali, le imprese, le organizzazioni sindacali e, più in generale, i lavoratori sono chiamati a esercitare una *voice* non più soltanto difensiva, ma propositiva rispetto all'esigenza di tutela dell'ambiente. In questa prospettiva, trovare una nuova giustificazione per il diritto del lavoro non significa abbandonare la sua vocazione originaria alla tutela del lavoratore, bensì ridefinirla alla luce di un diverso ordine di valori fondamentali. La formula della *just transition* – intesa come sforzo deliberato di pianificare e governare la transizione verso un'economia climaticamente neutra in modo socialmente equo<sup>15</sup> – offre un quadro concettuale privilegiato per questa operazione, in quanto pone in primo piano il principio dello sviluppo sostenibile, secondo cui lavoro dignitoso, tutela dell'ambiente e giustizia sociale costituiscono obiettivi coessenziali. L'alternativa che si intende esplorare non è, dunque, un diritto del lavoro “altro” in senso stretto, bensì un diritto del lavoro capace di diventare ecologicamente funzionale, integrando nel proprio statuto la responsabilità nei confronti delle generazioni future.

Il percorso argomentativo si sviluppa lungo tre direttrici, tra loro strettamente interconnesse. La prima, oggetto del Capitolo I, prende le mosse dal rapporto tra lavoro e ambiente, ricostruendone le coordinate concettuali e normative. Dopo aver chiarito la nozione giuridica di ambiente – nella sua evoluzione da interesse pubblico a bene giuridico unitario e, infine, a diritto fondamentale della persona – e le sue intersezioni con la categoria di ambiente di lavoro, l'analisi si concentra sulla genesi e sulle trasformazioni del conflitto tra occupazione, salute e tutela dell'ambiente. Il caso dell'ex Ilva di Taranto, esaminato nella prospettiva della Corte costituzionale, della Corte EDU e della Corte di giustizia dell'Unione Europea, costituisce il momento patologico per eccellenza di tale tensione dialettica, dall'analisi del quale è possibile osservare come le differenti istanze di tutela siano state bilanciate, quali limiti siano stati posti alla discrezionalità del

---

<sup>15</sup> Sul punto si veda E. Verdolini, C. Belpietro, *Giusta transizione ecologica: l'impatto delle tecnologie digitali*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 174, 2022, p. 207, che descrive la *just transition* come «il deliberato sforzo a pianificare ed investire in una transizione che conduca alla creazione di posti di lavoro, settori ed economie sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale». Sul punto si veda, inoltre, D. Tardivo, “*Environmental democracy*” and trade unions: lessons and perspectives from “Seveso” directives, in A. Perulli, S. Bellomo (a cura di), *Green transition and labour law: actors, actions, challenges*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 52, che evidenzia la struttura intrinsecamente bipartita della *just transition*: oltre a promuovere un cambio di paradigma in senso ecologicamente sostenibile, essa insiste sulla necessità che la transizione sia effettivamente giusta, ossia accompagnata da strumenti di tutela del reddito, riqualificazione professionale e sostegno occupazionale per i lavoratori esposti a licenziamenti.

legislatore e in che misura la recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost. abbia modificato i parametri del giudizio di legittimità. L'itinerario giurisprudenziale consente dunque di mostrare in che modo la tradizionale logica del compromesso tra produzione e ambiente sia progressivamente scossa dall'emersione di un nucleo di diritti fondamentali – salute, ambiente, vita – che riformula i termini del bilanciamento e restringe lo spazio per soluzioni emergenziali reiterate.

La seconda direttrice, sviluppata all'interno del Capitolo II, è dedicata al principio dello sviluppo sostenibile quale possibile nuovo paradigma del diritto del lavoro. Muovendo dalla ricostruzione del concetto *de quo* da parte della dottrina, viene indagata la sua progressiva giuridicizzazione nei diversi livelli dell'ordinamento: dal diritto internazionale, in cui lo sviluppo sostenibile viene gradualmente riconosciuto quale principio interpretativo e criterio di integrazione tra tutela ambientale e diritti umani, al diritto dell'Unione Europea, che lo assume come obiettivo e principio trasversale delle politiche interne, fino all'ordinamento italiano, nel quale esso trova un ancoraggio costituzionale indiretto e, oggi, sempre più esplicito. L'analisi ha ad oggetto, in particolare, la capacità dello sviluppo sostenibile di fungere da principio ordinante per le scelte di bilanciamento tra interessi economici, sociali e ambientali, ponendosi quale criterio guida per il legislatore e parametro per l'azione giurisdizionale.

Infine, la terza direttrice, oggetto del Capitolo III, sposta la lente d'analisi dall'architettura dei principi alla dimensione dei soggetti e degli strumenti attraverso cui operare il cambio di paradigma. L'attenzione si concentra in primo luogo sull'impresa, nella sua duplice veste di luogo di produzione e di centro di imputazione di responsabilità rispetto agli impatti economici, sociali e ambientali delle attività svolte. La transizione dalla responsabilità sociale d'impresa all'impresa c.d. sostenibile – sollecitata dal progressivo passaggio da strumenti di *soft law* a forme sempre più incisive di regolazione – viene letta nella prospettiva del diritto del lavoro, interrogandosi sul ruolo che la disciplina giuslavoristica può svolgere nel rendere effettiva l'internalizzazione dei costi ambientali lungo la catena del valore. In secondo luogo, l'analisi considera il lavoratore non più soltanto come soggetto da tutelare rispetto ai rischi dell'ambiente di lavoro, ma quale attore del cambiamento, attraverso gli strumenti della partecipazione e del conflitto collettivo. La *voce* dei lavoratori, nelle sue molteplici declinazioni, viene esplorata come canale privilegiato per l'ingresso delle istanze ambientali nelle dinamiche regolative del

lavoro. In questa prospettiva, categorie come i c.d. *green jobs* non sono solo slogan di politica del lavoro, ma concetti giuridici in via di consolidamento, che interrogano direttamente l'estensione delle garanzie giuslavoristiche nei processi di riconversione produttiva.

Il filo rosso che attraversa l'intero lavoro è, dunque, la verifica della possibilità di superare la rappresentazione del rapporto tra lavoro e ambiente in termini di antagonismo strutturale. Assumere lo sviluppo sostenibile quale principio guida del diritto del lavoro significa, in ultima analisi, chiedersi se questa disciplina sia disposta a farsi carico, sino in fondo, dell'«urgent notice» con cui il Rapporto Brundtland mette in guardia la comunità internazionale, traducendolo in regole, istituti e prassi capaci di orientare l'attività produttiva nel rispetto dei limiti planetari e dei diritti delle generazioni future. La domanda che attraversa queste pagine allora è se il diritto del lavoro possa ancora limitarsi a inseguire le trasformazioni indotte dalla crisi climatica, quale semplice spettatore dei suoi effetti, o se non sia invece chiamato a concorrere, in prima persona, alla costruzione di un diverso paradigma, divenendo a sua volta strumento di governo della transizione ecologica. In altre parole, occorre domandarsi se, alla luce di questo mutamento di scenario, sia oggi più corretto parlare di un diritto del lavoro sostenibile – ossia adattato, per quanto possibile, ai vincoli ambientali – o se vi siano i presupposti, normativi e culturali, per teorizzare un vero e proprio diritto del lavoro della sostenibilità, capace di contribuire in modo autonomo e consapevole alla costruzione di quel «common future» evocato dal Rapporto Brundtland, assumendo il principio dello sviluppo sostenibile quale criterio ordinante delle proprie scelte.



# CAPITOLO I

## LAVORO E AMBIENTE: TRA CONFLITTO E SINERGIA

SOMMARIO: 1. Lavoro e ambiente: coordinate – 1.1. La definizione giuridica di ambiente – 1.2. L'ambiente di lavoro: dalla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori alla tutela dell'ambiente di lavoro – 2. Il conflitto tra lavoro e ambiente – 2.1. Il bilanciamento tra lavoro e ambiente dinanzi alla Corte costituzionale – 2.2. Il bilanciamento tra lavoro e ambiente dinanzi alle Corti sovranazionali – 3. Decostruzione del conflitto – 3.1. La commistione tra ambiente di lavoro e ambiente esterno: verso una tutela integrata

### 1. Lavoro e ambiente: coordinate

L'allarme globale per il cambiamento climatico, definito dalla comunità internazionale come «minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane e per il pianeta»<sup>16</sup>, ha imposto il superamento della tradizionale separazione tra diritto del lavoro e diritto dell'ambiente. A riguardo, parte autorevole della dottrina, fin dagli anni Novanta del secolo scorso, ha messo in luce come il diritto del lavoro si fosse sviluppato entro un orizzonte valoriale sostanzialmente autoreferenziale, poco permeabile alle istanze di tutela ambientale, finendo talvolta per costituire un fattore di tensione strutturale più che un terreno di integrazione tra le due dimensioni<sup>17</sup>. Il nucleo del problema, emerso e poi parzialmente accantonato dalla dottrina di fine secolo, è stato individuato nello statuto culturale della disciplina giuslavoristica, sullo sfondo di una più

---

<sup>16</sup> Traduzione non ufficiale del testo dei lavori preliminari dell'Accordo di Parigi svolti a Bonn nel novembre 2015, disponibile in [https://unfccc.int/sites/default/files/preamble\\_etc\\_20151124\\_16\\_hrs.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/preamble_etc_20151124_16_hrs.pdf). Il testo in lingua originale così recita: «*Recognizing that climate change represents an urgent and potentially irreversible threat to human societies and the planet and thus requires the widest possible cooperation by all countries and their participation in an effective and appropriate international response*». Nel testo del Preambolo ufficiale dell'Accordo di Parigi (12 dicembre 2015) si legge: «*Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate change on the basis of the best available scientific knowledge*».

<sup>17</sup> Sul punto si veda R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, cit., pp. 159.

ampia riflessione sul significato del lavoro in rapporto ad altri valori e diritti sociali. Si auspicava che l'evoluzione verso una concezione più moderna e integrata di ambiente di lavoro potesse offrire, per il diritto del lavoro, uno stimolo all'innovazione e all'apertura nei confronti delle tematiche ecologiche e ambientali<sup>18</sup>. Quell'auspicio appare oggi più che mai ineludibile se si considera che, in conseguenza dei processi di smaterializzazione del lavoro e diffusione dei luoghi produttivi<sup>19</sup>, il tradizionale concetto di ambiente di lavoro si è trasformato sino a diventare «effimero e volatile»<sup>20</sup>.

Risulta quindi necessario, prima di procedere all'analisi del rapporto tra lavoro e ambiente, chiarire in modo rigoroso la nozione giuridica di ambiente e, di conseguenza, distinguerla dalla nozione di ambiente di lavoro. Tale impostazione metodologica costituirà il presupposto fondamentale per comprendere quali siano stati, storicamente, gli ambiti di protezione riconosciuti al lavoratore – e all'ambiente di lavoro nel suo complesso – e come questi si siano evoluti, fino a coinvolgere esigenze di tutela che travalicano la mera dimensione produttiva. Attraverso questa delimitazione sarà possibile comprendere in che misura oggi lavoro e ambiente risultino indissolubilmente legati, non solo attraverso il profilo della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro, ma anche nella prospettiva di tutela integrata con l'ambiente esterno.

### 1.1. La definizione giuridica di ambiente

La definizione giuridica di ambiente risulta tra le più incerte e dibattute nella letteratura giuridica<sup>21</sup>, racchiudendo, il termine stesso, una pluralità di significati. Esso

---

<sup>18</sup> Ivi, p. 160.

<sup>19</sup> Si può per ora accennare alla smaterializzazione del luogo di lavoro e alla correlata diffusione dei luoghi produttivi, con implicazioni per le misure tecniche ex art. 18, lett. q), D.Lgs. n. 81/2008, facendo riferimento a A. Topo, *Il luogo di esecuzione nell'organizzazione digitalizzata*, in *Federalismi.it*, n. 19, 2022, pp. 201-207. L'A. rileva come tale processo inverta il ruolo del luogo di lavoro da elemento *construens* a *destruens* del paradigma codicistico della subordinazione, disgregando l'unità tradizionale (ex art. 35 L. n. 300/1970) ed estendendo i rischi oltre i confini fisici.

<sup>20</sup> G. Loy, *Al principio, sta il principio della fatalità*, in L. Guaglianone, F. Malzani (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologia*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 52.

<sup>21</sup> Sul punto si veda, a titolo esemplificativo, F. Fracchia, *I principi generali nel codice dell'ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale Di Diritto Dell'ambiente*, n. 3, 2021; G. Rossi, *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2021; L. Conte, *Ambiente, paesaggio, cultura. Il "lessico" costituzionale dopo la riforma*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 3, 2023; L. Salvemini, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, Giappichelli, Torino, 2022; M. S. Giannini, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1973.

evoca sia un insieme di ecosistemi che interagiscono reciprocamente<sup>22</sup>, sia uno spazio fisico – terrestre, acquatico e atmosferico – all’interno del quale si esplicano gli effetti dell’attività umana. Il concetto di ambiente, in questa accezione, richiama il sistema di relazioni che si instaurano tra l’uomo e il contesto naturale circostante. Ed è proprio alla luce degli effetti lesivi dell’attività dell’uomo che si è imposta la necessità di assicurare la conservazione e la protezione del patrimonio naturale, regolando l’azione dell’uomo sull’ambiente per prevenirne i possibili interventi dannosi o alterazioni irreversibili. In detta prospettiva, l’ambiente assume la natura di bene giuridico autonomo: solo in questo modo è possibile attribuirgli una tutela adeguata<sup>23</sup>. D’altra parte, come potrebbe l’ordinamento giuridico riconoscere e sanzionare il pregiudizio arrecato a un’entità che non sia previamente definita e individuata? Il riconoscimento della natura di bene giuridico autonomo dell’ambiente ha consentito di assicurarne una protezione effettiva e funzionale alla sua salvaguardia: proprio questa esigenza ha condotto alla progressiva elaborazione di una definizione giuridica unitaria di ambiente<sup>24</sup>.

Tale assetto è, nondimeno, il frutto di una evoluzione più recente. Anzitutto, autorevole dottrina del Novecento riteneva che quella di “ambiente” non fosse una nozione giuridica, bensì la somma di profili giuridicamente rilevanti, attinenti ad ambiti eterogenei tra loro<sup>25</sup>. In effetti, all’epoca non esisteva alcun centro di riferimento che potesse essere individuato come portatore dell’interesse all’ambiente. Tuttavia, nemmeno con l’emanazione della L. n. 349/1986 istitutiva del Ministero dell’ambiente è stata

---

<sup>22</sup> È necessario distinguere preliminarmente l’ecosistema dall’ambiente: il termine “ecosistema” è stato elaborato, nel 1935, da A.G. Tansley per definire l’insieme degli elementi viventi e non viventi che, in uno stesso spazio fisico, sono legati tra loro e tenuti in equilibrio da una serie di complesse relazioni di interdipendenza; più ecosistemi in rapporto tra loro formano l’ambiente. Sul punto si veda A. G. Tansley, *The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms*, in *Ecology*, vol. 16, n. 3, 1935, pp. 284-307.

<sup>23</sup> Sul punto si veda L. Salvemini, *Il nuovo diritto dell’ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, cit., pp. 4-5.

<sup>24</sup> La necessità di una definizione giuridica unitaria di ambiente non si esaurisce in una mera esigenza sistematica, ma risponde a imprescindibili ragioni di certezza del diritto e di effettività della tutela, soprattutto in sede giurisprudenziale. L’incertezza legata al significato del termine ha ostacolato il riconoscimento di un bene giuridico autonomamente tutelabile: è proprio tale incertezza a giustificare l’esigenza di una definizione capace di sorreggere, sul piano pratico, l’applicazione delle norme in materia di danno ambientale. La stessa Cassazione, in merito, ha sottolineato come la tutela dell’ambiente possa dirsi efficace solo laddove l’oggetto della protezione risulti «giuridicamente individuato e circoscritto», permettendo così ai giudici di accertare la sussistenza di un pregiudizio risarcibile e di qualificare la condotta lesiva. Sul punto si veda Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2018, n. 29901.

<sup>25</sup> Sul punto si veda, a titolo esemplificativo, M. S. Giannini, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, cit., pp. 15-23. Secondo la tesi dell’A., il significato di ambiente è declinabile in tre sensi: «1) l’ambiente a cui fanno riferimento e la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio; 2) l’ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua; 3) l’ambiente a cui si fa riferimento nella normativa e negli dell’urbanistica».

fornita una vera e propria definizione di ambiente<sup>26</sup>. L'art. 1, in particolare, attribuiva all'organo governativo una serie di funzioni, tra cui la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali e la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, senza specificare l'esatto significato di «condizioni ambientali» o «patrimonio naturale»<sup>27</sup>.

Una definizione puntuale di ambiente non è desumibile neppure dal dettato Costituzionale. Sebbene, a seguito della riforma del Titolo V avvenuta nel 2001, il termine *de quo* sia stato espressamente introdotto nella nostra Carta fondamentale, il relativo riferimento all'art. 117 Cost. ha la sola funzione di disciplinare il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Nello specifico, la norma attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre riconosce alle Regioni il potere concorrente in merito alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L'art. 117 Cost. si è limitato così ad individuare una nuova organizzazione di poteri tra i due livelli di governo, dando per presupposte le nozioni relative all'ambiente e all'ecosistema<sup>28</sup>. In seguito, con la recente riforma costituzionale, avvenuta con Legge costituzionale n. 1/2022<sup>29</sup>, la tutela dell'ambiente è stata formalmente inserita tra i principi fondamentali della Costituzione, venendo così equiparata, per rango e valore, agli altri diritti e principi fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento.

---

<sup>26</sup> Sul punto si veda L. Salvemini, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, cit., p. 5. Diversamente, in G. Rossi, *Diritto dell'ambiente*, cit., pp. 12-15, Rossi sottolinea come l'istituzione del Ministero dell'ambiente abbia determinato un'interazione tra le singole componenti dell'ambiente tale da poter sviluppare una nozione di "sistema": l'ambiente diviene in questo modo una vera e propria materia, pur mantenendo prevalentemente carattere trasversale. Tuttavia, a nostro parere, la condivisione delle funzioni spettanti al Ministero con altri ministeri – ed in parte anche il carattere settoriale delle stesse funzioni affidategli – porta a ritenere la materia non così organica all'epoca. Certo è che alla l. 349/1986 si deve il merito di aver individuato un luogo istituzionale che consentisse alle singole componenti dell'ambiente di inserirsi in un meccanismo di relazioni reciproche.

<sup>27</sup> L'art. 1, L. 349/1986 attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di «assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento».

<sup>28</sup> Sul punto si veda L. Salvemini, *LA P.A. tra silenzio e discrezionalità nella tutela degli interessi ambientali. La discrezionalità amministrativa: un parametro per valutare la legittimità del silenzio assenso?*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2, 2020, p. 731; A. Morrone, *L'"ambiente" nella Costituzione. Premesse di un nuovo "contratto sociale"*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno, 28 gennaio 2022), Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 97.

<sup>29</sup> Con la L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, sono stati modificati gli artt. 9 e 41 Cost., andando così a colmare l'assenza, all'interno della Costituzione, di una disciplina sostanziale esplicita sulla tutela dell'ambiente.

In ambito comunitario, alla fine degli anni Novanta pare emergere una definizione del concetto *de quo*, anche se parziale. Molteplici riferimenti normativi hanno definito l'ambiente attraverso l'elencazione dei fondamenti naturali che lo costituiscono, pur non tenendo in considerazione tutti gli aspetti che lo comprendono<sup>30</sup>.

Se, quindi, inizialmente il legislatore non ha fornito un'adeguata definizione di ambiente – né in ambito nazionale, né in ambito comunitario – la giurisprudenza ha, invece, contribuito a risolvere le problematiche inerenti alla definizione giuridica del termine. Come anticipato, nel corso degli anni sono stati attribuiti diversi significati al concetto di ambiente: la giurisprudenza, a tal proposito, è arrivata a definire l'ambiente in modo unitario attraverso la sua valorizzazione prima come bene pubblico e poi come diritto fondamentale della persona<sup>31</sup>.

È stata la Corte dei Conti il primo organo giudiziario a qualificare l'ambiente come bene pubblico. In tre pronunce relative agli abusi edilizi del Parco Nazionale d'Abruzzo, la Corte ha definito il danno arrecato all'ambiente come una *species* di danno erariale, cagionato allo Stato<sup>32</sup>. In tale sede, seppur indirettamente, è stato ricostruito il significato del termine ambiente: la Corte lo ha definito come l'insieme di tutte le bellezze naturali presenti in natura, come, ad esempio, il paesaggio, la flora, la fauna. La protezione dell'ambiente, viene sottolineato dalla Corte, «è di interesse pubblico»<sup>33</sup>. In ambito comunitario, l'ambiente viene considerato interesse pubblico per la prima volta grazie alla vicenda *Cassis De Dijon*<sup>34</sup>: in tale contesto, l'ambiente è stato definito come esigenza imperativa meritevole di tutela nel diritto dell'Unione, consentendo così agli Stati membri di giustificare restrizioni alla libera circolazione delle merci per la salvaguardia dell'ambiente<sup>35</sup>.

---

<sup>30</sup> Si consideri, a titolo esemplificativo, la Direttiva 85/337/CEE avente ad oggetto la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che ha definito l'ambiente attraverso l'elencazione dei diversi fondamenti naturali che lo costituiscono, tra cui l'uomo, la fauna, la flora, oltre che i tradizionali elementi oggetto della normativa antinquinamento.

<sup>31</sup> Sul punto si veda L. Salvemini, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, cit., p. 15.

<sup>32</sup> Corte dei Conti, 15 maggio 1973, n. 39; Corte dei Conti, 20 settembre 1975, n. 108; Corte dei Conti, 15 febbraio 1980, n. 868.

<sup>33</sup> Nella sentenza 20 settembre 1975, n. 108, la Corte dei Corti precisa che «[...] per le zone comprese nel territorio del parco v'è un'unica definizione di interesse pubblico che promana direttamente dal legislatore, il quale dichiara tutto il territorio del parco "bellezza della Nazione"».

<sup>34</sup> Corte Giust. 20 febbraio 1979, C-120/78.

<sup>35</sup> Nello specifico, un anno dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Commissione europea ha interpretato estensivamente il concetto di "esigenza imperativa" delineato dalla Corte e ha affiancato alla tutela dei consumatori e alla tutela della salute uno specifico riferimento alla tutela dell'ambiente. Questa

Da semplice interesse pubblico l'ambiente diviene poi diritto fondamentale della persona, grazie al riconoscimento espresso sia ad opera della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sia in ambito sovranazionale. In particolare, la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale delineano il «diritto dell'uomo a un *habitat* naturale salubre»<sup>36</sup> in alcune celebri pronunce. Per quanto riguarda la Corte di Cassazione, la posizione è stata espressa nell'ambito della sentenza resa a Sezioni Unite del 6 ottobre 1979, n. 5172, ove, sulla base dell'art. 32 Cost., è stata riconosciuta l'esistenza di uno specifico diritto alla salubrità dell'ambiente<sup>37</sup>. In seguito, nell'ambito della pronuncia della Corte costituzionale del 28 maggio 1987, n. 210, relativa alla legge istitutiva del Parco Nazionale dello Stelvio, si è giunti a configurare il diritto all'ambiente come diritto fondamentale e interesse dell'intera collettività che incide su un bene unitario comprensivo di tutte le risorse naturali<sup>38</sup>. La pronuncia della Corte costituzionale del 1987 non si limita a identificare l'ambiente come semplice bene giuridico meritevole di tutela, ma riconosce il diritto fondamentale dell'individuo a vivere in un *habitat* naturale integro. Secondo la Corte, la conservazione dell'ambiente implica l'adozione di misure che tutelino l'insieme degli esseri che vivono in esso, e, di conseguenza, anche la persona umana<sup>39</sup>. Ulteriore tentativo di definire il concetto di ambiente è ravvisabile nella sentenza della Corte costituzionale del 30 dicembre 1987, n. 641, in cui la Corte lo definisce come *habitat* naturale, comprensivo di diverse componenti, ciascuna delle quali «può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad un'unità»<sup>40</sup>. Appare opportuno richiamare altresì la pronuncia della Corte costituzionale n. 378 del 2007, la quale, nel motivare la sentenza,

---

pronuncia fungerà da importantissimo precedente per una serie di sentenze della Corte di Giustizia di fine Novecento, aprendo così la strada alla nozione di ambiente come interesse pubblico.

<sup>36</sup> L. Salvemini, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, cit., p. 17.

<sup>37</sup> Cass. civ., Sez. Unite, 6 ottobre 1979, n. 5172. In tale pronuncia, la Corte afferma che «la domanda con la quale il privato chieda la sospensione di un'opera intrapresa dalla pubblica amministrazione, assumendo che questa, per effetto di esalazioni e rumori, pregiudica la salubrità dell'ambiente in cui abita o lavora, recando così nocimento al proprio benessere biologico e psichico, si ricollega a una posizione soggettiva inquadrabile nell'ambito del diritto alla salute, che la Costituzione riconosce e tutela in via primaria, assoluta, non condizionata ad eventuali interessi di ordine collettivo o generale». In sintesi, la Corte ha precisato che «ciascun uomo [...] ha un diritto fondamentale alla salute [...] ed ha quindi diritto all'ambiente salubre».

<sup>38</sup> Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210. La Corte ha definito l'ambiente come un «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività» volto alla difesa di «valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.)».

<sup>39</sup> Sul punto si veda G. Rossi, *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 19; L. Salvemini, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, cit., pp. 19-20.

<sup>40</sup> Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641.

definisce l'ambiente un «bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti» e specifica che «oggetto di tutela è la “biosfera”, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni tra queste ultime, i loro equilibri, le loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via». Secondo la Corte, «occorre [...] guardare all'ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto»<sup>41</sup>. La nozione di ambiente inteso come bene giuridico unitario è richiamata dalla Corte costituzionale anche nella sua celebre sentenza n. 126 del 2016<sup>42</sup>, in cui ribadisce in modo chiaro che l'ambiente non può essere considerato una materia settoriale, bensì «un bene giuridico unitario, la cui tutela risponde a valori costituzionalmente protetti, ai sensi degli artt. 9 e 32 della Costituzione»<sup>43</sup>. Da ultima, la sentenza n. 105 del 2024<sup>44</sup> riflette a pieno lo spirito della nuova riforma costituzionale. Nel pronunciarsi, la Corte ha impiegato la categoria dei diritti soggettivi in modo da qualificare giuridicamente la pretesa a che lo Stato si attivi in vista dell'effettiva tutela dell'ambiente. In questa prospettiva, il diritto all'ambiente «non si configura come un diritto a prestazione *in senso stretto*, ma come un *diritto di protezione*»<sup>45</sup>. Questa impostazione sembra trovare conferma nella nuova formulazione del secondo comma dell'art. 41 Cost., secondo cui l'iniziativa economica privata deve necessariamente svolgersi in modo da non recare danno alla salute e all'ambiente.

Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza della Corte EDU, non riconoscendo espressamente un diritto all'ambiente, ma ricavandolo al fine di assicurare

---

<sup>41</sup> Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378.

<sup>42</sup> Corte cost., 19 aprile 2016, n. 126.

<sup>43</sup> Corte cost., 19 aprile 2016, n. 126, § 6.4. La Corte prevede innanzitutto che gli artt. 2, 9 e 32 Cost. sono parametri che tutelano il diritto alla salute e al paesaggio «quali espressione diretta del bene ambiente salubre, diritto primario e assoluto, e per questo inviolabile». Dopo aver richiamato la sent. n. 641 del 1987, la Corte aggiunge poi che «l'ambiente [...] è valore primario ed assoluto, che in quanto tale non può essere sacrificato ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati».

<sup>44</sup> Corte cost., 7 maggio 2024, n. 105.

<sup>45</sup> M. Greco, *Il diritto costituzionale dell'ambiente dopo la riforma: alcune conferme e quale (inattesa) novità nella sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024*, 25 luglio 2024, [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it). Sul punto si veda anche F. Gallarati, *Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato “dimenticato” dei diritti fondamentali*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 2, 2024, p. 3, che sottolinea che «il comportamento attivo richiesto allo Stato per l'attuazione della tutela all'ambiente non consiste, come nel caso dei diritti sociali, nell'erogazione di utilità materiali, né nell'adozione di misure altrimenti ampliative della sfera giuridica dei relativi titolari, bensì nella limitazione delle libertà di soggetti terzi».

la tutela di altri diritti fondamentali dell'uomo. In particolare, tramite l'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione, i Giudici di Strasburgo hanno sancito l'obbligo di adottare tutte le misure idonee alla tutela – e, quindi, idonee alla prevenzione di situazioni dannose, ivi comprese quelle derivanti da fenomeni di inquinamento ambientale – del diritto al domicilio e alla vita privata e familiare di ogni individuo<sup>46</sup>.

Si può quindi concludere questa prima ricostruzione affermando che il riconoscimento dell'ambiente come diritto fondamentale della persona – fino ad assurgere al rango di valore costituzionale nel nostro ordinamento – ha segnato il passaggio da una tutela meramente conservativa, legata ad un'accezione statica delle singole componenti materiali, a una propositiva, volta alla promozione di interventi di valorizzazione e miglioramento dell'ambiente nel suo complesso. Si arriva così all'affermazione di una concezione unitaria di ambiente, inteso come bene giuridico composto, la cui natura non si identifica né si riduce alla mera sommatoria delle sue componenti, né si esaurisce in una nozione statica<sup>47</sup>.

## **1.2. L'ambiente di lavoro: dalla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori alla tutela dell'ambiente di lavoro**

Nell'ambito del diritto del lavoro, il diritto fondamentale a un *habitat* naturale salubre si concretizza nella tutela della salute e sicurezza all'interno dell'ambiente di lavoro. La concezione sistemica di ambiente, infatti, si adatta solo in parte alla realtà del lavoro, originariamente caratterizzata da «un'unità di luogo confinata» avente «carattere

---

<sup>46</sup> Corte EDU, *López Ostra c. Spagna*, 9 dicembre 1994.

<sup>47</sup> Sul punto si veda G. Rossi, *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 19; L. Salvemini, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, cit., pp. 22; M. Monteduro, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 1, 2022, pp. 450-454. Monteduro, in particolare, distingue l'*ambiente in senso stretto* dall'*ambiente in senso lato*: il primo concerne i soli fattori di ordine ecologico – «il riferimento è cioè alla “natura”, se si volesse usare una dizione più tradizionale» – mentre l'*ambiente in senso lato* viene definito come «un sistema di relazioni tra plurimi fattori di ordine non solo ecologico, ma anche sociale, culturale ed economico». Scrive l'A. che «l'ambiente, in questa accezione lata e omnicomprensiva, torna ad evocare tutto ciò che circonda l'uomo, secondo la sua radice etimologica, ossia il contesto dinamico di sviluppo dell'umanità [...]; l'ambiente in senso lato è dunque la risultante di un bilanciamento politico-amministrativo tra plurimi fattori (ecologici, sociali, culturali, economici), affinché le interrelazioni tra i medesimi si svolgano assicurando che, sia nello spazio che nel tempo, i diversi fattori in relazione continuino a poter esistere insieme (co-esistenza) e potersi evolvere insieme (co-evoluzione), senza che nessuno di essi fagociti o annichilisca gli altri».

artificiale, limitato e separato rispetto all'ecosistema in cui si inserisce»<sup>48</sup>. Tali caratteristiche hanno giustificato la necessità di un regime di tutela giuridica specifica e distinta per l'ambiente di lavoro: il diritto del lavoro nasce proprio come risposta all'esigenza di salvaguardare la persona del lavoratore rispetto ai pericoli di un sistema industriale in rapida espansione<sup>49</sup>. In quest'ottica, la disciplina relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ha occupato una posizione di assoluto rilievo, inizialmente con un taglio marcatamente antropocentrico: ad essere protetto, infatti, era in primo luogo il lavoratore, mentre l'ambiente di lavoro veniva inteso esclusivamente come spazio funzionale alla salvaguardia della salute e sicurezza individuale<sup>50</sup>.

Verso la fine dell'Ottocento, con i primi interventi legislativi è stato avviato un processo volto a reprimere le forme più acute di sfruttamento fisico nei confronti delle categorie più fragili della forza lavoro<sup>51</sup>. Un progresso notevole si è avuto, diversi decenni più tardi, con il passaggio da una logica meramente limitativa della condotta imprenditoriale all'inserimento, con l'art. 2087 del codice civile del 1942, di un vero e proprio obbligo positivo di salvaguardia dell'integrità psico-fisica del prestatore di lavoro. Tale norma prevede l'obbligo dell'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure necessarie – secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica – a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L'inclusione di tale obbligo nel contratto di lavoro ha tuttavia messo in luce il limite dello strumento contrattuale ai fini della protezione effettiva del diritto alla salute: non è sufficiente disciplinare la responsabilità del datore di lavoro una volta che l'evento lesivo della salute o della sicurezza del lavoratore si è realizzato, ma è necessario prevedere un sistema prevenzionistico affinché tale evento lesivo non si verifichi<sup>52</sup>. In seguito, nel

---

<sup>48</sup> P. Tomassetti, *Ambiente di lavoro e di vita: fonti regolative e standard di prevenzione*, cit., p. 161.

<sup>49</sup> Sul punto si veda P. Bernardo, *Lavoro e ambiente tra sinergia e conflitto*, cit., p. 797.

<sup>50</sup> Sul punto si veda R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, cit., p. 152.

<sup>51</sup> Si fa riferimento, in particolare, alla L. 11 febbraio 1886, n. 3657, a tutela del lavoro minorile e femminile. Successivamente, la materia è stata ulteriormente disciplinata con la L. 19 luglio 1902, n. 242. In relazione agli infortuni e le malattie sul lavoro, si fa riferimento alla L. 17 marzo 1898, n. 80, che ha istituito la prima forma di tutela effettiva contro gli infortuni sul lavoro per alcune categorie di industriali. Questi provvedimenti, pur inizialmente settoriali e insufficienti sotto il profilo delle garanzie sostanziali, hanno posto le basi per la progressiva evoluzione della normativa giuslavoristica italiana. Sul punto si veda A. Zoppoli, L. Gaeta, L. Zoppoli, M. Esposito, *Diritto del lavoro e sindacale*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 5-6.

<sup>52</sup> L'integrazione dell'obbligo di sicurezza nel contratto di lavoro, quindi, non ha risolto il problema della prevenzione degli eventi lesivi della sicurezza e della salute del lavoratore. Sul punto si veda A. D'Andrea, *Diritto del lavoro dell'emergenza ambientale e della transizione ecologica*, in A. M. Battisti, S. Cassar, M. C., Cataudella, A. Pileggi (a cura di), *Il Diritto del lavoro nell'interesse delle nuove generazioni*, Edizioni

1970, lo Statuto dei lavoratori – in particolare, attraverso l’art. 9 – ha contribuito a superare la concezione puramente antropocentrica dell’apparato prevenzionistico, favorendo in tal modo «una maggiore saldatura tra soggetto e oggetto, tra il lavoratore e il suo ambiente, fra la conoscenza dei fattori morbigeni e l’azione per rimuoverli»<sup>53</sup>. La norma, rimasta tale fino ai nostri giorni, ha attribuito ai lavoratori, mediante le loro rappresentanze, il diritto di controllare l’attuazione delle norme prevenzionistiche e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro<sup>54</sup>. Nonostante ciò, il modello di rappresentanza prefigurato dall’art. 9 è stato progressivamente marginalizzato dalla successiva evoluzione delle rappresentanze sindacali previste dall’art. 19 della stessa legge e dall’utilizzo dei relativi mezzi di conflitto<sup>55</sup>.

È soprattutto grazie alla spinta propulsiva dell’ordinamento comunitario che è maturata la necessità di andare oltre la logica contrattualistica ed individualistica che ha caratterizzato le prime fasi della disciplina giuslavoristica. In particolare, con la Direttiva quadro n. 89/391/CEE del 1989<sup>56</sup> è stato tracciato un modello, compiuto ed innovativo, di tutela dell’ambiente di lavoro, superando la logica della tutela del singolo lavoratore e coinvolgendo l’ambiente di lavoro nel suo insieme<sup>57</sup>. Il legislatore comunitario ha

---

LPO, Supplemento al n. 11-12/2022 di Lavoro e Previdenza Oggi, 2022, p. 6; R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, cit. p. 154.

<sup>53</sup> G. Berlinguer, *Contrattazione sindacale e ambiente di lavoro*, in *Politica economica*, n. 3, 1970, p. 45.

<sup>54</sup> Art. 9, L. 20 maggio 1970, n. 300. Sull’art. 9, e in particolare sulle rappresentanze di cui all’art. 9, si veda L. Menghini, *Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza dall’art. 9 dello Statuto alla prevenzione del Covid-19: riaffiora una nuova “soggettività operaia”?*, in *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, n.1, 2021, p. 2; M. Sala Chiri, *Sulla problematica della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori dopo l’art. 9 dello Statuto*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 2, 1973, p. 748; U. Prosperetti, *Sull’art. 9 dello statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1972, pp. 23-24.

<sup>55</sup> Sul punto si veda L. Montuschi, *Ambiente, salute e sicurezza*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 142; P. Tomassetti, *Ambiente di lavoro e di vita: fonti regolative e standard di prevenzione*, cit., p. 163. Entrambi gli autori sottolineano la grave difficoltà, soprattutto da parte della contrattazione collettiva, a gestire questo genere di tutela. Il futuro D.lgs. n. 626/1994, non a caso, lascerà pochissimo spazio alle rappresentanze ex art. 9, L. n. 300/1970.

<sup>56</sup> La Direttiva 89/391/CEE fa propri alcuni principi esplicitati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro sia in relazione all’approccio globale e multidisciplinare alla prevenzione (si fa riferimento alla convenzione n. 155/1981 e alla raccomandazione n. 164/1981 sulla sicurezza, salute dei lavoratori e ambiente di lavoro, ma anche la convenzione n. 161/1985 sui servizi per la salute sul lavoro), sia relativamente alla necessaria collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro (si fa riferimento alla convenzione n. 155/1981).

<sup>57</sup> Sul punto si veda B. Caruso, *L’Europa, il diritto alla salute e l’ambiente di lavoro*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, n. 3, 1997, p. 435; A. D’Andrea, *Diritto del lavoro dell’emergenza ambientale e della transizione ecologica*, cit., p. 7.

introdotto il nuovo e unificante concetto di ambiente di lavoro<sup>58</sup>, dimostrando così la necessità di istituire strumenti organizzativi e gestionali realmente in grado di dare attuazione al principio della prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori<sup>59</sup>.

Con il recepimento interno delle prescrizioni comunitarie, il D.lgs. n. 626 del 1994<sup>60</sup> ha riposto comunque la massima responsabilizzazione giuridica in capo all'imprenditore, a cui sono stati assegnati diversi obblighi particolari, a cominciare da quello di effettuare una valutazione preliminare dei rischi interni all'ambiente di lavoro<sup>61</sup>. L'imprenditore, pur rimanendo il primo motore della tutela, è chiamato a promuovere una partecipazione effettiva dei lavoratori: a tal fine è stata istituita la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<sup>62</sup>, affiancato dai lavoratori, che vengono invitati ufficialmente ad uscire dalla loro «inerzia di titolari del credito di sicurezza»<sup>63</sup> – il cui soddisfacimento è comunque garantito – e a farsi soggetti attivi della sicurezza collettiva, venendo, in tal modo, coinvolti in maniera diretta<sup>64</sup>. Con il D.lgs n. 626 viene così abbracciata una visione d'insieme che rispecchia la consapevolezza che una tutela effettiva e duratura della salute e sicurezza dei lavoratori possa realizzarsi solo attraverso un approccio fortemente costruttivistico e collaborativo tra tutti gli attori coinvolti. Viene promosso un modello di tutela coordinato, equilibrato e gestito non esclusivamente dall'alto, ma nel quale ogni soggetto è chiamato a contribuire in modo attivo e

---

<sup>58</sup> L'espressione "ambiente di lavoro" è stata coniata conformemente alla Convenzione OIL n. 155 del 1981 sulla salute e sicurezza sul lavoro, in cui viene sancito l'obbligo, per gli Stati membri, di definire e applicare una politica nazionale coerente in materia di ambiente di lavoro, nonché l'obbligo di ridurre al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro.

<sup>59</sup> L'art. 3 della Direttiva quadro sulla SSL definisce la prevenzione come «il complesso delle disposizioni o misure prese o previste in tutte le fasi dell'attività d'impresa per evitare o diminuire i rischi professionali», stabilendo così il principio della prevenzione dei rischi come standard minimo di tutela obbligatoria in tutti gli Stati membri.

<sup>60</sup> Novellato dal D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, come si vedrà *infra*, abrogato dall'art. 304 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>61</sup> L'art. 4, in particolare, definendo i compiti del datore di lavoro, prevede l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a proteggere l'ambiente di lavoro, designando figure competenti a garantire la corretta gestione delle emergenze. Viene inoltre previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di informazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

<sup>62</sup> Figura il cui ruolo è definito nel dettaglio dall'art. 19, che delinea una serie di importanti compiti di informazione, consultazione, controllo ed intervento in capo al rappresentante per la sicurezza.

<sup>63</sup> R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, cit., p. 156.

<sup>64</sup> Ivi, p. 156. L'A. sottolinea come, attraverso la previsione di una serie di doveri, in capo ai lavoratori, di collaborazione (consistenti non solo nel rispetto delle norme di sicurezza, ma anche in compiti di intervento attivo, di segnalazione e di controllo generale sull'organizzazione della sicurezza), si sia venuto così a modificare l'assetto obbligatorio del contratto di lavoro, «reso particolarmente complesso dalla simmetria che viene a crearsi, quasi come in un gioco di specchi, tra le rispettive posizioni soggettive».

consapevole al raggiungimento di finalità comuni di prevenzione e miglioramento continuo<sup>65</sup>. L'impresa, non più «cittadella a sé», bensì «formazione sociale pienamente esposta alla penetrazione dei valori fondamentali»<sup>66</sup>, viene chiamata ad intraprendere un percorso di miglioramento continuo sotto il profilo della tutela dell'ambiente di lavoro. Nel momento in cui ci si allontana da una logica di tutela diretta unicamente al singolo lavoratore, diviene possibile completare quel processo di arricchimento della disciplina che arriva a configurare l'ambiente di lavoro come bene unitario. E, di conseguenza, si arriva al graduale superamento della concezione "reificata" del lavoratore, a favore dell'affermazione di una disciplina di diritto dell'ambiente interno progressivamente orientata verso la concezione della «salubrità dell'ambiente di lavoro»<sup>67</sup>.

Si può quindi proporre, a questo punto della trattazione, un parallelismo con ciò che si è detto relativamente all'ambiente esterno: così come la valorizzazione della concezione sistemica di ambiente – riconosciuto come bene giuridico unitario – ha consentito di avviare un percorso di tutela attiva, volta alla promozione di interventi di valorizzazione dell'ambiente, analogamente, per l'ambiente di lavoro, il superamento della protezione della salute e sicurezza limitata al singolo lavoratore a favore di una prospettiva volta a salvaguardare l'ambiente di lavoro nel suo complesso ha reso possibile l'affermazione di una tutela più forte e completa.

Per ora, ci si accontenta di questo traguardo. Individuare collegamenti espliciti tra la salvaguardia dell'ambiente di lavoro e la tutela dell'ambiente esterno, in questo periodo storico, è difficile. Il D.lgs. n. 626, invero, attribuisce scarsa considerazione ai principi di tutela ambientale, demandando integralmente tali aspetti ad altri settori della legislazione. Un riferimento diretto alle emergenze ambientali compare solamente all'art. 4 del D.lgs. n. 626/1994, che prevede che il datore di lavoro debba adottare provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche possano causare rischi per la salute della popolazione o nei confronti dell'ambiente esterno<sup>68</sup>.

Per una tutela effettiva, che non si limita alla dimensione interna dell'impresa, ma ne travalica i confini, bisogna compiere un balzo in avanti di diversi anni, quando inizia a crescere la consapevolezza che vi sia una stretta connessione tra la protezione

---

<sup>65</sup> Sul punto si veda B. Caruso, *L'Europa, il diritto alla salute e l'ambiente di lavoro*, cit., p. 474.

<sup>66</sup> R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, cit., p. 152.

<sup>67</sup> A. Carone, *Legislazione ambientale e tutela della salute dei lavoratori*, cit., p. 97.

<sup>68</sup> Sul punto si veda R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, cit., p. 159.

dell'ambiente di lavoro e la protezione dell'ambiente in generale e che, quindi, quel che accade nell'ambiente di lavoro interno influisca profondamente sull'ambiente esterno<sup>69</sup>.

## 2. Il conflitto tra lavoro e ambiente

Una delle funzioni storiche del diritto è ricercare un bilanciamento tra gli interessi nel mondo del lavoro e, nello specifico, tra le esigenze delle imprese e quelle di tutela dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro nel suo complesso. L'emergenza ecologica che affligge la nostra epoca impone un cambio di paradigma in questo senso: come è stato efficacemente evidenziato, «ormai da anni l'ambiente non è più il giardino di casa da preservare dalle aggressioni e da mantenere pulito, ma da difendere da una vera e propria minaccia esistenziale per l'intera umanità determinata dal rischio di collasso degli ecosistemi o di una vera e propria catastrofe ecologica»<sup>70</sup>. La minaccia di una violazione dei limiti planetari a causa dell'azione dell'uomo è stata recepita con una serie sempre più ampia di normative e, nel nostro ordinamento, con la costituzionalizzazione dell'ambiente come diritto fondamentale. Questa innovazione introduce un «nuovo principio regolatore del bilanciamento tra interessi e tra valori in gioco»<sup>71</sup>, anche nei confronti del diritto del lavoro. Se, quindi, tradizionalmente la relazione tra lavoro e ambiente è stata studiata dai giuslavoristi tramite un approccio a senso unico, orientato all'analisi delle norme tese a tutelare i lavoratori – ed in seguito l'ambiente di lavoro nel suo complesso – dai rischi connessi all'attività lavorativa, oggi si impone un cambio di prospettiva che superi l'approccio tradizionale e tenga in considerazione l'impatto delle attività produttive sull'ambiente. In sintesi, il bilanciamento da trovare non è più solo tra capitale e lavoro, bensì tra capitale, lavoro e ambiente<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> P. Pascucci, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, cit., p. 337.

<sup>70</sup> M. Cecchetti, *Emergenza e tutela dell'ambiente: dalla straordinarietà delle situazioni di fatto alla "ordinarietà" di un diritto radicalmente nuovo*, in *Federalismi.it*, n. 17, 2024, p. 65. L'A. segnala che, secondo i dati aggiornati al 2022, la comunità scientifica ha rilevato il superamento di 6 su 9 confini planetari considerati insuperabili al fine di scongiurare la destabilizzazione della biosfera. Viene poi sottolineato che tale superamento è in grado di provocare il rischio concreto che si inneschino processi irreversibili e fuori controllo in grado di compromettere gli equilibri ambientali su scala globale.

<sup>71</sup> T. Treu, *Il diritto del lavoro alla prova dell'emergenza climatica*, in *Il diritto del lavoro e il ruolo della contrattazione collettiva per lo sviluppo sostenibile*, Quaderni dell'ASviS, Roma, 2025, p. 7.

<sup>72</sup> Sul punto si veda P. Tomassetti, *Ambiente di lavoro e di vita: fonti regolative e standard di prevenzione*, cit., p. 160; T. Treu, *Il diritto del lavoro alla prova dell'emergenza climatica*, cit., 2025, p. 7.

A riguardo, come accennato, attraverso la riforma dell'art. 41 Cost., avvenuta con L. cost. n. 1/2022, è stato toccato il delicato equilibrio di diritti e valori che la norma racchiude. Nel titolo della Costituzione dedicato ai rapporti economici, il principale oggetto di tutela è decisamente il lavoro, a cui possono essere ricondotti anche altri valori menzionati nel secondo comma dell'art. 41 Cost., quali la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La modifica della Costituzione antepone a questi oggetti la salute e l'ambiente, «quasi come a porli in una posizione di priorità»<sup>73</sup>. Se davvero così fosse, la riforma avrebbe ridimensionato il valore del lavoro che la stessa Costituzione protegge come diritto fondamentale. La dottrina, a riguardo, è divisa: alla tesi secondo cui la recente normativa farebbe dell'ambiente «un meta valore alla cui stregua riorientare anche gli altri valori fondamentali»<sup>74</sup> si antepone altra dottrina secondo cui la priorità riconosciuta all'ambiente non può intendersi gerarchicamente, come primazia assoluta, perché nella sua assolutezza non renderebbe più praticabile il bilanciamento tra valori e diritti costituzionali<sup>75</sup>.

Una risposta, a tal proposito, sembra essere presente da ben prima del 2022 all'interno del D.lgs. n. 152/2006. Il c.d. Codice dell'ambiente, infatti, nel caso di conflitto tra interessi economici e interessi ambientali, all'art. 3-quater, secondo comma, sancisce che «gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione». Eppure, che all'interesse ambientale debba essere riservato un apprezzamento prioritario è questione molto complessa, spesso oggetto di interpretazioni ambigue e oscillanti, quando non di aspri contrasti

---

<sup>73</sup> B. G. Mattarella, *Le nuove previsioni dell'articolo 41 della Costituzione in materia di ambiente*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno, 28 gennaio 2022), Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 167.

<sup>74</sup> T. Treu, *Il diritto del lavoro alla prova dell'emergenza climatica*, cit., p. 7.

<sup>75</sup> Sul punto si veda B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, in *W.P.C.S.D.L.E.*, 2023, pp. 15-16. In riferimento alla dottrina secondo cui la nuova normativa farebbe dell'ambiente un meta valore sovraordinato rispetto ad altri, si segnala in particolare A. Morrone, *La costituzione del lavoro e dell'ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di relazioni industriali*, n. 4, 2022, pp. 513 ss. Sul punto si veda anche G. Pennasilico, *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, in *Ambientediritto.it*, n. 4, 2023, pp. 14-27, il quale fa un'attenta distinzione e precisa che «quando la tutela dell'interesse ambientale assume la valenza di contrastare il rischio per l'esistenza biologica e la sopravvivenza umana, non è ammissibile tradire la "primazia ecologica" e scendere a soluzioni di compromesso politico ed economico, com'è accaduto nell'affaire Ilva». Diversamente, in M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2, 2022, pp. 351-354 e in R. Bifulco, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, 2022, AGE, n. 1, 2022, pp. 7-26, si ritiene che la priorità riconosciuta all'ambiente non potrebbe intendersi come primazia assoluta, bensì come posizione privilegiata rispetto ad altri valori, prima di tutto all'economia.

giurisprudenziali<sup>76</sup>. Emblematica, a riguardo, è la vicenda dell'ex Ilva (oggi "Acciaierie d'Italia") di Taranto, che ha drammaticamente evidenziato la necessità di trovare un ragionevole bilanciamento tra lavoro, salute e ambiente. A pronunciarsi non è stata solo la Corte costituzionale: la vicenda è proseguita fino ad arrivare di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

A partire dall'analisi del caso Ilva e delle successive pronunce giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, verrà quindi svolta una riflessione sulla intrinseca conflittualità che caratterizza il rapporto tra lavoro e ambiente, ragionando sulla necessità di ricercare un equilibrio tra i valori coinvolti e approfondendo la portata che la recente riforma dell'art. 41 Cost. ha assunto in relazione al bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e il limite imposto dalla tutela dell'ambiente.

## **2.1. Il bilanciamento tra lavoro e ambiente dinanzi alla Corte costituzionale**

Lavoro e ambiente interagiscono da sempre tra loro: da un lato, l'ambiente garantisce le condizioni che consentono tutte le attività dell'uomo, compresa l'attività produttiva; dall'altro, la spinta all'intensificazione della produzione ha generato pressioni crescenti sull'ambiente, incidendo negativamente su di esso. Questa consapevolezza implica la necessaria acquisizione, da parte delle imprese, di una visione che coniughi l'attività economica e la tutela dell'ambiente. Tradizionalmente, da parte delle imprese è stata privilegiata la dimensione produttiva, perseguendo l'efficienza economica e la crescita industriale, mentre la tutela dell'ambiente è rimasta un aspetto marginale e sovente trascurato<sup>77</sup>. Questo squilibrio è sfociato in disastri ambientali provocati dall'attività umana che, a differenza dei disastri naturali, non sono eccezionali o del tutto imprevedibili, ma dipendono per lo più da condotte umane reiterabili e causalmente

---

<sup>76</sup> Sul punto si veda G. Pennasilico, *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, cit., p. 3.

<sup>77</sup> Sul punto si veda A. Supiot, *Homo faber: continuità e rotture*, in A. Honneth, R. Sennet, A. Supiot (a cura di), *Perché lavoro? Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del XXI secolo*, Feltrinelli, Milano, 2020, pp. 50-51. L'A. scrive che «incapace di cogliere i limiti delle risorse naturali, la rivoluzione industriale ha favorito il loro sovrasfruttamento, spingendo il nostro pianeta in quella che alcuni oggi chiamano l'era dell'Antropocene, ossia un'epoca segnata dall'impatto determinante dell'attività umana sull'ecosistema terrestre».

imputabili, arrivando così a un «vero e proprio momento patologico del legame tra lavoro e ambiente»<sup>78</sup>.

Tra i più gravi disastri ambientali verificatisi in Italia, la vicenda dell'Ilva di Taranto rappresenta il caso maggiormente emblematico<sup>79</sup>. Da decenni, tale complesso produttivo costituisce una risorsa economica di primo piano, con impatti significativi sui livelli occupazionali; al contempo, è stato individuato come uno dei principali poli di inquinamento ambientale su scala nazionale, con effetti particolarmente critici sulla salute e sicurezza non solo dei lavoratori, ma della popolazione circostante<sup>80</sup>.

La questione giunge alle cronache giudiziarie già dagli anni Novanta, ma i fatti più recenti si concentrano a partire dall'agosto 2011, quando, pur a fronte della gravità della crisi ambientale che investiva la città di Taranto, il Ministero dell'ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) richiesta dalla società Ilva<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> S. Santagata, *Disastri ambientali, lavoro, responsabilità d'impresa: appunti per una ricerca*, 30 novembre 2015, [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it).

<sup>79</sup> Si ritiene doveroso precisare che il primo episodio in cui, in Italia, «il rischio ambientale palesò il suo potenziale distruttivo e insieme i limiti dei presidi normativi più tradizionali della salute» fu il disastro dell'Icmesa di Seveso del 10 luglio 1976, a seguito del quale vennero adottate due direttive europee di fondamentale importanza: la Direttiva 82/501/CEE (c.d. Seveso I), diretta a promuovere l'adozione di specifici standard di prevenzione rivolti a settori esposti ai rischi ambientali maggiori, e la già citata Direttiva 89/391/CEE. Per un'analisi approfondita si veda P. Tomassetti, *Ambiente di lavoro e di vita: fonti regolative e standard di prevenzione*, cit., pp. 164-165.

<sup>80</sup> In merito alle condizioni di lavoro nelle aree dello stabilimento, numerose fonti riferiscono di elevati tassi di esposizione a sostanze nocive come diossina, polveri sottili e amianto. I lavoratori hanno segnalato carenze nelle misure di prevenzione e protezione all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché formazione inadeguata sui rischi specifici e, di conseguenza, frequenti incidenti. Si segnala, in particolare, la perizia epidemiologica commissionata dalla Procura nel 2012, che ha evidenziato che fra gli operai dell'Ilva di Taranto si registravano percentuali di incidenza di malattie molto al di sopra della media e ha mostrato un aumento delle ospedalizzazioni e della mortalità nei quartieri più vicini agli impianti. La mortalità per tutte le cause è aumentata dell'8-27%, i tumori maligni del 5-42%, le malattie cardiovascolari del 10-28% e le malattie respiratorie dell'8-64%: [www.peacelink.it/processoilva/docs/5436.pdf](http://www.peacelink.it/processoilva/docs/5436.pdf). Sul punto si veda anche il rapporto sugli effetti delle esposizioni ambientali, sulla morbosità e mortalità dei residenti a Taranto dell'agosto 2016 del Centro Ambiente e Salute Puglia, con finanziamento dalla Regione: [www.peacelink.it/ecologia/docs/5078.pdf](http://www.peacelink.it/ecologia/docs/5078.pdf). Nell'autunno dello stesso anno l'Istituto Superiore di Sanità ha anche evidenziato una situazione di potenziale presenza di disturbi clinici del neurosviluppo nell'area: <https://www.senato.it/show-doc?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008103>.

<sup>81</sup> D.m. 4 agosto 2011, n. 450. L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è un provvedimento amministrativo rilasciato dall'autorità competente (nel caso di specie, dal Ministero dell'Ambiente) che consente l'esercizio di specifiche attività industriali considerate potenzialmente inquinanti, subordinandolo al rispetto di precise condizioni tecniche e limiti di emissione più severi rispetto alle autorizzazioni tradizionali. L'AIA integra in un unico atto le autorizzazioni previste su diversi fattori di impatto ambientale, stabilendo: le migliori tecniche disponibili (BAT) da adottare nell'impianto; i valori limite di emissione di sostanze inquinanti; le prescrizioni su gestione, monitoraggio e controllo ambientale; le modalità di prevenzione dei rischi per la salute pubblica e l'ambiente. Sul punto si veda il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: gli artt. 29-bis ss., in particolare, definiscono l'ambito di applicazione e la procedura per il rilascio dell'AIA, nonché il procedimento autorizzativo e le modalità di rinnovo, riesame e controllo del provvedimento. A riguardo si veda anche la Direttiva 2010/75/UE, la Direttiva c.d. "IED" (Industrial Emissions Directive), che disciplina le emissioni industriali e introduce un quadro normativo europeo

Contrariamente alle prescrizioni contenute nell’AIA, l’attività dell’impianto è proseguita in violazione dei limiti imposti per le emissioni degli agenti inquinanti<sup>82</sup>.

A fronte del mancato rispetto delle prescrizioni fissate nell’AIA riesaminata, il GIP di Taranto ha disposto il sequestro preventivo di specifiche aree e impianti del complesso siderurgico, sostenendo che «chi gestiva l’Ilva continuasse nell’attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza»<sup>83</sup>. In prossimità dell’adozione del vincolo di sequestro, riconoscendo la gravità della situazione, il 26 luglio 2012 è stato siglato un protocollo d’intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area interessata. Contestualmente, sono state approvate “disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città” con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129, successivamente convertito dalla L. 4 ottobre 2012, n. 171. A seguito di tali interventi, il 26 ottobre 2012, il Ministero dell’ambiente ha emanato un apposito decreto di riesame dell’AIA rilasciata l’anno precedente<sup>84</sup>. Nonostante il rilascio della nuova AIA, il GIP di Taranto ha respinto la richiesta di dissequestro avanzata dall’Ilva. Di conseguenza, il Governo, qualificando la continuità dello stabilimento produttivo come «una priorità strategica nazionale»<sup>85</sup>, ha attribuito valore di legge all’Autorizzazione Integrata Ambientale mediante il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, il cosiddetto “decreto salva Ilva”<sup>86</sup>.

---

organico per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento proveniente da determinate attività industriali. Essa regola il rilascio dell’AIA come strumento necessario per poter esercitare attività industriali ad alto impatto ambientale, definendo criteri uniformi minimi per tutti gli Stati membri. Per una riflessione giuslavoristica sul tema si veda S. Buoso, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 126-128.

<sup>82</sup> Sul punto si veda G. Ruggero, *Appunti sul processo ambiente svenduto*, 20 dicembre 2023, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it). L’A. riporta che l’ARPA, per mezzo della relazione tecnica del 1 febbraio 2012, n. 5520, aveva rilevato, dopo un attento monitoraggio svolto presso il sito industriale Ilva, quantità di inquinanti superiori ai limiti normativi, costituendo base oggettiva per le richieste di riesame dell’AIA e di intervento da parte del Ministero dell’Ambiente.

<sup>83</sup> A. D’Andrea, *Diritto del lavoro dell’emergenza ambientale e della transizione ecologica*, cit., p. 11.

<sup>84</sup> Sul punto si veda l’art. 1 del d.m. 26 ottobre 2012, n. 547, attraverso cui il Ministero dell’Ambiente ha disposto il riesame dell’AIA relativa allo stabilimento Ilva di Taranto. Il decreto stabilisce condizioni più stringenti in materia di limiti di emissione e impone prescrizioni specifiche, mirate a garantire la riduzione dell’impatto ambientale dell’attività produttiva.

<sup>85</sup> Art. 1, D.L. n. 207/2012, secondo cui «la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto costituisce una priorità strategica nazionale».

<sup>86</sup> Il D.L. n. 207/2012 prevedeva che, presso gli stabilimenti dei quali era riconosciuto l’interesse strategico nazionale e che occupavano almeno duecento persone, l’esercizio dell’attività di impresa, quando era indispensabile per la salvaguardia dell’occupazione e della produzione, poteva continuare per un tempo non superiore a 36 mesi, anche nel caso fosse stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, con una Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in sede di riesame. Si legga, in particolare, il combinato disposto dell’art. 1, co. 4, secondo cui «i provvedimenti di sequestro non impediscono [...] l’esercizio

Successivamente, la L. n. 231/2012, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», ha confermato e ampliato le misure previste dal decreto salva Ilva, consentendo alla società di proseguire l'attività nonostante il perdurare di emissioni nocive superiori ai limiti consentiti<sup>87</sup>. In tal modo, il legislatore ha inteso riservare a sé la prerogativa di definire le modalità di bilanciamento tra i diritti e interessi coinvolti, limitando qualsiasi intervento della magistratura<sup>88</sup>. A fronte di questa impostazione, il Procuratore della Repubblica ha sollevato un duplice conflitto di attribuzioni. Parallelamente, il Tribunale – nella funzione di appello ex art. 322-bis c.p.p. – ed il GIP hanno promosso un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, ritenendo non manifestamente infondate le censure d'incostituzionalità del D.L. n. 207/2012 e della L. n. 231/2012, lamentando la violazione del primo comma dell'art. 117 Cost., anche in relazione all'art. 191 TFUE sul principio di precauzione<sup>89</sup>. Si censurava, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto – relativo all'efficacia dell'AIA negli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale – per aver consentito la prosecuzione di attività industriali dannose per la salute e l'ambiente.

Chiamata a pronunciarsi, la Corte costituzionale ha dapprima dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione con le ordinanze nn. 16 e 17 del 2013<sup>90</sup> e poi, nella

---

dell'attività d'impresa» con l'art. 3, co. 3, secondo cui «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ilva S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti del provvedimento di cui al co. 2 [il riferimento è qui al rilascio dell'AIA] alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi».

<sup>87</sup> Il Preambolo della legge ne esplicita la *ratio*: se da un lato riconosce «la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute ed alla protezione ambientale», dall'altro continua a ribadire che «la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale».

<sup>88</sup> Sul punto si veda A. D'Andrea, *Diritto del lavoro dell'emergenza ambientale e della transizione ecologica*, cit., p. 12.

<sup>89</sup> Viene invocato l'art. 117 Cost., il cui primo comma impone allo Stato italiano il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali. Nel caso di specie, si contestava che la normativa emergenziale, autorizzando la prosecuzione delle attività industriali nonostante i gravi rischi per la salute e l'ambiente, non avesse rispettato il diritto dell'Unione europea. È stato inoltre richiamato l'art. 191 TFUE, che introduce e disciplina il principio di precauzione: secondo tale principio, gli Stati membri sono tenuti a prevenire danni gravi e irreversibili all'ambiente, adottando le misure necessarie quando vi è un rischio di danno ambientale. L'art. 191 TFUE viene così utilizzato come parametro interposto, al fine di verificare il rispetto, da parte del legislatore, del principio di precauzione e degli obblighi di tutela ambientale.

<sup>90</sup> C. cost., 13 febbraio 2013, ordinanze nn. 16-17. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica dato che, in concreto, la lesione delle competenze sarebbe stata sindacata nel giudizio incidentale sollevato dal Tribunale di Taranto e dal GIP.

successiva sentenza n. 85 del 2013, ha esaminato nel merito la controversia. In tale decisione, la Corte giustifica l'intervento del legislatore, sottolineando la finalità di rendere compatibili la salvaguardia dell'ambiente e della salute con l'esigenza di preservare i livelli occupazionali<sup>91</sup>. La sentenza dedica ampio spazio al rapporto tra lavoro e ambiente, qualificando entrambi come valori primari. Allo stesso tempo, la Corte sottolinea che nessun diritto fondamentale può essere considerato preminente in senso assoluto rispetto agli altri, dal momento che la Costituzione impone una logica di integrazione reciproca e di coordinamento tra i vari principi tutelati. In particolare, secondo la Corte, «la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro». «Se così non fosse», continua, «si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»<sup>92</sup>. La Corte afferma che il bilanciamento tra diritti e valori primari deve ispirarsi ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, senza sacrificare il nucleo essenziale di ciascun diritto fondamentale<sup>93</sup>.

Sulla base delle argomentazioni esposte viene così rigettata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo la Corte che il legislatore, mediante la normativa oggetto di esame, abbia effettuato un «ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso»<sup>94</sup>. La Corte appare discostarsi, se non addirittura

---

<sup>91</sup> Sul punto si veda P. Carluccio, *Caso ILVA: tutela dell'ambiente, bilanciamento fra diritti fondamentali e riserva di giurisdizione*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 7, 2013, p. 750; R. Bin, *Giurisdizione e amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2013, p. 1505.

<sup>92</sup> Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, § 9.

<sup>93</sup> Secondo la Corte, «la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale», Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, § 9.

<sup>94</sup> Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, § 4.

contraddirsi, rispetto al suo precedente orientamento, secondo cui la necessità di tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori risulta decisamente recessiva rispetto al rischio di compromettere il limite imposto alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente<sup>95</sup>. Inoltre, la scelta di contrapporre e comparare, in tali termini, la tutela dell'ambiente e della salute con il lavoro è stata criticata da autorevole dottrina come irragionevole, non solo dal punto di vista dogmatico, ma anche ontologico. Affermare che la tutela del lavoro sia opposta, di per sé, alla tutela dell'ambiente, significherebbe ammettere che il disastro ambientale dell'Ilva è responsabilità dei lavoratori: il rischio, in questa prospettiva, è quello di una narrazione del conflitto tra lavoro e ambiente che considera i lavoratori complici o causa dei danni ambientali per il fatto di godere di un diritto – al lavoro, alla giusta retribuzione – quando invece, al contrario, il valore costituzionale del lavoro deve essere sempre valutato alla stregua degli altri beni e valori tutelati dal nostro ordinamento. Il diritto al lavoro, quindi, deve includere le garanzie ambientali e di salute e non contrapporsi ad esse<sup>96</sup>.

La Corte ha invece ragionato su un altro piano, decidendo di comparare il grave dissesto ambientale causato dall'Ilva con le conseguenze occupazionali derivanti da una eventuale immediata chiusura dell'acciaieria, finendo così per riformulare i quesiti a lei sottoposti e ritenere ragionevoli le limitazioni alla tutela della salute imposte nell'area di Taranto, considerate necessarie per garantire un reddito adeguato in un territorio particolarmente colpito dalla crisi economica. Tale approccio ha condotto, come accennato, alla dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Si ritiene che la scelta della preminenza del dato produttivo e occupazionale sulla tutela dell'ambiente e della salute potrebbe affermarsi, eventualmente, soltanto come «soluzione emergenziale e a breve termine, associata a un programma ben definito di

---

<sup>95</sup> Sul punto si veda Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151; Corte cost., 16 marzo 1990, n. 127. La Corte ha sancito l'insuscettibilità di subordinazione dell'interesse ambientale a qualsiasi altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici.

<sup>96</sup> Sul punto si veda P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, Modena, 2018, pp. 114-116. Secondo l'A., la Corte avrebbe ragionato su un falso conflitto, mentre la vera questione di diritto sarebbe assicurare, insieme, un lavoro dignitoso e un ambiente sano, conformemente alla Costituzione. Dello stesso pensiero di Tomassetti si pone anche G. Pennasilico, *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, cit., pp. 6-10, in cui, a partire dalla sentenza in esame n. 85 del 2013, si critica esplicitamente il «bilanciamento equiponderale» tra ambiente e lavoro, sostenendo che la sentenza della Corte «è compromessa da un'impostazione distorta, poiché sul banco degli imputati è finito il lavoro, anziché la libertà d'iniziativa economica, con una inversione logica, prima che assiologica, che ha relegato sullo sfondo il vero tema: quello dei modi di organizzazione della produzione, che mettono a rischio tanto la salute e l'ambiente, quanto il lavoro».

transizione o di ritorno alla normalità»<sup>97</sup>. Il legislatore, invece, «ha fatto un uso smodato della decretazione emergenziale e della tecnica della “proroga”, così comprimendo – e relativizzando – in maniera “strutturale” gli interessi alla salute e all’ambiente e continuando a dare prevalenza all’interesse dell’attività produttiva»<sup>98</sup>.

Negli anni successivi sono stati adottati molteplici provvedimenti in favore dell’Ilva<sup>99</sup>, sebbene si sia progressivamente affermata una maggiore attenzione nei confronti della tutela dell’ambiente. Tra questi, l’art. 3 del D.L. n. 92/2015 e gli artt. 1, secondo comma, e 21-octies della L. 6 agosto 2015, n. 132<sup>100</sup>, hanno previsto misure volte a garantire la prosecuzione dell’attività produttiva degli impianti anche in presenza di provvedimenti di sequestro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 2018<sup>101</sup>, ha ritenuto tali disposizioni costituzionalmente illegittime, censurando l’eccessiva prevalenza accordata dal legislatore agli interessi produttivi rispetto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nella sua decisione, la Corte ha espressamente sostenuto che il legislatore abbia «finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa, cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso»<sup>102</sup>. L’ingiustificato sacrificio di valori costituzionali fondamentali ha quindi portato a ritenere la normativa censurata in contrasto con i limiti imposti dalla Costituzione all’attività d’impresa che, ai sensi dell’art.

---

<sup>97</sup> G. Pennasilico, *Ambiente e iniziativa economica: quale “bilanciamento”?*, cit., pp. 11.

<sup>98</sup> A. Buonfrate, *Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile. La complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli Obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo*, cit. p. 866.

<sup>99</sup> Tra questi: il D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89, ha introdotto «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», prevedendo sia la nomina di un commissario straordinario da parte del Consiglio dei ministri, sia il commissariamento della s.p.a. Ilva; il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha riguardato la gestione commissariale delle imprese di interesse strategico; il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con L. 6 febbraio 2014, n. 6, ha posticipato il piano industriale di risanamento e ha delineato uno “scudo penale” per la gestione commissariale; il D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in L. 4 marzo 2015, n. 20, ha disciplinato l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi; il D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, convertito in L. 1 febbraio 2016, n. 13; il D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito con L. 1 agosto 2016, n. 151.

<sup>100</sup> Il contenuto del D.L. 4 luglio 2015, n. 92, non convertito in Legge, è diventato il contenuto del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132, il cui art. 21-octies, rubricato «misure urgenti per l’esercizio delle attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», prevede che l’esercizio dell’attività d’impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro su beni dell’impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione all’ipotesi di reato inerente la sicurezza dei lavoratori e dovesse garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell’attività produttiva, la salvaguardia dell’occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

<sup>101</sup> Corte cost., 23 maggio 2018, n. 58.

<sup>102</sup> Corte cost., 23 maggio 2018, n. 58, § 8.

41 Cost. – all’epoca non ancora riformato – si deve esplicitare in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana<sup>103</sup>. Revocando così la propria precedente giurisprudenza, la Corte prescrive che «rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona»<sup>104</sup>. Così facendo, la Corte inquadra nettamente i termini del conflitto assiologico, riportando la polarizzazione conflittuale sui giusti binari rispetto alla sentenza del 2013<sup>105</sup>.

Ciò che risulta chiaro da questa sentenza è che un bilanciamento tra le esigenze dell’impresa e del lavoro, da una parte, e quelle della salute e dell’ambiente, dall’altra, qualora si tratti di realtà già fortemente inquinate e le condizioni di vita dei lavoratori e degli abitanti circostanti l’ambiente di lavoro siano pericolosamente compromesse, «debba far prevalere, senza se e senza ma, la tutela della vita, della salute e dell’ambiente»<sup>106</sup>. In sintesi, un bilanciamento che penalizzi la salute e la dignità della persona si pone in conflitto insanabile con il dovere di tenere in adeguata considerazione «le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita»<sup>107</sup>.

La Corte costituzionale è tornata recentemente a pronunciarsi sul bilanciamento tra lavoro e ambiente con la già citata sentenza n. 105 del 2024<sup>108</sup>. La decisione ha avuto ad oggetto la legittimità costituzionale di una disciplina che autorizza misure volte ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti industriali di interesse strategico, anche in presenza di un sequestro preventivo degli impianti disposto dall’autorità giudiziaria. Le censure del giudice *a quo* hanno investito, in particolare, il quinto periodo del nuovo comma 1-bis dell’art. 104-bis delle Norme di attuazione del codice di procedura penale<sup>109</sup>.

---

<sup>103</sup> Sul punto si veda D’Andrea, *Diritto del lavoro dell’emergenza ambientale e della transizione ecologica*, cit., p. 14.

<sup>104</sup> Corte cost., 23 maggio 2018, n. 58, § 3.

<sup>105</sup> Sul punto si veda S. Buoso, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 112.

<sup>106</sup> G. Arconzo, *Il decreto legge “ad Ilvam” approda alla Corte costituzionale: osservazioni preliminari al giudizio di costituzionalità*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 1, 2013, p. 40.

<sup>107</sup> Corte cost., 23 maggio 2018, n. 58, § 8.

<sup>108</sup> Per un’analisi dettagliata della sentenza si veda M. Greco, *Il diritto costituzionale dell’ambiente dopo la riforma: alcune conferme e quale (inattesa) novità nella sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024*, 25 luglio 2024, [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it).

<sup>109</sup> Il nuovo comma 1-bis dell’art. 104-bis Norme att. c.p.p., introdotto dal D.L. n. 2/2023, il c.d. “decreto Priolo”, recante «misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale», disciplina la gestione degli stabilimenti industriali o impianti strategici sottoposti a sequestro preventivo. La norma stabilisce che, in caso di sequestro di impianti di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del c.d. decreto salva Ilva,

Tale previsione vincola l'autorità giudiziaria ad autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, il Governo adotti ritenute idonee a bilanciare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con quelle connesse alla prosecuzione dell'attività<sup>110</sup>. La Corte costituzionale ha accolto i dubbi del rimettente, dichiarando la disposizione impugnata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede un termine massimo di applicazione delle misure<sup>111</sup>.

Il raffronto, nel caso di specie, con i precedenti giurisprudenziali maturati attorno al caso Ilva «è stato inevitabile»<sup>112</sup>, pur tenendo in considerazione le novità introdotte dalla riforma costituzionale del 2022. Sotto diversi aspetti, infatti, le coordinate offerte dalla sentenza n. 85 del 2013 hanno rappresentato un vero e proprio criterio di valutazione della conformità della disposizione censurata rispetto al nuovo assetto degli artt. 9 e 41 Cost, in particolare quanto alla scelta del termine massimo per l'attuazione delle misure di bilanciamento, espressamente valorizzato dalla Corte come «soluzione costituzionalmente adeguata»<sup>113</sup> perché già ritenuto tale in occasione della sentenza del 2013. Tuttavia, come è stato in precedenza analizzato, in tale sede la Corte costituzionale

---

il giudice può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva attraverso la nomina di un amministratore giudiziario, salvo il caso in cui dalla prosecuzione derivi un concreto pericolo per la salute o la sicurezza, non superabile con alcuna prescrizione.

<sup>110</sup> Secondo il GIP del Tribunale di Siracusa, tale schema normativo non avrebbe assicurato un adeguato bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti, vincolando ad autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva anche nel caso in cui le misure adottate si dovessero rivelare inadeguate rispetto alle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente.

<sup>111</sup> La Corte costituzionale ha affermato che «la disposizione censurata non condiziona la prosecuzione dell'attività dello stabilimento o impianto sequestrato al rispetto delle prescrizioni dell'AIA riesaminata, come l'art. 1 del “decreto salva Ilva”, bensì all'osservanza di generiche misure di bilanciamento, senza chiarire in esito a quale procedimento tali misure debbano essere adottate – e con quali garanzie di pubblicità e di partecipazione del pubblico, oltre che delle diverse autorità locali a vario titolo competenti in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – e senza chiarire, nemmeno, se ed eventualmente in quale misura i valori limite di emissione possano discostarsi dalle BAT di settore, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. La disposizione censurata finisce così per autorizzare, potenzialmente senza alcun limite di durata, un meccanismo basato su un'autorizzazione che proviene direttamente dal Governo nazionale e il cui effetto è quello di privare indefinitamente il giudice del sequestro di ogni potere di valutazione sull'adeguatezza delle misure medesime rispetto alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, e mediatamente rispetto alla tutela della stessa vita umana». Per questo motivo, la Corte dichiara la disposizione censurata «costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi».

<sup>112</sup> M. Greco, *Il diritto costituzionale dell'ambiente dopo la riforma: alcune conferme e quale (inattesa) novità nella sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024*, 25 luglio 2024, [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it).

<sup>113</sup> Corte cost., 7 maggio 2024, n. 105, § 8. La Corte afferma che «la scelta del termine di trentasei mesi entro cui realizzare gli interventi previsti dall'AIA [...] è stata, in occasione della sentenza n. 85 del 2013, ritenuta una soluzione costituzionalmente adeguata, e non vi sono elementi nuovi che inducano a rivedere tale valutazione nel presente giudizio».

aveva ritenuto ammissibile, in un'ottica di bilanciamento tra diritto alla salute, protezione dell'ambiente e salvaguardia dei livelli occupazionali, una disciplina che vincolava il giudice alle indicazioni previste dall'AIA riesaminata, riconoscendo così la prevalenza dell'interesse strategico nazionale su tutti gli altri diritti in gioco.

Diversamente, con la sentenza n. 105 del 2024, il mutamento del quadro costituzionale di riferimento determina un diverso esito del bilanciamento. La Corte, nell'affrontare le questioni connesse alle implicazioni della riforma costituzionale del 2022, richiama anzitutto il precedente n. 641 del 1987, oltre che la più recente sentenza n. 126 del 2016, nella quale era già stata riconosciuta l'esistenza di un diritto fondamentale alla salvaguardia dell'ambiente. Successivamente, stabilendo che «la riforma del 2022 consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente [...] e vincola, così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa»<sup>114</sup>, la Corte afferma chiaramente la preminenza del diritto fondamentale all'ambiente rispetto all'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 207/2012, la disciplina introdotta con il nuovo comma 1-bis dell'art. 104-bis Norme att. c.p.p. si distingue, inoltre, per l'assenza di un termine finale di efficacia delle misure governative. Ne deriva che, pur non essendo di per sé incompatibile con la Costituzione un intervento che consenta la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale sottoposti a sequestro, la Corte esige che tali misure siano orientate a ricondurre l'attività stessa, nel minor tempo possibile, entro i limiti di sostenibilità stabiliti in via generale dalla legge, a garanzia di una tutela effettiva della salute e dell'ambiente<sup>115</sup>.

La sentenza n. 105 del 2024 rappresenta a pieno il consolidamento, nella giurisprudenza costituzionale, dell'idea che il bilanciamento tra lavoro e ambiente non

---

<sup>114</sup> Corte cost., 7 maggio 2024, n. 105, § 4.

<sup>115</sup> La pronuncia additiva della Corte viene quindi costruita introducendo «un termine di durata massima delle misure [...] individuato quale soluzione costituzionalmente adeguata [...] tra quelle, già esistenti nell'ordinamento, che consentono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva per un termine massimo di trentasei mesi». Sul punto si veda L. Kalb, *Continuità dell'attività produttiva in caso di sequestro e tutele costituzionalmente rilevanti: la Corte torna sui limiti del controllo giurisdizionale*, in *Diritto & Giustizia*, n. 113, 2024, pagg. 4-15. L'A. precisa che «una disposizione come quella all'esame potrebbe trovare legittimazione costituzionale soltanto in quanto si presenti come disciplina interinale, che consenta di non interrompere un'attività produttiva ritenuta di rilievo strategico per l'economia nazionale o per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nel tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale e riattivare gli ordinari meccanismi procedurali previsti dal D.lgs. n. 152 del 2006».

possa più essere affidato a soluzioni meramente eccezionali, destinate a reiterarsi nel tempo, ma debba svolgersi entro un sistema di garanzie incomprimibili, radicato nella nuova formulazione degli artt. 9 e 41 Cost. Richiamando la centralità del mandato costituzionale di tutela dell'ambiente, nella sua imprescindibile proiezione intergenerazionale, la Corte prende le distanze da ogni residua impostazione in termini di contrapposizione assoluta tra diritti fondamentali, rifiutando implicitamente la logica dei diritti "tiranni" e valorizzando, invece, un principio di non regressione della tutela ambientale<sup>116</sup>.

## 2.2. Il bilanciamento tra lavoro e ambiente dinanzi alle Corti sovranazionali

Il tema del bilanciamento tra lavoro e ambiente è stato oggetto di attenzione anche da parte delle Corti sovranazionali, che hanno contribuito a superare «i limiti angusti delle perimetrazioni normative statali»<sup>117</sup>, offrendo un'ulteriore prospettiva al problema del conflitto tra lavoro e ambiente. Il caso Ilva è giunto alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ampliando il dialogo tra le Corti e offrendo una nuova prospettiva rispetto alla soluzione delineata dalla Corte costituzionale. In particolare, nella sentenza *Cordella e altri c. Italia*<sup>118</sup>, la Corte EDU ha accolto il ricorso di cittadini e lavoratori di Taranto e ha condannato lo Stato italiano per non essere stato in grado di proteggere la vita e la salute dei ricorrenti e dei loro familiari, così smentendo il compromesso raggiunto dalla sentenza costituzionale n. 85 del 2013. La Corte di Strasburgo ha ritenuto inadeguato il procedimento amministrativo relativo all'AIA nel garantire un equilibrio effettivo tra gli interessi legati all'esercizio di un'attività industriale ad alto rischio e quelli delle persone esposte alle ricadute dell'inquinamento, riportando così in primo piano il problema di un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute e a un ambiente salubre e l'interesse alla prosecuzione della produzione<sup>119</sup>. Essa ha accertato la violazione dell'art. 8 CEDU,

---

<sup>116</sup> In questa prospettiva, il modello di bilanciamento che emerge è coerente con l'impostazione dottrinale che, anche in ambito giuslavoristico, ha messo in discussione la falsa alternativa tra lavoro e ambiente, insistendo sulla necessaria integrazione tra i due valori. Sul punto si veda, tra i molti, P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., pp. 109-116.

<sup>117</sup> Sul punto si veda A. Gusmai, *Il bilanciamento in potenza: la sent. n. 105 del 2024 e la faticosa realizzazione della tutela ambientale*, in *Cammino Diritto*, n. 5, 2025, pp. 8-9.

<sup>118</sup> Corte EDU, Sez. I, 2, *Cordella e altri c. Italia*, 4 gennaio 2019.

<sup>119</sup> Sul punto si veda G. Pennasilico, *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, cit., p. 9; S. Buoso, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 118.

nonché dell'art. 13 CEDU, per mancata adozione di «tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata», condannando così lo Stato italiano per aver violato il diritto alla salute, anche declinato nel suo significato di diritto a un ambiente salubre<sup>120</sup>. In questa prospettiva, la Corte EDU qualifica in termini di obbligo positivo il dovere degli Stati di predisporre un apparato normativo e amministrativo idoneo a prevenire gli effetti letali di un inquinamento industriale di vaste proporzioni, attribuendo carattere urgente e prioritario agli interventi di bonifica e risanamento del sito produttivo e del territorio circostante. L'interesse collettivo non viene così identificato esclusivamente nella continuità dell'attività produttiva, e quindi nella salvaguardia dell'occupazione, ma è esteso – e anzi gerarchicamente orientato – alla protezione della salute e dell'ambiente, quali condizioni imprescindibili per l'esercizio degli altri diritti<sup>121</sup>.

La tutela assicurata dalla Corte EDU con la sentenza *Cordella* avrebbe potuto risultare ancora più incisiva se la Corte avesse ravvisato anche la violazione dell'art. 2 CEDU, in relazione al diritto alla vita. Tale prospettiva è stata successivamente valorizzata dalla Corte, che ha ribadito che l'attività dell'acciaieria di Taranto continua a costituire una minaccia concreta per la vita, la salute e l'ambiente dei residenti nelle aree interessate dall'inquinamento<sup>122</sup>.

La sentenza *Cordella e altri c. Italia* è stata richiamata in modo significativo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anch'essa intervenuta sul caso Ilva. In particolare, con la sentenza del 25 giugno 2024<sup>123</sup>, la Corte ha dichiarato l'incompatibilità della disciplina italiana sulla gestione straordinaria dello stabilimento di Taranto con la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. In particolare, la Corte ha ritenuto che i

---

<sup>120</sup> Corte EDU, *Cordella e altri c. Italia*, 24 gennaio 2019, par. 174. La Corte ribadisce che «lo Stato italiano non è stato finora in grado di garantire un giusto equilibrio tra l'interesse dei ricorrenti a non subire offese ambientali suscettibili di ripercuotersi sul loro benessere e l'interesse della società complessivamente intesa».

<sup>121</sup> Corte EDU, *Cordella e altri c. Italia*, 24 gennaio 2019, par. 160.

<sup>122</sup> Con le sentenze del 5 maggio 2022, *Ardimento e altri c. Italia*, *Briganti e altri c. Italia* e *Perelli e altri c. Italia*, la Corte EDU ha ribadito – in continuità con la precedente decisione *Cordella* – la responsabilità dello Stato italiano per la perdurante esposizione della popolazione di Taranto ai rischi derivanti dalle emissioni dello stabilimento siderurgico ex Ilva, accertando la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU per l'inadeguatezza sia del quadro normativo e amministrativo di prevenzione, sia dei rimedi giurisdizionali interni. Nella motivazione, la Corte richiama altresì l'art. 2 CEDU, chiarendo il rapporto di complementarità tra il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata. Per una ricostruzione dettagliata si veda A. Consiglio, *Ardimento e altri c. Italia: il caso Ilva di Taranto, un «infinite jest»*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 1, 2023, pp. 45 ss.

<sup>123</sup> Corte giust. 25 giugno 2024, C-626/22.

ripetuti rinvii concessi dallo Stato per l'attuazione delle misure di risanamento fossero inconciliabili con le esigenze prioritarie di tutela della salute e dell'ambiente, rispetto alle quali gli interessi occupazionali ed economici sono chiamati a recedere<sup>124</sup>.

Nella motivazione, la Corte colloca la Direttiva 2010/75/UE nel quadro complessivo della politica ambientale dell'Unione, ricostruendone la ratio alla luce dell'art. 11 TFUE<sup>125</sup> e delle disposizioni del Titolo XX TFUE. In particolare, l'art. 191, paragrafo 1, TFUE individua, tra gli obiettivi della politica ambientale europea, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché la protezione della salute umana. Il secondo paragrafo specifica poi i principi ispiratori, tra cui il principio di precauzione, il principio di azione preventiva e il principio "chi inquina paga". A completare il quadro si aggiungono gli artt. 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono, rispettivamente, il diritto a un elevato livello di protezione della salute e l'esigenza di assicurare la tutela dell'ambiente nella definizione delle politiche dell'Unione. In questa prospettiva, la Direttiva 2010/75/UE viene valorizzata come strumento essenziale per garantire che ciascun individuo possa vivere in un ambiente idoneo a garantirne la salute e il benessere<sup>126</sup>. Muovendo da tali premesse, la Corte di Giustizia esclude la legittimità di schemi normativi che, mediante reiterate proroghe e interventi straordinari volti a garantire la continuità produttiva,

---

<sup>124</sup> Sul punto si veda M. R. Anglani, *La CGUE sancisce il tramonto del c.d. uso predatorio del bilanciamento costituzionale nel caso Ilva e apre alla presa in considerazione delle sostanze climalteranti*, in *DPCE online*, n. 4, 2024, pp. 2863-2864. L'A. scrive che «la decisione in commento rappresenta, da un lato, il consolidamento della giurisprudenza CEDU a tutela dei diritti dei residenti tarantini, nonostante gli interventi statali pro-Ilva e, dall'altro, offre interessanti spunti di riflessione in ordine allo stretto collegamento tra la protezione dell'ambiente, della salute umana e del clima».

<sup>125</sup> L'art. 11 TFUE enuncia il c.d. principio di integrazione, stabilendo che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Tale disposizione attribuisce alla protezione dell'ambiente una valenza trasversale, prevedendo l'obbligo di prendere in considerazione, in tutte le politiche settoriali – incluse quelle economiche, sociali e occupazionali – gli obiettivi e i principi della politica ambientale dell'Unione, delineati in particolare dall'art. 191 TFUE. Nel caso in esame, il richiamo all'art. 11 TFUE consente alla Corte di collocare la Direttiva 2010/75/UE all'interno di questo quadro sistematico, chiarendo che gli standard di prevenzione e riduzione dell'inquinamento non possono essere derogati in nome della sola continuità produttiva o della tutela dei livelli occupazionali, poiché anche tali scelte devono essere conformi al dovere di integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche economiche degli Stati membri. Sul punto si veda F. Rolando, *L'attuazione del principio di integrazione ambientale nel diritto dell'Unione europea*, in *DPCE online*, n. 2, 2023, pp. 561 ss.

<sup>126</sup> Del resto, come risulta dall'articolo 1 della dir. 2010/75/UE, lo scopo che muove il legislatore europeo è proprio quello di fissare «norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso».

finiscano per differire indefinitamente l'attuazione delle misure di risanamento, compromettendo la vita dell'uomo e degli ecosistemi<sup>127</sup>.

La Corte precisa inoltre che il livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute perseguito dall'Unione europea impone di tenere in considerazione tutti gli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente. In tale prospettiva, l'oggetto della valutazione non è limitato alle sostanze inquinanti prevedibili in ragione della natura e della tipologia dell'attività industriale, ma si estende a «tutte le emissioni scientificamente note come nocive» che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle non espressamente considerate nel procedimento di autorizzazione originario di tale installazione<sup>128</sup>.

Quanto, poi, ai tempi di attuazione delle misure di adeguamento, la Corte di Giustizia censura il ritardo – superiore a undici anni – nell'allineamento dell'impianto agli standard di tutela ambientale, nonostante i gravi e comprovati rischi per l'ambiente e per la salute della popolazione residente in prossimità dello stabilimento. Richiamando la disciplina previgente<sup>129</sup> e la successiva Direttiva 2010/75/UE, la Corte sottolinea che i termini transitori previsti dal legislatore europeo per consentire agli impianti esistenti di adeguarsi alle migliori tecniche disponibili non possono tradursi in proroghe *sine die* dell'adempimento. In questo quadro, il diritto dell'Unione europea esclude che esigenze

---

<sup>127</sup> Corte giust. 25 giugno 2024, C-626/22, § 132. Sul punto si veda A. Gusmai, *Il bilanciamento in potenza: la sent. n. 105 del 2024 e la faticosa realizzazione della tutela ambientale*, cit., p. 10, secondo il quale «la Corte sembra non consentire tutte quelle operazioni di bilanciamento, a partire da quello svolto nella sentenza n. 85 del 2013, che nei fatti sortiscono l'effetto di sospendere l'applicazione dei diritti ecologici. Situazioni giuridiche, queste, che lo stesso diritto euro unitario pretende siano invece assicurate all'interno degli ordinamenti costituzionali».

<sup>128</sup> Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ex Ilva e dal governo italiano, nell'ambito del procedimento di riesame di un'autorizzazione già concessa, si deve procedere a una valutazione globale che tenga conto di tutte le fonti inquinanti e del loro effetto finale cumulativo. In altre parole, la CGUE offre una chiave di interpretazione omnicomprensiva, facendo rientrare in quel «tutte» anche le sostanze oggetto di emissioni climalteranti, ad esempio i gas serra naturali. Sul punto si veda M. R. Anglani, *La CGUE sancisce il tramonto del c.d. uso predatorio del bilanciamento costituzionale nel caso Ilva e apre alla presa in considerazione delle sostanze climalteranti*, cit., pp. 2866-2867, che richiama il principio di diritto europeo del *Do No Significant Harm* (DNSH), come integrato dai Regolamenti UE n. 2020/852 e 2021/241 e, sul piano del diritto interno, la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente”, adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e allegata alla Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, che esclude la compatibilità delle fonti fossili con il suddetto principio del DNSH.

<sup>129</sup> In particolare, le direttive 96/61/CE e 2008/1/CE: gli articoli 5, par. 1, e 21, par. 1, della dir. 96/61/CE (poi confluiti nella Direttiva 2008/1/CE), imponevano alle autorità competenti di vigilare affinché entro il 30 ottobre 2007, ossia entro undici anni dall'entrata in vigore della Direttiva, lo stabilimento Ilva funzionasse conformemente a tale Direttiva, applicando le migliori tecniche disponibili individuate all'epoca. Come risulta dagli elementi a disposizione della Corte, però, questo termine non è stato rispettato e l'Ilva è stata oggetto di un'autorizzazione ambientale solo il 4 agosto 2011.

economiche o occupazionali possano giustificare il rinvio reiterato delle misure ambientali prescritte: il bilanciamento degli interessi coinvolti non può, in alcun caso, comportare la compressione strutturale degli obblighi di prevenzione e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica<sup>130</sup>. Nel caso dell'Ilva, del resto, non poteva che auspicarsi una presa di posizione così risoluta. Tuttavia, la portata della sentenza è ben più ampia del caso in esame, imponendo a tutti gli Stati membri l'obbligo di conformarsi ai rigorosi standard fissati dalle direttive europee, senza ulteriori rinvii o compromessi che possano mettere a repentaglio la salute della popolazione e l'integrità dell'ambiente<sup>131</sup>.

A livello sovranazionale, il rapporto tra lavoro e ambiente ha interessato anche la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, divenuta progressivamente uno dei principali punti di riferimento del c.d. contenzioso climatico strategico<sup>132</sup>. Sempre più frequentemente, infatti, vengono promosse azioni giudiziarie che non si limitano a sollecitare la tutela di interessi particolari, ma investono la più ampia e complessa questione della responsabilità degli Stati per l'inadempimento degli obblighi di protezione dell'ambiente. A rendere attuale la riflessione è intervenuto il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 23 luglio 2025<sup>133</sup>, che, letto

---

<sup>130</sup> Sul punto si veda A. Gusmai, *Valori "tiranni", bilanciamenti instabili e tutela ambientale dopo la sentenza Priolo*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 2, 2024, p. 394.

<sup>131</sup> G. Torta, *Il difficile equilibrio tra attività economica e tutela dell'ambiente salubre: suggerimenti per sciogliere un nodo gordiano (nota a CGUE 25 giugno 2024 C-626/22)*, 13 novembre 2024, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

<sup>132</sup> Il «contenzioso climatico strategico» nasce come reazione alla mancanza di obbligazioni positive capaci di vincolare gli Stati nella regolazione delle emissioni climalteranti prodotte dall'attività umana e può essere definito come quell'insieme di azioni giudiziarie promosse da individui o associazioni – spesso organizzazioni non governative – volte a sollecitare un cambiamento nelle politiche statali, per contrastare l'inerzia del potere legislativo ed esecutivo di fronte ai rischi posti dal cambiamento climatico. Sul punto si veda V. Capuozzo, *Riflessioni sul ruolo del potere giudiziario nel contrasto al cambiamento climatico: un'analisi comparativa*, 21 ottobre 2025, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it).

<sup>133</sup> Corte Internazionale di Giustizia, *Obligations of States in respect of Climate Change*, 23 luglio 2025, General List n. 187. Il parere della Corte dell'Aia si inserisce in un contesto giurisprudenziale in rapido fermento. In poco più di un anno, infatti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Tribunale internazionale del diritto del mare e la Corte interamericana dei diritti umani si sono espressi in merito all'emergenza climatica e i diritti umani. La Corte EDU, in particolare, con la sentenza *Klimaseniorinnen c. Svizzera* del 9 aprile 2024, ha condannato lo Stato svizzero per non aver adeguatamente mitigato i rischi climatici che minacciano la generazione anziana, riconoscendo la violazione del diritto alla vita privata. Il Tribunale internazionale del diritto del mare, nel parere consultivo n. 31, pubblicato il 21 maggio 2024, ha stabilito che gli Stati hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente marino anche dai cambiamenti climatici. Infine, la Corte interamericana dei diritti umani, nel parere consultivo n. 32, del 3 luglio 2025, dopo aver stabilito che la prevenzione del danno ambientale è un principio di *jus cogens*, ha sottolineato l'obbligo di cooperazione tra gli Stati in materia ambientale e il dovere di adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni irreversibili e ridurre qualsiasi rischio al sistema climatico, inclusi i rischi derivanti da produzione e consumo di combustibili fossili.

congiuntamente alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, mostra una convergenza nel riconoscere al potere giurisdizionale un ruolo di controllo sul rispetto degli obblighi ambientali da parte degli Stati. Questi sviluppi si collocano in un quadro multilivello in cui «pesa l'assenza di strumenti capaci di vincolare in modo stringente gli Stati al rispetto degli obblighi assunti»<sup>134</sup>.

In questa prospettiva, il parere consultivo del 23 luglio 2025 si inserisce in un'evoluzione più ampia della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, che aveva già posto al centro tali questioni nella storica sentenza relativa al caso *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina c. Uruguay)*<sup>135</sup>. In tale sede, la Corte aveva riconosciuto la centralità delle valutazioni di impatto ambientale quale espressione degli obblighi di cooperazione e di *due diligence* gravanti sugli Stati in presenza di attività produttive suscettibili di arrecare danni transfrontalieri<sup>136</sup>. Tale decisione ha messo in luce come la prosecuzione di attività produttive ad elevato impatto ambientale debba sempre essere subordinata a un previo accertamento dei rischi per l'ambiente e le comunità interessate, anticipando così quell'idea di controllo giurisdizionale sul rispetto degli obblighi in materia ambientale che caratterizza oggi il contenzioso climatico strategico e di cui la Corte Internazionale di Giustizia si è fatta portavoce nel parere consultivo in esame.

La Corte, rispondendo alla c.d. *Vanuatu ICJ Initiative*<sup>137</sup>, rilegge l'insieme degli obblighi internazionali alla luce dei principi di tutela ambientale e dei diritti umani,

---

<sup>134</sup> Sul punto si veda V. Capuozzo, *Riflessioni sul ruolo del potere giudiziario nel contrasto al cambiamento climatico: un'analisi comparativa*, 21 ottobre 2025, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it).

<sup>135</sup> Corte Internazionale di Giustizia, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina c. Uruguay)*, 20 aprile 2010.

<sup>136</sup> Nella sentenza *Argentina c. Uruguay*, la Corte Internazionale di Giustizia ha qualificato la valutazione di impatto ambientale (*Environmental Impact Assessment*, EIA) come espressione della *due diligence* di diritto internazionale generale: lo Stato che autorizza un impianto industriale deve dotarsi di procedure idonee a valutare in via preventiva i potenziali effetti pregiudizievoli sull'ambiente e sulle comunità interessate ed informare e cooperare con lo Stato potenzialmente danneggiato. Autorevole dottrina ha sottolineato come tale ricostruzione collochi l'EIA su un piano non meramente tecnico-amministrativo, bensì quale requisito giuridico funzionale all'adempimento degli obblighi di cooperazione, informazione e prevenzione del danno significativo, contribuendo a consolidarne la natura di obbligo procedurale vincolante nell'ordinamento internazionale. Sul punto si veda C. R. Payne, *Environmental Impact Assessment as a Duty under International Law: The International Court of Justice Judgment on Pulp Mills on the River Uruguay*, in *European Journal of Risk Regulation*, vol. 1, n. 3, 2010, pp. 239-245.

<sup>137</sup> L'iniziativa nota come *Vanuatu ICJ Initiative* è stata promossa dalla Repubblica di Vanuatu, piccolo Stato insulare del Pacifico, con il sostegno di un'ampia coalizione di Stati e di organizzazioni della società civile. Essa ha condotto all'adozione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della risoluzione 77/276 del 29 marzo 2023, con cui è stata sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia la richiesta di un parere consultivo sia in merito agli obblighi degli Stati, ai sensi del diritto internazionale vigente, in materia di tutela dell'ambiente, sia in relazione alle conseguenze giuridiche della violazione di

evidenziando come gli effetti avversi del cambiamento climatico incidano in modo significativo sul godimento di diritti fondamentali quali la vita, la salute e il diritto a un ambiente sano. Il richiamo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al Protocollo di Kyoto e all'Accordo di Parigi consente alla Corte di ancorare tali obblighi a un quadro normativo già esistente, che fissa obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura globale entro 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, da cui discende l'obbligo per gli Stati di presentare *Nationally Determined Contributions* (NDC) delineate su standard elevati di *due diligence* e idonee a contribuire in modo effettivo al raggiungimento di tali obiettivi<sup>138</sup>.

In questo quadro, la tutela dell'ambiente non viene concepita come un interesse settoriale, ma come condizione necessaria per l'esercizio dei diritti umani fondamentali, assumendo così una funzione sistemica che ridimensiona la tradizionale contrapposizione tra esigenze produttive e tutela dell'ambiente. Il parere consultivo ha comportato, quindi, uno spostamento significativo del baricentro del bilanciamento: l'attività produttiva, pur riconosciuta come essenziale per lo sviluppo economico, è inquadrata all'interno di un sistema di obblighi positivi che impongono agli Stati di prevenire, ridurre e riparare i danni ambientali, anche quando ciò comporti vincoli stringenti all'attività economica. In tal senso, la Corte evidenzia che la mancata adozione di misure adeguate a fronte di seri rischi ambientali può integrare una violazione degli obblighi internazionali: gli Stati non possono limitarsi a un ruolo passivo di regolatore formale, ma devono intervenire a livello amministrativo e di controllo per incidere effettivamente sulle scelte delle imprese, evitando che costi ambientali e sociali insostenibili per i lavoratori e la popolazione. Ciò implica l'adozione di misure stringenti in materia di autorizzazioni, valutazioni di impatto, monitoraggio e di riesame delle attività industriali, con particolare attenzione ai settori caratterizzati da elevati livelli di emissioni climalteranti o da rischi ambientali gravi e irreversibili<sup>139</sup>. In questa prospettiva, il bilanciamento tra lavoro e ambiente viene

---

tali obblighi. Sul punto si veda M. Wewerinke-Singh, J. E. Viñuales, J. Aguon, *The Role of Advocates in Conception of Advisory Opinion Requests*, in *American Journal of International Law*, vol. 117, 2023, pp. 277-281.

<sup>138</sup> Sul punto si veda L. Schaugg, N. Jones, J. Qi, *Historic International Court of Justice Opinion Confirms States' Climate Obligations*, 28 luglio 2025, [www.iisd.org](http://www.iisd.org); V. Capuozzo, *Riflessioni sul ruolo del potere giudiziario nel contrasto al cambiamento climatico: un'analisi comparativa*, 21 ottobre 2025, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it).

<sup>139</sup> È interessante notare come il parere della Corte Internazionale di Giustizia rifletta a pieno, in tema di responsabilità d'impresa e *due diligence*, il pensiero di autorevole dottrina giuslavoristica, secondo il quale è necessario integrare parametri ambientali stringenti negli obblighi datoriali di sicurezza e nelle politiche

ridefinito in termini non meramente orizzontali, ma gerarchicamente orientati al rispetto della salute, della vita e della dignità umana<sup>140</sup>.

In chiave sistematica, l'orientamento della Corte Internazionale di Giustizia si pone in linea di continuità con quello della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, confermando la progressiva emersione di un nucleo di obblighi inderogabili in materia ambientale, che limita la possibilità di utilizzare il meccanismo del bilanciamento come espediente per giustificare il sacrificio di diritti fondamentali come il diritto alla vita e all'ambiente in favore di interessi economici. Se già nel caso *Pulp Mills on the River Uruguay* la Corte aveva sottolineato la centralità delle valutazioni preventive e della cooperazione tra Stati in presenza di rischi ambientali transfrontalieri, nel parere consultivo del 2025 essa chiarisce che la mancata integrazione delle esigenze di tutela dell'ambiente nelle politiche economiche e industriali può tradursi in una violazione degli obblighi internazionali, ponendo un limite esterno alla discrezionalità politica degli Stati. In questo senso, il bilanciamento tra lavoro e ambiente si configura come uno spazio giuridicamente vincolato, all'interno del quale la protezione dell'ambiente funge da parametro di legittimità delle decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro e sull'organizzazione delle attività produttive.

Le decisioni delle Corti sovranazionali qui analizzate non possono, pertanto, essere lettere come episodi isolati, ma si inseriscono in un più ampio «processo di giurisdizionalizzazione della crisi climatica»<sup>141</sup>, alimentato dal dialogo costante con le Corti nazionali. In tale quadro, la tutela dell'ambiente si configura come «un significativo esempio di interazione tra formanti»<sup>142</sup>, nel quale l'attività delle Corti concorre a ridefinire i margini entro cui gli interessi economici possono essere legittimamente perseguiti.

---

di gestione del rischio. Sul punto si veda T. Treu, *Il diritto del lavoro alla prova dell'emergenza climatica*, in *Il diritto del lavoro e il ruolo della contrattazione collettiva per lo sviluppo sostenibile*, cit., pp. 8-10.

<sup>140</sup> Sul punto si veda P. De Stefani, *Cambiamenti climatici: la CIG e la Cassazione italiana segnano una svolta nella giustizia climatica*, 28 luglio 2025, [www.unipd-centrodirittiumani.it](http://www.unipd-centrodirittiumani.it).

<sup>141</sup> V. Capuozzo, *Riflessioni sul ruolo del potere giudiziario nel contrasto al cambiamento climatico: un'analisi comparativa*, 21 ottobre 2025, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it).

<sup>142</sup> G. Pavani, *Il diritto comparato e lo studio delle forme alternative di giustizia*, in *DPCE online*, n. 4, 2018, p. 918.

### 3. Decostruzione del conflitto

Il caso Ilva ha evidenziato in modo paradigmatico come le conseguenze nocive derivanti dall'attività produttiva possano incidere in maniera drastica non solo sull'ambiente di lavoro, ma anche sull'ambiente esterno ad esso, evidenziando la necessità di una riflessione più profonda sul rapporto tra ambiente di lavoro, svolgimento della prestazione e tutela ambientale. In questa prospettiva, parte della dottrina ha proposto una riconsiderazione dello stesso paradigma del diritto del lavoro, integrando la sostenibilità ambientale tra i valori che la regolazione giuslavoristica è chiamata a perseguire<sup>143</sup>.

Ripensare il diritto del lavoro in termini più aderenti al rispetto dei valori ambientali significa riconoscere che lo sviluppo economico, nelle modalità perseguite fino ad oggi, «è ancora largamente in-sostenibile»<sup>144</sup>: basti pensare al degrado ambientale realizzato dalla globalizzazione economica, alle conseguenze del riscaldamento globale sull'ambiente, alla costante crescita della povertà e del fenomeno delle c.d. migrazioni ambientali<sup>145</sup>. Per incorporare davvero il paradigma della sostenibilità ambientale tra i valori da perseguire, occorre una riconsiderazione complessiva del rapporto tra ambiente, salute, territorio e impresa – anche alla luce della più volte richiamata riforma

---

<sup>143</sup> Tra i molti, si segnalano A. Perulli, V. Speciale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, cit., p. 111; I. Tani, *Brevi riflessioni sul significato della sostenibilità tra origini storiche, elaborazioni giuridiche e prospettive filosofiche*, in G. Iorio, G. Bevivino, A. Semprini (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità* (Atti del Convegno, Università degli Studi di Milano Bicocca, 18-19 maggio 2023), Giappichelli, Torino, 2025, p. 41; G. M. Ballistreri, *Il lavoro nella transizione ambientale*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, n. 1, 2023, p. 12; M. Monteduro, *Riflessioni sulla "primazia ecologica" nel moto del diritto europeo (anche alla luce della riforma costituzionale italiana in materia ambientale)*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno, 28 gennaio 2022), Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p. 221.

<sup>144</sup> A. Perulli, V. Speciale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, cit., p. 115.

<sup>145</sup> Sul punto si veda E. Guadagno, *Movimenti di popolazione e questioni ambientali: una lettura del recente dibattito*, in *Bollettino della Società Geografica Italiana*, serie XIII, vol. X, 2017, pp. 195-208. L'A. definisce i migranti ambientali come gruppi costretti o indotti a spostarsi perché un cambiamento ambientale improvviso o progressivo compromette in modo rilevante la loro vita o le condizioni di sussistenza nei luoghi di origine. A riguardo viene richiamata l'opera di C. Vogt, *Road to Survival*, 1948, nel quale si perviene una delle prime definizioni del fenomeno. Vogt definisce i migranti ambientali come «rifugiati ecologici», ossia coloro i quali sono obbligati a fuggire in seguito a calamità naturali. Ulteriore definizione può essere ricavata dal rapporto UNEP *Environmental Refugees* del 1985, redatto da Essam El-Hinnawi per le Nazioni Unite, nel quale gli *environmental refugees* vengono definiti come «le persone costrette ad abbandonare il loro habitat tradizionale, in maniera temporanea ovvero definitiva a causa del degrado ambientale che può essere sia naturale che amplificato dall'azione dell'uomo, in grado di mettere a repentaglio la sua esistenza e che interferisca con la loro qualità di vita». Sul punto si veda G. Talamo, *Migrazioni forzate per cause ambientali e cambiamenti climatici: un'analisi socio-economica*, in *Mondo Migranti*, n. 2, 2021, p. 170.

costituzionale del 2022 – muovendo dalle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In tale direzione si collocano le letture che riconoscono all’obbligo di sicurezza una funzione non più limitata alla sola tutela del lavoratore, ma estesa alla salvaguardia di interessi generali, accreditando una dimensione pubblicistica dell’apparato prevenzionistico in materia di salute e sicurezza<sup>146</sup>. In questo senso, le questioni legate alla salubrità dell’ambiente di lavoro si estendono fino a travalicarne i confini: ogni spazio tende a divenire ambiente di lavoro perché «tutto è potenzialmente contesto produttivo e lavorativo»<sup>147</sup>, con la conseguenza che le misure prevenzionistiche arrivano ad incidere sulla qualità complessiva dell’ambiente in cui gli individui lavorano e vivono, dimostrando così l’inadeguatezza di una rigida separazione tra la tutela dell’ambiente di lavoro e la tutela dell’ambiente esterno.

Ne discende l’esigenza di un approccio sistemico e integrato allo studio del rapporto tra lavoro e ambiente, che superi la dimensione meramente conflittuale e ponga in primo piano la nozione di sostenibilità quale categoria giuridica diffusa e trasversale. E quindi, accanto all’idea del bilanciamento tra lavoro e ambiente, intesi come valori distinti e spesso in conflitto tra loro, si afferma la formula del c.d. sviluppo sostenibile<sup>148</sup>, capace di «decostruire la falsa alternativa tra tutela del lavoro e dell’ambiente»<sup>149</sup>. In questa prospettiva, lo sviluppo sostenibile diviene lo strumento concettuale per orientare il diritto del lavoro verso un modello di transizione giusta che assuma la protezione dell’ambiente e la salute degli individui come obiettivi coesenziali dell’ordinamento.

Appare pertanto opportuno procedere alla ricostruzione dell’ultimo segmento di evoluzione del concetto di ambiente di lavoro, la cui disciplina ha progressivamente ampliato il suo raggio d’azione nei confronti dell’ambiente esterno: si mostrerà come le norme e i principi in materia di salute e sicurezza possano essere rilette in chiave ambientale, valorizzandone la capacità di incidere sulla tutela dell’ambiente nel suo complesso.

---

<sup>146</sup> Sul punto si veda G. M. Ballistreri, *Il lavoro nella transizione ambientale*, cit., p. 13.

<sup>147</sup> P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 10.

<sup>148</sup> Per «sviluppo sostenibile» si intende lo sviluppo «che soddisfa i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro». Questa definizione, menzionata per la prima volta nel rapporto della Commissione Brundtland del 1987, espone una visione del progresso intrinsecamente legata all’ambiente. Sul punto si veda Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite, *Rapporto Brundtland, Our Common Future*, 1987. Per una trattazione sul punto più elaborata, si rimanda al Capitolo II del presente elaborato.

<sup>149</sup> P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 12.

### 3.1. La commistione tra ambiente di lavoro e ambiente esterno: verso una tutela integrata

È ormai acquisito che la stretta connessione tra lavoro, salute e ambiente abbia progressivamente messo in discussione il fondamento della tradizionale distinzione tra ambiente di lavoro e ambiente esterno all'impresa. Il dubbio in merito all'«impermeabilità tra tali contesti»<sup>150</sup> nasce non solo perché, come già ampiamente trattato, dai luoghi di lavoro ben possono svilupparsi pericoli per l'ambiente e quindi per la salute della popolazione, ma anche perché «quanto presente nell'ambiente circostante» può «penetrare nei luoghi di lavoro»<sup>151</sup>. A fronte della circolarità dei rischi per i lavoratori e per le persone che vivono attorno all'impresa, appare sempre meno credibile che il diritto del lavoro possa continuare ad occuparsi solamente della specifica tutela dell'ambiente interno, sottraendosi alla più complessiva sfida della sostenibilità ambientale<sup>152</sup>.

Se, dunque, ad oggi «ha sempre meno senso distinguere rigidamente gli ambienti di vita e gli ambienti di lavoro, così come la salute dei lavoratori da quella dei cittadini»<sup>153</sup>, appare opportuno interrogarsi sulla necessità di ridefinire le coordinate dell'obbligo di sicurezza, rafforzandone la matrice prevenzionale e ampliandone l'ambito applicativo, così da considerare non solo i rischi per la salute dei lavoratori, ma anche

---

<sup>150</sup> P. Pascucci, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, cit., p. 340.

<sup>151</sup> A. Lassandari, *Il lavoro nella crisi ambientale*, cit., p. 12. L'A. richiamando la pandemia dovuta al Covid-19, sottolinea «l'implausibilità della separazione» tra ambiente interno ed esterno. Sul punto si veda anche F. Grasso, *La tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, cit., p. 124, in cui si afferma che «è ben possibile che un rischio esogeno, penetrando nei luoghi di lavoro, incida sulla salute dei lavoratori all'interno dell'impresa». La commistione tra ambiente interno ed esterno è poi evidente se si considera la crescente frammentazione dell'impresa, disgregata sul territorio. Sul punto si veda P. Tomasetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 7. L'A. sottolinea come, venuta meno la fabbrica fordista, l'ambiente di lavoro si disarticola insieme ai luoghi della produzione e della prestazione e «imprese, lavoratori e consumatori tornano a misurarsi direttamente con gli effetti dell'ambiente naturale sul mercato e sulle condizioni di lavoro».

<sup>152</sup> Sul punto si veda C. Lazzari, *Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19*, in *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, n. 1, 2020, p. 136. Il concetto di «salute circolare», elaborato da Ilaria Capua, è definito quale «sistema di vasi comunicanti che impone di ricercare un equilibrio migliore fra uomo e ambiente complessivamente considerato». Si abbraccia, in tal modo, una concezione olistica della salute, intesa come risultato dell'interazione dinamica tra salute umana e ambiente, in linea con la definizione accolta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal D.lgs. n. 81/2008. Tale approccio sottolinea che la piena attuazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. richiede di considerare unitariamente i rischi che nascono dall'organizzazione del lavoro e incidono sull'ambiente esterno, nonché quelli che, provenendo dall'esterno, penetrano nei luoghi di lavoro e si aggravano nell'occasione lavorativa.

<sup>153</sup> P. Pascucci, *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto "salva Ilva". Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *"I Working Papers di Olympus"*, n. 27, 2013, p. 16.

quelli per l'ambiente esterno e l'integrità della popolazione. In tale prospettiva si colloca il dibattito dottrinale che favorisce un approccio integrato, volto a ricomporre in un'unica cornice la tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa<sup>154</sup>. In altri termini, l'analisi non può arrestarsi all'interazione tra salute dei lavoratori e luogo di svolgimento della prestazione, ma deve estendersi alla valutazione dell'impatto complessivo dell'attività lavorativa sull'ambiente esterno<sup>155</sup>.

Sul piano interno, il già precedentemente richiamato art. 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure di prudenza e di diligenza e le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, si configura come un obbligo positivo, «che si evolve costantemente in ragione dello sviluppo delle condizioni di lavoro, dell'evoluzione dei fattori di rischio, del progresso tecnologico e delle conoscenze scientifiche»<sup>156</sup>. Parte della dottrina, valorizzando la dimensione pubblicistica di tale obbligo, propone una rilettura della norma in chiave di sostenibilità ambientale, fino ad «estendere la tutela prevenzionistica ai terzi e i confini della responsabilità (anche) alla dimensione extracontrattuale del rapporto»<sup>157</sup>. In questa prospettiva, l'obbligo di sicurezza non dovrebbe essere adempiuto unicamente in relazione alla salute dei lavoratori, ma anche tenendo conto dell'ecosistema in cui l'attività d'impresa si svolge e, dunque, del rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente naturale. I canoni richiamati dall'articolo 2087 c.c. «possono, anzi debbono, dilatare la sfera dell'obbligo ben oltre l'ambito segnato dalla stessa

---

<sup>154</sup> Sul punto si veda R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, cit., pp. 159-160. Come precedentemente evidenziato, l'A. evidenzia «il germe di una certa autoreferenzialità assiologica e culturale annidato nel diritto del lavoro» che l'ha portato, per lungo tempo, a prendere le distanze dalla disciplina della tutela dell'ambiente esterno, anziché promuovere una piena integrazione tra le due dimensioni.

<sup>155</sup> S. Buoso, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 103.

<sup>156</sup> F. Grasso, *La tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, cit., p. 129.

<sup>157</sup> P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., pp. 170-171. Secondo l'A., «da questa angolazione di analisi, l'articolo 2087 è stato pregiato di possedere una doppia anima: di essere cioè una norma sufficientemente elastica da valorizzare in chiave contrattuale discipline giuridiche di natura pubblicistica, senza però per questo essere priva di una propria autonoma efficacia precettiva». In effetti, l'art. 2087 c.c., strutturalmente finalizzato alla protezione della salute del lavoratore, è fondato sul raccordo tra gli artt. 32 e 41 Cost., nel quale la tutela della salute è configurata anzitutto come diritto fondamentale dell'individuo, prima ancora che come interesse della collettività. Il riconoscimento costituzionale della salute come fondamentale diritto dell'individuo consente di valorizzare tale bene tanto nella dimensione privatistica, quanto in quella pubblicistica, senza che vi sia incongruenza tra la generalità dell'interesse protetto e la natura contrattuale dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. Sul medesimo orientamento, si veda C. Smuraglia, *La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale*, Giuffrè, Milano, 1974; L. Montuschi, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, Milano, 1976; M. Franco, *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Franco Angeli, Milano, 1995.

legislazione prevenzionale e, quindi, dai precetti del diritto pubblico»<sup>158</sup>. Non vi è ragione, infatti, «per escludere che la *solutio* dell'obbligazione soddisfi, oltre all'interesse personale (e, persino, personalissimo) del creditore, anche interessi od obiettivi più generali, al cui presidio sono posti strumenti persuasivi qualitativamente diversi rispetto ai mezzi di reazione tipici del diritto privato»<sup>159</sup>. Ebbene, valorizzando questa impostazione, considerando che lo stesso art. 2087 c.c. impone di adottare le misure di sicurezza non necessariamente nel solo luogo fisico a disposizione dell'imprenditore, bensì, più in generale, «nell'esercizio dell'impresa»<sup>160</sup>, potrebbero essere ricompresi, nell'ambito della prevenzione aziendale, anche i rischi, connessi all'organizzazione del lavoro, che si manifestano al di fuori dei confini dell'impresa<sup>161</sup>.

In tali termini può essere interpretata anche la definizione di prevenzione adottata dal legislatore all'interno del D.lgs. n. 81 del 2008<sup>162</sup>. L'emanazione del c.d. Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro ha permesso di superare la dimensione interna dell'impresa, valorizzando il collegamento con la salute della popolazione e l'ambiente esterno<sup>163</sup>. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *n*, definisce il principio di prevenzione come «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno». Lo stesso D.lgs. n. 81/2008, all'articolo 18, comma 1, lettera *q*, prevede l'obbligo di «prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la

---

<sup>158</sup> L. Montuschi, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, cit., p. 54.

<sup>159</sup> Ivi, p. 58. In tal senso si veda anche P. Tomassetti, *Ambiente di lavoro e di vita: fonti regolative e standard di prevenzione*, cit., p. 171. Secondo l'A., tale tesi si fonda su un'impostazione dell'articolazione dei rischi ambientali connessi all'organizzazione produttiva «ordinata per cerchi concentrici, la cui ampiezza cresce in proporzione all'ampliarsi della nocività degli eventi considerati: dal cerchio più stretto delle condizioni ambientali nocive per la salute dei lavoratori collocati nell'ambiente di lavoro fisicamente delimitato, a quello più ampio degli eventi la cui nocività, pur promanando da uno specifico contesto organizzativo, si estende all'ambiente circostante, alle popolazioni, ad altre imprese, ad altri lavoratori».

<sup>160</sup> G. Loy, *Al principio, sta il principio della fatalità*, cit., p. 53.

<sup>161</sup> In questo filone si inseriscono, in chiave sistematica, anche le letture che mettono in relazione l'art. 2087 c.c. con i principi di cui agli artt. 9 e 41 Cost., attribuendo alla norma codicistica una funzione di cerniera tra tutela del lavoratore, protezione dell'ambiente e responsabilità sociale dell'impresa. Di diverso avviso rimane parte della dottrina che ritiene, invece, difficilmente superabile il limite soggettivo individuato dalla direzione finalistica dell'art. 2087 c.c., tesa a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro e non anche la salute pubblica o l'ambiente naturale. Sul punto si veda F. Grasso, *La tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, cit., pp. 131-134.

<sup>162</sup> D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che riordina e coordina il precedente D.lgs. 626/94.

<sup>163</sup> P. Pascucci, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, cit., p. 337.

perdurante assenza di rischio». Il riferimento, in entrambe le disposizioni, alla salute della popolazione e all'ambiente esterno evidenzia il nesso strutturale tra la dimensione interna dell'impresa e la tutela dell'ambiente esterno ad essa. Ne deriva che il rispetto di tali beni opera, da un lato, come limite all'esercizio dei poteri organizzativi del datore di lavoro e, dall'altro, come indice della natura pubblicistica del sistema prevenzionistico in materia di salute e sicurezza: tale sistema, infatti, non si esaurisce nella prevenzione e gestione dei rischi gravanti sui lavoratori e sull'ambiente di lavoro, ma si estende agli effetti che i rischi legati all'attività lavorativa possono implicare per la popolazione e l'ambiente esterno<sup>164</sup>.

Sul significato da attribuire all'art. 2, comma 1, lett. *n* e all'art. 18, comma 1, lett. *q*, del d.lgs. n. 81/2008 si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32899 del 6 settembre 2021, relativa al caso del disastro ferroviario di Viareggio<sup>165</sup>. La Corte precisa che tali disposizioni «non pongono in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare misure di prevenzione a tutela della popolazione o dell'ambiente, ma piuttosto quello di adottare le misure in grado di evitare che quelle messe in campo per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative possano determinare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno»<sup>166</sup>. La Cassazione esclude, dunque, che da tali norme possa ricavarsi uno specifico obbligo datoriale di gestione dei rischi per la popolazione e l'ambiente esterno: «l'intento del legislatore», continua la Corte, «è quindi quello di evitare che in funzione della sicurezza delle attività lavorative e dei relativi addetti si creino rischi per la popolazione e l'ambiente esterno ai luoghi di lavoro»<sup>167</sup>. Tuttavia, nel passaggio successivo della motivazione, la Corte valorizza la locuzione «misure tecniche» utilizzata all'art. 18, lett. *q*, riconducendola alle scelte strutturali e organizzative che danno corpo al processo produttivo e affermando che «il datore di lavoro è sì libero di decidere quale conformazione dare al modo di produzione, ma le sue scelte non possono determinare un pregiudizio per la salute della popolazione

---

<sup>164</sup> Sul punto si veda F. Focareta, *La sicurezza sul lavoro dopo il decreto legislativo n. 626 del 1994*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 1, 1995, p. 9, secondo il quale «il datore di lavoro è tenuto, anche, ad evitare la “esternalizzazione” dei rischi dell'impresa, scaricando sull'ambiente esterno nocività o pericoli dell'attività produttiva, e a prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno».

<sup>165</sup> Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899.

<sup>166</sup> Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, p. 297.

<sup>167</sup> Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, p. 297.

e per l'integrità dell'ambiente esterno»<sup>168</sup>. Tale apertura interpretativa non conduce, però, a un mutamento dell'esito complessivo della decisione: il datore di lavoro non è qualificato come garante diretto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno, restando salda la distinzione – sottolineata dalla stessa Corte – tra il divieto di recare danno a determinati beni e un vero e proprio dovere giuridico di proteggerli<sup>169</sup>.

La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione si colloca nel quadro costituzionale anteriore alla riforma del 2022. Alla luce del nuovo testo degli artt. 9 e 41 Cost., tuttavia, l'assetto sistematico appare mutato. I limiti indicati dal secondo comma dell'art. 41 Cost. continuano a configurarsi come limiti esterni alla libertà di iniziativa economica, ma il loro contenuto – ora esplicitamente riferito anche alla tutela dell'ambiente – è idoneo ad incidere sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività di impresa<sup>170</sup>.

In tale ottica, dunque, il nuovo l'art. 41 Cost., da leggersi in combinazione con l'art. 9 Cost., potrebbe costituire il fondamento dell'obbligo di adeguare a monte la complessiva organizzazione dell'impresa, e non soltanto l'organizzazione del sistema di prevenzione in senso stretto, al rispetto dell'ambiente esterno. Ciò consentirebbe, da un lato, di sostenere una lettura dell'art. 18, lett. *q*, del d.lgs. n. 81/2008 che riferisce le «misure tecniche» all'intero processo produttivo, valorizzando tale disposizione quale fondamento giuridico di un obbligo di prevenzione integrata in capo al datore di lavoro. Per altro verso, la riforma costituzionale potrebbe portare all'emanazione di norme in grado «di allineare ab origine l'orientamento teleologico dell'attività economica al

---

<sup>168</sup> Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, p. 298.

<sup>169</sup> F. Grasso, *La tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, cit., p. 138. Secondo la Corte, «non dover recare danno a un determinato bene è cosa ben diversa dal dovere di tutelarlo», Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, p. 298.

<sup>170</sup> In altri termini, si può sostenere che tali limiti, seppur esterni alla libera iniziativa economica, impongano azioni in positivo per uniformare l'organizzazione complessiva dell'impresa all'esigenza del rispetto della salute, dell'ambiente, della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Sul punto si veda A. Perulli, V. Speziale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, cit., p. 114, secondo i quali, nell'ambito dello sviluppo sostenibile significherebbe riconoscere che «la protezione dei propri dipendenti non è più un limite esterno all'iniziativa economica privata realizzato attraverso il diritto del lavoro, ma diventa una *mission* dell'impresa, tale da condizionare il contenuto stesso dell'attività imprenditoriale che introietta al suo interno l'«utilità sociale», diventata ormai un obiettivo da perseguire». In giurisprudenza, paradigmatica è la già analizzata sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2024, che richiama espressamente i novellati artt. 9 e 41 Cost. La Corte sottolinea l'importanza di un ragionevole bilanciamento, da parte del legislatore, tra la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza e la continuità dell'attività produttiva. In particolare, viene valorizzato il nuovo art. 41 Cost., nella parte in cui vieta che l'iniziativa economica si svolga in modo da arrecare danno alla salute e all'ambiente, censurando la normativa che autorizza la prosecuzione di attività industriali nonostante gravi rischi per tali beni.

rispetto della salute della popolazione circostante e dell'integrità dell'ambiente esterno che, ad oggi, sembrerebbe essere riferito esclusivamente all'organizzazione della prevenzione»<sup>171</sup>.

In ambito comunitario, la legislazione prevenzionistica a tutela della salute dei lavoratori e quella a tutela dell'ambiente si sono sviluppate tendenzialmente su due binari paralleli<sup>172</sup>. Infatti, nonostante l'art. 11 TFUE e gli artt. 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – come richiamati dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza *Cordella e altri c. Italia* – impongano di integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella definizione e nell'attuazione delle azioni dell'Unione, «la strategia politica della trasversalità e della interconnessione tra politiche sociali e politiche ambientali europee ha continuato ad essere debole, o comunque generica sul piano delle proposte operative»<sup>173</sup>. La Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sembra concretizzare i propositi connettivi delle politiche di salute e sicurezza con le più generali politiche di tutela dell'ambiente, ritenuta fondamentale in particolare per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente.

A riguardo, il quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020<sup>174</sup> e il successivo quadro strategico 2021-2027<sup>175</sup> ricordano la stretta connessione tra protezione dell'ambiente di lavoro e protezione dell'ambiente esterno ad esso. La Commissione europea, in prima battuta, sottolinea l'esigenza di coordinare la salute e sicurezza sul lavoro con altre politiche dell'Unione, tra cui quella ambientale<sup>176</sup>. Il nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul

---

<sup>171</sup> S. Buoso, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi*, in *Lavoro e diritto*, n. 2, 2022, p. 279.

<sup>172</sup> P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 158.

<sup>173</sup> Ivi, p. 160.

<sup>174</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a un quadro strategico dell'Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, COM (2014) 332 final. Il testo integrale è disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:52014dc0332>.

<sup>175</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027, Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione, COM (2021) 323 final. Il testo integrale è disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0323&qid=1766164193712>.

<sup>176</sup> Nel quadro strategico 2014-2020, la Commissione indica, tra gli obiettivi, il coordinamento con altre politiche dell'Unione, richiamando la politica ambientale: molte norme in materia di emissioni, sostanze

lavoro 2021-2027 si concentra maggiormente sulla stretta connessione tra lavoro e ambiente, dedicando ampio spazio all'evoluzione del concetto di ambiente di lavoro tradizionale. Viene innanzitutto individuato, come obiettivo generale, il miglioramento continuo della salute e sicurezza sul lavoro nell'Unione europea, sottolineando la necessità, per la politica europea, di adattarsi ai profondi cambiamenti del mondo del lavoro, caratterizzato dalle transizioni verde e digitale, dalle sfide economiche e dall'evoluzione del concetto tradizionale di ambiente di lavoro. Viene evidenziato, infatti, che l'ambiente di lavoro tradizionale sta cambiando, con la diffusione massiccia del lavoro da remoto, delle piattaforme digitali e di forme ibride di lavoro, che modificano tempi, luoghi e modalità della prestazione. Si ritiene quindi necessario «adeguare i luoghi di lavoro ai cambiamenti sempre più rapidi dell'economia, della demografia, dei ritmi di lavoro e della società in generale»<sup>177</sup>.

Nel contesto internazionale, sono diverse le fonti che evidenziano la crescente integrazione tra lavoro e ambiente. Particolarmente significativo è l'approccio adottato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che, negli ultimi vent'anni, ha promosso un percorso di integrazione delle questioni ecologiche nel concetto di lavoro dignitoso, al fine di promuovere condizioni lavorative non solo sicure per il lavoratore, ma anche sostenibili dal punto di vista ambientale<sup>178</sup>. Di rilevanza, inoltre, l'Obiettivo 8

---

pericolose e gestione dei rifiuti hanno infatti ricadute dirette sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La disciplina ambientale sulle sostanze pericolose diviene quindi uno strumento che concorre, contemporaneamente, alla protezione dell'ambiente esterno e alla sicurezza dei lavoratori, richiedendo quindi un approccio coordinato tra le due politiche.

<sup>177</sup> COM (2021) 323 final, sez. 2. La Commissione afferma che «con l'emergere di nuove forme organizzative, modelli aziendali e industrie, per una parte dei lavoratori dell'UE, il concetto di luogo di lavoro sta diventando più fluido ma anche più complesso. La pandemia di COVID-19 ha accentuato tali complessità e reso le politiche in materia di SSL e salute pubblica più interconnesse che mai. Il quadro strategico si concentra pertanto su tre obiettivi fondamentali trasversali per i prossimi anni: anticipare e gestire i cambiamenti nel nuovo mondo del lavoro determinati dalle transizioni verde, digitale e demografica; migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; migliorare la preparazione in caso di potenziali crisi sanitarie future. Per conseguire tali obiettivi è necessaria un'azione a livello dell'UE, nazionale, settoriale e delle imprese. L'attuazione di questi tre obiettivi sarà sostenuta da: i) il dialogo sociale; ii) il rafforzamento della base di conoscenze comprovate; iii) il rafforzamento delle misure di esecuzione; iv) la sensibilizzazione; e v) i finanziamenti».

<sup>178</sup> Il riferimento è, in particolare, al report *Green Jobs. Towards Decent Work in a Sustainable, Low-carbon World*, pubblicato dall'OIL nel 2008 in collaborazione con il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), nel quale viene riconosciuto il ruolo strategico dei c.d. *green jobs*, in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile. Successivamente, il report *Sustainable Development, Decent Work and Green Jobs*, pubblicato nel 2013, in occasione della 102° Conferenza Internazionale del Lavoro, ha costituito il primo documento in cui vengono individuati principi condivisi per una c.d. *Just Transition* verso un'economia verde. La sinergia tra lavoro dignitoso e sviluppo sostenibile è poi confermata dal più recente rapporto dell'OIL, *World Employment and Social Outlook 2018. Greening with jobs*, che ha ribadito l'importanza di standard specifici sul rapporto tra salute dei lavoratori e protezione dell'ambiente naturale.

dell'Agenda ONU 2030, che promuove una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena ed un lavoro dignitoso, garantendo un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori e migliorando l'efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse<sup>179</sup>. Infine, con la Risoluzione OIL del 16 giugno 2022, il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre è stato espressamente inserito tra i principi cardine sanciti nella Dichiarazione del 1998 sui principi e diritti fondamentali del lavoro<sup>180</sup>. L'inclusione di questo nuovo *core labour standard* assume particolare rilievo sul piano giuridico, in quanto individua una nuova categoria di *standard* che gli Stati membri sono tenuti a rispettare anche in assenza di ratifica delle convenzioni OIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro<sup>181</sup>. Tale scelta dimostrerebbe l'apertura delle istituzioni internazionali verso modelli di tutela che estendono l'ambito di applicazione della legislazione prevenzionistica oltre i confini tradizionali dell'impresa<sup>182</sup>.

L'analisi delle norme volte a favorire una tutela integrata tra ambiente interno ed esterno all'impresa evidenzia punti di sinergia che meritano di essere implementati in una logica sistematica<sup>183</sup>: del resto, le questioni ambientali, ormai prioritarie a livello nazionale e sovranazionale, reclamano un'adeguata risposta da parte del diritto del

---

<sup>179</sup> Traduzione non ufficiale del documento ONU *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, disponibile in <https://sdgs.un.org/2030agenda>, che contiene l'enunciazione dei 17 Goals, tra cui il Goal 8: «Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all».

<sup>180</sup> La Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro è stata adottata alla 86<sup>a</sup> sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1998. Si tratta di un atto di *soft law* con cui si è individuato un nucleo di *core labour standards* vincolante per tutti gli Stati membri in ragione della sola appartenenza all'OIL. Prevedendo originariamente quattro categorie di diritti fondamentali (libertà sindacale e contrattazione collettiva; abolizione del lavoro forzato; eliminazione del lavoro minorile; non discriminazione in materia di impiego e professione), nell'ambito della 110<sup>a</sup> sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro è stato aggiunto il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, imponendo agli Stati l'obbligo di rispettare, promuovere e realizzare tale principio nell'ordinamento interno. Il testo integrale è disponibile in [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-rome/documents/publication/wcms\\_151918.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-rome/documents/publication/wcms_151918.pdf).

<sup>181</sup> Sul punto si veda A. Perulli, V. Brino, *Diritto internazionale del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 85- 86. Si fa in particolare riferimento alla Convenzione n. 155/1998 e alla Convenzione n. 187/2006.

<sup>182</sup> Sul punto si veda F. Grasso, *La tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, cit., p. 128; M. Giovannone, *New (work) environments in the wake of the reform of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution*, in *Italian Labour Law e-Journal*, vol. 16, n. 2, 2023, p. 82.

<sup>183</sup> Un approccio integrato non implica effettuare un'assimilazione azzardata tra discipline giuridiche distinte, bensì individuare principi e regole comuni al fine di accrescere l'efficacia del principio di prevenzione dei rischi produttivi, i quali – attraversando i confini dell'impresa – rendono inefficace qualsivoglia gestione frammentata.

lavoro<sup>184</sup>. Le fonti esaminate confermano, infatti, che sicurezza sul lavoro e tutela ambientale «costituiscono, insieme ad altri aspetti, i tasselli di una strategia aziendale integrata in cui risultano inestricabilmente connessi»<sup>185</sup>. Pertanto, la funzione del diritto del lavoro deve essere riletta «non solo in termini di ricerca del migliore punto di equilibrio tra le istanze di efficienza espresse dalle imprese e il diritto dei lavoratori a una esistenza sicura, libera e dignitosa», ma anche con riferimento «alla sostenibilità intesa nel significato più ampio del termine, comprensivo della dimensione legata alla salvaguardia dell'ambiente, quale obiettivo e valore dell'ordinamento giuridico direttamente ascrivibile alla categoria dell'interesse pubblico generale»<sup>186</sup>.

---

<sup>184</sup> Sul punto si veda R. Del Punta, *Prefazione*, in P. Tomassetti (a cura di), *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. XVII, il quale sottolinea «l'urgenza, oramai ineludibile [...] di un'etica ambientale ispirata al principio di responsabilità».

<sup>185</sup> P. Pascucci, *Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro ... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co.*, in *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, n. 1, 2019, p. 56.

<sup>186</sup> P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 15. Diviene possibile, in tal modo, accogliere il principio della sostenibilità ambientale come valore trasversale dell'ordinamento, capace di decostruire definitivamente il conflitto tra lavoro e ambiente verso una transizione giusta e uno sviluppo sostenibile. Sul punto si veda ILO, *Promuovere la sicurezza e la salute nell'economia verde*, 28 aprile 2012, pp. 2-3, in base al quale «[l]a protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente devono essere intrinsecamente legate per garantire un approccio comprensivo dello sviluppo sostenibile. Un luogo di lavoro sicuro e salubre insieme alla protezione generale dell'ambiente sono spesso le due facce di una stessa medaglia. Si possono anche adottare misure per ridurre l'impatto negativo del luogo di lavoro sull'ambiente in generale al fine di proteggere le comunità locali. Allo stesso modo, quando vengono adottate misure per proteggere l'ambiente dall'impatto dei processi produttivi, si dovrebbe anche prendere in considerazione la salute dei lavoratori». Il testo integrale è disponibile in [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-rome/documents/publication/wcms\\_177107.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-rome/documents/publication/wcms_177107.pdf).



## CAPITOLO II

### IL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE:

### IL NUOVO PARADIGMA DEL DIRITTO DEL LAVORO

SOMMARIO: 1. Sostenibilità e sviluppo sostenibile: coordinate – 1.1 – Il paradigma dello sviluppo sostenibile – 2. Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale – 3. Il principio dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento dell’Unione Europea – 4. Il principio dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento italiano e le sue implicazioni per il diritto del lavoro

#### 1. Sostenibilità e sviluppo sostenibile: coordinate

Fin dagli anni Sessanta del secolo scorso, la preoccupazione per le sorti del pianeta e delle generazioni future ha iniziato concretamente a emergere, alimentando un movimento globale per la sostenibilità che, gradualmente, si è affermato non solo a livello sociale, ma anche giuridico<sup>187</sup>. Così, dapprima nel contesto del diritto internazionale e, successivamente, in ambito europeo e nazionale, i riferimenti espliciti alla sostenibilità sono divenuti sempre più numerosi, fino a coinvolgere anche il settore giuslavoristico<sup>188</sup>.

In questo contesto, il diritto del lavoro viene chiamato a misurarsi con un nuovo paradigma ordinante, risultando evidente la necessità di una «rifondazione cognitiva della

---

<sup>187</sup> Sul punto si veda B. Pozzo, *Tutela dell’ambiente (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali III, Milano, Giuffrè, 2010, p. 1160, la quale afferma che «[d]agli anni Sessanta la problematica ambientale è entrata a pieno titolo nell’agenda delle istituzioni internazionali, anche sotto la spinta della nascita di un moderno movimento ambientalista».

<sup>188</sup> Sul rapporto tra diritto del lavoro e sostenibilità si segnalano, tra i molti, A. Perulli, V. Speciale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, cit., pp. 111 ss.; I. Tani, *Brevi riflessioni sul significato della sostenibilità tra origini storiche, elaborazioni giuridiche e prospettive filosofiche*, cit., pp. 41 ss.; G. M. Ballistreri, *Il lavoro nella transizione ambientale*, cit., pp. 12 ss.; M. Monteduro, *Riflessioni sulla “primazia ecologica” nel moto del diritto europeo (anche alla luce della riforma costituzionale italiana in materia ambientale)*, cit., pp. 221 ss.

materia»<sup>189</sup>: il riferimento alla sostenibilità consente di collocare la disciplina giuslavoristica all'interno della più ampia architettura dello sviluppo sostenibile, ponendo così le basi per un cambio di rotta rispetto ad assetti normativi costruiti in epoche e contesti produttivi profondamente diversi. In questa prospettiva, la sostenibilità non solo è il meccanismo attraverso cui verificare la capacità del diritto del lavoro di garantire tutela effettiva alla salute e all'ambiente, ma si configura come criterio ordinante dell'intero assetto regolativo del lavoro<sup>190</sup>. Lo sviluppo sostenibile potrebbe dunque costituire il nuovo «*framework* di riferimento valoriale per la disciplina»<sup>191</sup>, anche perché, in mancanza di un cambiamento radicale e tempestivo, «è la stessa vita sul pianeta terra a essere in discussione»<sup>192</sup>.

Una riflessione in merito all'opportunità di eleggere lo sviluppo sostenibile a nuovo paradigma valoriale di riferimento per il diritto del lavoro richiede, in primo luogo, un'indagine preliminare sul significato stesso del termine, da tempo riconosciuto come intrinsecamente controverso, poliedrico e multidisciplinare<sup>193</sup>. L'indeterminatezza dei confini applicativi del concetto *de quo* e la sua indiscussa capacità di attraversare saperi differenti ne rappresentano, al contempo, il principale punto di forza e il rischio di

---

<sup>189</sup> V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, Cedam, Milano, 2018, p. 14. Pur partendo dal presupposto che l'assetto giuslavoristico del Novecento risulta ormai inadeguato e insufficiente per affrontare la complessità dei problemi posti dalla globalizzazione, l'A. evidenzia tuttavia che «il nuovo paradigma del lavoro non può perdere del tutto il proprio statuto assiologico originario». Si delinea, in questa prospettiva, un lavoro di riaffermazione dei caratteri costitutivi della materia, assumendo un nuovo paradigma idoneo a sostituire gli schemi concettuali precedenti, ormai messi in discussione dall'evoluzione dello stesso diritto del lavoro contemporaneo, «senza però che la disciplina abdichi a sé».

<sup>190</sup> Il concetto di sostenibilità, dunque, tende ad operare non già come formula meramente programmatica, ma come principio ordinante che permette di decostruire il conflitto tra lavoro e ambiente. In un'ottica sistemica, esso esige che ogni attività – di natura pubblica e privata, ivi comprese l'organizzazione produttiva e la gestione dei rapporti di lavoro – sia progettata e svolta in modo tale che la disciplina giuslavoristica contribuisca alla riconfigurazione dei modelli produttivi e occupazionali nel rispetto degli equilibri ambientali globali, assumendo la tutela dell'ambiente quale parametro di legittimità delle scelte legislative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro. Sul punto si veda European Commission: Directorate-General for Environment, *The Law of Sustainable Development – General principles*, Luxemburg, Publications Office, 2000, pp. 76-84.

<sup>191</sup> V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, cit., p. 19.

<sup>192</sup> F. Martelloni, *Sviluppo sostenibile e transizione giusta: il diritto del lavoro alla prova del limite*, in *Revista Direito Público*, vol. 20, n. 107, 2023, p. 110.

<sup>193</sup> Sul punto si veda M. Di Bartolo, *La sostenibilità dell'impresa: brevi riflessioni fra diritto ed economia*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 3, 2025, pp. 2-3. Secondo l'A., la sostenibilità è un «concetto intrinsecamente polisemico e multidimensionale, capace di attraversare ambiti eterogenei [...] e di porre in evidenza la difficoltà di una disciplina unitaria, sia sul piano normativo che su quello operativo. Tale complessità emerge con particolare chiarezza nell'ambito del diritto del lavoro, ove la sostenibilità si intreccia con complicati equilibri come coniugare libertà d'impresa e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; ma anche il delicato bilanciamento fra esigenze di competitività e benessere organizzativo, nonché di coesione sociale».

apparire privo di un contenuto precettivo definito. Un'analisi più approfondita consentirà, tuttavia, di escludere quest'ultima lettura.

### 1.1. Il paradigma dello sviluppo sostenibile

Muovendo dalla nota definizione elaborata dal Rapporto Brundtland del 1987, il concetto di sviluppo sostenibile esprime anzitutto l'esigenza di conciliare i bisogni della generazione presente con quelli delle generazioni future, secondo un criterio di equità intergenerazionale e di gestione di lungo periodo delle risorse naturali, entro i limiti posti dalla capacità degli ecosistemi di assorbire gli effetti dell'attività umana<sup>194</sup>. Il Rapporto Brundtland ha assunto una tale rilevanza da essere ben presto considerato la «pietra miliare della sostenibilità ambientale»<sup>195</sup>, contribuendo a trasformare lo sviluppo sostenibile in un vero e proprio principio giuridico di portata sistemica.

A partire da questa definizione, la dottrina ha elaborato una pluralità di letture, nel tentativo di precisare e circoscrivere ulteriormente il contenuto del concetto *de quo*. Una prima linea interpretativa identifica lo sviluppo sostenibile con la condizione di durabilità dei processi di crescita, intesa come capacità del sistema economico di riprodurre nel tempo il complesso del capitale mondiale – composto dal capitale economico, umano e naturale – senza eroderne la consistenza<sup>196</sup>. Altra impostazione riconduce il concetto alla declinazione, in chiave contemporanea, del principio di responsabilità di Hans Jonas, valorizzando il dovere di orientare le scelte collettive in funzione degli effetti, nel lungo

---

<sup>194</sup> Il Rapporto ha evidenziato, in primo luogo, come il modello di sviluppo allora dominante producesse un numero crescente di persone in condizioni di povertà e vulnerabilità, al contempo degradando l'ambiente fino a comprometterne l'idoneità a soddisfare i bisogni delle generazioni future. Di qui l'esigenza di ripensare il concetto stesso di sviluppo, abbandonando un paradigma incentrato sulla crescita economica illimitata e immediata e sostituendolo con un modello fondato sulla necessità di coniugare il progresso umano con la salvaguardia delle risorse naturali. La Commissione individua a tal fine due concetti chiave: quello di «needs», ossia le esigenze fondamentali, in particolare delle popolazioni povere, e quello di «limitations», ossia i limiti imposti allo sfruttamento dell'ambiente, al fine di evitare la compromissione dei bisogni, tanto presenti, tanto futuri. Per una ricostruzione sul punto più dettagliata si veda G. Mondini, *Sustainability Assessment: from Brundtland Report to Sustainable Development Goals*, in *Valori e Valutazioni*, n. 23, 2019, pp. 129-137; S. Atapattu, *From "Our Common Future" to Sustainable Development Goals: Evolution of Sustainable Development under International Law*, cit., pp. 215-246.

<sup>195</sup> P. Bilancia, *Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale*, cit., p. 7.

<sup>196</sup> Sul punto si veda R. Repetto, *World Enough and Time*, Yale University Press, New Haven, 1986, p. 15. L'A. definisce il concetto di sviluppo sostenibile come «a development strategy that manages all assets, natural resources, and human resources, as well as financial and physical assets, for increasing long-term health and well-being».

periodo, sull'integrità dell'ecosistema e sulla vita delle generazioni future<sup>197</sup>. In una prospettiva ancora più ampia, lo sviluppo sostenibile viene descritto come «una rinnovata visione del mondo, piuttosto che una nozione», divenendo, in tal modo, un concetto che «muove verso un ripensamento dei modi dell'agire della nostra civiltà, sul piano sociale, economico, giuridico»<sup>198</sup>. Il quadro ricostruttivo che ne deriva conferma l'impossibilità – e, per una parte della dottrina, anche l'inopportunità – di approdare a una definizione unitaria e omnicomprensiva di sviluppo sostenibile, giacché una formula univoca finirebbe per irrigidire un concetto strutturalmente dinamico e aperto<sup>199</sup>.

Risulta pertanto preferibile considerare lo sviluppo sostenibile come principio articolato lungo una pluralità di dimensioni tra loro integrate: ambientale, sociale ed economica<sup>200</sup>. Sotto il profilo ambientale, la sostenibilità rinvia alla capacità di preservare nel tempo la qualità e la riproducibilità delle risorse naturali, salvaguardando la biodiversità e l'integrità degli ecosistemi<sup>201</sup>. La dimensione economica concerne, invece, la possibilità di garantire la continuità dei processi produttivi e delle finanze pubbliche mediante la creazione di reddito e di lavoro, in modo tale da assicurare nel tempo il sostentamento delle popolazioni e, al contempo, la stabilità dei sistemi economici. Infine, la dimensione sociale riguarda la costruzione di società inclusive, nelle quali a tutti gli

---

<sup>197</sup> Considerato il precursore dello sviluppo concepito in termini di sostenibilità, Jonas promuove un concetto di etica normativa orientata al futuro, suggerendo di agire considerando le conseguenze future di ogni scelta, rispondendo ai propri atti «non più a posteriori, ma ex ante, dimostrando che tali azioni non provocheranno dei danni potenziali». Sul punto si veda V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, cit., p. 22.

<sup>198</sup> R. Bifulco, A. D'Aloia, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, cit., p. 10.

<sup>199</sup> Adottare un'unica definizione del termine, nel caso di un concetto così complesso, significherebbe infatti limitarne il significato e l'applicazione. Sul punto si veda C. V. Kidd, *The evolution of sustainability*, in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, vol. 5, n. 1, 1992, p. 3, secondo il quale «there is not, and should not be, any single definition of sustainability that is more logical and productive than other definitions».

<sup>200</sup> Sul punto si veda B. Purvis, Y. Mao e D. Robinson, *Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins*, in *Sustainability Science*, vol. 14, n. 3, 2019, pp. 681-695. Gli autori ricostruiscono la genesi della rappresentazione a tre pilastri dello sviluppo sostenibile – ambientale, sociale ed economico – evidenziando come essa si sia consolidata, a partire dagli anni Novanta, nella dottrina e nelle politiche internazionali, quale chiave di lettura sintetica del Rapporto Brundtland.

<sup>201</sup> Il pilastro ambientale rappresenta l'origine della riflessione sulla sostenibilità: come è stato ampiamente delineato all'interno del Capitolo I del presente elaborato, l'ambiente è stato progressivamente qualificato come diritto fondamentale della persona sia nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, sia in ambito sovranazionale, fino ad assurgere, nel nostro ordinamento, al rango di valore costituzionale espresso.

individui viene garantito un livello di vita dignitoso e un accesso non discriminatorio ai diritti fondamentali, in una prospettiva di giustizia intra ed intergenerazionale<sup>202</sup>.

Promuovere lo sviluppo sostenibile sottende, pertanto, la ricerca di un equilibrio tra le diverse componenti<sup>203</sup>. Il raggiungimento – ma, soprattutto, il mantenimento nel corso del tempo – di tale equilibrio si rivela tutt’altro che immediato: la triplice declinazione della sostenibilità si traduce in una tensione costante tra le differenti dimensioni, la quale, talvolta, può addirittura sfociare in conflitto<sup>204</sup>. Il principio dello sviluppo sostenibile implica dunque un’attenzione volta in egual misura ai bisogni economici, sociali e ambientali, in una logica di «reciproco contemperamento tra gli stessi, senza privilegiare una tipologia a discapito dell’altra»<sup>205</sup>.

Assunto in questa chiave, lo sviluppo sostenibile si configura come un principio di portata generale, idoneo a fungere da criterio di orientamento non solo per il legislatore, ma anche per le imprese, e capace di offrire alla giurisprudenza un parametro per il bilanciamento tra interessi confliggenti<sup>206</sup>.

## 2. Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale

La definizione di sviluppo sostenibile contenuta nel Rapporto Brundtland del 1987 è stata progressivamente assunta come parametro condiviso dalla comunità

---

<sup>202</sup> In tale prospettiva, la ricerca della sostenibilità coinvolge non soltanto le istituzioni pubbliche, ma anche gli attori economici e, in particolare, le imprese, chiamate a modulare le proprie strategie lungo le tre direzioni delineate. È proprio in questo quadro che si colloca la nozione di *just transition*, formula che risulterebbe svuotata di significato se si privilegiasse solo uno dei pilastri, senza tener conto del necessario bilanciamento con gli altri. Sul punto si veda A. Perulli, V. Speciale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, cit., p. 19; L. Lazzeroni, *Responsabilità sociale d’impresa 2.0 e sostenibilità digitale. Una lettura giuslavoristica*, Firenze University Press, Firenze-Siena, 2024, pp. 111-112.

<sup>203</sup> Sul punto si veda V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, cit., p. 26. L’A. sottolinea che si tratta di un equilibrio dinamico, «in quanto continuamente rimesso in discussione dalle pressioni dovute al cambiamento» e capace di rimettere costantemente in discussione le priorità tra i tre obiettivi fondamentali.

<sup>204</sup> Per una puntuale esemplificazione dei conflitti che possono sorgere, in particolare, tra dimensione economica e dimensione ambientale, con specifico riguardo al bilanciamento tra tutela dell’ambiente, libertà d’iniziativa economica e diritto alla salute, si rinvia a quanto esposto nel Capitolo I del presente elaborato, nonché, in dottrina, ad A. Perulli, V. Speciale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, cit., p. 111; F. Martelloni, *Sviluppo sostenibile e transizione giusta: il diritto del lavoro alla prova del limite*, cit., p. 110.

<sup>205</sup> V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, cit., p. 27.

<sup>206</sup> Sul punto si veda K. Bosselman, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, cit., pp. 81 ss. L’A., descrivendo il principio dello sviluppo sostenibile, sostiene che «sustainability emerges as an overarching norm or principle that calls for development based on eco-logical sustainability in order to meet the needs of people living today and in the future».

internazionale e costituisce, ancora oggi, il principale criterio che ispira e orienta il legislatore non solo a livello sovranazionale, ma anche comunitario e nazionale.

Già prima di allora, in realtà, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) aveva adottato la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale<sup>207</sup>, invitando le imprese a conformare le proprie attività agli obiettivi di politica generale dei Paesi ospitanti e riconoscendo così il possibile contributo delle multinazionali al miglioramento dei livelli di vita, alla creazione di occupazione e alla promozione dei diritti fondamentali dei lavoratori<sup>208</sup>. Un riferimento esplicito al concetto di sviluppo sostenibile compare poi nella Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro<sup>209</sup>, che collega espressamente la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori alla realizzazione di uno «sviluppo sostenibile su larga scala»<sup>210</sup>. Tale obiettivo è stato ribadito ulteriormente nella Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008<sup>211</sup>, che individua nella nozione di *decent work*<sup>212</sup> lo strumento concreto per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. Il

---

<sup>207</sup> La Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica, adottata dall'OIL nel 1977 e successivamente modificata nel 2000, 2006, 2017 e 2022, stabilisce standard di condotta volontari per le imprese multinazionali nei rapporti di lavoro e nelle politiche sociali, in coerenza con le priorità di sviluppo e gli obiettivi sociali dei Paesi ospitanti. Il testo integrale (versione consolidata) è disponibile in [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-rome/documents/publication/wcms\\_614707.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-rome/documents/publication/wcms_614707.pdf)

<sup>208</sup> Viene sottolineato che le attività delle multinazionali dovrebbero armonizzarsi con le priorità dello sviluppo e con le strutture e gli obiettivi sociali del paese in cui operano, potendo «contribuire alla promozione del benessere economico e sociale, al miglioramento dei livelli di vita e al soddisfacimento dei bisogni primari, alla creazione – diretta o indiretta – di possibilità di lavoro ed al godimento dei diritti fondamentali dell'uomo, compresa la libertà sindacale, nel mondo intero».

<sup>209</sup> Benchè tale Dichiarazione sia principalmente nota per aver riconosciuto il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre (sul punto si veda il Capitolo I del presente elaborato), a questo documento va riconosciuto l'ulteriore merito di aver sancito a chiare lettere, tra gli obiettivi dell'OIL, anche la promozione di uno sviluppo sostenibile su vasta scala.

<sup>210</sup> Il compito dell'OIL, così come risulta dai considerando di apertura, è di «mobilitare il complesso delle proprie capacità di azione normativa, di cooperazione tecnica e di ricerca in tutti i campi di sua competenza, con particolare riguardo alla formazione professionale e alle condizioni di lavoro, per fare in modo che, nel contesto di una strategia globale di sviluppo economico e sociale, le politiche economiche e sociali si rafforzino a vicenda al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile su vasta scala».

<sup>211</sup> Adottata alla 97° sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 2008 e modificata alla 110° sessione nel 2022, la Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta mira «a rafforzare la capacità istituzionale degli Stati membri, come anche quella delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, per favorire la messa a punto di una politica sociale adeguata e coerente nonché lo sviluppo sostenibile». Il testo integrale è disponibile in [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-rome/documents/publication/wcms\\_151919.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-rome/documents/publication/wcms_151919.pdf).

<sup>212</sup> Per *decent work*, secondo la definizione data dall'OIL, deve intendersi un lavoro svolto in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana, assicurato attraverso quattro pilastri strategici: diritti e standard sul lavoro, creazione di occupazione, protezione sociale e dialogo sociale. La *Decent Work Agenda* è oggi integrata nell'Agenda 2030, in particolare nell'Obiettivo 8. Sul concetto di *decent work* e sulla *Decent Work*

*decent work* è stato definito come il «lavoro sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa»<sup>213</sup>, considerato il presupposto per una globalizzazione equa, per la riduzione della povertà e per uno sviluppo realmente inclusivo e sostenibile.

Parallelamente, anche le Nazioni Unite hanno attribuito notevole importanza al principio dello sviluppo sostenibile, integrandolo nelle proprie politiche e azioni. La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 ha segnato, a riguardo, un passaggio decisivo: in tale occasione è stata ratificata la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo<sup>214</sup>, con lo scopo di instaurare una nuova e più efficiente collaborazione globale<sup>215</sup>. Nello stesso contesto sono stati adottati due ulteriori strumenti di *soft law* – l'Agenda 21 e la Dichiarazione sui principi per la gestione sostenibile delle foreste – e due convenzioni multilaterali: la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la Convenzione sulla diversità biologica. L'Agenda 21 si presenta come un programma d'azione dinamico, finalizzato al raggiungimento di uno sviluppo globale sostenibile nel Ventunesimo secolo<sup>216</sup>. In tale contesto, è stata istituita la Commissione sullo sviluppo sostenibile, incaricata di monitorare e valutare periodicamente l'attuazione degli impegni

---

Agenda si veda J. Rantamen, F. Muchiri, S. Lehtinen, *Decent Work, ILO's Response to the Globalization of Working Life: Basic Concepts and Global Implementation with Special Reference to Occupational Health*, in *International Journal of Environmental Research and Public Health*, n. 17, 2020, pp. 2-27; S. Laforgia, *Il lavoro dignitoso, il lavoro decente e il lavoro purchessia*, in AA. VV. (a cura di) *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Cacucci, Bari, 2012, pp. 165-170.

<sup>213</sup> S. Laforgia, *Il lavoro dignitoso, il lavoro decente e il lavoro purchessia*, cit., p. 165.

<sup>214</sup> La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del 1992 enuncia 27 principi che definiscono diritti e responsabilità degli Stati in materia di ambiente. Tra i principi più rilevanti, ai fini della seguente trattazione, si richiamano in particolare il Principio 3, secondo il quale il diritto allo sviluppo va realizzato per soddisfare in modo equo le esigenze di sviluppo e ambientali delle generazioni presenti e future, e il Principio 4, secondo cui la protezione dell'ambiente deve costituire parte integrante del processo di sviluppo e non può essere considerata isolatamente. Il testo integrale è disponibile in [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_CONF.151\\_26\\_Vol.I\\_Declaration.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf).

<sup>215</sup> Sul punto si veda V. Pepe, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 2, 2002, p. 212. Secondo l'A, «il vero tema della Conferenza di Rio non è stato l'ambiente né lo sviluppo, considerati isolatamente, bensì una combinazione dei due fattori sintetizzata dall'espressione "sviluppo sostenibile", riferita all'interazione di crescita economica e rispetto ambientale, mantenendo lo sviluppo a un livello compatibile con le necessità sia dell'uomo che della natura».

<sup>216</sup> Articolata in 40 capitoli, l'Agenda 21 identifica gli obiettivi che gli Stati devono perseguire, dalla formulazione di politiche nazionali per l'ambiente e lo sviluppo, all'elaborazione di differenti modalità di sfruttamento delle risorse naturali, sino alla definizione di nuove regole per delineare un'economia sostenibile. Il punto 1.6. del Preambolo dell'Agenda, in particolare, prevede che «[t]he programme areas that constitute Agenda 21 are described in terms of the basis for action, objectives, activities and means of implementation. Agenda 21 is a dynamic programme. It will be carried out by the various actors according to the different situations, capacities and priorities of countries and regions in full respect of all the principles contained in the Rio Declaration on Environment and Development. It could evolve over time in the light of changing needs and circumstances. This process marks the beginning of a new global partnership for sustainable development». Il testo integrale è disponibile in [https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res\\_agenda21\\_00.shtml](https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml).

assunti con l'Agenda 21 dai singoli Stati<sup>217</sup>. La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, entrata formalmente in vigore nel 1994, dichiara espressamente che i cambiamenti climatici e i suoi effetti sul pianeta rappresentano «a common concern of humankind»<sup>218</sup> e fissa l'obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra a un livello tale da prevenire pericolose interferenze con il sistema climatico<sup>219</sup>. La Convenzione sulla diversità biologica, dal canto suo, mira a tutelare gli organismi viventi e i loro *habitat* naturali, salvaguardando, in particolare, le specie in via d'estinzione.

A distanza di dieci anni dalla Conferenza di Rio, il Vertice di Johannesburg del 2002 ha offerto l'occasione per tracciare un chiaro bilancio su quanto compiuto dalla comunità internazionale: il Vertice si è concluso con l'adozione della Dichiarazione di Johannesburg, atto politico volto a ribadire l'impegno dei capi di Stato e di Governo nella realizzazione dello sviluppo sostenibile, nonché del Piano di attuazione del Vertice, documento di carattere programmatico finalizzato a orientare le attività governative nell'adozione delle loro politiche sulla sostenibilità<sup>220</sup>. In questo contesto, la Dichiarazione afferma chiaramente che la comunità internazionale si assume la responsabilità collettiva di far progredire e rafforzare i pilastri dello sviluppo sostenibile – economico, sociale e ambientale – a livello locale, nazionale, regionale e globale<sup>221</sup>.

---

<sup>217</sup> La Commissione è stata istituita in attuazione del capitolo 38 dell'Agenda 21, «[i]n order to ensure the effective follow-up of the Conference, as well as to enhance international cooperation and rationalize the intergovernmental decision-making capacity for the integration of environment and development issues and to examine the progress in the implementation of Agenda 21 at the national, regional and international levels».

<sup>218</sup> Così il preambolo della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, il cui testo integrale è disponibile in <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>.

<sup>219</sup> L'attuazione concreta di tale obiettivo è demandata a successivi strumenti pattizi successivi. In particolare, il Protocollo di Kyoto del 1997 – entrato in vigore nel 2005 – ha rappresentato il primo tentativo di tradurre l'impegno di riduzione delle emissioni in obblighi quantitativi vincolanti, imponendo ai Paesi industrializzati obiettivi differenziati e introducendo meccanismi flessibili – come il *clean development mechanism* e il *joint implementation* – volti a ridurre i costi complessivi di adempimento. Tale modello è stato poi superato dall'Accordo di Parigi del 2015, che ha esteso l'obbligo di presentare impegni di mitigazione a tutte le Parti, inclusi i Paesi in via di sviluppo, assumendo come obiettivo di lungo periodo il contenimento dell'aumento della temperatura media globale «ben al di sotto» dei 2° C e il perseguimento dello sforzo per limitarlo a 1,5° C. Per una ricostruzione più dettagliata dell'evoluzione dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi si veda, tra gli altri, S. Nespors, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima. Dalla Convenzione quadro all'Accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1, 2016, pp- 81-121.

<sup>220</sup> I testi di entrambi i documenti sono contenuti nel *Report of the World Summit on Sustainable Development*, in [https://unctad.org/system/files/official-document/aconf199d20\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/aconf199d20_en.pdf).

<sup>221</sup> Il punto n. 5 della Dichiarazione di Johannesburg prevede testualmente che la comunità internazionale «assume a collective responsibility to advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development – economic development, social development and environmental protection o – at the local, national, regional and global levels».

Analogamente, anche il Piano di attuazione precisa che gli sforzi che gli Stati decideranno di assumere saranno funzionali alla promozione delle tre componenti dello sviluppo sostenibile<sup>222</sup>. Il Vertice di Johannesburg, dunque, per la prima volta chiarisce che lo sviluppo sostenibile si fonda su una struttura tripartita che va oltre la tradizionale dicotomia tra ambiente e sviluppo economico, per ricomprendere, accanto alle esigenze ambientali ed economiche, anche quelle sociali.

Nel quadro delle iniziative promosse dalle Nazioni Unite si colloca anche il *Global Compact*, lanciato nel 2000 nel tentativo di affrontare gli aspetti più critici della globalizzazione. Si tratta di un'iniziativa volta all'adesione a principi che promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo attraverso azioni politiche, pratiche aziendali e comportamenti sociali e civili responsabili, anche nell'interesse delle future generazioni<sup>223</sup>. Nello stesso periodo, su un piano più strettamente programmatico, gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (MDGs) fissano otto traguardi prioritari in materia di povertà, istruzione, salute e sostenibilità ambientale, impegnando gli Stati membri dell'ONU a conseguirli entro il 2015. Per dare un seguito effettivo a tali obiettivi è stata adottata l'Agenda 2030: sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, rappresenta un vero e proprio programma d'azione per lo sviluppo sostenibile, consacrando definitivamente i tre pilastri che sostengono tale principio<sup>224</sup>.

L'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile ha trovato un importante sostegno anche nell'attività di altre organizzazioni internazionali. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in particolare, nel 2010 ha emanato la *Guidance on Sustainability Impact Assessment*, proponendo una metodologia per

---

<sup>222</sup> Il punto n. 2 del Piano di attuazione del Vertice prevede testualmente che «[t]hese efforts will also promote the integration of the three components of sustainable development – economic development, social development and environmental protection – as interdependent and mutually reinforcing pillars».

<sup>223</sup> Il *Global Compact* delle Nazioni Unite è un'iniziativa volontaria lanciata dal Segretario generale Kofi Annan dell'ONU nel 1999 per promuovere un'economia globale sostenibile e inclusiva. Per una trattazione sul punto più elaborata, si veda V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, cit., pp. 55-56. L'A. definisce il *Global Compact* come «una sorta di *network* che unisce governi, imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali e della società civile, con lo scopo di promuovere su scala globale la cultura della cittadinanza d'impresa, elaborando ed implementando linee guida per gestire economie e politiche sostenibili».

<sup>224</sup> Tra i contributi che approfondiscono l'Agenda 2030 come nuovo programma d'azione per lo sviluppo sostenibile si segnalano, in particolare, E. Giovannini, A. Riccarboni, *Agenda 2030: un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile*, ASviS e Santa Chiara Lab, Roma, 2021, pp. 14 ss.; M. Distefano, *Sulla sostenibile leggerezza giuridica dell'Agenda 2030 in tempo di permacrisi*, in *Ambientediritto.it*, n. 2, 2024, pp. 1 ss.; M. R. Megna, *Sviluppo, imprese e diritti umani per una crescita economica all'insegna della sostenibilità*, in *Labor*, n. 6, 2023, pp. 603 ss.

analizzare congiuntamente l'impatto economico, ambientale e sociale di programmi, politiche e strategie adottate dai governi e dalle istituzioni pubbliche. L'anno successivo sono state poi elaborate le celebri *Guidelines*, linee guida destinate alle imprese multinazionali per contribuire al progresso economico, sociale e ambientale in una prospettiva di sviluppo sostenibile di lungo periodo<sup>225</sup>.

Infine, il riferimento allo sviluppo sostenibile è stato espressamente incorporato nel diritto internazionale degli scambi. Il Preambolo dell'Accordo di Marrakech, istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, afferma che le relazioni commerciali tra gli Stati devono essere condotte in modo da assicurare l'uso ottimale delle risorse mondiali in conformità con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile<sup>226</sup>. In questo caso il riferimento al principio *de quo* è puntuale, poiché l'OMC impone agli Stati membri un vero e proprio bilanciamento tra gli obiettivi economici, sociali e ambientali, garantendo così che la crescita economica, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente procedano di pari passo, senza che l'espansione degli scambi avvenga a discapito della tutela dell'ambiente o dei diritti dei lavoratori.

Gran parte degli strumenti sin qui richiamati appartiene alla categoria degli atti di *soft law* che, pur privi di immediata forza vincolante, orientano le politiche degli Stati e contribuiscono alla progressiva cristallizzazione di principi generali condivisi<sup>227</sup>. La loro

---

<sup>225</sup> Sul punto si veda V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, cit., pp. 60-61. L'A. evidenzia come fin dalla prefazione del *Sustainability Impact Assessment* venga esplicitato l'obiettivo di valorizzare il contributo apportato dalle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile e il dovere di contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo effettivamente sostenibile. I governi, contestualmente, sono tenuti a «stimolare il contributo positivo che le multinazionali possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale, adottando norme e politiche di supporto allo sviluppo sostenibile e promuovendone l'adozione». Le imprese sono poi esortate a prendere in considerazione i punti di vista degli altri *stakeholders*. Preme inoltre evidenziare come le successive *Guidelines* siano indirizzate ai principali attori del mercato, ossia ai governi nazionali e alle imprese: entrambi sono eletti destinatari e attori del paradigma dello sviluppo sostenibile. Se, infatti, come sottolineato dalla stessa A., «a livello macro legislativo lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere assunto come criterio guida nella definizione delle politiche legislative in materia economica, sociale e ambientale, allo stesso tempo le imprese, a livello micro normativo, sono invitate a valutare nel rapporto con le parti e nello svolgimento della loro attività imprenditoriale, l'impatto del loro agire sui loro *stakeholders*».

<sup>226</sup> Traduzione non ufficiale del *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio concluso a Marrakesh il 15 aprile 1994. Il testo integrale è disponibile in <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-I-31874-English.pdf>.

<sup>227</sup> La complessità delle relazioni internazionali chiede di per sé di essere regolata da strumenti flessibili e, tipicamente, di compromesso, *soft*, appunto. Gli atti di *soft law* sono infatti capaci di incorporare in sé le esigenze di plurimi attori internazionali: non solo degli Stati o enti loro ricollegabili, ma anche delle imprese multinazionali e delle organizzazioni non governative. Sul punto si veda M. C. Accardo, *Il rapporto tra la soft law internazionale e il diritto UE in materia ESG: il particolare status dei report scientifici dell'IPCC*, in AA. VV. (a cura di), *The Enforcement of the ESG Principles in a Transnational Dimension*, Giappichelli,

effettività dipende, oltre che dal contenuto degli impegni, dal contesto politico internazionale, dal grado di recepimento a livello interno e dalla capacità delle istituzioni di tradurre gli obiettivi programmatici in norme e politiche concrete. Al tempo stesso, sul piano dello sviluppo progressivo del diritto internazionale generale, gli atti di *soft law* «aiutano a ricostruire il contenuto di una regola consuetudinaria già esistente, a cristallizzarne una via di formazione, ad anticiparne la nascita, grazie alla rilevazione dell'*opinio juris* ad essi sottesa»<sup>228</sup>. Il principio dello sviluppo sostenibile sembra costituire uno degli esempi più significativi di tale evoluzione: i continui richiami, tanto negli atti di *soft law*, quanto nelle convenzioni internazionali, ne hanno progressivamente consolidato la portata, fino a farlo emergere quale principio generalmente riconosciuto in seno alla comunità internazionale, destinato a riflettersi nell'ordinamento italiano anche per il tramite dell'art. 10 Cost.<sup>229</sup>. In questa prospettiva, il principio dello sviluppo sostenibile tende ad assumere la fisionomia di un principio sistemico, idoneo a guidare non solo l'azione del legislatore, ma l'intera collettività.

### **3. Il principio dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento dell'Unione Europea**

Il principio dello sviluppo sostenibile è stato progressivamente recepito anche nell'ordinamento dell'Unione Europea, che ha contribuito in modo determinante alla

---

Torino, 2026, pp. 137-138, secondo la quale, con riferimento specifico all'ambito dello sviluppo sostenibile, gli atti di *soft law* tendono a declinarsi come «para-diritto»: una dimensione parallela a quella delle norme giuridiche vincolanti, «capace di fornire soluzioni a problemi di portata globale mediante la propria autonomia e peculiare capacità (non già impositiva, ma) persuasiva».

<sup>228</sup> M. Distefano, *Sulla sostenibile leggerezza giuridica dell'Agenda 2030 in tempo di permacrisi*, cit., p. 5.

<sup>229</sup> L'art. 10 co. 1 Cost. stabilisce che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», realizzando un meccanismo di adattamento automatico alle norme consuetudinarie internazionali, che entrano così a far parte dell'ordinamento italiano senza necessità di un atto normativo interno di recepimento e acquistando rango costituzionale. Ne deriva che la contrarietà di una legge ordinaria a una norma consuetudinaria internazionale comporta l'illegittimità costituzionale della legge stessa. Nel caso del principio dello sviluppo sostenibile, l'art. 10 Cost. assume un rilievo decisivo: una volta riconosciuta la natura consuetudinaria di tale principio, esso penetra automaticamente nell'ordinamento interno, fungendo da parametro di legittimità per la legislazione ordinaria e per l'azione amministrativa. Ciò impone al legislatore nazionale, nell'adozione di politiche economiche, sociali e ambientali – nonché nella disciplina dell'attività di impresa e dei rapporti di lavoro – di conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, garantendo il necessario bilanciamento tra dimensione economica, sociale e ambientale. Sul meccanismo di adattamento automatico ex art. 10 Cost. si veda, tra gli altri, B. Conforti, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 331 ss.

definizione e attuazione degli obiettivi posti a livello internazionale<sup>230</sup>. Con riferimento al diritto primario deve osservarsi che, sebbene nel Trattato di Roma non si rinvenissero riferimenti espliciti al tema della sostenibilità, a seguito della crescente attenzione generale per le tematiche ambientali, l'Atto unico europeo del 1986 ha esteso per la prima volta le competenze della Comunità europea alla tutela dell'ambiente<sup>231</sup>. Un ulteriore passo si è registrato con il Trattato di Maastricht del 1992, nel quale, pur mancando ancora un riferimento testuale al principio dello sviluppo sostenibile, l'art. 2 ha previsto, tra gli obiettivi della Comunità europea, la promozione di «uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente» e di «un elevato livello di occupazione e protezione sociale», nonché «il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri»<sup>232</sup>. Fin da allora, ben poteva dedursi l'esigenza di regolare lo sviluppo economico in maniera compatibile con istanze di tipo sociale e ambientale<sup>233</sup>.

È a partire dal Trattato di Amsterdam del 1997 che lo sviluppo sostenibile entra definitivamente a far parte degli obiettivi dell'Unione Europea, in particolare mediante la modifica dell'art. 2 TUE, a seguito della quale viene espressamente previsto l'obiettivo di uno «sviluppo sostenibile armonioso ed equilibrato».<sup>234</sup> Infine, con la revisione dei Trattati dell'Unione Europea ad opera del Trattato di Lisbona del 2007, il principio dello sviluppo sostenibile ottiene, a livello di diritto primario, una più ampia connotazione,

---

<sup>230</sup> Sul punto si veda G. De Nozza, *Sviluppo sostenibile. Significato giuridico e attuazione da parte di giudici e tribunali*, 12 aprile 2024, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

<sup>231</sup> Nello specifico, l'art. 25 dell'Atto unico europeo ha introdotto nel Trattato di Roma il Titolo VII, rubricato «Ambiente». Gli artt. 130 R, 130 S, 130 T, in particolare, prevedevano che l'azione della Comunità in materia ambientale dovesse tendere a «salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente», a «proteggere la salute umana» e a «garantire un'utilizzazione accorta razionale delle risorse naturali», nel rispetto dei principi «dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente», nonché del principio del «chi inquina paga».

<sup>232</sup> Art. 2 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, come modificato dall'art. G, lett. B, punto 2), del Trattato sull'Unione Europea (Maastricht, 7 febbraio 1992), in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 191, 29 luglio 1992.

<sup>233</sup> Sul punto si veda C. Curti Gialdino, *L'Unione europea e il principio dello sviluppo sostenibile* (Relazione presentata al Seminario di 2° livello organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Veneto sul tema «Costituzione italiana, integrazione europea e sviluppo sostenibile»), Venezia, isola di San Servolo, 22-24 ottobre 2007, pp. 1-14.

<sup>234</sup> Il Trattato di Amsterdam ha altresì riscritto il settimo punto del Preambolo del TUE, stabilendo l'obiettivo degli Stati firmatari di «promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile [...] nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente [...]».

essendo ribadito in diversi punti l'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile<sup>235</sup>. Al Trattato di Lisbona si deve inoltre l'annessione al TUE della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000 e contenente importanti riferimenti allo sviluppo sostenibile. In particolare, il già richiamato art. 37 della Carta di Nizza prevede che «un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». Tale riferimento riveste particolare importanza sia per il valore normativo della Carta di Nizza, ora inserita tra le fonti di diritto primario europeo, sia perché il principio dello sviluppo sostenibile, per la prima volta, viene evocato in materia di protezione dei diritti fondamentali e non più soltanto in relazione alle politiche economiche e ambientali<sup>236</sup>.

All'interno del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'art. 11, analogamente a quanto disposto dall'art. 37 della Carta di Nizza, si occupa specificamente della dimensione ambientale del principio, prevedendo che «[l]e esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile», mentre l'art. 191 TFUE, nel definire gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione, ne sancisce il collegamento strutturale con il principio dello sviluppo sostenibile, imponendo un elevato livello di tutela e l'integrazione delle esigenze ambientali nelle altre politiche dell'Unione<sup>237</sup>.

Come si evince da questa rassegna, nel corso degli anni il principio dello sviluppo sostenibile ha acquisito una centralità sempre maggiore all'interno dell'ordinamento

---

<sup>235</sup> Il Trattato di Lisbona modifica ulteriormente l'art. 2 TUE (attuale art. 3 TUE), a cui vengono aggiunti due nuovi commi: il comma 3, il quale prevede che l'Unione «[s]i adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente», e il comma 5, il quale prevede che nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione «[c]ontribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani [...]».

<sup>236</sup> Sul punto si veda V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, cit., pp. 66-67.

<sup>237</sup> In particolare, l'art. 191, par. 2, TFUE enuclea i principi ispiratori della politica ambientale dell'Unione, tra cui, in primo luogo, il principio di precauzione, in forza del quale l'Unione può adottare misure di tutela anche in presenza di soli indizi plausibili di un rischio grave per l'ambiente o la salute, senza attendere la piena dimostrazione scientifica del danno. Qualora occorresse intervenire *ex post*, in base al principio "chi inquina paga" i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre e riparare l'inquinamento devono gravare sui soggetti responsabili. Per una più attenta disamina dei principi in questione si rimanda, oltre al Capitolo I del presente elaborato, a C. Boiti, *La dimensione giuridica della sostenibilità*, cit. pp. 3-8.

dell'Unione Europea. La Carta di Nizza e i Trattati fondamentali che ad oggi compongono il quadro del diritto primario dell'Unione Europea, infatti, in linea con l'evoluzione del diritto internazionale, manifestano una elevata sensibilità rispetto a tutti e tre i pilastri che sorreggono il principio dello sviluppo sostenibile, il quale, dunque, appartiene oggi, a tutti gli effetti, al «nucleo dei valori centrali dell'Unione Europea e dei diritti fondamentali dei suoi cittadini», rappresentando «un termine di riscontro e confronto per tutte le politiche comunitarie»<sup>238</sup>.

È, tuttavia, con il Patto verde per l'Europa del 2015 e, più recentemente, con la Comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo che il principio dello sviluppo sostenibile diviene il riferimento centrale delle politiche europee<sup>239</sup>. Nella Comunicazione, la Commissione europea dichiara che le sfide connesse al cambiamento climatico e alla tutela dell'ambiente sono «il compito che definisce la nostra generazione»<sup>240</sup> e presenta il Green Deal come la nuova strategia di crescita dell'Unione Europea, ossia come un vero e proprio «processo regolatorio»<sup>241</sup> diretto ad orientare le misure necessarie a realizzare la transizione ecologica attraverso il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e la modernizzazione dell'economia europea secondo un modello di sostenibilità efficiente e competitivo<sup>242</sup>. Si

---

<sup>238</sup> S. Anghinelli, A. Cicerchia, A. Zatti, *Dalle politiche ambientali alle politiche per lo sviluppo sostenibile*, in AA. VV. (a cura di), *Strumenti per le politiche di sviluppo sostenibile. Contabilità, indicatori e acquisti pubblici verdi*, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 25.

<sup>239</sup> Il riferimento è, da un lato, al Patto verde dell'Unione Europea del 2015 (*Green Growth and Jobs Pact*), attraverso il quale le istituzioni europee hanno iniziato a riconoscere in modo esplicito la necessità di coniugare crescita economica, occupazione e tutela dell'ambiente, integrando gli obiettivi di sostenibilità nelle principali strategie di politica economica e occupazionale; dall'altro, alla successiva Comunicazione sul Green Deal europeo del 2019, che configura il Patto verde come una «nuova strategia di crescita» dell'Unione, volta ad orientare l'economia dell'Unione verso la neutralità climatica e un uso più efficiente delle risorse. La Comunicazione sottolinea l'esigenza di separare la crescita economica dallo sfruttamento e dall'esaurimento delle risorse naturali e di porre al centro delle politiche dell'Unione il benessere dei cittadini, anche in termini di attenzione al clima e all'ambiente. Sul ruolo del Green Deal e del Patto verde nella costruzione giuridica della sostenibilità si veda, a titolo esemplificativo, C. Boiti, *La dimensione giuridica della sostenibilità*, cit., pp. 1-14; E. Chiti, *L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno, 28 gennaio 2022), Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 183-29; M. C. Carta, *Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell'ambiente e le iniziative di diritto UE*, in *Eurojus.it*, n. 4, 2020, pp. 54-72; M. Montini, *Quali principi giuridici per l'economia circolare nell'Unione europea?*, in *DPCE online*, n. 4, 2023, pp. 3257-3276.

<sup>240</sup> Commissione europea, Comunicazione «Il Green Deal europeo», COM (2019) 640 final, 11 dicembre 2019, p. 2 (par. introduttivo: *Trasformare una sfida pressante in un'opportunità unica*). Il testo integrale è disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640>.

<sup>241</sup> E. Chiti, *L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, cit., p. 186.

<sup>242</sup> Nel paragrafo introduttivo si legge che il Green Deal è la «nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse

tratta di un'iniziativa ambiziosa, che rappresenta la massima espressione dell'«impostazione verde dell'Unione Europea»<sup>243</sup>, nella quale il principio dello sviluppo sostenibile diviene il principio guida di tutte le politiche comunitarie.

Più precisamente, il progetto mira a raggiungere una effettiva attuazione del principio *de quo* – nella sua declinazione economica, sociale e ambientale – attraverso una serie di soluzioni rispettose dell'ambiente, delle imprese e, in generale, dell'intera collettività. Oltre ad avviare nuove iniziative, la Commissione specifica la volontà di collaborare con gli Stati membri per intensificare gli sforzi dell'Unione Europea volti a garantire che la normativa e le politiche pertinenti ai fini del Green Deal siano attuate e applicate in modo efficace. Tra i numerosi obiettivi delineati<sup>244</sup>, la proposta di una economia c.d. circolare<sup>245</sup> costituisce uno dei pilastri fondamentali per l'azione dell'Unione accanto a quello della neutralità climatica. Si tratta di una finalità che può essere realizzata solo attraverso una transizione giusta ed inclusiva, nella quale si prevede la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese, chiamati a concorrere alla riconversione dei modelli produttivi e di consumo in senso sostenibile, anche mediante

---

e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse». Nel contesto del Green Deal è stato adottato anche il Regolamento n. 1119/2021, che ha reso giuridicamente vincolante l'obiettivo della neutralità climatica al 2050. Sull'argomento si segnala, in particolare, C. Pesce, *La rilevanza giuridica dell'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione europea*, in *Ianus*, n. 28, 2023, pp. 99-120.

<sup>243</sup> C. Boiti, *La dimensione giuridica della sostenibilità*, cit., p. 9.

<sup>244</sup> Oltre all'assunzione di impegni climatici più ambiziosi, il Green Deal delinea diversi obiettivi, tra cui la decarbonizzazione del settore energetico, la tutela della biodiversità e la lotta all'inquinamento in tutte le sue forme, nonché la transizione verso una mobilità sostenibile e una maggiore efficienza energetica degli edifici. Per una trattazione a riguardo più approfondita si veda F. Donati, *Il Green Deal e la governance europea dell'energia e del clima*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, n. 1, 2022, pp. 13-24.

<sup>245</sup> Con tale termine si fa riferimento a un modello di produzione e consumo delineato dall'Unione europea che mira a mantenere il più a lungo possibile valore e funzionalità ai prodotti e materiali, riducendo al minimo rifiuti e impatti ambientali. Essa presuppone una progettazione dei beni orientata alla durabilità, riparabilità, riutilizzo e riciclo, così che ogni fase del ciclo di vita – dalla progettazione alla gestione del rifiuto – sia «ecocompatibile». Sul punto si veda M. Montini, *Quali principi giuridici per l'economia circolare nell'Unione europea?*, cit., p. 3258, secondo il quale «la parola chiave della nuova strategia dell'Unione è il termine “progettazione ecocompatibile”», ponendo così in primo piano «la necessità di progettare i prodotti in modo diverso da quanto è avvenuto finora, massimizzando la loro capacità di essere “circolari” in tutte le fasi del loro ciclo di vita, dalla progettazione e fabbricazione al riutilizzo, recupero e riciclaggio». Sull'argomento si veda anche F. De Leonardis, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Diritto amministrativo*, n. 4, 2021, p. 786. L'A. sottolinea in particolare che «l'economia circolare va al di là e non si esaurisce affatto nella tematica dei rifiuti e della loro corretta gestione imponendo, invece, una riflessione sul modello di sviluppo che l'Europa si sta proponendo e verso cui si sta orientando che è, appunto, quello della transizione ecologica».

strumenti di incentivazione economica idonei a orientare stabilmente le scelte del mercato nella direzione tracciata dal Green Deal europeo<sup>246</sup>.

È opportuno sottolineare che al centro di tale processo di transizione verso un'economia verde, orientata al raggiungimento di obiettivi strategici di tutela dell'ambiente e, più in generale, della salute, viene collocata la persona<sup>247</sup>. Nella Comunicazione viene infatti ripetutamente ribadito che «il pilastro europeo guiderà gli interventi volti a garantire che nessuno sia escluso da questo processo», richiedendo la partecipazione di tutti gli interessati. E in questo senso, la regolamentazione europea, nel porre attenzione alle istanze di carattere ambientale, bilancia le esigenze dello sviluppo economico – inarrestabile e talvolta incontenibile – al rispetto della persona umana, promuovendo il principio dello sviluppo sostenibile anche nella sua componente sociale.

Nel complesso, dunque, il Green Deal europeo può essere interpretato come parte integrante di un processo di cambiamento e di evoluzione dell'intero sistema giuridico dell'Unione, nel quale le esigenze economiche e produttive risultano sempre più condizionate dalle pressanti istanze ecologiche e sociali, in una logica che spinge l'originaria costituzione economica europea verso una configurazione maggiormente orientata allo sviluppo sostenibile<sup>248</sup>. Parte della dottrina ha tuttavia evidenziato come tale forza trasformativa si confronti ancora con una regolazione fortemente settoriale, nella quale le politiche economiche, sociali e ambientali continuano, in larga misura, a svilupparsi entro compartimenti stagni, sicché il principio dello sviluppo sostenibile rischia di operare più come clausola programmatica che come effettivo criterio di

---

<sup>246</sup> In questa prospettiva, la Comunicazione sul Green Deal collega esplicitamente l'economia circolare alla realizzazione dello sviluppo sostenibile, presentando il nuovo progetto dell'UE come finalizzato a «trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva» e in cui «la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse». L'economia circolare diviene, in particolare, lo strumento per ridurre in modo strutturale l'uso di risorse naturali e l'impatto dei processi produttivi, attraverso un piano d'azione che mira a «modernizzare l'economia dell'UE» mediante una politica orientata alla progettazione circolare dei beni, alla riduzione, al riuso e al riciclaggio dei materiali, nonché al recupero del valore economico dei rifiuti, così da conciliare tutela ambientale, competitività economica e benessere delle generazioni presenti e future.

<sup>247</sup> Nel paragrafo introduttivo la Commissione specifica che tale processo di transizione deve essere «giusto ed inclusivo», ossia «deve mettere al primo posto le persone e tributare particolare attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che dovranno affrontare i problemi maggiori».

<sup>248</sup> Sul punto si veda A. Moliterni, *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell'ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 1, 2021, p. 6. L'A. evidenzia che «il Green Deal parrebbe essere in grado di avviare, dal basso, un processo di sostanziale ridefinizione dei valori e degli obiettivi di fondo dell'ordinamento europeo, venendo ad incidere sulla stessa configurazione delle tradizionali politiche su cui si è fondata l'integrazione economica europea».

integrazione fra i tre pilastri della sostenibilità<sup>249</sup>. Per evitare che lo sviluppo sostenibile si riduca a mera sommatoria di obiettivi parziali – ambientali, economici o sociali, considerati isolatamente – è necessario innanzitutto tornare al fondamento primario del principio, così come delineato in particolare dall’art. 11 TFUE e dall’art. 37 della Carta di Nizza: promuovere il principio dello sviluppo sostenibile non significa (soltanto) integrare le esigenze ambientali nelle politiche e azioni dell’Unione. Tali disposizioni devono essere interpretate come espressione di un vero e proprio ripensamento complessivo del sistema dell’Unione, idoneo a superarne l’attuale frammentazione. La sfida è, in altri termini, quella di passare da una concezione dello sviluppo sostenibile come limite esterno alle tradizionali logiche di crescita economica, a una concezione del principio come criterio di conformazione dell’azione dell’Unione, capace di vincolare, in modo trasversale, tanto le scelte di politica economica, quanto le politiche ambientali e sociali.

In questa chiave, diviene così possibile comprendere a pieno la portata del Green Deal europeo. Attraverso la sua adozione, la Commissione ha delineato un quadro regolatorio che introduce nuove finalità e criteri di azione, che una parte della dottrina ha ritenuto difficili da conciliare con il disegno costituzionale dell’Unione<sup>250</sup>. Si ritiene, tuttavia, che proprio il combinato disposto tra l’evoluzione del diritto primario – che ha progressivamente costituzionalizzato lo sviluppo sostenibile quale valore fondante dell’Unione – e le innovazioni introdotte dal Green Deal consenta di interpretare tali tensioni non come una frattura insanabile, ma come il segno di una trasformazione in atto dell’assetto complessivo dell’ordinamento, orientata verso una sintesi pacifica tra le esigenze economiche, sociali e ambientali<sup>251</sup>.

---

<sup>249</sup> Sul punto si veda P. Tomassetti, A. Bugada, *From a Siloed Regulation to a Holistic Approach? Labour and Environmental Sustainability Under EU Law*, in *The Italian Law Journal*, vol. 8, n. 2, 2022, pp 683-684. Gli A., in particolare, parlano di una vera e propria «siloed regulation», evidenziando come le tre componenti del principio dello sviluppo sostenibile seguano traiettorie ancora troppo autonome tra loro.

<sup>250</sup> Sul punto si veda E. Chiti, *L’Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, cit., pp. 202-204. L’A. ritiene che il Green Deal europeo non abbia adeguatamente considerato i conflitti che possono generarsi tra i nuovi obiettivi posti dalla Commissione, da un lato, e i consolidati principi della costituzione economica europea, e abbia ommesso di chiarire in che modo tali conflitti possano essere risolti. Il Green Deal opererebbe, così, come «una forza potenzialmente destabilizzante, capace di generare conflitti giuridici tra gli obiettivi consolidati della costituzione economica europea e la nuova ed emergente finalità della sostenibilità degli ecosistemi, senza prevedere uno strumento istituzionale e giuridico per la loro composizione», facendo riemergere il tema del conflitto tra lavoro e ambiente, così come delineato all’interno del Capitolo I del presente elaborato.

<sup>251</sup> La coesistenza, talora conflittuale, di obiettivi di sostenibilità tra loro potenzialmente confliggenti pone, in effetti, una sfida regolatoria di non poco conto, che le istituzioni politiche dell’Unione e gli Stati membri

In conclusione, tale triplice declinazione della sostenibilità non autorizza a ridurre il principio dello sviluppo sostenibile nei termini specifici di una crescita economica equilibrata rispetto alle esigenze sociali e di tutela ambientale: come è stato più volte sottolineato, questo rappresenta soltanto uno dei possibili significati attribuibili al concetto di sviluppo sostenibile. Il nucleo del principio rimane, invece, intrinsecamente tripartito: sostenibilità economica, sociale e ambientale non vanno concepite come dimensioni alternative o antagoniste, bensì come componenti di una «sostenibilità plurale»<sup>252</sup>, in grado di assumere contenuti diversi in relazione alle politiche e agli obiettivi considerati, ma chiamate a operare in modo complementare e integrato. In questa direzione, il percorso dell'Unione europea sembra avere ormai tracciato una linea di tendenza non più, verosimilmente, reversibile.

#### **4. Il principio dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento italiano e le sue implicazioni per il diritto del lavoro**

Anche nell'ordinamento italiano il principio dello sviluppo sostenibile ha assunto una dimensione via via più marcata, quale effetto congiunto dell'evoluzione del diritto internazionale e dell'Unione Europea e di una rinnovata sensibilità del legislatore costituzionale per la tutela dell'ambiente e per gli interessi delle future generazioni. In questo processo, il Green Deal europeo ha rappresentato un passaggio decisivo, imponendo una riflessione sull'adeguatezza dell'assetto normativo vigente e sulle riforme ancora necessarie<sup>253</sup>. L'impulso europeo si è tradotto, in primo luogo, nell'istituzione del

---

sono chiamati ad affrontare, anche attraverso adeguati strumenti di composizione dei conflitti e di partecipazione degli attori coinvolti. Sul punto si veda P. Tomassetti, A. Bugada, *From a Siloed Regulation to a Holistic Approach? Labour and Environmental Sustainability Under EU Law*, cit., pp. 686-688. Parimenti E. Chiti, *L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, cit., p. 205, che sottolinea che «la sfida regolatoria posta dalla coesistenza di obiettivi di sostenibilità tra loro confliggenti dovrebbe essere raccolta dalle istituzioni politiche dell'Unione e dagli Stati membri e affrontata a partire da una comprensione plurale della stessa sostenibilità».

<sup>252</sup> E. Chiti, *L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, cit., p. 205. L'A. ritiene che all'attuale definizione del quadro giuridico europeo si accompagni inevitabilmente «la ricostruzione di una nozione plurale di sostenibilità, capace di articolare varie forme di sostenibilità e allo stesso tempo di metterle in relazione tra loro e di posizionare all'interno di un quadro unitario, per quanto elastico».

<sup>253</sup> Sul punto si veda E. Bruti Liberati, *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in *Diritto Pubblico*, n. 2, 2021, p. 415.

*Next Generation EU* (NGEU)<sup>254</sup>, fondo straordinario deliberato dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020, inserito nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e destinato a finanziare una *just transition* verso un'economia sostenibile, circolare, efficiente sotto il profilo energetico, basata sulle fonti rinnovabili e climaticamente neutra<sup>255</sup>. All'interno di tale cornice, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*)<sup>256</sup>, disciplinato dal Regolamento 2021/241, ne costituisce il principale meccanismo di attuazione, mettendo a disposizione degli Stati membri prestiti e finanziamenti subordinati all'adozione di riforme e investimenti coerenti con gli obiettivi dell'Unione. L'accesso a tali risorse è stato condizionato alla presentazione, da parte di ciascuno Stato, di un Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quale devono essere puntualmente individuati gli interventi da realizzare, unitamente ai relativi traguardi (le c.d. *milestones*) e obiettivi (i c.d. *targets*)<sup>257</sup>.

Tale politica europea ha posto all'attenzione di ogni Stato membro il rispetto del principio del *Do No Significant Harm* (DNSH), che si traduce in una valutazione di

---

<sup>254</sup> Il *Next Generation EU* è fondo temporaneo finalizzato a sostenere e rilanciare le economie nazionali degli Stati membri colpite dall'emergenza sanitaria a causa del Covid-19 e, al contempo, a tracciare una linea di sviluppo dell'Europa più sostenibile e resiliente, che le consenta di essere preparata alle sfide del futuro e alle opportunità della transizione ecologica e digitale. Dal sito ufficiale della Commissione europea, in particolare, si legge che il NGEU «è uno strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, che contribuisce a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus. Per creare un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future», in [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe\\_it](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_it).

<sup>255</sup> Sul punto si veda F. Bilancia, *Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell'economia in attuazione del Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2022, pp. 14-20; G. Contaldi, *Su taluni problemi strutturali del programma Next generation EU*, in *Rivista OIDU*, 2022, pp. 875-894.

<sup>256</sup> Tale dispositivo è stato introdotto con Regolamento 2021/241 del 12 febbraio 2021, recentemente modificato dal Regolamento 2023/435. All'art. 4, co. 1, il Regolamento 2021/241 precisa che il proprio obiettivo è «promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 [...], conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050 e della transizione digitale, e aumentando la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando valore aggiunto europeo». Il testo integrale è disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241>.

<sup>257</sup> Con riferimento all'Italia, il 30 aprile 2021 il governo ha trasmesso alla Commissione europea il testo del PNRR, il quale, dopo aver ricevuto valutazione positiva dalla Commissione nel giugno 2021, il 13 luglio 2021 è stato definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio.

conformità delle misure adottate dagli Stati membri in attuazione del diritto dell'Unione Europea. Il DNSH opera come limite al finanziamento delle misure nazionali inserite nei PNRR, assumendo rilievo nelle differenti fasi di attuazione, monitoraggio e controllo<sup>258</sup>. Il principio trae origine dall'art. 17 del Regolamento 2020/852, c.d. Regolamento Tassonomia<sup>259</sup>, che individua i casi in cui un'attività economica arreca un danno significativo alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, nonché alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi<sup>260</sup>. Benchè la nozione di danno significativo presenti margini di incertezza e apra a difficoltà interpretative<sup>261</sup>, essa obbliga le amministrazioni a considerare l'impatto ambientale di ciascun progetto inserito nel PNRR, non potendosi altrimenti procedere alla concessione dei finanziamenti. In questa prospettiva, l'art. 5 del Regolamento 2021/241 impone all'Unione e agli Stati membri di escludere dal finanziamento attività economiche suscettibili di arrecare un danno significativo all'ambiente, sicché il rispetto del DNSH diviene condizione per la stessa erogazione dei contributi<sup>262</sup>.

---

<sup>258</sup> In base a tale principio, il Regolamento 2021/241 e i PNRR nazionali devono sostenere unicamente interventi che contribuiscano ad attuare gli obiettivi dell'Unione per il 2030 per il clima e l'energia, nonché per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dei Paesi dell'UE entro il 2050. Il rispetto di questa condizione consente alla Commissione di ritenere conseguiti i traguardi e gli obiettivi previsti nel PNRR e permette l'accesso al finanziamento. Sul punto si veda G. Delle Cave, *Ambiente in genere. Sui principi del do not significant harm e della neutralità climatica: alcune riflessioni a margine del Green Deal europeo*, 22 aprile 2025, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

<sup>259</sup> Regolamento europeo 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088. Il testo integrale è disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>.

<sup>260</sup> Secondo il Regolamento Tassonomia, un'attività è considerata ecosostenibile se non arreca un danno significativo a uno dei sei obiettivi ambientali definiti dall'art. 9. Gli obiettivi ambientali sono: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l'adattamento ai cambiamenti climatici; l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un'economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). Per ognuno di essi, l'art. 17, rubricato «danno significativo agli obiettivi ambientali», descrive le attività che determinano un danno significativo, chiarendo che l'impatto ambientale deve essere valutato tenendo conto dei prodotti e servizi forniti durante il loro intero ciclo di vita.

<sup>261</sup> Sul punto si veda A. Bartolini, *Green Deal europeo e il c.d. principio DNSH*, in *Federalismi.it*, n. 15, 2024, p. 56, secondo il quale «il concetto di “danno significativo”, o meno, risulta assolutamente vago: siamo, dunque, di fronte a un concetto giuridico indeterminato, il cui contenuto è sostanzialmente lasciato alla discrezionalità tecnica delle autorità che sono chiamate ad applicare il criterio».

<sup>262</sup> Sul punto si veda P. Casalino, *La fase di prima attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza: gestione, monitoraggio e controllo; principi trasversali e condizionalità per il corretto utilizzo delle risorse europee*, in *Rivista della Corte dei conti*, n. 5, 2021, p. 12. L'A. sottolinea che il rispetto della disposizione in esame è «essenziale per poter ritenere compiutamente attuato un progetto di riforma o, soprattutto, di investimento» e che si tratta di «una delle principali novità che porta in dote la *Recovery and Resilience*

Per orientare gli Stati membri alla corretta applicazione del principio del DNSH, la Commissione europea ha adottato specifiche linee guida sull'interpretazione di tale principio nella fase di predisposizione e di attuazione dei PNRR, cui si affiancano schede di autovalutazione contenenti una verifica *ex ante* della compatibilità di ciascun intervento con il principio in esame. Quanto definito a monte in sede di autovalutazione, deve poi essere controllato in itinere ed *ex post* dalle amministrazioni e dai soggetti gestori, chiamati, da un lato, a selezionare e finanziare esclusivamente progetti conformi al DNSH e, dall'altro, a programmare i propri sistemi di monitoraggio in modo da accertare il rispetto del principio e darne tempestiva rendicontazione. Solo una corretta e puntuale esecuzione di tali previsioni consente infatti alla Commissione di ritenere conseguiti in misura soddisfacente i traguardi e gli obiettivi previsti nel PNRR e, di conseguenza, procedere all'erogazione del pagamento, come previsto dall'art. 24, par. 3, del Regolamento 2021/241<sup>263</sup>.

In questi termini, la programmazione economico-finanziaria nazionale è chiamata a rimodularsi alla luce del principio dello sviluppo sostenibile: l'ambiente cessa di essere soltanto oggetto di interventi settoriali e diviene il criterio di riferimento nella definizione delle priorità di spesa, delle riforme e degli strumenti di intervento pubblico. In continuità con quanto emerso sul piano internazionale e dell'Unione Europea, lo sviluppo sostenibile opera così come parametro trasversale delle politiche pubbliche, poiché anche le scelte di bilancio, la struttura degli incentivi e la stessa architettura dei programmi di investimento – a partire dal PNRR – devono incorporare stabilmente la tutela dell'ambiente e la responsabilità verso le future generazioni, facendo dello sviluppo sostenibile il paradigma ordinante dell'azione pubblica. Di conseguenza, nonostante la natura del PNRR sia di non facile inquadramento<sup>264</sup> – esso infatti sfugge alle tradizionali

---

*Facility*, anche in termini di cultura amministrativa, nell'attuazione di programmi di finanziamento europei».

<sup>263</sup> Ivi, pp. 12-13. L'A. precisa che spetta alle amministrazioni «garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” in ogni fase di attuazione delle misure del PNRR e in ogni singolo progetto finanziato, non potendosi procedere alla concessione del contributo ove se ne accerti il mancato rispetto». In questa prospettiva, l'art. 24 del Regolamento 2021/241 prevede che, in caso di mancato soddisfacente conseguimento dei traguardi e degli obiettivi convenuti, la Commissione possa sospendere o ridurre il pagamento delle rate, rafforzando la portata effettiva della condizionalità connessa anche al DNSH.

<sup>264</sup> Sull'incerta natura del PNRR e sulla sua vincolatività si veda N. Lupo, *Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti*, in *Federalismi.it*, n. 1, 2022, pp. V-VII, il quale, pur dando conto delle diverse letture dottrinali che oscillano tra la qualificazione del Piano come indirizzo politico a bassa vincolatività e la tesi della sua «sostanziale legificazione», sottolinea come il vincolo derivi dal diritto dell'Unione Europea: la possibilità di modificare il PNRR è infatti subordinata, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento 2021/241, a una nuova valutazione della Commissione e a una nuova

categorie del diritto interno e sembrerebbe non vincolare giuridicamente il Parlamento – questo strumento è espressione di un preciso indirizzo politico che incide in profondità sulle scelte di allocazione delle risorse dei singoli Stati: il PNRR delinea con chiarezza una traiettoria di trasformazione economica, sociale e ambientale, il cui principio guida è lo sviluppo sostenibile<sup>265</sup>.

È necessario sottolineare che, sebbene il PNRR italiano abbia specificamente individuato gli obiettivi e gli interventi da realizzare entro il 2026, lo stato attuale della sua realizzazione restituisce un quadro solo parzialmente conforme alla scansione originaria, anche a causa delle persistenti criticità sul versante della spesa e dell’effettiva capacità realizzativa delle amministrazioni coinvolte<sup>266</sup>. La fase più recente è stata segnata da un’intensa attività di revisione del Piano – anche attraverso l’integrazione del capitolo REPowerEU<sup>267</sup> – e dall’adozione di ripetuti interventi normativi correttivi volti a semplificare le procedure e rimodulare i tempi e i contenuti di numerose misure.

Tale evoluzione conferma, per un verso, la difficoltà di calare nella realtà amministrativa e territoriale un programma di investimenti e riforme di dimensioni inedite; per altro verso, rende evidente come l’attuazione del PNRR abbia finito per accentuare tendenze già note nel nostro sistema, come il ricorso strutturale alla decretazione d’urgenza, che in questo contesto diviene «strumento privilegiato rispetto alla necessità di colmare il costante disallineamento tra i tempi postulati dal diritto

---

decisione del Consiglio, sicché il mancato rispetto anche solo di uno dei *target* o delle milestones può comportare il ritardo o il mancato versamento delle rate dovute. Secondo l’A., ciò rende il vincolo connesso al PNRR «piuttosto stringente» anche qualora lo si ritenga, in astratto, di natura essenzialmente politica.

<sup>265</sup> V. De Santis, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1, 2023, p. 29. L’A. sottolinea che «a prescindere dall’esatto inquadramento giuridico, il PNRR definisce un programma *politico* che propone modelli di sviluppo: offre una sua specifica *visione* politica che è sottesa ai progetti e modelli finanziati. Sembra un Piano che, vincolando i governi per un arco temporale ampio, potrebbe contribuire alla ricostruzione del tessuto di coesione sociale che fonda l’unità politica. In una prospettiva che appare coerente con il rinnovato co. 3 dell’art. 41 Cost., il PNRR guarda alla programmazione come strumento di trasformazione sociale, che include il valore ambientale, nella dimensione valoriale e solidarista dell’art. 9 della Costituzione».

<sup>266</sup> Per un quadro aggiornato sullo stato di avanzamento del PNRR occorre fare riferimento alle Relazioni semestrali del Governo al Parlamento, in particolare alla Settima Relazione di gennaio 2026, disponibile in <https://www.strutturapnrr.gov.it/it/documenti/relazioni-al-parlamento/settima-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/#usefulLinks>. Per una analisi più approfondita sullo stato di attuazione del PNRR si veda A. M. Acierno, *L’attuazione del PNRR tra prassi e giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 22, 2025, pp. 1-49.

<sup>267</sup> REPowerEU è un piano europeo sulla politica energetica disciplinato dal Regolamento 2023/435, che modifica il Regolamento 2021/241 consentendo agli Stati membri di integrare il proprio PNRR con un capitolo REPowerEU, contenente riforme e investimenti specificamente dedicati alla sicurezza energetica e alle energie rinnovabili. Per l’Italia, questo si è tradotto nell’introduzione di una nuova Missione del PNRR, articolata in riforme e investimenti aggiuntivi per la transizione energetica. Per una trattazione sul punto più approfondita si veda <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/repowereu-plan/>.

europeo, da un lato, e i tempi della decisione normativa, dall'altro»<sup>268</sup>. In aggiunta, il rapporto tra PNRR e *just transition* appare ancora poco sviluppato<sup>269</sup>: salvo alcune specifiche misure, non si individuano attualmente punti di contatto tra questi due ambiti. Un'eccezione significativa è rappresentata dal Fondo Nuove Competenze, istituito dall'art. 88 del D.L. n. 34/2020, strumento volto a supportare le imprese nella transizione digitale ed ecologica, promuovendo l'acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori. Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro dedicate alla formazione, offrendo ai dipendenti l'opportunità di acquisire le competenze necessarie per adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. Negli anni, questo strumento ha presentato non poche criticità, legate in particolare al fatto che, sul piano pratico, ne beneficiano soprattutto le imprese di maggiori dimensioni, dotate di significativa rappresentanza sindacale, oltre a una apparente mancanza di attenzione alle c.d. *green skills*<sup>270</sup>.

Sul piano costituzionale, il principio dello sviluppo sostenibile è venuto in primo piano grazie alla L. cost. n. 1/2022, che – come è stato ampiamente delineato all'interno del Capitolo I del presente elaborato – ha rafforzato la priorità della questione ambientale, conferendo così al principio del DNSH un aggancio costituzionale. Attraverso tale riforma, l'ambiente, inteso innanzitutto come limite negativo all'iniziativa economica, ha acquisito maggiore concretezza attraverso l'obbligo di orientare le scelte degli investitori e delle imprese nella prospettiva di una crescita economica effettivamente sostenibile. In questa chiave, il limite negativo dell'ambiente richiama il modello di sviluppo sostenibile, che mira a conciliare crescita economica e tutela dell'ambiente: il novellato art. 41 Cost. stabilisce che l'iniziativa economica non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale

---

<sup>268</sup> G. Rivosecchi, *I riflessi dell'Unione europea sul rapporto Governo-Parlamento e sull'organizzazione interna del Governo*, in R. Ibrido, N. Lupo (a cura di), *Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri*, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 381. ugualmente si veda A. M. Acierio, *L'attuazione del PNRR tra prassi e giurisprudenza costituzionale*, cit. pp. 21-24, il quale sottolinea come l'attuazione del Piano abbia accentuato il ricorso alla decretazione d'urgenza: tale prassi finisce per spostare in modo strutturale l'asse decisionale verso il Governo, comprimendo il ruolo del Parlamento e rendendo più fragile il controllo sul rispetto dei presupposti di cui all'art. 77 Cost.

<sup>269</sup> Pur mancando, attualmente, una ricostruzione sistematica specifica del rapporto tra PNRR e *just transition*, la dottrina ha messo in evidenza il carattere ancora frammentato dell'integrazione tra politiche del lavoro e *just transition*. Sul punto si veda A. Loffredo, *Green transition and the role of workers' representatives in Italy*, in O. Deinert (a cura di), *Green transition and the role of workers' representatives*, Hugo Sinzheimer Institute for Labour and Social Security Law, Hans-Böckler-Stiftung, 2025, pp. 96-98; P. Tomassetti, A. Bugada, *From a Siloed Regulation to a Holistic Approach? Labour and Environmental Sustainability Under EU Law*, cit., pp. 684-713.

<sup>270</sup> Sul punto si veda A. Loffredo, *Green transition and the role of workers' representatives in Italy*, cit., p. 98.

o in modo da recare danno all'ambiente e prevede poi che sia la legge a determinare i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

L'ambiente, tuttavia, non si configura solo come limite negativo. Il terzo comma dell'art. 41 Cost. prospetta un'idea di ambiente non solo come limite, ma anche come vincolo positivo all'attività economica, mentre il nuovo art. 9 Cost. collega espressamente la tutela dell'ambiente agli interessi delle future generazioni, mettendo in luce la portata sistemica della riforma<sup>271</sup>. Il riferimento alle generazioni future non ha solo valore simbolico, ma fornisce uno strumento per imporre al legislatore e all'amministrazione «istruttorie e bilanciamenti sugli effetti di lungo periodo delle politiche ambientali, espandendo la valutazione sull'efficacia anche temporale di decisioni e attività economiche»<sup>272</sup>. Riportando l'attenzione sull'intervento pubblico, la novella costituzionale ridefinisce gli equilibri tra Stato e mercato prevedendo che, oggi, sia la tutela dell'ambiente a dover indirizzare la produzione e lo sviluppo economico<sup>273</sup>. In tal senso, la disposizione prospetta un modello di intervento fondato sul principio di integrazione – sancito a livello europeo dall'art. 11 TFUE – delle politiche ambientali, in base al quale le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche pubbliche, secondo il modello economico e sociale della transizione ecologica affermato dal Green Deal e fatto proprio dal NGEU e dal PNRR.

Si può quindi affermare, in conclusione, che l'ordinamento italiano è oggi dotato di un quadro normativo potenzialmente idoneo a fare del principio dello sviluppo sostenibile il nuovo paradigma di orientamento delle politiche pubbliche e delle attività

---

<sup>271</sup> Il modello delineato dagli artt. 9 e 41 Cost. è quello di produzione e di economia *per* l'ambiente: l'ambiente orienta la produzione secondo una formula riassumibile in «ambiente per lo sviluppo». Sul punto si veda G. Rossi, *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 22.

<sup>272</sup> V. De Santis, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, cit., p. 20.

<sup>273</sup> Sul punto si veda F. De Leonardis, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, cit., p. 796. L'A. scrive che il terzo comma dell'art. 41, nel prevedere quello che è stato definito come il vincolo positivo all'attività economica, possa essere accostato alla «transizione verso un sistema economico che indirizza la produzione e i modelli di consumo verso la tutela dell'ambiente (“produci per migliorare l'ambiente”)» e che «[p]roprio tale modifica dell'art. 41 Cost. sembra costituire il “valore aggiunto” della riforma costituzionale nazionale rispetto a quella di altri paesi europei: se praticamente in tutte le Costituzioni dei paesi europei l'ambiente, originariamente non contemplato, è stato introdotto tra i principi fondamentali [...], sono poche però quelle Costituzioni [...] che, come proposto per quella italiana attraverso la modifica dell'art. 41 Cost., prevedono una norma costituzionale legittimante la programmazione verde per l'economia».

economiche: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., come anche l'esperienza del NGEU e del PNRR, delineano un percorso che va nella direzione di una sostenibilità non più meramente proclamata, ma progressivamente istituzionalizzata. Parlare realmente di sviluppo sostenibile significa valorizzare con pari intensità tutti e tre i pilastri – economico, sociale e ambientale – evitando che la compatibilità dell'attività produttiva con l'ambiente sia perseguita sacrificando i diritti dei lavoratori o, viceversa, che le esigenze occupazionali giustifichino un arretramento della tutela dell'ambiente.

Tale evoluzione normativa riflette i suoi effetti anche sul diritto del lavoro: il percorso di transizione promosso a livello europeo incide profondamente sulle modalità di organizzazione del lavoro, sulle competenze richieste e sulla distribuzione territoriale e settoriale dell'occupazione, sollecitando una rilettura del principio dello sviluppo sostenibile in chiave di *capability*, quale stimolo a preservare e ampliare le libertà di scelta delle generazioni presenti e future e a imporre a istituzioni pubbliche, imprese e parti sociali un dovere di responsabilità rispetto agli effetti di lungo periodo delle trasformazioni in atto<sup>274</sup>. In tale ottica, strumenti come il PNRR dovrebbero essere valutati non solo in base alla loro capacità di stimolare la crescita economica e la

---

<sup>274</sup> L'idea di una rilettura del principio dello sviluppo sostenibile in chiave di *capability* rinvia all'approccio inaugurato dall'economista A. Sen e dalla filosofa M. Nussbaum, che valutano lo sviluppo non in termini di sola crescita del reddito, ma di ampliamento delle libertà sostanziali delle persone (*capabilities*) nelle diverse sfere della vita. Trasposta sul terreno giuslavoristico, tale prospettiva consente di interrogare istituti come il c.d. lavoro agile, non soltanto rispetto ai loro effetti su produttività e costi, ma in funzione della loro capacità di accrescere le possibilità effettive dei lavoratori di scegliere e mantenere attività dignitose, conciliando tempi di vita, benessere organizzativo e tutela ambientale. Sul punto si veda, A. Topo, *Il luogo di esecuzione nell'organizzazione digitalizzata*, cit., pp. 203-204, la quale sottolinea come «i confini fisici del luogo di lavoro, inteso quale ambiente di pertinenza dell'impresa [...] stanno franando in ragione della possibilità per il lavoratore di lasciare il luogo di lavoro e, per converso, della possibilità del lavoro di essere svolto al di fuori dello stabilimento o dall'ufficio». In tale prospettiva, viene a modificarsi anche lo stesso paradigma del rapporto di lavoro, «circostanza che risulta con evidenza dalla rincorsa del regolatore nel tentativo di afferrare una realtà che lungi dall'essersi, per un verso, stabilizzata, resta d'altro canto incomprensibile, perché in buona sostanza difficilmente interpretabile attraverso il paradigma codicistico e statutario crollato sotto i colpi di mortaio della digitalizzazione, delle esternalizzazioni, della transnazionalità delle organizzazioni produttive». Sul punto si vedano inoltre O. Rubagotti, *Deconstructing the Labour-Productivism Nexus: A Capability Approach to Labour Law and Industrial Relations Institutions*, in *Diritti Lavori Mercati*, n. 1, 2025, pp. 36-140; V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, cit., pp. 105-110. Quest'ultima evidenza come la logica sottostante all'introduzione nell'ordinamento italiano del lavoro agile – ad opera del Jobs Act (artt. 18-23, L. 81/2017) – possa essere ricondotta all'idea di sviluppo sostenibile: il lavoro agile realizza in primo luogo una sostenibilità economica sia per il lavoratore, sia per il datore di lavoro, il quale gode di una riduzione dei costi aziendali e di un notevole vantaggio economico in termini di maggiore produttività del lavoratore e di maggiore efficienza. In secondo luogo, il lavoro agile contribuisce a una maggiore sostenibilità ambientale: il lavoratore, per esempio, può svolgere la propria prestazione da casa, riducendo le emissioni di CO<sup>2</sup>. Infine, questa nuova particolare articolazione della subordinazione può contribuire anche a una sostenibilità di tipo sociale per diverse ragioni, *in primis* permettendo un forte sostegno alla genitorialità, ma anche offrendo la possibilità al lavoratore di dedicarsi ad altri interessi.

creazione di posti di lavoro nel breve periodo, ma anche rispetto al contributo che offrono alla costruzione di un mercato del lavoro più giusto, inclusivo e compatibile con i limiti ecologici.

Il diritto del lavoro, dunque, tradizionalmente inteso come diritto di riequilibrio dei poteri nell'impresa, si inserisce quale parte integrante di un progetto di sviluppo sostenibile, in quanto chiamato a comporre in maniera strutturale le esigenze dell'attività economica con la tutela dei lavoratori, oggi necessariamente misurate anche alla luce dei limiti posti dalla tutela dell'ambiente. In questa prospettiva, la sostenibilità non è semplicemente un vincolo esterno o un obiettivo settoriale, ma diviene il criterio attraverso cui valutare la legittimità delle scelte legislative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro, in termini di equilibrio tra i tre pilastri economico, sociale e ambientale. Proprio tale vocazione al bilanciamento – già emersa con riguardo al conflitto tra lavoro e ambiente – rende il diritto del lavoro un terreno privilegiato per verificare se e come lo sviluppo sostenibile stia diventando davvero un principio operativo e non l'ennesima formula retorica dietro cui si perpetua la prevalenza del pilastro economico su quelli sociale e ambientale. Il passaggio che si annuncia, dunque, non è verso un diritto del lavoro semplicemente più sostenibile, ma verso un «diritto del lavoro della sostenibilità»<sup>275</sup>.

---

<sup>275</sup> A. Perulli, V. Speziale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, cit., p. 117. Dato che «applicare il paradigma della sostenibilità non significa ristabilire una salda priorità dell'etica e dei diritti sulle logiche dell'economia, non si può neppure ritenere che l'attuale imperium dell'Economico rispetto ai valori sociali sia compatibile con la logica dello sviluppo sostenibile». Altrimenti, sottolineano gli autori, «il diritto del lavoro, piuttosto che ritrovare la propria autorità assiologica nell'ambito di sfere assiologiche interconnesse, assumerà le sembianze di un diritto "sostenibile", ma non certo di un "diritto della sostenibilità"». In termini sostanzialmente analoghi si esprime V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, cit., p. 156, ove si afferma che «[i]l paradigma dello sviluppo sostenibile potrebbe dunque costituire lo sfondo valoriale più adatto nell'operazione di mutamento di paradigma del diritto del lavoro che, lungi dal subordinarsi alle pressioni dell'economia standard, consenta una sua nuova e più ampia legittimazione in termini di "diritto della sostenibilità"».

# CAPITOLO III

## L'IMPRESA E IL LAVORATORE

### NELLA *JUST TRANSITION*

SOMMARIO: 1. L'impresa nella *just transition* – 1.1. Dalla responsabilità sociale d'impresa... – 1.2. ...all'impresa sostenibile – 1.3. Il paradigma dell'impresa sostenibile – 1.4. La governance societaria sostenibile – 1.4.1. Il caso Luxottica – 2. Il lavoratore nella *just transition* – 2.1. *Just transition* e *green jobs*: ricadute sul diritto del lavoro – 2.2. Tra partecipazione e conflitto: la *voice* dei lavoratori – 2.2.1 Lo sciopero ambientale

#### 1. L'impresa nella *just transition*

La progressiva qualificazione dell'ambiente quale bene giuridico unitario e diritto fondamentale della persona, consolidata dalla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost., ha profondamente inciso sui termini del bilanciamento tra esigenze produttive e tutela della salute e dell'ambiente, fino a mettere in discussione la struttura stessa del paradigma giuslavoristico tradizionale. Come ampiamente sottolineato, infatti, la crisi climatica ha reso ormai insostenibile l'idea che l'attività produttiva possa essere valutata secondo una logica puramente economica, rimettendo alla fase successiva il compito di correggerne gli effetti dannosi: la crescente consapevolezza del superamento dei limiti planetari impone di «imboccare la via della giusta transizione ecologica»<sup>276</sup>, che richiede la riorganizzazione dei sistemi produttivi e proietta i suoi riflessi ben oltre la disciplina individuale e collettiva dei rapporti di lavoro. In questo scenario, il principio dello sviluppo sostenibile cessa di operare come clausola meramente programmatica e si configura piuttosto quale criterio ordinante delle scelte pubbliche e private, chiamato a integrare le sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – e a orientare i modelli

---

<sup>276</sup> M. Barbera, R. Semenza, *Introduzione all'Itinerario di ricerca su "Giusta transizione ecologica, impresa e lavoro"*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 174, 2022, p. 199.

produttivi verso soluzioni in grado di soddisfare i bisogni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future, in un'ottica di *just transition*.

Il concetto di *just transition*, utilizzato «per descrivere il deliberato sforzo a pianificare ed investire in una transizione che conduca alla creazione di posti di lavoro, settori ed economie sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale»<sup>277</sup>, rimette in discussione il modello di sviluppo esistente e postula un cambiamento radicale nel modo di produrre e consumare<sup>278</sup>. È indiscutibile, dunque, la necessità di una diversa considerazione dei fini e dei contenuti del diritto del lavoro, a cui si richiede, in base a «un diverso ordine dei valori fondamentali», di rivedere la propria disciplina, «orientando la formula della *just transition* nel senso di un diritto ecologicamente funzionale»<sup>279</sup>. Per questo le politiche del lavoro devono considerare l'ambiente non come fattore esterno, ma piuttosto interiorizzarlo nei propri obiettivi e nella loro strumentazione. La normativa europea finora menzionata e le linee guida del PNRR sollecitano in questa direzione, condizionando l'accesso alle risorse economiche al rispetto di criteri ambientali e sociali sempre più stringenti. La stessa tecnica del bilanciamento tra interessi differenti, lungi dal giustificare sacrifici unilaterali di diritti fondamentali in nome della continuità produttiva, viene chiamata a misurarsi con un quadro in cui la tutela dell'ambiente e della salute costituisce un vincolo sostanziale alle scelte economiche e non più una semplice variabile da ponderare *ex post*<sup>280</sup>.

All'interno di questo processo, l'impresa emerge come luogo cruciale di concretizzazione delle istanze di sostenibilità: l'accoglimento del principio dello sviluppo sostenibile esige non solo che l'iniziativa economica privata si astenga dal violare la

---

<sup>277</sup> E. Verdolini, C. Belpietro, *Giusta transizione ecologica: l'impatto delle tecnologie digitali*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 174, 2022, p. 207.

<sup>278</sup> È ormai opinione comune che la *just transition* sia nata come «modello alternativo di sviluppo economico». Sul punto si veda G. Centamore, *Una just transition per il diritto del lavoro*, in *Lavoro e diritto*, n. 1, 2022, p. 142. Sul punto si veda anche V. Speciale, *Impresa e transizione ecologica: alcuni profili lavoristici*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 3, 2023, p. 284.

<sup>279</sup> A. Morrone, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, cit., p. 535.

<sup>280</sup> Sul punto si veda B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, cit., p. 15. Gli autori evidenziano che «[l]a interiorizzazione delle questioni ambientali nelle decisioni pubbliche influisce sulle tecniche del bilanciamento, ne aumenta la complessità e richiede che tali decisioni rispettino le finalità di tutela dell'ambiente nella sua unitarietà e onnicomprensività, con maggiore rigore di quanto sia avvenuto spesso nelle scelte passate. Tale nuovo orientamento implica che le stesse decisioni non rechino danno all'ambiente, come descritto in modo alquanto impegnativo dal regolamento europeo DNSH. Ma richiede, anche in positivo, che le imprese nelle loro decisioni produttive e organizzative adottino misure adeguate a prevenire tali danni e proteggere ambiente e salute».

sicurezza, la libertà e la dignità dei lavoratori, ma anche che le decisioni organizzative e produttive siano ripensate in modo da prevenire i danni ambientali e da creare una maggiore responsabilizzazione in relazione agli impatti generati lungo l'intero ciclo produttivo. Non è infatti possibile analizzare il rapporto tra lavoro e ambiente al di fuori del sistema di produzione in cui si sviluppa, poiché non esiste una possibile conversione ecologica dell'economia «senza un controllo sociale su questo processo, senza, cioè, l'assunzione di decisioni ecologicamente corrette in merito ai processi produttivi»<sup>281</sup>.

È a partire da questa consapevolezza che ha preso forma la responsabilità sociale d'impresa. Nata come pratica prevalentemente volontaria, spesso confinata alla dimensione altruistica, essa tende oggi a configurarsi come uno degli strumenti attraverso cui orientare l'iniziativa economica privata nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. L'analisi che segue si propone di ricostruire tale evoluzione, mettendo in luce come l'impresa, nel quadro della transizione ecologica, sia chiamata a divenire non soltanto luogo di produzione di beni e servizi, ma anche spazio per una responsabilità diffusa nei confronti delle generazioni presenti e future<sup>282</sup>.

---

<sup>281</sup> G. M. Ballistreri, *Il lavoro nella transizione ambientale*, cit., p. 16. Analogamente si veda L. Foglia, *Struttura e funzioni del diritto del lavoro nel quadro di uno sviluppo sostenibile*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, n. 2, 2021, p. 343, secondo la quale «[p]erché il paradigma dello sviluppo sostenibile diventi realtà è necessario che tutti i soggetti, incluse le imprese rivedano i loro modelli di business in modo tale che le attività economiche creino valore sociale e ambientale e non contribuiscano invece ad esacerbare la crisi di tipo ambientale e socio-economico del nostro tempo».

<sup>282</sup> Sul punto si veda P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 64. Secondo l'A., «il principio dello sviluppo sostenibile riletto in chiave di *capability* esorta a preservare o migliorare la libertà delle scelte per le generazioni future, implicando, conseguentemente, l'assunzione di responsabilità di ciascuno da parte dei soggetti come singoli di fronte alle scelte compiute. È proprio la consapevolezza del valore della tensione etica alla sostenibilità, declinata nelle relazioni di lavoro, a consentire di capire come la dinamica cruciale dell'azione eticamente orientata risieda nell'esercizio attivo della responsabilità». Si tratta, dunque, di un cambio di prospettiva che supera il retroterra del diritto del lavoro tradizionale e spezza la dicotomia tra diritti e doveri, lasciando spazio a quel rapporto tra «pienezza della vita individuale e responsabilità sociali condivise» nel quale «la solidarietà ritrova la sua funzione di principio costitutivo della convivenza».

## 1.1. Dalla responsabilità sociale d'impresa...

Nell'affrontare il fenomeno della responsabilità sociale d'impresa<sup>283</sup>, occorre, in primo luogo, soffermarsi sul profilo definitorio. La nozione elaborata dalla Commissione europea nel Libro Verde del 2001 è divenuta, a questo riguardo, un valido punto di partenza: la responsabilità sociale delle imprese viene definita come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»<sup>284</sup>. Questa impostazione, ribadita in ulteriori documenti della Commissione, insiste sul carattere volontario dell'impegno delle imprese, escludendo la previsione di regole cogenti e rinviando alle sole dinamiche di autoregolazione. La dottrina ha colto l'evidente incertezza in merito alla qualificazione giuridica della responsabilità sociale d'impresa, poiché gli atti adottati dall'Unione Europea non fornivano un modello di impresa socialmente responsabile, né identificavano i criteri sostanziali per la sua qualificazione<sup>285</sup>. Al contrario, si preferiva

---

<sup>283</sup> Sulla c.d. *Corporate Social Responsibility* si veda, *ex multis*, A. M. Battisti, *Lavoro sostenibile. Imperativo per il futuro*, Giappichelli, Torino, 2018; B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, cit.; G. Bevivino, *Il ritorno alla "responsabilità sociale d'impresa" (RSI): alcuni risvolti dei "timidi" approdi alla "sostenibilità"*, in G. Iorio, G. Bevivino, A. Semprini (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità* (Atti del Convegno, Università degli Studi di Milano Bicocca, 18-19 maggio 2023), Giappichelli, Torino, 2025, pp. 125-144; G. Riolfo, *L'impresa "sostenibile". La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, Wolters Kluwer, Milano, 2024; L. Lazzeroni, *Responsabilità sociale d'impresa 2.0 e sostenibilità digitale. Una lettura giuslavoristica*, cit.; L. Mario Mari, F. Picciaia, *La responsabilità sociale delle imprese e gli strumenti di rendicontazione non finanziaria*, in L. Mezzasoma, G. Berti De Marinis (a cura di), *Diritto dell'economia e sviluppo sostenibile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, pp. 147-161; R. M. Morato García, C. Solís Prieto, *Hacia un modelo europeo de diligencia debida en materia de derechos humanos laborales: comunicaciones presentadas al Seminario Internacional «La Directiva de diligencia debida y los derechos humanos laborales tras la Propuesta Omnibus»*, Laborum, Murcia, 2025; T. Treu, *Impresa sostenibile: implicazioni per il diritto del lavoro*, in W.P.C.S.D.L.E, n. 483, 2024, pp. 2-27;

<sup>284</sup> Commissione Europea, Libro Verde *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, 18 luglio 2001, COM (2001) 366, § 2, punto 20. Il testo integrale è disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366>.

<sup>285</sup> Quanto all'evoluzione teorica del concetto, si possono far risalire ai primi decenni del Ventesimo secolo le prime teorizzazioni di una prospettiva sociale dell'agire imprenditoriale, in cui l'esigenza principale è quella di costruire «un clima di fiducia reciproca all'interno dell'impresa e nei rapporti esterni alla stessa». Sul punto si veda M. Libertini, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 1, 2013, p. 2. L'A. specifica che «l'idea che i comportamenti delle imprese siano di norma ispirati non solo a criteri di massimizzazione del profitto, ma anche a criteri di responsabilità sociale, nel senso della esigenza di costruire – al di là del rispetto dei doveri elementari di legge – un clima di fiducia reciproca (all'interno dell'impresa e nei rapporti esterni alla stessa), e la considerazione di questa fiducia come capitale collettivo, è radicata nella cultura economica e giuridica statunitense». Tra i primi contributi sul tema, egli richiama in particolare J. M. Clark, *The Changing Basis of Economic Responsibility*, in *Journal of Political Economy*, 1916, p. 209 ss., che a sua volta sottolinea

individuare un «criterio unitario, di carattere formale», in base al quale la responsabilità sociale si identificava «con la scelta di un'impresa di adottate standard sociali e ambientali più garantisti di quelli prescritti dalle regole giuridiche e dagli accordi collettivi applicabili»<sup>286</sup>.

In vista di una definizione giuridica compiuta, le istituzioni dell'Unione Europea hanno fatto inoltre riferimento a quel tessuto di standard internazionali di *soft law* progressivamente sviluppatosi a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Oltre al *Global Compact* delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, assumono rilievo i Principi Direttivi per le Imprese Multinazionali dell'OCSE<sup>287</sup> e i Principi sulla *Corporate Governance* dell'OCSE<sup>288</sup>, che fissano una serie di raccomandazioni non vincolanti rivolte agli Stati affinché predispongano un quadro giuridico di buone pratiche di governance societaria. In questa fase, quindi, la responsabilità sociale d'impresa costituisce nulla più che «un insieme di buone pratiche da adottare volontariamente da parte delle imprese, senza particolari vincoli e controlli»<sup>289</sup>.

Anche le iniziali ricostruzioni teoriche proposte riflettono la difficoltà di circoscrivere in termini stringenti la responsabilità sociale d'impresa. Nel nostro ordinamento, parte della dottrina ha proposto una definizione di CSR che pare ben fotografarne l'essenza, descrivendola come «l'eventualità che si operi per finalità diverse

---

come l'idea della responsabilità sociale dell'impresa abbia ampie radici nella cultura dei secoli precedenti e sia stata solo apparentemente superata dalla rivoluzione liberista.

<sup>286</sup> D. Russo, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, n. 2, 2011, p. 482. L'A. precisa che tale criterio risulta «piuttosto generico», dato che qualsiasi impresa potrebbe «definirsi socialmente responsabile se adotta uno *standard* sociale e ambientale superiore a quello legislativo, anche con riferimento a un segmento limitato della propria attività di produzione o a un aspetto circoscritto della gestione dell'impresa; ciò evidentemente a prescindere da una considerazione complessiva della politica imprenditoriale intera (nei rapporti tra imprenditore, lavoratori, sindacati) ed esterna (nei rapporti con i consumatori e con gli altri *stakeholders*)».

<sup>287</sup> OCSE, *Guidelines on Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, adottato nel 1976 e oggetto di successive revisioni, da ultimo nel 2023. Le Linee guida costituiscono uno dei primi strumenti internazionali che riconoscono il possibile impatto dell'attività delle imprese multinazionali sulle economie e sulle società dei Paesi ospitanti, offrendo un insieme di raccomandazioni non vincolanti rivolte alle imprese in materia, tra l'altro, di trasparenza e accesso alle informazioni, rapporti di lavoro, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori e della concorrenza, correttezza fiscale e lotta alla corruzione.

<sup>288</sup> OCSE, *Principles of Corporate Governance*, adottato nel 1999 e oggetto di successive revisioni, da ultimo nel 2023. Si tratta di un codice di *soft law*, adottato a livello intergovernativo, che definisce una serie di raccomandazioni non vincolanti rivolte agli Stati per la costruzione di un quadro normativo e istituzionale idoneo ad assicurare buone pratiche di *corporate governance* – in particolare quanto a diritti degli azionisti, ruolo degli investitori istituzionali, trasparenza informativa e responsabilità degli organi di gestione – includendo, nell'ultima revisione, uno specifico capitolo dedicato alla sostenibilità.

<sup>289</sup> G. Riolfo, *L'impresa "sostenibile". La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, cit., p. 20.

da quelle indicate dai soci e che ciò non avvenga in ottemperanza a dover giuridici o morali, avvenga cioè volontariamente»<sup>290</sup>. Altra dottrina, invece, ha fatto riferimento alla stessa come la «risposta legittimante che l'impresa dà (o non dà) alla società civile, ove quest'ultima è costituita da tutte le persone che interagiscono con l'attività dell'impresa, sia all'interno che all'esterno di essa»<sup>291</sup>. Alcuni autori, infine, hanno proposto di intenderla quale «strumento tramite cui volontariamente le imprese assumono impegni, talvolta vincolanti, sebbene spesso non sul piano strettamente giuridico, e comunque almeno limitatamente osservabili e verificabili da parte di coloro che adattano i propri comportamenti in relazione a tali impegni»<sup>292</sup>. Comune alle diverse posizioni è l'insistenza sulla volontarietà di un agire responsabile che tenga conto degli interessi di una platea ampia e differenziata di *stakeholders*<sup>293</sup>. In tale prospettiva, per chi legge la responsabilità sociale d'impresa come modello di governance interna, essa non può essere semplicemente sostituita da una disciplina esterna cogente, ma richiede un «insieme di principi, criteri, metodologie e strumenti attuativi in grado di guidare e dare forma “dall'interno” a tale discrezionalità»<sup>294</sup>.

Con l'accrescersi dell'attenzione per i profili sociali e ambientali dell'attività economica, la stessa Commissione europea ha progressivamente preso le distanze dall'originaria impostazione adottata, riconoscendo nel carattere esclusivamente

---

<sup>290</sup> C. Angelici, *Divagazioni sulla “responsabilità sociale” d'impresa*, in *Rivista delle società*, n. 1, 2018, p. 7.

<sup>291</sup> G. Riolfo, *L'impresa “sostenibile”. La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, cit., p. 22, che richiama a sua volta M. Libertini, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale d'impresa*, in *Rivista delle società*, n. 3, 2013, p. 6.

<sup>292</sup> F. Cafaggi, *La complementarietà tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica d'impresa*, in L. Sacconi (a cura di), *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa. Problemi, teorie e applicazioni della CSR*, Banca Editrice, Roma, 2005, p. 219. L'A. precisa che la responsabilità sociale d'impresa opera «sul piano dell'attività d'impresa» anche se rilevano anche «le implicazioni che da tale responsabilità derivano sul piano dell'organizzazione e dunque della governance».

<sup>293</sup> Sul punto si veda L. Lazzeroni, *Responsabilità sociale d'impresa 2.0 e sostenibilità digitale. Una lettura giuslavoristica*, cit., p. 45, secondo la quale ciò che rende la filosofia d'impresa efficace «è la previsione di un sistema graduato di coinvolgimento di tutti gli stakeholders, capace di allineare le divergenti esigenze e aspettative di questi ultimi. Questo avviene sull'ovvio presupposto che si tratti di una pletera comunque definita di soggetti ai quali garantire, i minimi morali, candidati a diventare delle ipernorme sociali di governo delle relazioni interorganizzative, all'interno di un libero spazio morale costruito in maniera del tutto specifica dalla altrettanto specifica relazione che si viene a creare fra azienda e *stakeholders*/comunità di riferimento».

<sup>294</sup> L. Sacconi, *Csr: verso un modello allargato di corporate governance*, in L. Sacconi (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa. Problemi, teorie e applicazioni della CSR*, Banca Editrice, Roma, 2005, p. 34. L'A. evidenzia che lo strumento principe dovrebbe pertanto essere l'autoregolazione, mentre il regolatore pubblico dovrebbe limitarsi a promuovere e controllare i «processi d'autoregolazione», valutandone la «loro effettiva corrispondenza a interessi collettivi e la qualità e la serietà della loro attuazione».

volontario della CSR un elemento di debolezza per il suo sviluppo. Nella Strategia rinnovata 2011-2014 in materia di responsabilità sociale d'impresa, la CSR viene ridefinita come la responsabilità delle imprese «per il loro impatto sulla società», sottolineando la necessità che le imprese, in particolare quelle di grandi dimensioni, «identifichino, prevenano e mitighino i loro possibili effetti avversi»<sup>295</sup> e adottino adeguati processi di *due diligence* lungo la catena di approvvigionamento<sup>296</sup>. La volontarietà del comportamento tende, in questo modo, a retrocedere, aprendo la strada a forme di regolazione sempre più incisive.

Un passaggio decisivo in questa direzione è rappresentato dalla Direttiva europea 2014/95, c.d. *Non Financial Reporting Directive*, fondamentale nel panorama normativo europeo, poiché fino a quel momento «mai [...] si era fatto ricorso a un atto di *hard law* nella strategia europea di RSI, da sempre caratterizzata dall'adozione di un approccio totalmente volontaristico e promozionale»<sup>297</sup>. La Direttiva impone alle imprese di grandi dimensioni di predisporre la c.d. dichiarazione non finanziaria, al fine di consentire *in primis* ai consumatori, ma soprattutto agli investitori, di conoscere gli orientamenti delle imprese sui temi sociali e ambientali. In base a questa Direttiva, infatti, le imprese che costituiscono enti di interesse pubblico e occupano in media più di 500 dipendenti sono obbligate a inserire nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario recante «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla

---

<sup>295</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia rinnovata dell'EU per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, 25 ottobre 2011, COM (2011) 681, § 3.1. Il testo integrale è disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:it:PDF>.

<sup>296</sup> Nella Comunicazione *de quo* si precisa che, per soddisfare pienamente la propria responsabilità sociale, le imprese «devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori», con l'obiettivo di «creare un valore condiviso» con azionisti e altri *stakeholders* e di «identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi» mediante l'esercizio di un adeguato dovere di diligenza, anche lungo la catena di approvvigionamento.

<sup>297</sup> Sul punto si veda E. Bellisario, *Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs. n. 254/16 di attuazione della dir. 2014/95/UE*, in *Nuove leggi civili commentate*, n. 1, 2017, p. 22. L'A. sottolinea che «questa disciplina, introducendo a livello europeo precisi obblighi giuridici (sia pure "minimi" e già contemplati da alcune specifiche normative nazionali) esprime un sicuro cambiamento di rotta e rappresenta l'inizio di una nuova fase, nel segno di un più forte ed efficace intervento pubblico dell'Europa a supporto della RSI».

comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività»<sup>298</sup>.

Anche se l'impresa, in base a tale Direttiva, non è obbligata ad adottare politiche specifiche in tutti gli ambiti considerati, poiché si applica il principio del *comply or explain*, deve comunque spiegare chiaramente le ragioni per cui non ha applicato una specifica politica, con possibili ripercussioni dal punto di vista reputazionale<sup>299</sup>. Proprio questo meccanismo, apparentemente debole, segna un mutamento di paradigma rispetto alla fase iniziale della CSR: la dichiarazione non finanziaria non si limita, infatti, a fotografare *ex post* l'assetto organizzativo dell'impresa, ma la costringe a interrogarsi in maniera sistematica sugli impatti sociali e ambientali della propria attività e sulle scelte – o omissioni – compiute in tali ambiti. La dichiarazione non finanziaria diviene così lo strumento per «misurare, monitorare e gestire»<sup>300</sup> l'impatto dell'impresa sulla società e sull'ambiente, orientando le strategie aziendali verso il rispetto del principio di sostenibilità.

## 1.2. ...all'impresa sostenibile

L'esperienza applicativa della Direttiva 2014/95 ha evidenziato, tuttavia, limiti significativi, sia rispetto alla capacità di soddisfare le crescenti esigenze informative degli *stakeholders*, sia con riguardo alla chiarezza dei contenuti e delle modalità di redazione

---

<sup>298</sup> Il passo riportato riproduce il tenore dell'art. 1, punto 1), lett. a), della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che inserisce l'art. 19-bis nella Direttiva 2013/34/EU. In merito al contenuto della dichiarazione non finanziaria si veda G. Riolfo, *L'impresa "sostenibile". La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, cit., pp 34-35. L'A. precisa che «[n]ella dichiarazione devono trovare spazio, tra le altre cose, la descrizione del modello aziendale, delle politiche applicate dall'impresa in merito a tali aspetti, le procedure di dovuta diligenza (*due diligence*) applicate, il risultato di tali politiche, i principali rischi connessi alle attività dell'impresa nonché gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per la specifica attività d'impresa esercitata».

<sup>299</sup> All'art. 1, punto 1), della Direttiva 2014/95/UE, dopo aver elencato il contenuto minimo della dichiarazione di carattere non finanziario, viene previsto espressamente che «per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta».

<sup>300</sup> La stessa Direttiva, al Considerando n. 3, chiarisce che il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza di comunicare «informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori». In tale contesto, quindi, «la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società».

della dichiarazione non finanziaria<sup>301</sup>. Tali criticità hanno condotto all'adozione della Direttiva europea 2022/2464, che, da un lato, ha esteso l'obbligo di rendicontazione a un numero più ampio di realtà imprenditoriali e, dall'altro, ha definito in maniera più dettagliata il complesso di informazioni da comunicare sulle tematiche non finanziarie<sup>302</sup>.

Innanzitutto non si parla più di informazioni di carattere non finanziario, bensì di informazioni sulla sostenibilità – da qui il nome *Corporate Sustainability Reporting Directive* – a conferma dell'intento di superare la contrapposizione tra dimensione economica e dimensioni ambientale e sociale<sup>303</sup>. Rispetto alla versione previgente, la nuova Direttiva impone agli Stati membri l'applicazione degli obblighi di rendicontazione alle grandi imprese e a un ampio novero di PMI quotate, ad eccezione delle microimprese, qualificate come enti di interesse pubblico. Tuttavia, il cuore delle nuove disposizioni riguarda indubbiamente l'ampliamento e la precisazione degli

---

<sup>301</sup> Sul punto si veda L. Mario Mari, F. Picciaia, *La responsabilità sociale delle imprese e gli strumenti di rendicontazione non finanziaria*, cit., p. 159.

<sup>302</sup> Nel contesto italiano, la Direttiva 2022/2464 è stata recepita con il D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, entrato in vigore il 25 settembre 2024, mediante il quale è stato ridefinito l'ambito soggettivo e temporale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, il decreto estende progressivamente l'obbligo alle imprese di grandi dimensioni – individuate nel rispetto delle soglie europee, ossia il superamento di almeno due tre requisiti di seguito: 250 dipendenti; 40 milioni di euro di fatturato netto; 20 milioni di euro di totale attivo – nonché alle PMI quotate, con esclusione delle microimprese. Sotto il profilo temporale, per le grandi imprese diverse da quelle già soggette alla previgente disciplina sulla relazione non finanziaria, l'obbligo di redigere la relazione di sostenibilità si applica agli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2025 o successivamente. Per le PMI quotate – escluse le microimprese – l'obbligo decorre, invece, dagli esercizi che hanno inizio il 1 gennaio 2026 o in data successiva, ferma restando la facoltà di avvalersi di un regime di *opt-out* temporaneo rispetto alla piena applicazione degli standard europei di rendicontazione (ESRS). Occorre peraltro considerare che il calendario di applicazione delineato dalla CSRD è oggi interessato dagli interventi collettivi a livello europeo – in particolare dalla Direttiva 2026/470, volta a restringere ulteriormente l'ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi di reporting – sicché il quadro nazionale è da ritenersi in evoluzione. Sul contenuto e le ricadute del decreto, in particolare si veda S. Prosdocimi, *D.lgs. 2024/125: sfide e opportunità del recepimento della CSRD*, 16 settembre 2024, [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it).

<sup>303</sup> Dall'analisi di vari Considerando emergono le ragioni che hanno spinto a modificare la precedente Direttiva. Il Considerando n. 9 evidenzia, in particolare, che «le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere due gruppi principali di utenti. Il primo [...] è costituito da investitori», mentre il secondo «è costituito da attori della società civile, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente». Viene inoltre sottolineato che i «partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, potrebbero basarsi sulle informazioni sulla sostenibilità per comprendere i propri rischi e impatti in termini di sostenibilità lungo tutte le proprie catene del valore». Il Considerando n. 12, inoltre, evidenzia come «una buona rendicontazione di sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario» e così «può aiutare le imprese a individuare e gestire i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità. essa può costituire il presupposto per migliorare il dialogo e la comunicazione tra le imprese e i loro portatori di interessi e può aiutare le imprese a migliorare la propria reputazione».

obblighi di rendicontazione<sup>304</sup>. Il Considerando n. 28, in particolare, allinea l'elenco delle questioni di sostenibilità ai «fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance», mentre l'art. 19-bis impone di includere nella relazione sulla gestione «informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione», introducendo così il principio della doppia rilevanza<sup>305</sup>.

In particolare, nella relazione sulla gestione devono essere delineati:

- Il modello e la strategia aziendali dell'impresa, tra cui le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile, nonché il modo in cui il modello e la strategia aziendali tengono conto dell'impatto sulle questioni di sostenibilità<sup>306</sup>.

---

<sup>304</sup> La nuova Direttiva impone infatti di inserire la rendicontazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione, non lasciandosi più la facoltà agli Stati membri – in sede di attuazione, come avvenuto con la precedente Direttiva NFRD – di consentire alle imprese di optare per realizzare un documento separato. Chiarisce bene le motivazioni di tale opzione il Considerando n. 57, in base al quale la possibilità di pubblicare una relazione distinta ostacola la disponibilità delle informazioni sulle questioni di sostenibilità. Essa ostacola inoltre la reperibilità e l'accessibilità delle informazioni da parte degli utenti, soprattutto gli investitori. Inoltre, pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in una relazione distinta potrebbe trasmettere l'idea che le informazioni sulla sostenibilità appartengano a una categoria di informazioni meno pertinenti, e questo, secondo la Direttiva, potrebbe influire negativamente sulla percezione dell'affidabilità delle informazioni.

<sup>305</sup> Questo aspetto è stato definito dalla dottrina come «il principio della doppia materialità», in base al quale le imprese sono tenute a includere nei loro reports di sostenibilità dati relativi al modo in cui l'impresa affronta e gestisce gli impatti generati dalle questioni di sostenibilità – la c.d. prospettiva *outside-in* – e altri dati relativi all'impatto che l'attività genera sulle persone e sull'ambiente – la c.d. prospettiva *inside-out*. Sul punto si veda G. Strampelli, *La strategia dell'Unione europea per il capitalismo sostenibile: l'oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholders*, in *Rivista delle società*, n. 2/3, 2021, p. 370, che sottolinea come la prospettiva *outside-in* sia diretta principalmente agli investitori, mentre la prospettiva *inside-out* è relativa a informazioni rilevanti principalmente per gli altri *stakeholders*. Il Considerando n. 29 della Direttiva parla di «prospettiva della “doppia rilevanza”, nella quale il rischio che l'impresa affronta e l'impatto da essa prodotto rappresentano ciascuno una prospettiva di rilevanza». Le due prospettive non sono sempre comprese o applicate correttamente: di conseguenza è necessario «chiarire che le imprese dovrebbero considerare ciascuna prospettiva di rilevanza singolarmente e comunicare sia informazioni che sono rilevanti da entrambe le prospettive sia informazioni che sono rilevanti da una sola prospettiva».

<sup>306</sup> Nello specifico, l'art. 19-bis, al suo secondo comma, richiama l'Accordo di Parigi e prevede l'obbligo di indicare «i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 (“accordo di Parigi”) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas».

- Gli obiettivi temporalmente legati alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, i progressi realizzati nel loro conseguimento e una dichiarazione attestante che gli obiettivi relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive.
- Il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e le loro competenze e capacità richieste per lo svolgimento di tale ruolo.
- Le politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, le procedure di dovuta diligenza applicate, i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa.
- I principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze dell'impresa da tali questioni e le modalità di gestione di tali rischi adottate.

Rispetto alla *Non Financial Reporting Directive*, la CSRD elimina il meccanismo del *comply or explain* e impone che l'informativa di sostenibilità sia inserita nella relazione sulla gestione, senza possibilità per gli Stati membri di optare per un documento separato. Di particolare rilievo è, inoltre, il rafforzamento del coinvolgimento dei lavoratori: il quinto comma dell'art. 19-bis prevede che l'impresa informi e consulti i rappresentanti dei lavoratori in merito alle informazioni sulla sostenibilità e alle relative modalità di verifica, trasmettendo il loro parere, «se del caso, ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo». La rendicontazione di sostenibilità diviene, in questo modo, terreno privilegiato per l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori<sup>307</sup>.

---

<sup>307</sup> Vi sono numerosi Considerando che illustrano i motivi di una disciplina tanto puntuale e corposa. Il Considerando n. 30, ad esempio, prevede che «gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere precisati in maniera sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza relative ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità». Oltre ai settori di informativa individuati, «le imprese dovrebbero essere tenute a comunicare informazioni sulla loro strategia aziendale e sulla resilienza del modello e della strategia aziendali relative ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità. Dovrebbero inoltre essere tenute a comunicare eventuali piani per garantire che il loro modello e la loro strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile». Le imprese «dovrebbero altresì comunicare se e in che modo il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi delle parti interessate [...]; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati; eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e i progressi verso la loro realizzazione; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; i principali impatti negativi, effettivi e potenziali, legati alle attività dell'impresa; e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare». Nel

La disciplina della rendicontazione si colloca, tuttavia, solo su uno dei versanti della sostenibilità d'impresa: quello informativo. Il completamento del quadro è avvenuto con la Direttiva europea 2024/1760, c.d. *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, entrata in vigore il 25 luglio 2024. Essa introduce obblighi di *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente per le grandi imprese, con l'obiettivo – particolarmente ambizioso – di regolare le catene globali di valore, definite come «strutture reticolari di imprese, dirette in genere da una multinazionale, ciascuna dotata di una propria autonomia giuridica e dislocate in diversi territori nazionali»<sup>308</sup>. La Direttiva si ispira in modo dichiarato ai *Guiding Principles on Business and Human Rights* del 2011<sup>309</sup>, di cui

---

Considerando n. 31 viene sottolineato come anche le procedure di dovuta diligenza debbano essere rendicontate ed evidenziate in maniera significativa. Queste sono attuate «per individuare, monitorare, prevenire, mitigare, rimediare o porre fine ai principali impatti negativi, effettivi e potenziali, legati alle loro attività e per porvi rimedio e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena del valore dell'impresa. le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa». Per una rassegna completa sul punto, si rinvia anche ai Considerando nn. 32, 33 e 36.

<sup>308</sup> V. Speciale, *L'impresa sostenibile*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, n. 4, 2021, p. 504. Sul punto si veda anche M. De Lucia, *Diligencia debida y derechos humanos: el impacto de la obligación de descompromiso responsable en las relaciones laborales*, in R. M. Morato García, C. Solís Prieto (a cura di), *Hacia un modelo europeo de diligencia debida en materia de derechos humanos laborales: comunicaciones presentadas al Seminario Internacional «La Directiva de diligencia debida y los derechos humanos laborales tras la Propuesta Omnibus»*, cit., p. 204, secondo la quale «[a]ccanto alla tradizionale struttura delle imprese multinazionali, che si regge sull'esistenza di un legame societario tra l'impresa madre e le imprese figlie, si sono diffuse più di recente le c.d. catene globali di valore (*global value chains*), oggi ritenute il modello operativo cardine dell'organizzazione economica nella fase di globalizzazione avanzata». Si tratta, in particolare, di «reti di impresa costruite sulla base di rapporti contrattuali, quali contratti di fornitura, appalto e subappalto, che, a differenza del legame societario, creano un maggiore grado di separazione formale tra impresa madre e imprese figlie (fornitrici e appaltatrici), rendendo ancor più facile l'esternalizzazione dei danni ambientali, climatici e sociali: l'impresa secondaria infatti non è partecipata dall'impresa capofila, né è obbligata a seguire le politiche aziendali di quest'ultima, ma rimane sotto l'influenza del suo potere economico, senza un vero controllo sulle sue pratiche. Pertanto, anche se l'impresa madre di fatto si avvantaggia dei bassi costi che la fornitrice è costretta a praticare, per effetto delle condizioni di prezzo e contrattuali imposte, riducendo le garanzie ambientali e sociali, i danni che ne derivano sono giuridicamente riconducibili solo alle scelte e all'attività di impresa della seconda». L'A. sottolinea che la scelta di riferire gli obblighi di due diligence non solo alle attività della capogruppo, ma all'intera catena globale di valore, è particolarmente significativa: gli impatti ambientali e sociali, infatti, «non si collocano necessariamente nel perimetro nazionale dell'impresa, bensì nelle fasi esternalizzate della produzione, affidate a fornitori e subfornitori localizzati in ordinamenti caratterizzati da standard di tutela più deboli». In questa prospettiva, dunque, «la Direttiva non si limita a rafforzare la responsabilità dell'impresa a monte, ma le impone di farsi carico, almeno in parte, degli effetti che le proprie strategie di approvvigionamento producono sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro lungo l'intera filiera».

<sup>309</sup> I *Guiding Principles on Business and Human Rights*, adottati il 16 giugno 2011 dalle Nazioni Unite, danno attuazione al c.d. *Protect, Respect and Remedy Framework*, articolato in tre pilastri: il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani contro le violazioni commesse da terzi, comprese le imprese; la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, attraverso l'adozione di adeguate procedure di due diligence volte a prevenire, mitigare e rimediare agli impatti negativi connessi alle proprie attività, relazioni commerciali e catene del valore; l'esigenza di garantire alle vittime un effettivo accesso ai rimedi, di natura sia giudiziale sia non-giudiziale. Dal punto di vista giuridico, i Principi non introducono obblighi

rappresenta una significativa traduzione in chiave vincolante: attraverso 39 articoli, essa delinea obblighi in capo alle imprese di identificazione, prevenzione, mitigazione e, ove necessario, cessazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente, prevedendo al contempo meccanismi di reclamo e rimedio effettivi, di natura sia interna, sia esterna<sup>310</sup>.

Sul piano operativo, la Direttiva articola gli obblighi di *due diligence* in una sequenza di adempimenti che incidono in maniera diretta sulla tutela dell'ambiente, tramite:

- L'integrazione della *due diligence* nella governance e nelle politiche aziendali: l'impresa deve adottare e aggiornare regolarmente una politica di *due diligence* che definisca l'approccio complessivo alla gestione degli impatti negativi su diritti umani e ambiente, integrandola nei sistemi di gestione del rischio e nelle procedure decisionali degli organi di amministrazione e controllo.
- L'individuazione e valutazione dei rischi lungo la catena globale di valore: la società è tenuta a identificare e valutare, su base continuativa, il rischio di impatti negativi connessi alle proprie attività, a quelle delle controllate e alle relazioni commerciali lungo la catena del valore, con specifico riferimento a fenomeni quali l'inquinamento, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile delle risorse naturali, con possibili ricadute sugli equilibri ambientali complessivi.
- L'adozione di misure di prevenzione e mitigazione degli impatti ambientali: una volta individuati i rischi, l'impresa deve adottare adeguate misure per prevenire

---

direttamente vincolanti per le imprese, ma rappresentano uno standard internazionale autorevole che orienta la definizione della responsabilità sociale d'impresa e delle aspettative regolatorie in tema di diritti umani. Sul piano dottrinale, si veda, per tutti, S. Deva, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies*, in *European Company Law*, vol. 9, n. 2, 2012, p. 101 ss., il quale evidenzia come il quadro *Protect, Respect and Remedy* e i *Guiding Principles*, pur non offrendo soluzioni definitive al problema dell'impunità delle imprese per le violazioni dei diritti umani, fissino uno standard di comportamento e di *due diligence* al quale le società – in particolare quelle operanti su scala transnazionale – sono ormai tenute a conformarsi.

<sup>310</sup> Sul punto si veda R. Fratini, *La Direttiva UE 2024/1760: tutela del lavoro nelle catene globali di valore tra effettività e proposte di modifica*, in R. M. Morato García, C. Solís Prieto (a cura di), *Hacia un modelo europeo de diligencia debida en materia de derechos humanos laborales: comunicaciones presentadas al Seminario Internacional «La Directiva de diligencia debida y los derechos humanos laborales tras la Propuesta Omnibus»*, cit., pp. 67-69. L'A., tuttavia, precisa che il campo di applicazione soggettivo della Direttiva in questione risulta ridotto poiché «riferito per il tramite di stringenti parametri quantitativi rispetto a fatturato, dimensione e complessità della struttura aziendale. Restano escluse le piccole-medie imprese dai doveri imposti dalla Direttiva, la quale si discosta dai menzionati UNGP che stabiliscono, invece, la responsabilità aziendale per “tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni, settore, contesto operativo, proprietà e struttura”, pur riconoscendo la diversa entità del dovere in funzione dei fattori dimensionali (Principio guida 14)».

gli impatti ambientali o mitigarli, anche mediante modifiche dei processi produttivi, investimenti in tecnologie meno impattanti, programmi di formazione per i lavoratori, nonché la sospensione o cessazione di determinate relazioni d'affari quando i rischi non risultino altrimenti gestibili.

- La cessazione delle violazioni già verificatesi: in presenza di impatti ambientali effettivi, quali contaminazioni, danni agli ecosistemi e immissioni illecite, l'impresa deve attivarsi per porre fine alla violazione e rimediare, anche attraverso misure di riparazione o compensazione, in cooperazione con le autorità competenti e gli *stakeholders* interessati.
- La partecipazione degli *stakeholders*: la Direttiva impone chiaramente di predisporre procedure accessibili di segnalazione e reclamo per i soggetti potenzialmente lesi, comprese le comunità locali e le organizzazioni ambientaliste, prevedendo l'obbligo per l'impresa di esaminare i reclami, adottare misure correttive e comunicarne gli esiti.
- Il monitoraggio periodico: le imprese devono monitorare l'efficacia delle proprie misure di *due diligence*, riesaminandole periodicamente e rendendo pubbliche le informazioni essenziali sulle politiche adottate, sui rischi individuati e sulle azioni intraprese. Tali informazioni si coordinano con gli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD, rafforzando in tal modo la coerenza tra l'obbligo di *disclosure* e la gestione sostanziale degli impatti ambientali effettivi.

In altri termini, le attività obbligatorie di individuazione, prevenzione e riduzione dei rischi, nonché di rimozione degli effettivi negativi prodottisi, unitamente al meccanismo risarcitorio di natura civile nel caso di violazioni e danni, rappresentano il tentativo di evitare che «all'esternalizzazione della produzione consegua l'esternalizzazione della responsabilità»<sup>311</sup>.

Il legislatore europeo procede, a tal fine, a tipizzare i diritti umani e ambientali la cui violazione integra la responsabilità sociale d'impresa. In particolare, all'art. 1, lett. c) e d), vengono delineate le definizioni di impatto negativo sui diritti umani e di impatto ambientale negativo, rinviando all'elencazione contenuta nella prima parte dell'Allegato alla Direttiva. In merito alla tutela dell'ambiente, l'impatto ambientale negativo deve

---

<sup>311</sup> Ivi, p. 70.

essere causato dalla violazione di divieti e obblighi tassativamente delineati dai punti 15 e 16 dell'Allegato, «tenendo conto della legislazione nazionale connessa alle disposizioni degli strumenti ivi elencati»<sup>312</sup>, mentre per i diritti umani opera una clausola di salvaguardia che apre alla tutela di diritti innominati, alle condizioni puntualmente indicate<sup>313</sup>.

I diritti umani del lavoro, sia individuali che collettivi, rivestono un ruolo centrale essendo «raccolti in maniera ampia e dettagliata nell'Allegato della Direttiva, occupando nove delle sedici voci in esso contenute»<sup>314</sup> e richiamando i *core labour standard* individuati dall'OIL nella Dichiarazione del 1998 sui principi e diritti fondamentali del lavoro e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966<sup>315</sup>. Se, da un lato, la CSDDD contribuisce così ad «ampliare il numero e i tipi di diritti sociali da qualificare come diritti umani»<sup>316</sup>, dall'altro la scelta di affidarsi a fonti internazionali

---

<sup>312</sup> In particolare, il punto 15 vieta di causare un degrado ambientale misurabile – quali, tra l'altro, inquinamento del suolo, dell'acqua o dell'aria, emissioni nocive, eccessivo consumo idrico, degrado del territorio o deforestazione – tale da compromettere in modo sostanziale le basi naturali per la produzione alimentare o altri servizi ecosistemici, mentre il punto 16 richiama il divieto di danneggiare in modo significativo la biodiversità e gli ecosistemi, alla luce degli obblighi derivanti dalle principali convenzioni internazionali in materia ambientale. Ne risulta una tipizzazione rigorosa degli impatti ambientali rilevanti, ancorata a divieti e obblighi puntuali desunti dal diritto internazionale, che si contrappone, per i diritti umani, a una clausola di salvaguardia più ampia, la quale consente di ricomprendere anche violazioni di diritti non nominativamente elencati, purché riconducibili agli strumenti internazionali richiamati e alle condizioni specificate nell'art. 3, lett. c), della Direttiva.

<sup>313</sup> Sul funzionamento di tale clausola di salvaguardia e sui relativi limiti applicativi si veda R. Fratini, *La Direttiva UE 2024/1760: tutela del lavoro nelle catene globali di valore tra effettività e proposte di modifica*, cit., pp. 70-71, il quale sottolinea, da un lato, come essa sia circoscritta ai diritti umani suscettibili di abuso e riconducibili alle convenzioni elencate nell'Allegato, prevedendo inoltre che la società sia ragionevolmente in grado di prevedere il rischio di lesione; dall'altro, come la tecnica del rinvio selettivo alle convenzioni internazionali generi un'ambivalenza: essa restringe il perimetro dei diritti tipizzati rispetto all'impostazione più ampia dei *Guiding Principles on Business and Human Rights* (Principio 12), ma al contempo lascia le imprese esposte a un dovere di diligenza di contenuto non sempre chiaramente definito, riferito a un insieme di diritti e strumenti convenzionali che richiedono interpretazioni spesso estensive o sistematiche.

<sup>314</sup> W. Sanguineti Raymond, *Il nuovo diritto transnazionale del lavoro nelle catene globali del valore: caratteristiche e modello regolatorio*, in *Diritto Relazioni Industriali*, n. 1, 2025, p. 21.

<sup>315</sup> Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976, riconosce – in particolare agli artt. 6, 7 e 11 – il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli (retribuzione equa e sufficiente, sicurezza e igiene sul lavoro, limitazione ragionevole dell'orario e riposo periodico), nonché il diritto a un adeguato tenore di vita, comprensivo di alloggio, alimentazione, vestiario e servizi essenziali. Tali previsioni, lette in combinato disposto con i quattro *core labour standards* individuati dalla Dichiarazione OIL del 1998 – libertà di associazione e contrattazione collettiva, eliminazione del lavoro forzato, abolizione effettiva del lavoro minorile, eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione – costituiscono il principale riferimento internazionale per la tutela dei diritti umani del lavoro richiamati dalla Direttiva.

<sup>316</sup> T. Treu, *Sostenibilità, diritti umani e imprese*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 2, 2025, p. 296. L'A. sottolinea che «[m]entre la formula “labour standards” in uso da parte dell'ILO allude a una questione tecnica, limitata alla questione “lavoro” in senso stretto (salari, orari, ecc.), la qualificazione di “human

comporta difficoltà nel determinare «l'effettiva portata di diritti fondamentali il cui livello di tutela può variare moltissimo di paese in paese, come il diritto a un salario equo e a un'esistenza dignitosa o il diritto di sciopero, con conseguenze negative in termini di certezza del diritto per le imprese»<sup>317</sup>. In ogni caso, attraverso la Direttiva, «un ampio novero di diritti e Convenzioni [...] assume rilievo diretto per le società», aggirando «i limiti sottesi all'impianto del diritto internazionale che non può che vincolare soltanto gli Stati»<sup>318</sup>.

Si può quindi affermare che, con l'approvazione definitiva della Direttiva 2024/1760, si è compiuto un significativo passo in avanti rispetto al passato, tanto sul piano dei meccanismi di realizzazione della responsabilità sociale d'impresa, quanto su quello dell'affermazione dell'obbligatorietà del dovere di diligenza nella tutela dei diritti umani e dell'ambiente. Restano, tuttavia, alcuni profili aperti. Gli Stati membri sono obbligati a recepire la CSDDD nei rispettivi ordinamenti interni, ma il calendario e l'ambito soggettivo di applicazione sono stati oggetto di successivi interventi correttivi nell'ambito del c.d. pacchetto Omnibus<sup>319</sup>. In una prima fase, la Direttiva europea 2025/794 del 14 aprile 2025, comunemente indicata come *Stop the clock Directive*, ha modificato la Direttiva 2022/2464 e la Direttiva 2024/1760, rinviando taluni obblighi di rendicontazione di sostenibilità e posticipando di un anno il termine per il recepimento e la prima applicazione degli obblighi di *due diligence* per determinate categorie di imprese, con l'intento dichiarato di consentire alle imprese e alle amministrazioni nazionali di adeguarsi gradualmente alla complessità delle nuove prescrizioni, evitando oneri sproporzionati e rischi di implementazione meramente formale<sup>320</sup>. Tale quadro è

---

rights" segnala che è in gioco qualcosa di maggiore rilevanza umana e morale, cioè un diritto che è dovuto alla persona in quanto tale, che si riferisce a valori universali pur assumendo tratti specifici quando la persona è al lavoro».

<sup>317</sup> O. Razzolini, *Datore di lavoro (dir. eur.): prospettive evolutive*, in *Enciclopedia del Diritto*, I tematici, Giuffrè, Milano, 2023, p. 520.

<sup>318</sup> G. D. Mosco, R. Felicetti, *Prime riflessioni sulla proposta di Direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1, 2022, p. 206. Tuttavia, gli Autori evidenziano come ciò renda «il dovere di diligenza molto ampio e non ben definito nei suoi contenuti», rilevando il rischio che «le società finiscano per restare prigioniere delle complicazioni e delle incertezze delle Convenzioni internazionali».

<sup>319</sup> Sul cosiddetto pacchetto Omnibus si vedano, in primo luogo, il Considerando n. 6 e l'art. 2 della Direttiva 2025/794. Per una trattazione sul punto più dettagliata si veda inoltre L. Di Marco, L. Miggiano, *Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità. L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Rapporto ASviS 2025*, ASviS, Roma, 2025, pp. 98-100.

<sup>320</sup> Direttiva europea 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le Direttive 2022/2464 e 2024/1760 per quanto riguarda le date a partire dalle quali gli Stati membri applicano taluni obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di dovuta diligenza, nonché la proposta di ulteriori

stato poi ulteriormente razionalizzato dalla Direttiva europea 2026/470, pubblicata il 26 febbraio 2026, che interviene nuovamente su CSRD e CSDDD, precisando l'ambito soggettivo di applicazione, semplificando alcuni adempimenti e fissando termini aggiornati per il recepimento e l'entrata in vigore delle rispettive direttive<sup>321</sup>.

La scelta di congelare parzialmente il calendario applicativo rischia, tuttavia, di diluire nel tempo gli effetti trasformativi che il combinato disposto di CSRD e CSDDD è destinato a produrre sul modello di impresa, sollevando «seri interrogativi sulla coerenza dell'azione normativa europea con i principi di effettività della tutela, di prevenzione del danno e di armonizzazione»<sup>322</sup>. La ratio di queste e di tutte le altre modifiche previste è esplicitata nel relativo Preambolo della Direttiva 2026/470 e consiste nell'adozione di una strategia di semplificazione volta a ridurre significativamente gli oneri burocratici, i costi di *compliance* per le imprese europee e il rischio del c.d. effetto *trickle-down*, per cui le aziende di dimensioni minori operanti lungo la catena di approvvigionamento rischiano di essere indirettamente gravate da obblighi sproporzionati, al fine di migliorarne «le condizioni operative e accrescere la resilienza e la competitività del tessuto economico europeo nel lungo periodo»<sup>323</sup>, nel rispetto – almeno nelle intenzioni – delle finalità ambientali e sociali perseguite a livello europeo<sup>324</sup>.

---

interventi di semplificazione e riallineamento della CSRD, della CSDDD e del Regolamento 2020/852 nell'ambito del c.d. Omnibus I sulla sostenibilità. La Direttiva sposta in avanti di due anni l'entrata in applicazione di una parte degli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD e rinvia di un anno il termine di recepimento e la prima fase di applicazione degli obblighi di *due diligence* di cui alla CSDDD per il gruppo di imprese di maggiori dimensioni, al fine di «mantenere gli obiettivi politici del Green Deal [...] evitando oneri sproporzionati per le imprese e rischi di applicazione meramente formale». Sul punto si vedano i Considerando nn. 5 e 7 della Direttiva.

<sup>321</sup> Direttiva europea 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, 2022/2464 e 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione di sostenibilità e taluni obblighi di dovuta diligenza in materia di sostenibilità aziendale. La Direttiva – adottata nell'ambito del pacchetto Omnibus – interviene nuovamente sulla CSRD e sulla CSDDD, precisando e ridimensionando in parte l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi, introducendo misure di semplificazione di alcuni adempimenti, anche mediante l'adeguamento del quadro degli ESRS, e rimodulando il calendario di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di reporting e di due diligence, attraverso termini differenziati per i vari gruppi di imprese interessati.

<sup>322</sup> C. Baraldo, *Tra semplificazione normativa e tutela dei diritti umani sul lavoro: analisi del regime di responsabilità civile della Direttiva 2024/1760*, in R. M. Morato García, C. Solís Prieto (a cura di), *Hacia un modelo europeo de diligencia debida en materia de derechos humanos laborales: comunicaciones presentadas al Seminario Internacional «La Directiva de diligencia debida y los derechos humanos laborales tras la Propuesta Omnibus»*, cit., p. 336.

<sup>323</sup> M. De Lucia, *Diligencia debida y derechos humanos: el impacto de la obligación de descompromiso responsable en las relaciones laborales*, cit., p. 221.

<sup>324</sup> Tutto ciò si colloca in un contesto, quello attuale, segnato da crisi geopolitiche in rapida evoluzione, che accentuano il pericolo che un'asimmetria regolatoria dell'Unione Europea rispetto ad altri ordinamenti, «quali Stati Uniti, Regno Unito, Cina e India, ove sono vigenti regole di rendicontazione e di due diligence meno rigide», caratterizzati da regole di rendicontazione e di due diligence meno rigide, possa causare

Fermo restando il possibile intervento di ulteriori correttivi e il necessario rispetto dell'obbligo di attuazione della CSDDD, la concreta efficacia della Direttiva dipenderà anche, e non in misura marginale, dalla capacità dei singoli Stati membri di armonizzarla con gli strumenti internazionali già esistenti, evitando sovrapposizioni o lacune normative. In questa prospettiva assume rilievo il richiamo, contenuto nei primi Considerando della Direttiva 2024/1760, all'obbligo generale di rispetto, da parte di tutte le imprese – e dunque anche di quelle non ricomprese nell'ambito applicativo diretto della CSDDD – della Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, dei Principi Direttivi per le Imprese Multinazionali dell'OCSE e dei *Guiding Principles on Business and Human Rights* delle Nazioni Unite. Tale rinvio testimonia la consapevolezza del legislatore europeo circa la necessità di un'applicazione coordinata della normativa vigente, al fine di giungere alla «laboriosa costruzione di una risposta adatta alla natura complessa della questione»<sup>325</sup>. Solo attraverso un approccio realmente integrato tra dimensione europea ed internazionale può essere delineato un modello di regolamentazione globale più equo e sostenibile, idoneo a orientare stabilmente i comportamenti delle imprese verso una rinnovata responsabilità sociale e ambientale. Resta tuttavia decisivo il modo in cui gli Stati membri daranno attuazione alle prescrizioni europee e agli obblighi derivanti dal diritto internazionale: soltanto in questa prospettiva potrà dirsi compiuto, in concreto, il passaggio verso un autentico paradigma di impresa sostenibile.

### **1.3. Il paradigma dell'impresa sostenibile**

Alla luce del quadro normativo sopra esposto, risulta ora necessario precisare che cosa debba intendersi, in termini giuridici, per impresa sostenibile. L'espressione non si esaurisce in una qualificazione descrittiva, né coincide con le tradizionali categorie della responsabilità sociale d'impresa: essa rinvia a una diversa configurazione del ruolo dell'impresa nell'ordinamento, non più «orientata alla massimizzazione del profitto

---

distorsioni competitive, incentivare fenomeni di delocalizzazione produttiva e generare effetti negativi sia sul piano economico, sia su quello ambientale e sociale. Sul punto si veda M. De Lucia, *Diligencia debida y derechos humanos: el impacto de la obligación de descompromiso responsable en las relaciones laborales*, cit., p. 221.

<sup>325</sup> Ivi, p. 222.

(*profit-oriented*)» e «isolata dal contesto sociale e ambientale in cui opera»<sup>326</sup>, bensì chiamata a perseguire un modello di sviluppo capace di coniugare crescita economica, equità sociale e tutela dell'ambiente<sup>327</sup>. In continuità con quanto sin qui ricostruito, il paradigma dell'impresa sostenibile si inserisce, dunque, nel più ampio processo di affermazione del principio dello sviluppo sostenibile – e, al suo interno, della *just transition* – riconosciuto quale principio sistemico dell'ordinamento sovranazionale e interno: non si tratta, pertanto, di una mera etichetta programmatica, ma dell'esito di un processo di progressiva istituzionalizzazione della sostenibilità, che investe tanto le politiche pubbliche quanto l'iniziativa economica privata e, in particolare, la regolazione dei rapporti di lavoro<sup>328</sup>.

Occorre, tuttavia, precisare che l'impresa sostenibile è, e rimane, impresa, nel senso che continua ad agire perseguendo scopi egoistici all'interno del mercato, nell'ambito del quale si comporta in maniera competitiva al fine di produrre utili<sup>329</sup>. Ciò

---

<sup>326</sup> M. Di Bartolo, *La sostenibilità dell'impresa: brevi riflessioni fra diritto ed economia*, cit., pp. 2-3. Secondo l'A., l'impresa «si configura sempre più come attore responsabile nei confronti della collettività e delle generazioni future»: tale mutamento segna il passaggio da una concezione dell'impresa quale luogo di produzione di ricchezza a una visione dell'impresa «come istituzione della collettività».

<sup>327</sup> In questa prospettiva – come è stato ampiamente delineato all'interno del Capitolo I del presente elaborato – la tutela dell'ambiente non può più essere limitata al solo ambiente di lavoro, ma si estende all'ambiente esterno, richiedendo che l'impresa assuma la responsabilità degli impatti complessivi dei propri processi produttivi sul territorio in cui opera.

<sup>328</sup> Sul punto si veda A. Morrone, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 176, 2022, p. 535.

<sup>329</sup> Sul punto si veda G. Riolfo, *L'impresa "sostenibile". La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, cit., p. 85. L'A. evidenzia come l'impresa continui ad operare «per conquistare fette di mercato a discapito dei concorrenti, non muta i propri scopi e non diventa "altruista"». Analogamente, si veda E. Bruti Liberati, *Lotta al cambiamento climatico e sostenibilità ecologica e sociale*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, n. 4, 2022, p. 549, secondo il quale «non c'è un abbandono chiaro e netto di alcune delle principali parole d'ordine con la disciplina dell'economia – *in primis*, i dogmi della massimizzazione del profitto e della crescita illimitata delle produzioni e consumi – e che hanno largamente contribuito a determinare costi e conflitti sociali evidenti, ma c'è un (ancora cauto) sforzo di muoversi in una direzione diversa, tornando finalmente a porre limiti e temperamenti alla logica, e al codice, del capitale – così come l'art. 3 del Trattato sull'Unione europea e l'art. 41 della nostra Costituzione consentono ed anzi impongono». Si ritiene opportuno fare riferimento, a questo riguardo, alla stessa Direttiva CSRD, la quale, al Considerando n. 12, sottolinea che «una buona rendicontazione di sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario». Essa può «aiutare le imprese a individuare e gestire i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità» e può «costituire il presupposto per migliorare il dialogo e la comunicazione tra le imprese e i loro portatori di interessi e può aiutare le imprese a migliorare la propria reputazione». Anche il Considerando n. 15 del Regolamento Tassonomia prevede che «le informazioni non solo permetteranno ai partecipanti ai mercati finanziari e agli altri attori interessati [...] di individuare facilmente gli operatori economici che svolgono attività economiche ecosostenibili, ma faciliteranno anche tali operatori economici nella raccolta di fonti per le loro attività ecosostenibili». Peraltro, proprio per il fatto che la pubblicizzazione di un'impresa come sostenibile contribuisce a conquistare segmenti del mercato a discapito dei concorrenti, si vuole far rientrare tra le pratiche commerciali sleali il c.d. *greenwashing*.

che viene in rilievo non è l'abbandono della finalità lucrativa, bensì la trasformazione dell'insieme dei vincoli giuridici e dei parametri assiologici cui l'attività economica è sottoposta, che impongono di internalizzare in modo stabile gli impatti generati sull'ambiente e sui diritti dei soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'attività d'impresa<sup>330</sup>. L'impresa sostenibile non è dunque chiamata a rinunciare al profitto, né a perseguire finalità altruistiche che prescindano dalla logica del mercato: le si chiede, piuttosto, di assumere la responsabilità degli impatti che l'attività economica produce su lavoratori, comunità locali e ambiente, orientando le decisioni in una prospettiva di lungo periodo. Il profitto rimane elemento essenziale dell'agire imprenditoriale, ma cessa di essere l'unico parametro di valutazione delle scelte aziendali<sup>331</sup>.

In questa prospettiva, anche alla luce dei più recenti sviluppi del diritto dell'Unione Europea in materia di rendicontazione di sostenibilità e di *due diligence* lungo la catena del valore, l'impresa è tenuta a predisporre assetti organizzativi e procedure interne idonei a garantire che le scelte gestorie tengano sistematicamente conto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente e sui diritti umani<sup>332</sup>. Tali procedure

---

<sup>330</sup> Si ricorda, a tal proposito, la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost., che ha elevato la tutela dell'ambiente a parametro diretto di legittimità dell'iniziativa economica privata. Nella stessa prospettiva si colloca la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2024, la quale, valorizzando il nuovo tenore degli artt. 9 e 41 Cost., ha affermato la preminenza del diritto fondamentale all'ambiente e alla salute rispetto all'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva.

<sup>331</sup> Sul punto si veda G. Riolfo, *L'impresa "sostenibile". La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, cit., p. 90, secondo il quale l'impresa non è tenuta a rinunciare al profitto e a perseguire interessi altruistici, ma si obbliga a prendere in considerazione gli impatti negativi della propria attività nei confronti dei terzi, in un logica che transita «dal profitto ad ogni costo alla doverosa considerazione dei costi del profitto». In questo senso, la discontinuità rispetto al paradigma tradizionale dello *shareholder value* è evidente: la sostenibilità non è più ridotta a strumento di efficienza produttiva, ma contribuisce a ridisegnare l'interesse dell'impresa e il baricentro delle scelte degli organi societari. Sul punto si veda V. Di Cataldo, P. Montalenti, R. Sacchi, *Spunti per ricerche future in tema di sostenibilità*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 1, 2025, p. 11. Secondo Montalenti, «l'orientamento oggi prevalente nella dottrina italiana ritiene superata una visione strettamente contrattualistica dell'interesse sociale, limitato alla massimizzazione del profitto, o, per utilizzare l'espressione internazionale, circoscritto al perseguimento dello *shareholder value*, e cioè alla massimizzazione del dividendo e/o del valore patrimoniale delle azioni».

<sup>332</sup> Va precisato che la sostenibilità d'impresa non può essere ricondotta né alla mera adesione a standard volontari né, specularmente, al semplice rispetto di obblighi di legge già esistenti. I recenti sviluppi del diritto dell'Unione Europea in materia di rendicontazione di sostenibilità e di dovere di diligenza lungo la catena del valore hanno dimostrato come una componente essenziale della sostenibilità sia oggi giuridicizzata attraverso l'imposizione, in capo alle imprese, di doveri positivi di organizzazione, gestione del rischio e informazione, volti ad assicurare l'individuazione, la prevenzione, la mitigazione e, ove necessario, la cessazione degli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani. Ciò non esaurisce, tuttavia, la portata del paradigma dell'impresa sostenibile, che continua a richiedere l'adozione di misure ulteriori rispetto al minimo legale.

devono essere, da un lato, funzionali a orientare le decisioni degli amministratori – poiché i potenziali impatti negativi possono compromettere la sostenibilità economica e la stessa continuità aziendale – e, dall’altro, devono essere rese conoscibili ai terzi, al fine di informarli e di consentire la creazione di nuovi rapporti, commerciali o di altra natura, con l’impresa<sup>333</sup>.

A tali fini, l’impresa sostenibile deve monitorare e garantire l’agire responsabile e sostenibile non solo proprio, ma anche delle varie imprese che fanno parte della propria catena di valore. Deve, inoltre, coinvolgere i lavoratori e gli altri *stakeholders* nella predisposizione dei piani e programmi di prevenzione degli impatti negativi, nonché rispondere di eventuali mancanze nella predisposizione e verifica di assetti adeguati e nella comunicazione di dati non chiari, incompleti o non veritieri. L’agire responsabile assurge così a perno attorno al quale si struttura la strategia d’impresa: quest’ultima è tenuta a operare nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, che si configura come principio ordinante e trasversale, destinato a permeare l’intero spettro delle relazioni economiche, fungendo da vera e propria «bussola assiologica»<sup>334</sup> dell’agire economico. Nell’attuale scenario globale, l’impresa sostenibile si pone dunque quale *novum* paradigmatico, espressione di un’evoluzione tanto strutturale quanto sostanziale delle pratiche aziendali, forgiata dalle trasformazioni sistemiche dell’economia, dalle urgenze poste dalla crisi ambientale e dall’acuirsi delle disuguaglianze. Il transito dalla responsabilità sociale d’impresa al paradigma dell’impresa sostenibile segna, pertanto, una cesura rilevante, non solo sul piano delle condotte, ma anche su quello dell’architettura giuridica che presidia l’attività economica.

Dal punto di vista giuslavoristico, l’impresa sostenibile è chiamata a garantire condizioni di lavoro sicure, inclusive e rispettose della dignità della persona, a promuovere politiche di welfare aziendale e di apprendimento continuo, nonché a favorire forme efficaci di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Ciò implica il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e, più in generale, delle rappresentanze dei lavoratori nella definizione delle strategie di sostenibilità, così da assicurare che le scelte organizzative e produttive siano discusse alla luce dei loro effetti sull’occupazione, sulle

---

<sup>333</sup> Sul punto si veda G. Riolfo, *L’impresa “sostenibile”. La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, cit., p. 87. Secondo l’A., l’impresa sostenibile è quella in grado di «attrarre capitali»: gli investitori sono infatti chiamati a finanziare le imprese impegnate nella transizione ecologica e, tal fine, devono essere informati in maniera chiara e corretta.

<sup>334</sup> M. Di Bartolo, *La sostenibilità dell’impresa: brevi riflessioni fra diritto ed economia*, cit., p. 3.

competenze e sulla qualità del lavoro. In questo quadro – come verrà approfondito *infra* – la contrattazione collettiva cessa di essere solamente luogo di regolazione delle condizioni di lavoro e diventa sede di negoziazione di obiettivi e strumenti di attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, tanto sotto il profilo ambientale, quanto sociale<sup>335</sup>.

L'integrazione sociale dell'impresa si traduce, così, nella valorizzazione del capitale umano e nella costruzione di un rapporto virtuoso con l'ambiente. In questa prospettiva, il paradigma dell'impresa sostenibile veicola una sorta di «pedagogia del lavoro»<sup>336</sup>, fondata sull'equilibrio tra esigenze produttive e tutela dei diritti umani, tra competitività e coesione sociale. Il diritto del lavoro, in questa visione, si traduce in un vero e proprio presidio della dignità della persona che lavora e garanzia di uno sviluppo armonico, inclusivo e durevole, capace di coniugare uomo, lavoro e ambiente.

#### **1.4. La governance societaria sostenibile**

L'impresa sostenibile è chiamata a porre in primo piano il rispetto delle persone e dell'ambiente: in questa prospettiva, la regolazione assume un ruolo cruciale nel definire e ridisegnare il perimetro di incentivi, obblighi e responsabilità che ne orientano l'azione. Le più recenti evoluzioni normative stanno infatti modificando l'organizzazione e le finalità dell'iniziativa economica privata, con l'obiettivo di indirizzarla verso una transizione che possa dirsi effettivamente giusta. Per le piccole e medie imprese, e ancor di più per le società quotate, l'adozione di assetti di governance orientati alla sostenibilità può rappresentare il fattore determinante di riuscita di tale percorso. In questa direzione, autorevole dottrina ha messo in luce il consolidarsi di un orientamento condiviso, che

---

<sup>335</sup> Sul punto si veda L. Foglia, *Struttura e funzioni del diritto del lavoro nel quadro di uno sviluppo sostenibile*, cit., p. 343, secondo il quale «[p]erché il paradigma dello sviluppo sostenibile diventi realtà è necessario che tutti i soggetti, incluse le imprese rivedano i loro modelli di business in modo tale che le attività economiche creino valore sociale e ambientale e non contribuiscano invece ad esacerbare la crisi di tipo ambientale e socio-economico del nostro tempo».

<sup>336</sup> M. Di Bartolo, *La sostenibilità dell'impresa: brevi riflessioni fra diritto ed economia*, cit., p. 6. Ciò richiede che il diritto del lavoro sia capace di adattarsi alle trasformazioni organizzative e ambientali, rimodulando gli istituti tradizionali – dalle mansioni alla formazione, dagli strumenti di tutela collettiva ai meccanismi di partecipazione – in modo da sostenere percorsi occupazionali stabili, qualificati e coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.

«propende verso una sostanziale revisione del “fare impresa”»<sup>337</sup>, mentre i più recenti interventi del legislatore – pur nella loro eterogeneità – convergono sulla promozione di una governance societaria sostenibile, intesa quale nuovo formante in corso di assestamento nel quadro internazionale, europeo e nazionale<sup>338</sup>.

Quando si parla di governance delle imprese, ci si riferisce all’insieme di organi, processi e meccanismi decisionali che orientano l’attività di una determinata impresa, stabilendone obiettivi, strategie e modalità attuative. Si tratta, in altri termini, dei «modi con cui l’impresa va a ripartire la responsabilità dell’assunzione delle scelte aziendali alla luce delle finalità che intende realizzare»<sup>339</sup>. È proprio attraverso la corretta articolazione di tali processi – che nelle realtà di maggiori dimensioni assumono strutture particolarmente complesse – che il soggetto economico è in grado di autovalutarsi, leggere criticamente lo scenario economico-giuridico in cui opera, fissare i propri obiettivi e individuare gli strumenti per perseguirli, imprimendo così una direzione coerente alla propria attività.

L’esigenza che emerge dal nuovo assetto regolatorio è quella di assicurare che le imprese siano in grado di individuare in modo sistematico i rischi cui risultano esposte e, quindi, di neutralizzarne o mitigarne gli effetti negativi mediante scelte ponderate e consapevolmente orientate in tal senso. In questo contesto, si è assistito a una crescente attenzione verso i fattori ambientali, sociali e di governance che compongono la galassia dei c.d. fattori ESG<sup>340</sup>, i quali configurano nuove opportunità con cui l’impresa deve

---

<sup>337</sup> V. Brino, *La governance societaria sostenibile: un cantiere da esplorare per il diritto del lavoro?*, in *Lavoro e diritto*, n. 3, 2023, p. 440.

<sup>338</sup> Sul punto si veda F. Urbani, *Rassegna dei principali interventi legislativi, istituzionali e di policy a livello europeo in ambito societario, bancario e dei mercati finanziari*, in *Rivista delle società*, n. 4, 2021, p. 195, il quale sottolinea come si tratti di un formante legale, in corso di assestamento, che ha preso via via corpo nel quadro internazionale, europeo e nazionale.

<sup>339</sup> G. Berti De Marinis, *L’impatto della sostenibilità sull’impresa e sui mercati regolamentati*, in L. Mezzasoma, G. Berti De Marinis (a cura di), *Diritto dell’economia e sviluppo sostenibile*, cit., p. 180. Sul punto si veda anche G. Iorlano, *Le nuove frontiere della governance della sostenibilità: SGS (Sustainable Governance Standard) e Governance Taxonomy, un percorso obbligato per integrare i fattori ESG e favorire uno sviluppo inclusivo e competitivo*, in *Rivista Corporate Governance*, Numero Straordinario 2025, p. 210, secondo il quale la corporate governance viene, quindi, tradizionalmente considerata come l’insieme di meccanismi, processi e strutture finalizzati a indirizzare e controllare le imprese, assicurando che il management agisca nell’interesse degli azionisti.

<sup>340</sup> I fattori ESG – *environmental, social and governance* – individuano tre insiemi di criteri attraverso cui si valuta il profilo di sostenibilità di un’impresa: il fattore ambientale riguarda l’impatto sulle risorse naturali e sul clima; il fattore sociale attiene alle condizioni di lavoro, al rispetto dei diritti umani, alle relazioni con lavoratori, fornitori, clienti e comunità; il fattore di governance concerne la struttura degli organi societari, la gestione dei conflitti di interesse, i sistemi di controllo interno e la trasparenza verso gli *stakeholders*. Per una trattazione sul punto più approfondita si veda S. Pacchi, *Sostenibilità, fattori ESG e crisi d’impresa*, in *Quaderni di Ristrutturazioni aziendali*, n. 1, 2023, pp. 19-22, la quale sottolinea come

confrontarsi. Pur trattandosi di elementi non patrimoniali, connessi principalmente ai profili di sostenibilità dell'attività economica, sono infatti sempre più evidenti le potenziali ricadute positive che possono derivare da un corretto approccio da parte delle imprese a tali questioni: l'integrazione dei fattori ESG nelle *policy* aziendali stimola l'adozione di strategie di lungo periodo e «orienta l'agire economico dell'impresa verso orizzonti temporali più ampi», liberando la stessa «dalla “schiavitù” della ricerca dell'utile immediato»<sup>341</sup>.

A fronte di tali sviluppi, il legislatore europeo ha intrapreso un complesso percorso di costruzione di un quadro normativo comune per i fattori ESG, che passa anzitutto attraverso la definizione di un lessico condiviso della sostenibilità, idoneo a orientare gli operatori del mercato e l'insieme degli *stakeholders* nella corretta qualificazione delle attività sostenibili e nella misurazione del loro grado di allineamento. In assenza di regole chiare e precise, il rischio sarebbe quello di lasciare al mercato un margine eccessivo di definizione del tutto soggettiva di un concetto dai contorni non ancora ben definiti, compromettendo la comparabilità delle informazioni e favorendo pratiche di *greenwashing*<sup>342</sup>.

---

tali criteri rappresentino i tre canali fondamentali attraverso cui si declina oggi il paradigma della sostenibilità d'impresa, in quanto integrano nelle strategie aziendali considerazioni ambientali, sociali e di governo societario orientate alla creazione di valore di lungo periodo per l'impresa e per gli *stakeholders*, oltre la mera massimizzazione del profitto immediato.

<sup>341</sup> G. Berti De Marinis, L'impatto della sostenibilità sull'impresa e sui mercati regolamentati, in L. Mezzasoma, G. Berti De Marinis (a cura di), *Diritto dell'economia e sviluppo sostenibile*, cit., p. 181.

<sup>342</sup> Il termine *greenwashing* indica «la condotta di un operatore che fornisca informazioni non corrette – ovvero non pienamente verificabili – in merito all'effettivo impatto ambientale o sociale della propria attività, al fine di ingenerare un'erronea rappresentazione nelle menti delle controparti e di promuovere la collocazione di prodotti asseritamente (ma non realmente) sostenibili presso il mercato». Sul punto si veda A. Davola, *The sound of (eco)silence. Greenhushing, informazione ESG ed omissione nel mercato finanziario*, in *Rivista di Diritto Bancario*, n. 2, 2024, p. 326. Si tratta, in altre parole, della strategia di comunicazione o di marketing adottata da un'impresa che presenta la sua attività come sostenibile a livello ambientale e sociale, cercando di nascondere l'effettivo impatto negativo realmente causato dalla stessa, così da ottenere un vantaggio competitivo fondato su informazioni fuorvianti. Sul piano europeo, il fenomeno si colloca anzitutto nell'ambito della disciplina delle pratiche commerciali sleali di cui alla Direttiva 2005/29/CE, recepita negli artt. 20 ss. del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo, che qualifica come ingannevoli le comunicazioni idonee a trarre in errore il consumatore medio sulle caratteristiche ambientali dei prodotti o dei servizi. In questa cornice si inserisce la Direttiva 2024/825, c.d. *Empowering Consumers Directive*, che modifica la Direttiva 2005/29/CE e la Direttiva 2011/83, ampliando la *black list* delle pratiche vietate, tra cui l'uso di asserzioni ambientali vaghe, generiche o non verificabili, e la pubblicizzazione di “etichette verdi” non basate su schemi di certificazione riconosciuti. Il quadro è stato ulteriormente completato dalla Direttiva 2024/825, c.d. *Green Claims Directive*, di recente recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.lgs. n. 30/2026. La Direttiva prevede un obbligo di verifica *ex ante* delle dichiarazioni ambientali esplicite rese dalle imprese ai consumatori. In ambito interno, anche la giurisprudenza civile ha qualificato taluni *green claim* – quali espressioni del tipo “impatto zero”, “alti standard di sostenibilità”, “rispetto dei più elevati standard internazionali” – come pubblicità ingannevole in quanto non sufficientemente verificabili e idonei ad alterare il comportamento economico del consumatore. Sul punto si veda Trib. Milano, Sez. spec. Imprese, 25 luglio 2025, n. 25667, ove si afferma, richiamando la Direttiva 2005/29/CE che «i consumatori devono

In questa prospettiva si colloca il già citato Regolamento europeo 2020/852 sulla tassonomia delle attività ecosostenibili, che mira a fissare i criteri per stabilire quando un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile e in che misura un investimento possa considerarsi come tale, individuando sei obiettivi ambientali cui associare criteri tecnici di vaglio mediante regolamenti delegati successivi<sup>343</sup>. In particolare, il Regolamento delegato 2021/2139, come modificato dal Regolamento delegato 2023/2485, individua i criteri tecnici per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, mentre il Regolamento delegato 2023/2486 definisce i criteri relativi all'uso sostenibile delle risorse idriche e marine, all'economia circolare, alla prevenzione dell'inquinamento e alla tutela della biodiversità. Tali interventi rappresentano il primo, rilevante sforzo di costruzione di una tassonomia condivisa, che – se integrata con futuri obiettivi sociali – potrà condurre a una più compiuta integrazione dei fattori ESG nei mercati<sup>344</sup>.

Sul piano interno, questi sviluppi si innestano, da un lato, sulla riforma costituzionale del 2022, che ha inserito espressamente il riferimento all'ambiente, agli ecosistemi e alle future generazioni negli artt. 9 e 41 Cost., qualificando la tutela

---

potersi fidare delle asserzioni ambientali presentate dai professionisti e di conseguenza, per non essere ingannevoli, tali asserzioni devono essere veritiere, non devono contenere informazioni false e devono essere presentate in modo chiaro, specifico, inequivocabile e accurato».

<sup>343</sup> Sul punto si veda V. Brino, *La governance societaria sostenibile: un cantiere da esplorare per il diritto del lavoro?*, cit., p. 448. Si tratta della c.d. tassonomia ambientale, ovvero, in base alla definizione data dall'A., «un sistema di regole che consentono di identificare quando un investimento e un'attività economica possono essere considerati sostenibili dal punto di vista ambientale. Ciò è utile per le istituzioni, le imprese e gli enti pubblici, che possono così orientare le loro scelte anche con riferimento all'erogazione di incentivi e/o misure promozionali».

<sup>344</sup> Ivi, p. 449, nel quale viene evidenziato come la tassonomia ambientale debba essere integrata con disposizioni *ad hoc* sulla sostenibilità sociale. L'A. richiama, in particolare, il Report del 28 febbraio 2022 della *Platform on Sustainable Finance*, che propone l'introduzione di una c.d. tassonomia sociale, in base alla quale «un'attività economica è considerata sostenibile in senso sociale nel momento in cui fornisce un contributo sostanziale a uno dei seguenti macro obiettivi: lavoro dignitoso (anche per i lavoratori della catena del valore); standard di vita/di benessere adeguati; comunità e società inclusive e sostenibili». L'A. riporta inoltre che «[l]e fonti di riferimento della tassonomia sociale dovrebbero essere, nella visione promossa dalla piattaforma: il Pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione; la Carta sociale europea; la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani (UNGP); gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGS) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite». Più di recente, G. Iorlano, *Le nuove frontiere della governance della sostenibilità: SGS (Sustainable Governance Standard) e Governance Taxonomy, un percorso obbligato per integrare i fattori ESG e favorire uno sviluppo inclusivo e competitivo*, cit., p. 212, evidenzia come, accanto alla tassonomia ambientale già formalizzata dal Regolamento 2020/852 e dai relativi regolamenti delegati, la tassonomia sociale sia ancora in fase di elaborazione e priva di una compiuta formalizzazione normativa, ma abbia conosciuto una significativa accelerazione con la presentazione della Proposta di Regolamento di Tassonomia Sociale, iniziativa accolta favorevolmente anche dal Governo italiano.

dell'ambiente come limite e, al contempo, come parametro di orientamento dell'iniziativa economica privata. Dall'altro lato, si collegano all'evoluzione della disciplina degli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c., come modificato dal D.L. 14/2019, convertito in L. n. 155/2019, che impone all'imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Parte significativa della dottrina ha interpretato tale clausola di adeguatezza in chiave estensiva, ricomprendendovi la necessità di presidiare anche i rischi ESG nella misura in cui essi siano suscettibili di incidere sulla continuità aziendale e sul *going concern*<sup>345</sup>. In questi termini, l'obbligo di dotarsi di assetti adeguati viene inteso quale luogo privilegiato di attuazione del rinnovato art. 41 Cost., che, letto in combinato disposto con il principio dello sviluppo sostenibile, impone all'imprenditore di integrare in via strutturale la dimensione della sostenibilità nella gestione dell'impresa.

Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, un ulteriore impulso proviene dal Codice di *Corporate Governance*<sup>346</sup>, predisposto da Borsa Italiana e aggiornato nel 2020, che introduce il concetto del c.d. successo sostenibile quale obiettivo da perseguire da parte dell'organo di amministrazione, inteso come creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto anche degli interessi degli

---

<sup>345</sup> Sull'impianto complessivo della riforma si veda, tra i tanti, C. Pisani, *La tutela degli interessi delle nuove generazioni e le risposte del diritto del lavoro*, in A. M. Battisti, S. Cassar, M. C. Cataudella, A. Pileggi (a cura di), *Il Diritto del lavoro nell'interesse delle nuove generazioni*, Edizioni LPO, Supplemento al n. 11-12/2022 di Lavoro e Previdenza Oggi, 2022, p. 66, secondo il quale, «[u]na norma generale di questo tipo probabilmente avrà uno scarso impatto applicativo in relazione alle conseguenze della violazione di quel divieto, ma intanto è un segnale sistematico, nel senso che l'imprenditore deve farsi carico delle conseguenze sociali della sua inefficienza, e prima ancora, possibilmente prevenirle». Sul punto si veda anche F. Grasso, *La tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, cit., pp. 138-143, che sottolinea come l'attuale art. 2086 c.c. sia «una norma che dimostra quanto sin qui si è cercato di sostenere, ovvero la necessità di declinare il paradigma della responsabilità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale dell'impresa nell'esercizio del potere organizzativo. L'ambito di operatività di tale norma, infatti, non può circoscriversi alla sola rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa. Essa, infatti, comporta un dovere di gestione ampio, che riguarda l'intera vita dell'impresa e che consiste nell'allestimento di un'organizzazione che sia idonea non solo al perseguimento delle finalità lucrative, ma anche alla salvaguardia dei plurimi interessi coinvolti e alla tutela di tutti i terzi che sono interessati al valore dell'impresa». In questo senso, dunque, il secondo comma dell'art. 2086 c.c. costituisce una norma nella quale il nuovo art. 41, comma 2 Cost. può trovare diretta attuazione, imponendo all'imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati, fin dalla nascita dell'impresa stessa, anche sul piano della sostenibilità ambientale.

<sup>346</sup> Sul punto si veda G. Riolfo, *L'impresa "sostenibile". La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, pp. 111-121.

altri *stakeholders* rilevanti per la società<sup>347</sup>. L'accento posto sul successo sostenibile e sull'integrazione delle variabili ESG nei sistemi di pianificazione, controllo interno e gestione dei rischi è stato valorizzato, anche in chiave applicativa, per sottolineare come non cambino i fini lucrativi dell'impresa, né le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, bensì come si proceduralizzi il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, imponendo che siano canalizzati nei processi di valutazione e gestione del rischio attraverso la preventiva individuazione del livello di rischio ritenuto accettabile per la singola società. Trattandosi in un atto di *soft law*, ciascuna società quotata resta in ogni caso libera di adottare o discostarsi dalle raccomandazioni del Codice – secondo il principio del *comply or explain* – ma, come è stato osservato, «le informazioni pubblicate nel rispetto (o meno) del Codice diventano una vera e propria comunicazione sociale, con tutte le conseguenze civilistiche, amministrative e (almeno in linea di principio) penali che possono discendere dalla diffusione di informazioni non corrette»<sup>348</sup>.

Gli interventi europei in tema di tassonomia, rendicontazione di sostenibilità e *due diligence* lungo le catene globali di valore – coordinati, rispettivamente, dal Regolamento 2020/852, dalla Direttiva 2022/2464 e dalla Direttiva 2024/1760 – letti in combinazione con la riforma costituzionale del 2022, con l'evoluzione dell'art. 2086 c.c. e con il rinnovato Codice di *Corporate Governance*, consegnano all'interprete uno scenario nel quale la governance societaria sostenibile diviene il punto di incontro tra la tutela degli *stakeholders*, inclusi i lavoratori, e le strategie di competitività di lungo periodo. Come è stato sottolineato in dottrina, alla base di tali interventi vi è l'esigenza di introdurre regole che attribuiscono rilievo giuridico alle istanze degli *stakeholders* e rendano le imprese «parte della soluzione, invece che parte dei problemi»<sup>349</sup>. L'impresa sostenibile pare così

---

<sup>347</sup> Sul punto si veda la definizione di successo sostenibile data dal Codice di *Corporate Governance*, in base al quale il successo sostenibile è l'«obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la società». Il testo integrale è disponibile in <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf>. Sul ruolo di tale obiettivo nell'orientare la *governance* d'impresa verso l'integrazione della sostenibilità, si veda anche UN Global Compact Network Italia, *La governance trasformativa come driver di condotta responsabile per un business più etico, prospero e sostenibile*, Position Paper, 2024, pp. 17-24, disponibile in <https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2024/07/la-governance-trasformativa-come-driver-di-condotta-responsabile-per-un-business-piu-etico-prospere-e-sostenibile.pdf>.

<sup>348</sup> G. Riolfo, *L'impresa "sostenibile". La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, cit., p. 119.

<sup>349</sup> A. Genovese, *La "sustainable corporate governance" delle società quotate. Note introduttive*, in *Corporate governance*, n. 1, 2022, p. 109.

muoversi «in una prospettiva diversa, in cui i vincoli [...] sono una delle mission da perseguire e condizionano il contenuto stesso dell’iniziativa economica privata che introietta al suo interno, e non quale limite esterno, la “utilità sociale”, diventata ormai un obiettivo strategico»<sup>350</sup>.

#### 1.4.1. Il caso Luxottica

L’evoluzione dal modello della responsabilità sociale d’impresa al paradigma dell’impresa sostenibile si misura, anzitutto, nella capacità delle imprese di far confluire le istanze ambientali e sociali nelle proprie scelte di organizzazione e di gestione del lavoro. In questa prospettiva, l’esperienza di Luxottica<sup>351</sup> – oggi parte del gruppo EssilorLuxottica – offre un osservatorio privilegiato per misurare il grado di effettiva internalizzazione dei fattori ESG nelle strategie di impresa e, in particolare, nelle scelte che riguardano l’organizzazione del lavoro. La dimensione globale del Gruppo, la struttura fortemente integrata lungo l’intera catena del valore – a partire dall’ideazione e dalla ricerca, fino alla produzione e alla distribuzione al dettaglio – e la presenza storica in territori industriali chiave del nostro Paese ne fanno un banco di prova particolarmente significativo per verificare quanto il paradigma dell’impresa sostenibile riesca a tradursi in assetti di governance e strumenti di welfare coerenti con le finalità del principio dello sviluppo sostenibile.

EssilorLuxottica definisce la propria identità non solo in termini economici, ma in relazione a una missione dichiarata – «to help people see more and be more»<sup>352</sup> – che

---

<sup>350</sup> V. Speciale, *L’impresa sostenibile*, cit., p. 513.

<sup>351</sup> Fondata nel 1961 da Leonardo Del Vecchio ad Agordo (Belluno) come piccolo laboratorio meccanico specializzato in componenti per occhiali, Luxottica si afferma nel corso degli anni Settanta come produttore integrato di montature, avviando una strategia di integrazione verticale che la porta a controllare progressivamente progettazione, produzione e distribuzione dei propri prodotti. Negli anni Ottanta e Novanta il Gruppo consolida la propria presenza internazionale attraverso l’apertura di consociate estere e importanti operazioni di acquisizione nel retail e nei marchi di occhialeria, fino a diventare uno dei principali player globali del settore. Dal 2018 Luxottica è parte del gruppo EssilorLuxottica, nato dalla fusione con la francese Essilor International. Sul punto si veda EssilorLuxottica, *Our History*, disponibile in <https://www.essilorluxottica.com/en/group/history/>.

<sup>352</sup> La missione di EssilorLuxottica è tradizionalmente formulata come l’impegno ad aiutare le persone a «see more and be more», collegando la crescita del Gruppo al miglioramento della qualità della vista e, più in generale, della vita delle persone in tutto il mondo. Tale missione trova una declinazione specifica nelle attività della *OneSight EssilorLuxottica Foundation*, che il Gruppo presenta come il principale veicolo filantropico attraverso cui promuovere l’accesso equo alle cure visive e contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare in materia di salute, riduzione delle disuguaglianze

collega in modo diretto la propria strategia di crescita alla riduzione dell'«uncorrected poor vision»<sup>353</sup> su scala globale, nell'ottica degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La sezione *Sustainability & Mission* dell'Annual Report 2024<sup>354</sup> insiste proprio sulla triplice saldatura tra *mission*, sostenibilità e strategia di business, sostenendo che la crescita del Gruppo si misuri non solo in termini di risultati finanziari, ma anche rispetto all'impatto sull'ambiente – inteso in senso ampio – e sui lavoratori. La scelta di integrare stabilmente obiettivi di stampo ambientale e sociale nelle strategie di impresa non appare, nel caso di specie, in contrasto con la competitività economica: nel 2024 il Gruppo ha registrato ricavi per circa 26,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto all'anno precedente, e un utile netto aumentato del 3%, confermando un andamento di crescita economica che si accompagna al consolidamento del programma *Eyes on the Planet*<sup>355</sup>. Alla luce di questi dati, il caso EssilorLuxottica sembra confortare quella lettura della governance societaria sostenibile che bilancia la tutela dell'ambiente e dei lavoratori e l'agire economico, implementandone la possibile complementarità nel lungo periodo.

In tale prospettiva, la dichiarazione non finanziaria più recente – incorporata nel Sustainability Report 2024<sup>356</sup> – assume un ruolo fondamentale. Il documento presenta il programma *Eyes on the Planet* come architrave della strategia ESG del Gruppo, articolandolo in cinque pilastri – *Eyes on Carbon*, *Eyes on Circularity*, *Eyes on World Sight*, *Eyes on Inclusion* e *Eyes on Ethics* – attraverso i quali vengono declinati obiettivi

---

e lavoro dignitoso. Sul punto si veda EssilorLuxottica, *OneSight EssilorLuxottica Foundation*, disponibile in <https://onesight.essilorluxottica.com/>.

<sup>353</sup> L'espressione «uncorrected poor vision» è utilizzata dal Gruppo e dalla OneSight EssilorLuxottica Foundation per descrivere la condizione di carenza o assenza di correzione visiva, che interessa circa 2,7 miliardi di persone nel mondo e che il Gruppo si propone di eliminare «within a generation», anche in coerenza con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla visione del 23 luglio 2021, *Vision for Everyone: accelerating action to achieve the Sustainable Development Goals*, disponibile in <https://digitallibrary.un.org/record/3933853?v=pdf>.

<sup>354</sup> Sulla centralità della sezione *Sustainability & Mission* dell'Annual Report 2024, che presenta il programma *Eyes on the Planet* e ribadisce l'intreccio tra *mission* aziendale, sostenibilità e strategia di business, si veda EssilorLuxottica, *Sustainability & Mission – Annual Report 2024*, disponibile in <https://www.essilorluxottica.com/en/cap/content/253878/>.

<sup>355</sup> I risultati economici del Gruppo mostrano come il rafforzamento della strategia di sostenibilità non si accompagni a un decremento della performance, ma a un consolidamento dei margini. Sul punto si veda EssilorLuxottica, *Q4/Full Year 2024 Results*, disponibile in <https://www.essilorluxottica.com/cap/content/245084/>, da cui emerge che nel 2024 i ricavi hanno raggiunto 26.508 milioni di euro, in crescita del 6,0% rispetto ai 25.395 milioni del 2023, mentre l'utile netto del Gruppo è aumentato a 2.359 milioni di euro, in crescita del 3,0%.

<sup>356</sup> Il Sustainability Report 2024 di EssilorLuxottica costituisce, ai sensi dell'art. L. 233-28-4 del Code de commerce, il rapporto di sostenibilità annuale del Gruppo e incorpora la dichiarazione non finanziaria predisposta conformemente agli ESRS. Il documento è pubblicato come estratto della 2024 *Universal Registration Document* depositata presso l'*Autorité des Marchés Financiers*, disponibile in <https://www.essilorluxottica.com/en/cap/content/253398/>.

e attività dell'impresa in chiave sostenibile. La struttura stessa del report riflette una logica di integrazione tra dimensione ambientale, sociale e di governance: la descrizione dei pilastri è accompagnata da target quantitativi, risultati conseguiti nell'esercizio 2024 e richiami agli standard europei e internazionali di rendicontazione, in particolare agli *European Sustainability Reporting Standards* adottati in attuazione della CSRD.

Sul versante ambientale, il pilastro *Eyes on Carbon* conferma per il 2024 l'impegno del Gruppo a perseguire la neutralità climatica per le emissioni dirette e per la quota significativa delle emissioni indirette, in coerenza con i target di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra validati dalla *Science Based Targets initiative*<sup>357</sup>. Tali scelte incidono anche sulla dimensione del lavoro: l'adeguamento degli impianti produttivi, la riconversione dei siti e l'introduzione di tecnologie a minor impatto ambientale comportano la riorganizzazione del lavoro, la riqualificazione delle competenze tecniche e il ripensamento delle misure di salute e sicurezza in fabbrica, elementi che la stessa dichiarazione non finanziaria richiama quando collega la gestione delle risorse ambientali al miglioramento delle condizioni di lavoro<sup>358</sup>.

Il pilastro *Eyes on Circularity* proietta la sostenibilità all'interno del modello industriale di EssilorLuxottica, facendo della progettazione del prodotto e della gestione dei materiali il perno di una strategia di lungo periodo. Nel Sustainability Report 2024 si sottolinea, ad esempio, che una quota significativa delle collezioni lanciate nell'anno – pari, secondo i dati pubblicati, a circa il 43% – utilizza materiali alternativi, *bio-based* o riciclati, mentre circa il 63% dei rifiuti generati è stato *valorized*, ossia sottoposto a processi di recupero, riciclo o altre forme di valorizzazione<sup>359</sup>. Anche in questo caso, le

---

<sup>357</sup> Il Sustainability Report evidenzia, tra i principali risultati, il raggiungimento di una quota pari a circa il 58% di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico complessivo del Gruppo e conferma il percorso verso la neutralità climatica per le emissioni dirette (*Scope 1 e 2*) a livello globale entro il 2025, traguardo già conseguito nelle operazioni europee nel 2023, nonché la validazione dei target di riduzione delle emissioni da parte della *Science Based Targets initiative* (SBTi).

<sup>358</sup> In particolare, nella sezione dedicata alla *Health & Safety*, si afferma che «[t]he policy is based on EssilorLuxottica's belief that safeguarding the Environment and the Health & Safety of its employees, contractors, agency workers, visitors, customers and local communities is everyone's duty, in respect of their role and responsibilities inside the company. The policy states the importance of people's behaviours as the main factor for the prevention of accidents and for the deployment of a strong safety culture that prevents accidents».

<sup>359</sup> In particolare, la sezione 2.4.5 spiega che EssilorLuxottica sta progressivamente spostando il proprio modello di produzione verso pratiche circolari lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, con particolare attenzione alle fasi di progettazione, approvvigionamento, produzione, distribuzione e fine vita. Le pratiche descritte comprendono, da un lato, l'utilizzo di materiali *bio-based* e/o riciclati nelle montature e nelle lenti, e, dall'altro, lo sviluppo di «circular services», ossia servizi di riparazione, rigenerazione e *second life*, che mirano a prolungare la durata dei prodotti e a ridurre i rifiuti. Il Report insiste sul fatto che l'eco-design è

ricadute sul lavoro sono evidenti: l'introduzione di criteri eco-design, l'uso di nuovi materiali e l'ampliamento delle attività di recupero e riciclo richiedono nuove competenze, incidono sull'organizzazione dei reparti produttivi e pongono questioni specifiche di tutela della salute e sicurezza nelle fasi di trattamento degli scarti.

Particolarmente significativa, nel caso di specie, è la dimensione sociale del programma di sostenibilità. Con il pilastro *Eyes on World Sight*, EssilorLuxottica collega la propria attività economica a un obiettivo di giustizia sociale, impegnandosi a ridurre l'esclusione dell'accesso alle cure visive nei Paesi a basso e medio reddito tramite iniziative mirate<sup>360</sup>. Il richiamo esplicito agli Obiettivi di sviluppo sostenibile – in particolare quelli relativi alla salute, alla riduzione delle diseguaglianze e al lavoro dignitoso – consente di leggere tali iniziative non come mera beneficenza, ma come parte integrante del contributo dell'impresa al principio dello sviluppo sostenibile, anche attraverso il coinvolgimento dei lavoratori in attività di volontariato, programmi di *outreach* e campagne di sensibilizzazione<sup>361</sup>.

I profili più strettamente lavoristici emergono con chiarezza nei pilastri *Eyes on Inclusion* e *Eyes on Ethics*. Nel primo, il Gruppo dichiara di voler sviluppare una cultura organizzativa fondata sull'apprendimento continuo e sulla valorizzazione delle diversità, garantendo un ambiente di lavoro sicuro, non discriminatorio e che offra pari opportunità. Il Sustainability Report 2024 segnala, a questo proposito, alcune tappe rilevanti, come la pubblicazione della *Global Diversity, Equity and Inclusion Policy*<sup>362</sup>, la definizione della

---

ormai incorporato nelle fasi di sviluppo delle collezioni e del packaging, a partire dalla riduzione degli imballaggi e dalla scelta di fornitori efficienti dal punto di vista energetico. La gestione dei rifiuti è improntata al riutilizzo, riciclo e, in ultima istanza, alla valorizzazione energetica, sulla base di una *Waste Policy* e di una *Material Recycling Policy* che definiscono ruoli, modalità di stoccaggio, tracciabilità e criteri per la progettazione dei flussi di riciclo con terzi.

<sup>360</sup> Il Sustainability Report 2024 indica che, a partire dal 2013, la *OneSight EssilorLuxottica Foundation* ha contribuito a garantire un accesso duraturo alle cure visive a centinaia di milioni di persone, con un dato cumulativo che per il solo 2024 viene quantificato in oltre 200 milioni di beneficiari raggiunti.

<sup>361</sup> In particolare, la sezione 3.3.2 prevede che «[e]ngagement activities and employee volunteering activities through the *OneSight EssilorLuxottica Foundation* contribute to the improvement of economic and social conditions of underserved communities at a local level, as well as enhance employees' sense of contribution and engagement through their involvement in volunteering activities».

<sup>362</sup> La *Global Diversity, Equity and Inclusion Policy* del 2024 esplicita «the principles and commitments of EssilorLuxottica regarding diversity, equity and inclusion (DE&I)», considerate «a priority in the Company's change management processes» e «fundamental in creating a corporate culture that respects each person's uniqueness and promotes a collaborative, inclusive and pluralistic work environment». La policy individua tre assi di intervento – *Awareness, Process and Policies, Goals and data* – e collega espressamente la promozione della DE&I al valore aziendale *We are one, thanks to many*, con l'obiettivo di accrescere il senso di appartenenza, la soddisfazione lavorativa e le performance complessive. Essa si applica a tutte le società controllate del Gruppo ed è adottata «in line with EssilorLuxottica Code of Ethics»

*Global EHS Policy* che integra salute, sicurezza e tutela ambientale, la creazione dell'*Inclusion Committee* con il compito di monitorare l'uguaglianza su scala globale e il lancio della piattaforma *Your Voice*, concepita per amplificare il feedback dei dipendenti e rafforzare i canali di ascolto interno. Si tratta di interventi che, pur collocandosi sul piano dell'autoregolazione aziendale, incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e possono costituire, anche alla luce della Direttiva europea 2024/1760 sulla *corporate sustainability due diligence*, parametri di valutazione della diligenza dell'impresa nel garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso dei diritti fondamentali.

Il pilastro *Eyes on Ethics*, a sua volta, concentra l'attenzione sulla tutela dei diritti umani, promuovendo condizioni di lavoro adeguate lungo tutta la catena del valore. In particolare, il Codice Etico<sup>363</sup> di EssilorLuxottica contiene le *golden rules* che devono orientare la condotta di tutti i lavoratori, con riferimento al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Il Codice fa espresso riferimento alle principali norme internazionali in materia di lavoro e diritti umani – in particolare, il *Global Compact* e i *Guiding Principles on Business and Human Rights* delle Nazioni Unite, nonché i *Principles of Corporate Governance* dell'OCSE – ed è affiancato dal *Business Partners' Code of Conduct*, volto ad estendere tali impegni ai fornitori e ai partner commerciali. La governance dell'etica è completata da alcune procedure di *due diligence* e meccanismi di segnalazione che, in prospettiva, costituiscono un'anticipazione delle logiche cui oggi tende la Direttiva europea 2024/1760 sulla *corporate sustainability due diligence* lungo le catene globali di fornitura<sup>364</sup>. L'entrata in vigore della CSDDD è inoltre destinata ad accentuare ulteriormente l'intreccio tra doveri procedurali e obblighi informativi: per società come EssilorLuxottica, che già rendicontano in modo dettagliato i propri processi di due diligence lungo la catena del valore, la sfida non sarà tanto quella di introdurre *ex novo*

---

e con il *Business Partners' Code of Conduct*. Sul punto si veda EssilorLuxottica, *Global Diversity, Equity and Inclusion Policy*, disponibile in <https://www.essilorluxottica.com/cap/content/235752/>.

<sup>363</sup> In particolare, il Codice Etico di EssilorLuxottica, nella sezione *Agire come un'impresa cittadina responsabile*, include l'impegno specifico a «impegnarsi per l'ambiente», richiamando la responsabilità del Gruppo nel ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività e nel promuovere pratiche sostenibili lungo l'intera catena del valore. Il Codice, che «incorpora alcuni dei principi sostenuti da Eyes on the Planet e i suoi cinque pilastri strategici», sottolinea che la tutela dell'ambiente è parte integrante della cultura aziendale. Sul punto si veda EssilorLuxottica, Codice Etico, disponibile in <https://www.essilorluxottica.com/en/cap/content/181084/>.

<sup>364</sup> In particolare, il Gruppo ha introdotto a livello globale il sistema di *whistleblowing*, *SpeakUp*, piattaforma alla quale possono rivolgersi dipendenti e altri stakeholders per segnalare, anche in forma confidenziale, violazioni del Codice Etico, casi di corruzione, rischi di *modern slavery* o altre condotte illecite. Sul punto si veda EssilorLuxottica, Ethics, disponibile in <https://www.essilorluxottica.com/en/governance/ethics/>.

meccanismi di controllo, quanto di consolidarne la tracciabilità, il coinvolgimento effettivo dei lavoratori e la verificabilità esterna, in coerenza con il quadro degli ESRS e con gli interessi degli *stakeholders*<sup>365</sup>. Tale quadro, peraltro, non va letto in chiave meramente celebrativa. La procedura promossa da alcune organizzazioni sindacali internazionali dinanzi al Punto di contatto nazionale OCSE italiano nei confronti di EssilorLuxottica mostra come, anche a fronte di un articolato impianto di regole etiche e *policy* aziendali, l'effettivo rispetto delle Linee guida OCSE possa incontrare limiti significativi, soprattutto sul terreno dei diritti sindacali e delle relazioni industriali nei contesti transnazionali<sup>366</sup>. Sotto questo punto di vista, il pilastro *Eyes on Ethics* evidenzia l'avvicinamento, più che il raggiungimento, verso il modello di impresa sostenibile.

Il collegamento tra rendicontazione non finanziaria e diritto del lavoro emerge con particolare evidenza se si guarda al modo in cui le informazioni contenute nel Sustainability Report vengono assunte a parametro nei processi decisionali che riguardano il lavoro. La trasparenza in merito agli obiettivi ambientali e sociali offre infatti terreno fertile su cui può innestarsi il dialogo con le parti sociali: queste possono rivendicare coerenza tra gli impegni assunti a livello di governance e le soluzioni effettivamente prese a livello organizzativo e di welfare aziendale. In questa prospettiva, strumenti come la riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, la sperimentazione della c.d. settimana corta<sup>367</sup> e il rafforzamento dei congedi e dei servizi

---

<sup>365</sup> Sul nesso tra obblighi di *due diligence* e doveri informativi in capo alle imprese si veda T. Treu, *Impresa sostenibile: implicazioni per il diritto del lavoro*, cit., pp. 13-20.

<sup>366</sup> Tale episodio rappresenta un esempio significativo della tensione tra impegni formali e prassi effettive delle imprese. Nel caso di specie, la *specific instance*, presentata da *Communications Workers of America* (CWA) e *United Steelworkers* (USW), ha denunciato una serie di condotte del Gruppo negli Stati Uniti ritenute incompatibili con le Linee guida OCSE, in particolare per quanto riguarda la libertà sindacale, la consultazione dei lavoratori e la tutela dei rappresentanti sindacali nei processi di riorganizzazione. All'esito dell'istruttoria, il PCN ha adottato una *Final Statement* nella quale, pur prendendo atto di alcuni impegni assunti dall'impresa, richiama EssilorLuxottica al rispetto più rigoroso degli standard OCSE e invita il Gruppo ad adeguare le proprie pratiche di dialogo sociale lungo la catena del valore. Sul punto si veda PCN Italia, *Final Statement – US Trade Unions v. EssilorLuxottica*, 2024, disponibile in [https://pcnitalia.mise.gov.it/attachments/article/2016847/Final%20statement%20US%20Trade%20Unions%20vs%20EssilorLuxottica%20-2024\\_final.pdf](https://pcnitalia.mise.gov.it/attachments/article/2016847/Final%20statement%20US%20Trade%20Unions%20vs%20EssilorLuxottica%20-2024_final.pdf).

<sup>367</sup> La sperimentazione della settimana corta negli stabilimenti italiani di EssilorLuxottica è stata introdotta con il contratto integrativo aziendale 2024-2026, che prevede – su base volontaria – la possibilità, per i lavoratori, di concentrare l'attività lavorativa in quattro giorni settimanali, fruendo di venti giornate di riposo aggiuntive all'anno (per lo più i venerdì), a parità di retribuzione. Sul punto si veda Femca-Cisl, *Settimana corta in Luxottica. Firmato il nuovo integrativo aziendale 2024-2026. Stabilizzati oltre 1500 lavoratori*, 30 novembre 2023, <https://femcacisl.it/news/settimana-corta-in-luxottica-firmato-il-nuovo-integrativo-aziendale-2024-2026-stabilizzati-oltre-1500-lavoratori>, in cui viene sottolineato come questo modello di organizzazione innovativo sia «pensato per vivere la fabbrica con un approccio nuovo, conciliando in modo sostenibile e strutturale il naturale bisogno di tempo di qualità dei dipendenti nella gestione dei propri impegni personali con l'esigenza di continuità e programmazione delle attività».

di cura possono essere letti come declinazioni, in chiave lavoristica, di opzioni strategiche che l'impresa si è già impegnata a rendicontare sul piano ESG.

Considerate congiuntamente, la dichiarazione non finanziaria 2024 e le più recenti esperienze di contrattazione aziendale restituiscono quindi l'immagine di una governance societaria nella quale gli obblighi di trasparenza, strategie di sostenibilità e strumenti tipici del diritto del lavoro tendono a intrecciarsi in modo sempre più stretto. Da un lato, la disciplina europea in materia di reporting – dalla NFRD alla CSRD – impone alla società di rendere conto in modo sempre più puntuale degli impatti ambientali e sociali delle proprie scelte, ampliando lo spazio informativo a disposizione di lavoratori, rappresentanze sindacali e altri *stakeholders*. Dall'altro, la capacità di utilizzare tali informazioni in sede negoziale consente di trasformare i pilastri del programma *Eyes on the Planet* in contenuti contrattuali e in diritti effettivamente esigibili, riducendo lo scarto tra promessa e realtà.

In questo senso, il caso EssilorLuxottica consente di cogliere in concreto il passaggio da una responsabilità sociale prevalentemente volontaria a un modello di impresa sostenibile, nel quale il principio dello sviluppo sostenibile diventa un vero e proprio principio operativo, capace di orientare anche le categorie del diritto del lavoro verso un diritto del lavoro della sostenibilità. La combinazione tra obblighi di rendicontazione, procedure di *due diligence* lungo la catena del valore e contrattazione collettiva su orario di lavoro, welfare aziendale e partecipazione dei lavoratori contribuisce infatti a ridefinire il ruolo del lavoratore nella vita dell'impresa: non più semplice destinatario di misure unilaterali, ma soggetto coinvolto – attraverso le proprie rappresentanze – nella costruzione di un solido bilanciamento tra la dimensione economica, ambientale e sociale del principio dello sviluppo sostenibile.

---

aziendali». Sul punto si veda anche C. Casadei, *EssilorLuxottica: settimana corta per i lavoratori delle fabbriche italiane*, 1 dicembre 2023, <https://www.aiwa.it/2023/12/essilorluxottica-settimana-corta-per-i-lavoratori-delle-fabbriche-italiane/>, la quale, riportando le parole del presidente e amministratore delegato Francesco Milleri, evidenzia che «[i]n un'epoca di grandi trasformazioni economiche e sociali emerge l'urgenza di ridisegnare nuovi modelli organizzativi delle aziende per guidare il cambiamento verso percorsi che riconoscano e premino le professionalità e le eccellenze del nostro Paese». Per un'analisi più approfondita sulla portata dell'introduzione nel nostro ordinamento della settimana corta si veda B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, cit., pp. 50-53, dove gli Autori richiamano, tra i principali finalità della riduzione dei giorni lavorativi settimanali, «significativi incrementi della produttività del lavoro, conciliabilità dei tempi e riduzione dell'inquinamento ambientale».

## 2. Il lavoratore nella *just transition*

L'evoluzione dall'impresa socialmente responsabile all'impresa sostenibile mostra come il principio dello sviluppo sostenibile non si arresti al livello della governance societaria, ma penetri nel cuore dello statuto del lavoratore, ridefinendone sia il ruolo, sia le prospettive di tutela. La riforma degli artt. 9 e 41 Cost. conferma sul piano costituzionale che le scelte produttive devono essere valutate anche in ragione degli effetti sulla vita e sul lavoro delle persone. In tale cornice si colloca il paradigma della *just transition*, che pone in primo piano il lavoratore e misura la riuscita della transizione ecologica sulla capacità di creare lavoro dignitoso e tutelare effettivamente le condizioni di vita di chi lavora<sup>368</sup>.

La centralità del lavoratore nella *just transition* emerge in primo luogo attraverso la nozione di *green jobs*, tema oggetto di crescente attenzione negli ultimi anni. La concettualizzazione dei c.d. lavori verdi non va intesa come una questione meramente teorica o definitoria, poiché il modo in cui vengono definiti e classificati produce effetti concreti, a partire dalle opportunità di accesso a misure di sostegno e finanziamento<sup>369</sup>. L'importanza di questa prospettiva può essere colta solo se si considera che «la transizione ecologica dipende in gran parte dal ricollocamento dei lavoratori e dallo sviluppo di nuovi mestieri, più che dall'aumento della capacità di produrre e consumare specifici beni e servizi»<sup>370</sup>. In questa chiave, la diffusione dei lavori verdi e l'adozione di politiche sostenibili rinviano a una più forte collaborazione tra imprese, lavoratori e sindacati, che rappresenta uno dei postulati dell'internalizzazione del paradigma dello sviluppo sostenibile. La contrattazione collettiva è chiamata a svolgere una funzione di istituzionalizzazione del controllo sociale sulle scelte produttive che incidono sull'ambiente e sull'occupazione, negoziando tempi, contenuti e garanzie della

---

<sup>368</sup> Sul punto si veda T. Treu, *Il diritto del lavoro alla prova dell'emergenza climatica*, in *Il diritto del lavoro e il ruolo della contrattazione collettiva per lo sviluppo sostenibile*, cit., pp. 11-12.

<sup>369</sup> Sul punto si veda P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., pp. 214-215.

<sup>370</sup> L. Casano, *Transizione ecologica e riqualificazione dei lavoratori: vincoli del quadro giuridico-istituzionale e prospettive evolutive nell'ottica dei mercati transizionali*, in S. Ciucciovino, D. Garofalo, A. Sartori, M. Tiraboschi, A. Trojsi, L. Zoppoli (a cura di), *Flexicurity e mercati transizionali del lavoro*, Adapt University Press, Milano, 2021, p. 15. Il concetto di *Just transition* sembra orientato in questo senso, nella sua accezione di «politica *worker focused*, esattamente in relazione alla ipotesi di attenuare le conseguenze negative sul lavoro della transizione ecologica [...] come leva per politiche del mercato del lavoro da costruire in ottica anticipatoria, per sostenere riconversione di competenze professionali nei territori e per le persone interessate, indipendentemente dal fatto che abbiano ancora un lavoro o l'abbiano perso a causa della transizione».

riconversione industriale, mentre le e organizzazioni sindacali assumono il ruolo di interlocutori indispensabili nella progettazione delle politiche di transizione. In sintesi, la partecipazione dei lavoratori all'impresa «può portare a un loro maggiore coinvolgimento e impegno nel processo di transizione ecologica a un maggiore successo nell'implementazione di politiche sostenibili»<sup>371</sup>. In questo contesto si ridefinisce anche la fisionomia del conflitto collettivo: il diritto di sciopero, tradizionalmente ancorato alla tutela di interessi immediatamente riconducibili al rapporto di lavoro, tende oggi a misurarsi con finalità che includono la protezione di beni comuni, quali il clima e l'ambiente.

### **2.1. *Just transition* e *green jobs*: ricadute sul diritto del lavoro**

Nel dibattito contemporaneo, il riferimento ai *green jobs* segnala l'emersione di un nuovo baricentro nel rapporto tra lavoro e ambiente. Tuttavia, a differenza di altre categorie consolidate, questa non dispone ancora di una definizione univoca né sul piano dottrinale, né sul terreno normativo e istituzionale. In via generale, l'espressione *green jobs* indica le attività professionali che contribuiscono in modo significativo alla tutela dell'ambiente, sia per l'oggetto dell'attività – in questo senso si può parlare di beni e servizi ambientali – sia per le modalità con cui essa viene svolta – in questo caso si parla di processi produttivi a impatto ridotto<sup>372</sup>. Non si tratta, dunque, di una categoria meramente settoriale, limitata alle imprese operanti in settori ambientali in senso stretto, ma di un insieme di rapporti di lavoro che incorporano, in misura differente, finalità di protezione ambientale, nel quadro di una transizione che aspira a essere effettivamente giusta. In altre parole, tra i *green jobs* si possono racchiudere, in linea di principio, «tutte le attività professionali interessate a vario titolo dalla transizione ecologica», per le quali è necessaria «l'adozione di un approccio ecosostenibile»<sup>373</sup>.

---

<sup>371</sup> B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, cit., p. 85.

<sup>372</sup> Sul punto si veda A. Caracciolo, *Transizione ecologica: problemi definitivi e questioni irrisolte*, in *Ambientediritto.it*, n. 2, 2024, p. 11. L'A. sottolinea che, se si prende a riferimento una definizione talmente ampia, raffrontando gli effetti che lo svolgimento di una determinata attività lavorativa ha sull'ambiente circostante e quelli che avrebbe adottando corretti sul piano organizzativo o esecutivo, «è evidente come la "portata ecologica" di ciascuna professione può variare a seconda del contesto di riferimento – normativo, geografico e socioeconomico – rendendo difficoltosa l'individuazione di una definizione univoca».

<sup>373</sup> *Ibidem*.

L'attenzione al bene ambiente non esaurisce peraltro la portata giuridica dei *green jobs*. La qualificazione di un'occupazione come *green* non può prescindere dal rispetto delle garanzie fondamentali in materia di condizioni di lavoro, sicurezza, stabilità e rappresentanza collettiva. In questo senso, la nozione delineata dall'OIL collega esplicitamente l'espansione dei *green jobs* alla realizzazione del *decent work*, richiamando la necessità di una transizione che non produca un arretramento delle tutele nei confronti dei lavoratori, ma, al contrario, valorizzi la qualità del lavoro quale componente essenziale dello sviluppo sostenibile<sup>374</sup>. La categoria dei *green jobs* si colloca così all'incrocio tra il diritto del lavoro e il diritto dell'ambiente, chiamando in causa i principi costituzionali – in particolare, a seguito della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. – che impongono di tutelare l'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e di conformare l'iniziativa economica al rispetto della salute e dell'ambiente.

Questa impostazione consente di cogliere la natura intrinsecamente relazionale dei *green jobs*. Non è sufficiente che l'impresa operi in un settore tradizionalmente considerato *green*, né che utilizzi tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico: ciò che rileva, in un'ottica giuridica, è il nesso tra il contenuto professionale delle mansioni, l'organizzazione del lavoro e l'impatto complessivo sull'ambiente, alla luce dei parametri stabiliti dalle fonti sovranazionali ed europee. In altri termini, la categoria dei *green jobs* non coincide con un insieme chiuso di figure professionali, ma rappresenta una determinata qualificazione di rapporti di lavoro che, nel tempo, possono acquisire un

---

<sup>374</sup> Nell'accezione di *just transition* proposta dall'OIL, si considerano *green* soltanto quei lavori che soddisfano simultaneamente tre condizioni: garantire la dignità del lavoro, contribuire alla produzione di prodotti e servizi «green» e svolgersi attraverso processi produttivi fondati sul rispetto dell'ambiente. Tale impostazione è ripresa nelle *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all* adottate dall'OIL nel 2016, che legano esplicitamente l'espansione dei *green jobs* alla realizzazione del *decent work* e a una transizione ecologica che non determini un arretramento delle tutele, ma valorizzi la qualità del lavoro come componente essenziale dello sviluppo sostenibile. In particolare, si sottolinea che «[t]he greening of economies presents many opportunities to achieve social objectives: it has the potential to be a new engine of growth, both in advanced and developing economies, and a net generator of decent, green jobs that can contribute significantly to poverty eradication and social inclusion. The greening of economies will enhance our ability to manage natural resources sustainably, increase energy efficiency and reduce waste, while addressing inequalities and enhancing resilience. The greening of jobs and the promotion of green jobs, both in traditional and emerging sectors, will foster a competitive, low-carbon, environmentally sustainable economy and patterns of sustainable consumption and production, and contribute to the fight against climate change». Il testo integrale è disponibile in [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed\\_emp/%40emp\\_ent/documents/publication/wcms\\_432859.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf). In dottrina, si veda, tra gli altri, R. Semenza, *La retorica dei green jobs*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 3, 2022, p. 362, che richiama espressamente la prospettiva OIL, sottolineando come la nozione di *green jobs* debba essere letta in stretto collegamento con gli standard del *decent work* e con il paradigma della *just transition*.

contenuto ambientale più o meno marcato in funzione delle scelte regolative, tecnologiche e organizzative adottate.

Sul piano strettamente definitorio, come accennato, la dottrina ha messo in luce l'eterogeneità del fenomeno e la difficoltà di trovare una definizione univoca. Una prima linea interpretativa insiste sul carattere trasversale del lavoro verde: il riferimento ai *green jobs* non rinvia a un elenco chiuso di professioni, ma a un insieme di attività che soddisfano, in misura differente, alcuni requisiti ricorrenti, quali la riduzione degli effetti negativi sull'ambiente, l'erogazione di servizi ambientali, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la prevenzione e il controllo dei danni ambientali e la partecipazione a processi di riqualificazione energetica dei sistemi produttivi<sup>375</sup>. Ciò che qualifica il lavoro come *green*, in questa prospettiva, è il contenuto ecologico delle mansioni, misurato rispetto all'impatto complessivo dell'attività lavorativa, più che l'appartenenza dell'impresa a un determinato settore. Un secondo approccio, al contrario, ripartisce in tre macroaree i *green jobs*, distinguendo «lavoro per l'ambiente, lavoro eco-sostenibile e contenuto verde dell'occupazione, connesso al tipo di competenze necessarie per una transizione ecologica»<sup>376</sup>: il concetto di *green jobs* viene collegato non solo all'oggetto della produzione, ma anche ai processi e alle competenze necessarie per governare il cambiamento. In questa chiave, vengono messi in rilievo diversi gradi di intensità ambientale delle occupazioni: dalle attività c.d. difensive, che riparano o compensano i danni all'ecosistema, a quelle genuinamente collocate in settori a basso impatto, fino alle posizioni c.d. generative, che contribuiscono a trasformare in profondità il modello produttivo, ad esempio attraverso la progettazione di infrastrutture energetiche rinnovabili o di sistemi di economia circolare<sup>377</sup>.

---

<sup>375</sup> Sul punto si veda R. Semenza, *La retorica dei green jobs*, cit., p. 362, dove si sottolinea l'ampiezza della definizione di *green jobs* e si precisa che un'attività può dirsi «a contenuto ecologico» quando risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti: riduce gli effetti negativi sull'ambiente; è specificamente un servizio ambientale; genera energia in forma sostenibile; è diretta a controllare e prevenire i danni ambientali; è un'attività realizzata dalle imprese che stanno compiendo una riqualificazione energetica del loro sistema produttivo.

<sup>376</sup> Ibidem.

<sup>377</sup> Sul punto si veda A. Caracciolo, *Transizione ecologica: problemi definitivi e questioni irrisolte*, cit., pp. 12-13. Sul punto si veda anche R. Semenza, *La retorica dei green jobs*, cit., p. 363, nel quale viene sottolineato che nelle attività difensive «ricadono le attività che presuppongono una spesa compensativa dello Stato per riparare agli effetti ambientali provocati dalle attività produttive che contribuiscono maggiormente alle emissioni e hanno necessità assoluta di essere riconvertite». Il secondo tipo di attività, ossia quelle genuinamente collocate in settori a basso impatto, comprende l'agricoltura ecologica, la produzione di energia rinnovabile e la produzione di auto ibride o elettriche, mentre il terzo tipo si riferisce

Un ulteriore contributo proviene dagli studi che hanno tentato di misurare l'occupazione verde: si distinguono, in particolare, i lavori caratterizzati da una domanda crescente di competenze ambientali, le occupazioni tradizionali – il cui contenuto professionale è progressivamente ridefinito in senso *green* – e le nuove figure emergenti nate direttamente nelle filiere della transizione, ad esempio lungo le catene del valore delle energie rinnovabili o dei servizi di efficienza energetica. Tale tripartizione è particolarmente significativa per il diritto del lavoro, poiché consente di collegare la categoria dei *green jobs* ai problemi della riqualificazione professionale e della gestione delle transizioni occupazionali tra vecchi e nuovi mestieri, che costituiscono uno dei terreni privilegiati di attuazione della *just transition*<sup>378</sup>. Il perimetro dei *green jobs* si definisce, dunque, per riflesso delle scelte classificatorie proposte.

A partire dalle numerose elaborazioni offerte dalla dottrina, diventa pienamente comprensibile il quadro normativo e istituzionale attuale, che interviene tuttora in maniera indiretta. Il già richiamato Regolamento europeo 2020/852, in particolare, individua i criteri per qualificare come sostenibili le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a specifici obiettivi ambientali, subordinandone l'ammissibilità al rispetto del principio del *Do No Significant Harm*. Pur non disciplinando direttamente i rapporti di lavoro, la tassonomia condiziona l'accesso a una parte crescente delle risorse economiche pubbliche e private, incentivando le imprese ad orientare la produzione verso modelli compatibili con la neutralità climatica e, di riflesso, ad attivare o trasformare le occupazioni in senso *green*. Accanto alla tassonomia,

---

alle attività che «producono per loro scopo un vero e proprio cambiamento ambientale» e tra queste rientrano la silvicoltura sostenibile, gli orti urbani e le attività rigenerative degli ecosistemi.

<sup>378</sup> Sul punto si veda R. Semenza, *La retorica dei green jobs*, cit., p. 363, secondo la quale i *green jobs* si possono ripartire in tre gruppi in base agli effetti della transizione ecologica. In particolare, «[n]el primo tipo rientra il «lavoro verde nuovo ed emergente», ristretto ai casi in cui la transizione verso un'economia sostenibile porta alla creazione di occupazioni nuove, con dei compiti e dei requisiti professionali molto specifici». Questa, secondo l'A., è la definizione più ristretta di lavoro verde, entro cui possono ricomprendersi professioni come l'ingegneria eolica o l'installazione di impianti solari fotovoltaici. Il secondo gruppo è rappresentato dalle «competenze verdi trainate o spinte, emergenti nel caso in cui la transizione all'economia sostenibile alteri in modo significativo i compiti lavorativi, le abilità tecniche e i requisiti di conoscenza richieste, perché collegati a mansioni esplicitamente verdi» e comprende, ad esempio, le professioni coinvolte nella gestione della sostenibilità delle diverse attività lavorative o nella definizione delle strategie ambientali dell'impresa. Il terzo tipo attiene, infine, ai «lavori indirettamente verdi, perché supportano l'attività economica verde, come ad esempio i chimici, gli scienziati dei materiali, i responsabili della produzione industriale». La transizione verso un'economia sostenibile determina, secondo l'A., una maggiore domanda per questo ultimo gruppo di occupazioni, «senza che vi siano cambiamenti significativi nei compiti o nei requisiti tecnico-professionali dei lavoratori a causa del contenuto verde delle mansioni».

assumono rilievo gli strumenti dedicati alla *just transition*. In particolare, il Regolamento europeo 2021/1056, c.d. *Just Transition Fund*<sup>379</sup>, prevede un sostegno mirato ai settori maggiormente esposti agli effetti occupazionali della transizione ecologica, finanziando investimenti che includono esplicitamente la creazione di posti di lavoro e la riqualificazione professionale dei lavoratori. Tali obiettivi sono stati ribaditi e rafforzati a livello politico dalla Relazione del Parlamento europeo del 6 novembre 2023 sulla creazione di posti di lavoro nella transizione giusta, che sollecita un uso coordinato del *Just Transition Fund* e degli altri strumenti finanziari europei proprio in funzione dell'occupazione verde<sup>380</sup>.

Da un punto di vista tecnico, si ritiene doveroso menzionare alcuni strumenti di classificazione delle professioni e delle competenze. In particolare, il sistema ESCO<sup>381</sup>, gestito dalla Commissione europea, con l'aggiornamento del 2022 ha introdotto una sistematica distinzione tra competenze verdi, bianche e marroni, mappando oltre 500 *skills* associate a un ampio novero di occupazioni. In particolare, le competenze verdi, c.d. *green skills*, contribuiscono a una riduzione dell'impatto ambientale delle attività economiche, le competenze bianche hanno un effetto neutro, mentre le competenze marroni contribuiscono ad aumentare l'impatto negativo ambientale delle attività<sup>382</sup>.

---

<sup>379</sup> Il Regolamento 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta, istituisce, nell'ambito della politica di coesione, un fondo dotato di risorse dedicate a sostenere le persone, le economie e l'ambiente dei territori che affrontano «gravi sfide socio-economiche derivanti dal processo di transizione verso i target energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e verso un'economia a impatto climatico zero entro il 2050», finanziando in particolare la diversificazione economica delle regioni più colpite, la riconversione dei processi produttivi e i percorsi di *upskilling* e *reskilling* dei lavoratori interessati. Il testo integrale è disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R1056-20240301>.

<sup>380</sup> La Relazione del Parlamento europeo del 6 novembre 2023 sulla creazione di posti di lavoro nella transizione giusta e sugli investimenti a impatto richiama espressamente il ruolo del *Just Transition Fund*, sottolineando la necessità di orientare le risorse disponibili verso la creazione di nuovi posti di lavoro «di migliore qualità», stabili e adeguatamente retribuiti, nonché verso misure di *skilling*, *reskilling* e *upskilling* dei lavoratori più esposti agli effetti della transizione verde. In tale prospettiva, la dimensione occupazionale – in termini di quantità e qualità dell'occupazione, nonché di gestione delle transizioni professionali – viene configurata quale componente essenziale del quadro climatico europeo e delle politiche di investimento ad esso collegate. Il testo integrale della Relazione è disponibile in [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0342\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0342_IT.html).

<sup>381</sup> ESCO (*European Skills, Competences, Qualifications and Occupations*) è la classificazione europea delle occupazioni e delle competenze, gestita dalla Commissione europea, che fornisce un linguaggio comune per descrivere profili professionali, conoscenze e abilità nel mercato del lavoro dell'Unione.

<sup>382</sup> Sul punto si veda A. Di Piazza, V. Grippo, F. Mazzarella, *Green Jobs e utilities*, in *Economia Pubblica*, n. 2, 2024, p. 326, in cui viene precisato che «[i]l risultato è un elenco di 570 *green skills* in diversi settori economici, di cui la maggior parte riguardano competenze analitiche e legate al monitoraggio di indicatori ambientali, climatici o economici relativi ai temi della sostenibilità, ma vi sono anche competenze legate ai settori della comunicazione, del management, della logistica e delle costruzioni».

L'attribuzione a ciascun profilo di un indice di *greenness* consente, da un lato, di misurare l'intensità ambientale delle professioni e, dall'altro, di disporre di una base tecnica per le politiche attive e, potenzialmente, per future scelte di tipizzazione normativa<sup>383</sup>. In questo modo, l'attenzione si sposta dal mero settore di appartenenza dell'impresa al contenuto effettivo delle mansioni e alle competenze richieste, avvicinando la prospettiva classificatoria alle esigenze del diritto del lavoro.

I dati disponibili confermano che l'occupazione verde sta acquisendo un peso crescente nella struttura economica dell'Unione Europea. Il rapporto *Employment and Social Developments in Europe* del 2023 stima che, nel 2019, l'economia ambientale in senso stretto occupasse nell'UE circa 4,5 milioni di lavoratori, pari a circa il 2% degli occupati, con un incremento marcato rispetto ai primi anni Duemila; aggiornamenti successivi mostrano una crescita fino a 6,67 milioni di lavoratori nel 2022<sup>384</sup>. Le simulazioni della Commissione indicano che la piena attuazione del Green Deal europeo<sup>385</sup> potrebbe generare, entro il 2030, fino a due milioni di posti di lavoro aggiuntivi, soprattutto nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'economia circolare<sup>386</sup>. In questa prospettiva, i *green jobs* esprimono il volto occupazionale della transizione: non tanto un'espansione uniforme dell'occupazione – in quanto i settori legati ai combustibili fossili e alle produzioni più emmissive sono destinati

---

<sup>383</sup> Sul punto si veda R. Semenza, *La retorica dei green jobs*, cit., p. 360, intendendo con *greenness* la «quantità di contenuto verde attribuibile alle singole professioni e mansioni lavorative».

<sup>384</sup> Commissione europea, *Employment and Social Developments in Europe 2023*, cap. 2, par. 3.1, dove si indica che nel 2019 l'economia ambientale in senso stretto occupava nell'UE circa 4,5 milioni di lavoratori, pari a circa il 2% dell'occupazione totale, rispetto ai circa 3,2 milioni del 2000, a conferma di una crescita più rapida rispetto al resto dell'economia. Un aggiornamento dell'Agenzia europea dell'ambiente mostra come l'occupazione nel settore dei beni e servizi ambientali abbia continuato a espandersi, raggiungendo nel 2022 circa 6,67 milioni di lavoratori (3,1% dell'occupazione complessiva), con una crescita di quasi il 69% tra il 2010 e il 2022. Per analisi di taglio più spiccatamente dottrinale, si veda, tra gli altri, A. Vandeplas, I. Vanyolos, M. Vigani, L. Vogel, *The Possible Implications of the Green Transition for the EU Labour Market*, in *European Economy – Discussion Paper*, n. 176, 2022, pp. 5 ss, che approfondisce l'impatto occupazionale della transizione distinguendo tra lavori verdi, bianchi e marroni.

<sup>385</sup> Il Green Deal europeo, che si può considerare «il maggiore esperimento di transizione di sostenibilità guidato da politiche pubbliche nel mondo», presenta la strategia per la transizione ecologica, «ma non analizza il tema del lavoro e delle competenze necessarie, ad eccezione di due brevi e generici paragrafi». Sul punto si veda R. Semenza, *La retorica dei green jobs*, cit., p. 363.

<sup>386</sup> Le stime sugli effetti occupazionali del Green Deal europeo variano a seconda degli scenari e degli ambiti considerati. Tra le analisi più recenti, J. Emmerling, L. Drouet, J. Jewell, L. Nacke, S. Pai, H. Zerriffi, *Green jobs and just transition: Employment implications of Europe's Net Zero pathway*, in *Energy Research & Social Science*, vol. 127, 2025, pp. 2 ss., utilizzando il modello integrato WITCH, mostrano come i posti di lavoro nel settore energetico europeo possano passare da circa 1,3 milioni a oltre 2 milioni sotto le politiche attuali e fino a 2,5–3 milioni nello scenario *Net Zero*, con una forte espansione dell'occupazione nelle energie rinnovabili (circa l'80% dei posti di lavoro energetici al 2050) e contestuali perdite di circa 300.000 posti nei settori del carbone e del petrolio, concentrate in alcuni Stati membri.

a subire riduzioni significative dell'occupazione – quanto una riallocazione potenzialmente significativa tra settori, territori e gruppi di lavoratori, con tutte le implicazioni che ciò comporta sul piano delle tutele individuali e collettive<sup>387</sup>.

Il caso italiano si colloca pienamente in questo scenario europeo. In base al rapporto *GreenItaly* 2024, nel 2023 si sono contati nel nostro Paese circa 3,1 milioni di *green jobs*, pari al 13,4% dell'occupazione complessiva, dato in crescita rispetto agli anni precedenti<sup>388</sup>. Tuttavia, nonostante l'espansione quantitativa e l'attenzione crescente delle politiche pubbliche, l'ordinamento italiano non ha ancora positivamente definito una definizione giuridica di *green jobs*. I riferimenti presenti nel PNRR parlano di «occupazione connessa alla transizione ecologica» e di «competenze verdi», senza però tradurre tali espressioni in categorie giuridiche autonome<sup>389</sup>. Parimenti, la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost., pur orientando l'ordinamento verso un modello di sviluppo in cui lavoro e ambiente sono considerati in una prospettiva di integrazione reciproca – e incidendo così indirettamente sulle scelte legislative e contrattuali a riguardo – non contiene indicazioni esplicite sui *green jobs*.

Le questioni aperte rimangono numerose. Sul piano definitorio, l'assenza di una nozione giuridicamente vincolante rende difficile individuare con precisione il perimetro dei lavoratori interessati da misure di sostegno, incentivi e obblighi di formazione specifica, alimentando il rischio che la categoria dei *green jobs* rimanga confinata a un

---

<sup>387</sup> Sul punto si veda J. Emmerling, L. Drouet, J. Jewell, L. Nacke, S. Pai, H. Zerriffi, *Green jobs and just transition: Employment implications of Europe's Net Zero pathway*, cit., pp. 4-5. Sulla base di tali simulazioni, gli Autori evidenziano come l'impatto occupazionale della transizione non si traduca in un aumento uniforme dei posti di lavoro, ma in una rilevante riallocazione tra settori, territori e gruppi professionali: la crescita dei *green jobs* nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e nei settori collegati si accompagna a significative perdite occupazionali nei comparti dei combustibili fossili, con effetti concentrati in specifiche regioni e bacini produttivi. Ne discende la necessità di politiche di *just transition* che tutelino i diritti dei lavoratori con misure mirate di *skilling*, *reskilling* e *upskilling*, al fine di accompagnare i lavoratori nel passaggio tra vecchie e nuove occupazioni.

<sup>388</sup> Sul punto si veda A. Di piazza, V. Grippo, F. Mazzarella, *Green Jobs e utilities*, cit., p. 328. Il dato non fotografa soltanto le occupazioni strettamente legate all'ambiente, ma include una pluralità di profili che, nei diversi settori, incorporano competenze e funzioni collegate alla sostenibilità: dall'edilizia ad alta efficienza, all'ingegneria ambientale, fino alle figure gestionali impegnate nella rendicontazione di sostenibilità e nei sistemi di gestione ambientale. Lo stesso rapporto evidenzia che oltre l'80% delle assunzioni programmate dalle imprese richiede, a vario titolo, competenze green, segno di una progressiva diffusione trasversale della dimensione ambientale che, pur non trasformando automaticamente tutti questi posti in *green jobs* in senso proprio, pone temi evidenti di adeguamento della formazione, delle politiche attive e degli strumenti di riconoscimento delle professionalità.

<sup>389</sup> Come è noto, il PNRR italiano, in cui il pilastro della transizione ecologica discende dal Green Deal, si pone l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, ma dedica ben poco spazio al ruolo del lavoro e delle competenze in questo processo di cambiamento. Sul punto si veda R. Semenza, *La retorica dei green jobs*, cit., p. 363.

uso prevalentemente retorico o statistico, rendendo complessa la costruzione di strumenti normativi mirati, in grado di disciplinare le transizioni professionali e garantire che l'espansione dell'occupazione *green* si traduca effettivamente in un lavoro di qualità. Sul piano più prettamente tecnico, i dati mostrano che la transizione ecologica sta modificando la struttura dei mercati del lavoro, producendo una crescita rapida – benché minoritaria – dei *green jobs* a livello europeo e nazionale. Tuttavia, rimane il pericolo che la transizione accentui divari territoriali e sociali se non accompagnata da politiche attive, strumenti di protezione sociale e interventi di sviluppo locale adeguatamente mirati<sup>390</sup>.

Nonostante tali criticità, il percorso di *just transition* avviato a livello sovranazionale e nazionale consente di leggere il fenomeno in chiave evolutiva e, complessivamente, positiva. Se la transizione ecologica non è più concepita come un mero vincolo tecnico, ma come occasione per ripensare le finalità e i contenuti del diritto del lavoro, i *green jobs* possono diventare il luogo in cui prende forma un nuovo equilibrio tra produzione, ambiente e tutele sociali. Ciò richiede, da un lato, l'elaborazione di criteri più chiari di individuazione e misurazione del lavoro verde – e, di conseguenza, della *greenness* – anche in vista di possibili interventi normativi maggiormente mirati. Dall'altro lato, è necessario un solido rafforzamento degli strumenti di partecipazione e di contrattazione collettiva, affinché la creazione e la trasformazione dei posti di lavoro legati al fenomeno della *just transition* avvengano nel rispetto dei diritti esistenti e, ove possibile, ne determinino un avanzamento<sup>391</sup>.

## **2.2. Tra partecipazione e conflitto: la *voice* dei lavoratori**

La partecipazione dei lavoratori si configura quale canale privilegiato per l'ingresso della sostenibilità ambientale nelle relazioni di lavoro, attraverso cui i lavoratori, tramite le loro rappresentanze, possono incidere sulle scelte strategiche e le politiche aziendali che hanno un impatto sull'ambiente. Le connessioni tra modelli organizzativi e implicazioni socio-ambientali della sostenibilità trovano ormai ampio

---

<sup>390</sup> Sul punto si veda M. Barbera, *Giusta transizione ecologica e diseguaglianze: il ruolo del diritto*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, cit., p. 347.

<sup>391</sup> Sul punto si veda B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, cit., pp. 84-85.

riscontro nell'evidenza empirica e nella riflessione giuridica: la sostenibilità economica, sociale e ambientale «è sinonimo di partecipazione e viceversa»<sup>392</sup>.

Nel diritto del lavoro, l'idea di *voice* declinata in chiave partecipativa<sup>393</sup>, rinvia all'insieme di processi e istituti che consentono ai lavoratori di avere «voce in capitolo»<sup>394</sup>, ossia di esercitare un'influenza sul proprio lavoro, sulle condizioni in cui esso si svolge e sui risultati dell'attività, fino a concorrere a decisioni comuni su materie altrimenti ricomprese nel potere gestionale dell'impresa. È prevalentemente attraverso questo canale di *voice* che si dispiega il ruolo dell'autonomia collettiva nel processo di indirizzo dell'attività economica verso obiettivi di sostenibilità ambientale, trasformando la contrattazione e gli altri strumenti partecipativi in leve di governo – e non solo di reazione – rispetto alle scelte datoriali sull'organizzazione ecologicamente orientata del lavoro<sup>395</sup>. Attraverso la condivisione del rischio e dei benefici dell'incremento produttivo, si instaura un rapporto di dialogo e collaborazione tra impresa e lavoratori, nell'ottica di una responsabilità condivisa, che acquisisce particolare rilevanza di fronte alle sfide della transizione ecologica e all'emergere di nuovi conflitti ambientali.

In questo quadro, le organizzazioni sindacali – a livello europeo, nazionale e aziendale – non si limitano a rivendicare la tutela dell'occupazione, ma diventano i soggetti protagonisti della progettazione della transizione, ponendo al centro l'intreccio tra obiettivi ambientali, qualità del lavoro e redistribuzione degli oneri tra imprese,

---

<sup>392</sup> P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 247.

<sup>393</sup> Il riferimento classico è a R.B. Freeman, J.L. Medoff, *What Do Unions Do?*, Basic Books, New York, 1984, che collocano il concetto di *voice* all'interno delle relazioni industriali, contrapponendolo all'opzione dell'*exit* e attribuendo al sindacato la funzione di canale privilegiato attraverso cui i lavoratori possono esprimere collettivamente le proprie istanze nei confronti del datore di lavoro. Più di recente, A. Topo, *Strike in the Essential Services: Italy*, in *Biblioteca '20 maggio'*, n. 1, 2018, p. 381, la quale, richiamando autorevole giurisprudenza, evidenzia che «Italian Courts treat strike as a fundamental right through which workers convey their “voice”, in the Hirschman sense, on all the matters that they collectively consider as relevant», facendo riferimento, riguardo alla funzione della *voice* dei lavoratori, a Hirschman Albert, *Exit, Voice and Loyalty*, 1970.

<sup>394</sup> P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 250.

<sup>395</sup> La funzione della partecipazione dei lavoratori – in particolare nelle sue forme finanziarie – quale strumento per incentivare il coinvolgimento dei lavoratori, migliorare la qualità del lavoro e rafforzare la coesione sociale è stata espressamente riconosciuta dalla Commissione europea nella Comunicazione del 5 luglio 2002 sul Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, COM (2002) 364, in cui viene sottolineato come tali strumenti possano contribuire a rendere l'Unione «l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale». Il testo integrale è disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0364>.

lavoratori e comunità locali<sup>396</sup>. Non stupisce che transizione ecologica, sfide imposte dai cambiamenti climatici e scarsità delle risorse energetiche siano oggi divenute questioni prioritarie per le parti sociali europee, le quali, a più riprese, hanno espresso la consapevolezza che quando si parla di crisi ambientale, c'è in gioco il futuro economico e sociale dell'Europa<sup>397</sup>. In particolare, la Confederazione europea dei sindacati ha esplicitamente rifiutato l'idea di un *trade-off* tra tutela del lavoro e salvaguardia dell'ambiente<sup>398</sup>, facendo della questione climatica una priorità d'azione sia nel dialogo con le istituzioni europee, sia nei vertici internazionali sui cambiamenti climatici<sup>399</sup>.

---

<sup>396</sup> Sul punto si veda B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, cit., p. 86, in cui viene sottolineato che «nei diversi contesti caratterizzati dall'impronta *green* – sia di crisi irreversibile, sia di riconversione produttiva, sia di sviluppo – il rilancio del metodo partecipativo e/o concertativo diventa strumento privilegiato dal sindacato, dal management e dalle associazioni d'impres e supportato dai governi nazionali e locali».

<sup>397</sup> Nel loro appello comune ai leader europei, *The Europe we want: Just, Sustainable, Democratic and Inclusive*, del 21 marzo 2017, 237 sindacati e organizzazioni europee della società civile hanno auspicato la piena attuazione dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e dell'Accordo di Parigi, nella prospettiva di migliorare l'efficienza energetica e accelerare una transizione equa e sostenibile verso un'energia rinnovabile, pulita e accessibile, sottolineando come dalla gestione della crisi ambientale dipenda il futuro economico e sociale dell'Europa. Il testo integrale è disponibile in <https://www.etuc.org/en/document/europe-we-want-just-sustainable-democratic-and-inclusive>.

<sup>398</sup> Negli ultimi anni la Confederazione europea dei sindacati ha progressivamente rafforzato la propria posizione sulla necessità di una *just transition* che coniughi ambizione climatica e tutela dell'occupazione. In una prima fase, ETUC ha chiesto l'adozione di un quadro vincolante di politica della *just transition*, capace di anticipare e governare i cambiamenti derivanti dalla transizione verde e digitale, attraverso strumenti di partecipazione dei lavoratori, politiche attive del lavoro e adeguati fondi per la riconversione. Sul punto si veda ETUC, *A Just Transition policy framework and Directive to anticipate and manage change*, Risoluzione del Comitato esecutivo, 24-25 giugno 2024, <https://www.etuc.org/en/document/just-transition-policy-framework-and-directive-anticipate-and-manage-change>. Successivamente, di fronte all'aumento dei rischi di ristrutturazioni e chiusure industriali in settori ad alta intensità energetica, ETUC ha insistito sulla necessità che gli obiettivi climatici non siano perseguiti a costo della perdita di posti di lavoro di qualità, sollecitando la Commissione a predisporre misure specifiche di *just transition* per i lavoratori e i territori interessati. Sul punto si veda ETUC, *Facing industrial layoffs, Commission must now bring forward just transition measures*, Press release, 18 gennaio 2026, <https://www.etuc.org/en/pressrelease/facing-industrial-layoffs-commission-must-now-bring-forward-just-transition-measures>. La stessa impostazione emerge nel *Nicosia Declaration*, che rivolge ai leader europei un appello urgente affinché la transizione ecologica sia accompagnata da investimenti pubblici e privati, rafforzamento della contrattazione collettiva e pieno coinvolgimento delle parti sociali, al fine di evitare che la decarbonizzazione si traduca in deindustrializzazione e in nuove disuguaglianze sociali. Sul punto si veda ETUC, *The Nicosia Declaration: an urgent call to Europe's leaders*, 11 marzo 2026, <https://www.etuc.org/en/document/etuc-nicosia-declaration-urgent-call-europes-leaders>.

<sup>399</sup> Sul punto si veda A. Topo, D. Tardivo, *Accordi transnazionali, clausole di responsabilità sociale e tutela del sindacato*, in *Lavoro e diritto*, n. 1, 2021, pp. 77-78, secondo cui «oggi troviamo confederazioni di lavoratori che superano i confini nazionali e che si propongono di perseguire da un lato, la tutela di interessi professionali collettivi secondo le classiche modalità dell'azione collettiva, e che, d'altro canto, partecipano quali attori istituzionali alla definizione delle politiche sociali in alcuni contesti sovranazionali». Sul punto si veda anche C. Falasca, *Lavoro e ambiente. La Cgil e la transizione alla sostenibilità*, Ediesse, Roma, 2006, pp. 105-106, che ricostruisce il percorso di progressivo coinvolgimento del sindacato internazionale nelle politiche ambientali a partire dalla prima assemblea mondiale sul tema del rapporto tra lavoro e ambiente, svoltasi a Nairobi dal 15 al 17 gennaio 2006. L'iniziativa, promossa dall'UNEP con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali, come l'OIL e l'OMS, ha

L'interesse collettivo espresso dal sindacato tende così a rimodularsi: accanto alla difesa dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro, si afferma un interesse generale alla salvaguardia ambientale fondato sulla solidarietà intergenerazionale, che trova nella sostenibilità e nella dignità del lavoro per le generazioni future «la propria ragion d'essere»<sup>400</sup>. La transizione ecologica dell'economia sembra così essere entrata definitivamente nell'agenda delle relazioni sindacali e mostra i suoi vantaggi a lungo termine<sup>401</sup>: conservazione delle risorse produttive, sviluppo di nuove competenze, accesso a filiere innovative, mantenimento e riconversione dei livelli occupazionali, diffusione dei *green jobs*<sup>402</sup>. Da un approccio prevalentemente difensivo si passa, dunque,

---

sancito l'impegno congiunto delle agenzie delle Nazioni Unite e delle organizzazioni sindacali a considerare lo sviluppo sostenibile come priorità d'azione. Su un piano più recente, le confederazioni sindacali internazionali hanno continuato a intervenire nei vertici multilaterali sul clima, chiedendo che i risultati dei negoziati includano impegni vincolanti in materia di just transition e tutele del lavoro. Così, la Confederazione sindacale internazionale (ITUC), nelle sue campagne e nei documenti programmatici sul clima, ha posto al centro il motto «there are no jobs on a dead planet», insistendo sulla necessità di integrare negli accordi climatici misure di protezione sociale, creazione di lavoro dignitoso e partecipazione dei sindacati ai processi decisionali. Sul punto si veda, tra i numerosi documenti, ITUC, *Climate Justice: There are no jobs on a dead planet*, 2015, [https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc\\_frontlines\\_climate\\_change\\_report\\_en.pdf](https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_climate_change_report_en.pdf). Inoltre, in occasione della COP28 di Dubai, l'ITUC e l'*International Organisation of Employers* (IOE) hanno presentato una dichiarazione congiunta in cui sollecitano i governi ad ancorare il *Just Transition Work Programme* alle Linee guida dell'OIL sulla giusta transizione, riconoscendo che le politiche climatiche devono affrontare esplicitamente l'impatto su occupazione, qualità del lavoro e disuguaglianze sociali. Sul punto si veda ITUC–IOE, *Joint statement on just transition negotiations at COP28*, 6 dicembre 2023, <https://www.ituc-csi.org/ituc-ioe-statement-cop28-en>.

<sup>400</sup> P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., p. 252. Sul punto si veda anche B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, cit., p. 88, i quali evidenziano come le organizzazioni sindacali siano schierate «per la transizione verde e disponibili anche a pagare costi in termini immediatamente acquisitivi», adottando «una strategia di *longtermism*, l'universalismo e l'approccio paziente proiettato sui vantaggi per le future generazioni».

<sup>401</sup> Sul punto si veda G. Centamore, *Una just transition per il diritto del lavoro*, in *Lavoro e diritto*, cit., p. 137.

<sup>402</sup> Sul punto si veda P. Tomassetti, *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 2, 2015, p. 363, il quale sottolinea come la riconfigurazione dei processi produttivi in chiave ecologica possa tradursi, se governata attraverso la contrattazione e il coinvolgimento dei lavoratori, in opportunità di qualificazione professionale, tenuta occupazionale e diffusione di *green jobs*, anziché in mera riduzione di costi e precarizzazione. Sul punto si veda anche D. Tardivo, «*Environmental democracy*» and *trade unions: lessons and perspectives from "Seveso" directives*, cit., pp. 50-53, il quale mostra come la proposta sindacale della *just transition* sia il risultato di un lungo percorso interno al movimento dei lavoratori e si configuri oggi come strumento per accreditare le organizzazioni sindacali quali interlocutori legittimati nel dibattito climatico globale, portatori di una duplice istanza: da un lato, «the need to embrace a new model of economic development more sustainable for the environment», mediante la riduzione strutturale degli impatti ambientali delle attività produttive; dall'altro lato, la predisposizione di meccanismi specifici di protezione del reddito, di riqualificazione professionale e di accompagnamento occupazionale per i lavoratori che sopportano in via diretta i costi economici e sociali della transizione.

a una logica di gestione condivisa dei rischi e delle opportunità della transizione, in cui i sindacati rivendicano un ruolo di primo piano nei processi di riconversione<sup>403</sup>.

All'interno di questa evoluzione si colloca il metodo negoziale collettivo quale strumento privilegiato per promuovere comportamenti socialmente e ambientalmente responsabili, in funzione integrativa del precetto legale. La contrattazione collettiva – specie di livello decentrato – opera sempre più come misura idonea ad anticipare, dettagliare e rafforzare sul piano pattizio standard di condotta responsabili, quando la normativa è assente, generica o in ritardo rispetto alla dinamica dei processi produttivi. Codici etici, protocolli ambientali e clausole *green* inseriti nei contratti collettivi diventano così strumenti attraverso cui le parti sociali si vincolano reciprocamente alla riduzione dell'impatto ambientale, alla gestione condivisa dei rischi e all'adozione di modelli organizzativi più sostenibili, spesso accompagnati da sistemi di monitoraggio e di rendicontazione<sup>404</sup>.

Un primo ambito nel quale il contributo della contrattazione collettiva si manifesta in maniera preponderante è quello della c.d. retribuzione indiretta<sup>405</sup>, utilizzata per promuovere misure che, oltre a migliorare il benessere dei lavoratori, incidono direttamente o indirettamente sulla tutela ambientale, come premi di risultato collegati a obiettivi misurabili di risparmio ed efficienza energetica, incentivi alla mobilità sostenibile, benefit in natura legati a beni e servizi *green* e piani di benessere organizzativo orientati alla qualità degli ambienti di lavoro<sup>406</sup>. In tali ipotesi, l'incremento

---

<sup>403</sup> S. Rossi, *Impresa, lavoro, ambiente: le relazioni sindacali sulla questione ambientale*, in *Ambientediritto.it*, n. 1, 2024, p. 1, secondo cui il sistema di gestione dei rischi aziendali «non deve essere lasciato a scelte individualistiche imprenditoriali, foriero di una valutazione economicistica del fare impresa», ma deve essere «condiviso attraverso la contrattazione collettiva decentrata e un welfare partecipativo».

<sup>404</sup> Sul punto si veda S. Rossi, *Impresa, lavoro, ambiente: le relazioni sindacali sulla questione ambientale*, cit., pp. 14-15.

<sup>405</sup> Sul ruolo della c.d. retribuzione indiretta e del welfare contrattuale nel sistema delle fonti si veda, tra gli altri, P. Tomasetti, *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari*, cit., p. 363, che sottolinea come la leva retributiva possa essere utilizzata per orientare i comportamenti aziendali e dei lavoratori in senso ecologicamente sostenibile; S. Rossi, *Impresa, lavoro, ambiente: le relazioni sindacali sulla questione ambientale*, cit., pp. 15-16.

<sup>406</sup> Si possono richiamare diverse esperienze virtuose di contrattazione aziendale che hanno valorizzato i temi ambientali e sociali mediante la leva del premio di risultato e del welfare contrattuale: in particolare, nel gruppo EssilorLuxottica, il nuovo contratto integrativo per gli stabilimenti italiani 2024-2026 ha rafforzato il Sistema Welfare aziendale istituendo un Fondo Welfare per la Conciliazione, dotato di 1 milione di euro a carico dell'azienda e alimentato anche dalla donazione di ore di permesso retribuito da parte dei lavoratori, destinate a iniziative di sostegno alle maestranze e alle comunità locali, in una logica di responsabilità sociale condivisa. Sul versante del *retail*, nel 2026 il primo contratto integrativo aziendale per circa 3.500 dipendenti ha consolidato nel perimetro contrattuale istituti di welfare già riconosciuti unilateralmente, configurando così buoni pasto, coperture sanitarie e altri *benefit* come componenti stabili

economico o in natura non remunera soltanto la prestazione del lavoratore, ma incentiva comportamenti virtuosi e investimenti ecologicamente compatibili da parte delle imprese, facendo della disciplina retributiva una leva per l'attuazione di politiche ESG condivise con i sindacati<sup>407</sup>. La dimensione retributiva si intreccia con le dinamiche di localizzazione produttiva e con i processi del c.d. *reshoring*, nei quali il costo del lavoro e gli oneri derivanti dalle normative ambientali incidono sulle scelte dell'impresa. La contrattazione collettiva può fungere da modello per evitare che le esigenze di competitività si traducano in *dumping* ambientale e sociale, attraverso accordi che modulino la struttura della retribuzione, colleghino una quota di salario variabile ad obiettivi ambientali e impieghino strumenti di welfare per accompagnare i percorsi di riconversione professionale e territoriale. In questa prospettiva, le organizzazioni sindacali diventano interlocutori necessari nelle scelte di rilocalizzazione, potendo subordinare l'accettazione di piani di ristrutturazione alla previsione di garanzie occupazionali e ambientali, così da trasformare un potenziale vettore di *dumping* in un'occasione di transizione ordinata e socialmente sostenibile<sup>408</sup>.

Un secondo ambito di interesse riguarda il c.d. diritto non economico, articolato in istituti quali la flessibilità oraria, il lavoro agile, il telelavoro, i congedi formativi e le politiche di formazione continua. Attraverso la contrattazione collettiva, questi strumenti vengono sempre più modellati anche in chiave ambientale: si pensi agli accordi che promuovono il lavoro da remoto per ridurre gli spostamenti e le emissioni, che introducono orari modulati per attenuare i picchi di traffico e di consumo energetico, o che prevedono percorsi di formazione specificamente dedicati alle competenze green e alla gestione dei rischi ambientali<sup>409</sup>.

---

della retribuzione indiretta. In tale contesto, il sistema dei premi di risultato – che prevede anche la conversione in welfare e si inserisce in una più ampia strategia di settimana corta e conciliazione vita-lavoro – viene esplicitamente presentato dalle parti come strumento per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e, al tempo stesso, sostenere percorsi di innovazione e sostenibilità del modello produttivo. Sul punto si veda <https://uilitucs.it/essilorluxottica-arriva-lintegrativo-per-i-circa-3-500-dipendenti/>.

<sup>407</sup> Sul punto si veda M. Giovannone, *Le nuove dinamiche della contrattazione collettiva per la Just Transition: prospettive regolative per la convergenza tra interessi economici, sociali e ambientali*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n 4, 2021, pp. 637-645, la quale evidenzia come premi di risultato e welfare aziendale possano essere utilizzati quali strumenti di implementazione delle strategie ESG d'impresa, mediante indicatori condivisi e sistemi di monitoraggio.

<sup>408</sup> Sul punto si veda S. Rossi, *Impresa, lavoro, ambiente: le relazioni sindacali sulla questione ambientale*, cit., pp. 16-17.

<sup>409</sup> Ivi, pp. 18-19.

Infine, la contrattazione collettiva ha progressivamente sperimentato forme di partecipazione informativa e consultiva dei lavoratori alla gestione dell'impresa, dando concreta attuazione, in via pattizia, all'idea di impresa partecipata. In questa prospettiva, l'estensione dei compiti affidati alle rappresentanze dei lavoratori – benchè l'art. 46 Cost. abbia conosciuto solo di recente, con la L. n. 76/2025, un primo tentativo di attuazione organica<sup>410</sup> – costituisce uno snodo essenziale per una *just transition* effettivamente condivisa, in cui le decisioni d'impresa sono discusse con i rappresentanti dei lavoratori<sup>411</sup>. In questo contesto si colloca anche la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA), prevista in alcuni contratti collettivi di settore, che amplia il raggio d'azione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai profili ambientali esterni all'ambiente di lavoro. Il RLSA è chiamato a interfacciarsi con il datore di lavoro e con i servizi di prevenzione non solo in merito alle condizioni di

---

<sup>410</sup> Con l'introduzione della L. n. 76/2025 è stata data attuazione all'art. 46 della Costituzione, considerata, altrimenti, «una norma meramente programmatica», data la mancata attuazione, in precedenza, da parte del legislatore nazionale. Sul punto si veda M. Speranzin, *La partecipazione dei lavoratori: una prospettiva giuscommercialistica*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 2, 2025, p. 2. Sul punto si veda anche A. Alaimo, *La nuova legge italiana sulla partecipazione dei lavoratori e l'employee's involvement di matrice europea: (poche) aperture e (molte) chiusure*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 2, 2025, pp. 2-19, la quale sottolinea come la L. n. 76/2025, pur rappresentando il primo tentativo organico di attuazione dell'art. 46 Cost. dopo decenni di inerzia legislativa, risulti profondamente ridimensionata rispetto al disegno originario, sia sul piano del numero delle disposizioni, sia sul piano della qualità delle soluzioni adottate. L'A. evidenzia, in particolare, lo scollamento rispetto all'*acquis* euro-unitario in materia di *employees' involvement* (in tale sede richiama anche la CSRD e la CSDDD), nonché la mancata valorizzazione della dimensione transnazionale e del ruolo della contrattazione collettiva nella definizione concreta dei modelli partecipativi. In chiave più specificamente legata al tema dell'impresa sostenibile, l'A. sottolinea come, nella versione approvata, sia andata perduta una delle innovazioni più significative del progetto originario, rappresentata dalla definizione di «impresa socialmente sostenibile» – intesa come impresa che persegue volontariamente obiettivi di equità sociale e di protezione ambientale con finalità economiche di creazione di valore per tutti i portatori di interesse – e dalla previsione di un Garante della sostenibilità sociale delle imprese, chiamato a valutare e certificare le condotte d'impresa responsabili anche alla luce dell'adozione di strumenti di partecipazione dei lavoratori e di piani di azionariato. Insieme a tali elementi, risultano parimenti obliterati il tema della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nelle ristrutturazioni e nelle riconversioni produttive, oggi strettamente connesse alla doppia transizione, e il potenziale ruolo della partecipazione come criterio di misurazione della sostenibilità sociale d'impresa, così che la l. n. 76/2025 finisce per richiamare solo nominalmente i processi di sostenibilità, senza farne un effettivo parametro ordinante dei meccanismi partecipativi.

<sup>411</sup> Sul punto si veda B. Caruso, *Impresa partecipata e contratto di lavoro*, in *Il lavoro nel diritto*, n. 1, 2024, p. 103-127, il quale evidenzia come la partecipazione dei lavoratori sia stata a lungo oggetto di elaborazioni teoriche e classificazioni a fronte di una persistente reticenza del legislatore e delle parti sociali a tradurre tali modelli in soluzioni positive. L'A. mette in luce, tuttavia, come l'ultimo decennio sia segnato da un ritorno del tema della partecipazione nel dibattito giuslavoristico e nelle prassi aziendali, in connessione con la trasformazione della *governance* d'impresa e con la *just transition*, e propone una «prospettiva collaborativa della partecipazione», nella quale i diritti informativi e consultivi, gli organismi paritetici e le sperimentazioni partecipative nei luoghi di lavoro concorrono a integrare la logica del conflitto con quella della collaborazione nella gestione dei rischi e delle scelte strategiche. In questa prospettiva, la partecipazione informativa e consultiva dei rappresentanti dei lavoratori alle decisioni d'impresa, anche attraverso la contrattazione collettiva, diventa condizione essenziale per una *just transition* che valorizzi il lavoro, ne migliori la qualità e consenta una distribuzione più equa dei costi e dei benefici dei processi di riconversione produttiva.

salute e sicurezza interne all'ambiente di lavoro, ma anche sugli impatti ambientali dei processi produttivi, contribuendo alla definizione e al controllo dei piani di miglioramento ambientale. Questa fondamentale figura di raccordo di differenti istanze di tutela «getta idealmente un ponte tra organizzazione della prevenzione interna ed esigenze di salvaguardia ambientale»<sup>412</sup>, inserendo così la partecipazione dei lavoratori all'interno di una governance integrata della sicurezza e dell'ambiente<sup>413</sup>.

L'evoluzione del quadro europeo rafforza e ridefinisce ulteriormente questi spazi di partecipazione. La CSRD, come già illustrata in precedenza, colloca la rendicontazione di sostenibilità al centro della governance societaria e prevede il coinvolgimento dei lavoratori in merito alla gestione dell'impresa, riconoscendo loro un formale diritto di informazione e consultazione sul contenuto dei reports e sui processi sottostanti.<sup>414</sup> A livello nazionale, ciò si traduce nell'obbligo, per gli organi di gestione, di condividere con le rappresentanze dei lavoratori i dati e gli indicatori ambientali, aprendo uno spazio di intervento sindacale sulla qualità, completezza e attendibilità delle informazioni non finanziarie e, di conseguenza, sulle scelte imprenditoriali che ne sono il presupposto.

La CSDDD, a sua volta, introduce obblighi di *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente lungo l'intera catena del valore e richiede alle imprese un coinvolgimento effettivo degli *stakeholders*, includendo espressamente i lavoratori e i loro rappresentanti nelle diverse fasi di identificazione, valutazione e gestione degli impatti negativi sull'ambiente. La partecipazione sindacale assume qui la forma di un «diritto di parola qualificato» nella costruzione dei sistemi di gestione del rischio e dei piani di prevenzione e rimedio, con la conseguenza che la mancata predisposizione di adeguati protocolli informativi e partecipativi può esporre l'impresa a responsabilità civile. Si delinea, in altri termini, una governance del rischio ambientale nella quale la

---

<sup>412</sup> S. Buoso, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 60.

<sup>413</sup> Sul punto si veda P. Bernardo, *Lavoro e ambiente tra sinergia e conflitto*, cit. p. 808, secondo il quale il RLSA costituisce un «importante strumento sviluppatosi nella contrattazione collettiva [...] cui vengono attribuiti compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli artt. 47 ss. del D.lgs. n. 81/2008, che si estendono anche alle questioni ambientali».

<sup>414</sup> Nella CSRD, come accennato in precedenza, il coinvolgimento dei lavoratori è espressamente previsto dall'art. 19, par. 5, e, in termini analoghi, dall'art. 29, par. 5, che impongono al *management* di informare i rappresentanti dei lavoratori «al livello appropriato» e di discutere con essi le informazioni di sostenibilità e i mezzi per ottenerle e verificarle, prevedendo che il loro parere sia comunicato, se del caso, agli organi di amministrazione, gestione o vigilanza.

*voice* collettiva dei lavoratori non è più soltanto opzione negoziale, ma elemento funzionale alla conformità legale<sup>415</sup>.

Sul piano applicativo, le esperienze di contrattazione collettiva confermano il ruolo propulsivo delle relazioni sindacali nella transizione ecologica: gli accordi che legano una quota del premio di risultato al conseguimento di obiettivi ambientali, la creazione di fondi bilaterali per progetti di sostenibilità, l'istituzione di organismi paritetici dedicati alla gestione della transizione ecologica e alla formazione dei lavoratori, l'estensione delle competenze del RLSA alla valutazione integrata dei rischi ambientali, mostrano come la contrattazione collettiva possa trasformare la sostenibilità da vincolo esterno a componente strutturale del rapporto di lavoro. In tali contesti, i sindacati assumono un ruolo fondamentale, concorrendo alla definizione dei tempi, degli strumenti e delle tutele nei confronti dei lavoratori della *just transition*<sup>416</sup>.

Si può quindi evidenziare, a questo punto della trattazione, come, nel rapporto tra impresa, lavoro e ambiente, emerga una duplice funzione del sindacato: da un lato, esso agisce sul versante partecipativo, utilizzando la contrattazione collettiva, gli organismi paritetici, le figure di rappresentanza come il RLSA e i nuovi spazi aperti dalle Direttive CSRD e CSDDD per incidere sulla governance della sostenibilità, orientando dall'interno le strategie aziendali. Dall'altro lato, mantiene integra la propria capacità conflittuale, potendo ricorrere, ove necessario, agli strumenti di pressione collettiva, fino allo sciopero

---

<sup>415</sup> Nella CSDDD, viene delineato l'obbligo delle imprese di adottare e aggiornare una procedura che identifichi, prevenga, mitighi e ponga fine agli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo l'intera catena del valore, sulla base di una consultazione regolare e significativa delle parti interessate. Le norme dedicate al coinvolgimento degli *stakeholders* – in particolare gli artt. 13 e 14 – prevedono espressamente che, tra questi, rientrino i lavoratori e i loro rappresentanti, chiamati a partecipare alle fasi di identificazione, valutazione e gestione dei rischi, nonché alla definizione e al monitoraggio delle misure di prevenzione e rimedio. Sul piano delle garanzie, le norme in materia di responsabilità civile collegano la violazione degli obblighi di *due diligence* – inclusa la mancata predisposizione di adeguati meccanismi informativi e partecipativi – alla possibilità di azioni risarcitorie da parte dei soggetti lesi. Sul punto si veda M. Giovannone, *The European directive on 'corporate sustainability due diligence': the potential for social dialogue, workers' information and participation rights*, in *Italian Labour Law e-Journal*, vol. 17, n. 1, 2024, pp. 227-244, la quale sottolinea come la CSDDD attribuisca alla partecipazione dei lavoratori il ruolo di «diritto di parola qualificato» nei sistemi aziendali di gestione del rischio: l'adempimento dell'obbligo di *due diligence* passa infatti attraverso il coinvolgimento strutturato delle rappresentanze dei lavoratori e parti sociali, il che apre spazi rilevanti per il dialogo sociale e per l'utilizzo degli strumenti di informazione, consultazione e contrattazione collettiva.

<sup>416</sup> Sul punto si veda M. Giovannone, *Le nuove dinamiche della contrattazione collettiva per la Just Transition: prospettive regolative per la convergenza tra interessi economici, sociali e ambientali*, cit., p. 645-658, la quale evidenzia il ruolo che, nell'esperienza applicativa della contrattazione collettiva, le relazioni sindacali svolgono nel dare attuazione alla *just transition*, con particolare riferimento ai premi di risultato collegati a obiettivi ambientali, ai fondi bilaterali per progetti di sostenibilità, agli organismi paritetici dedicati alla gestione della transizione ecologica e alla formazione.

c.d. ambientale, per impedire che le scelte datoriali si traducano in sacrifici unilaterali o in regressioni delle tutele ambientali e sociali<sup>417</sup>. In questa dialettica tra partecipazione e conflitto, si colloca la *voice* dei lavoratori quale componente essenziale di una *just transition* che aspiri a coniugare, in chiave cooperativa – ma non irenica – gli obiettivi di competitività, tutela del lavoro e salvaguardia dell’ambiente.

### 2.2.1. Lo sciopero ambientale

La dialettica tra partecipazione e conflitto che interessa il lavoratore trova, nella figura dello sciopero, una delle sue espressioni più significative: in un contesto in cui la *just transition* incide profondamente sui modelli di sviluppo e sugli assetti produttivi, la *voice* dei lavoratori non si esaurisce nei canali partecipativi, ma si manifesta anche nella forma conflittuale dello sciopero. La questione che si pone è se e in che misura il diritto di sciopero, come configurato dal nostro ordinamento, possa legittimare astensioni collettive dirette a sollecitare comportamenti più responsabili da parte delle imprese o scelte di *policy* più ambiziose da parte dei poteri pubblici in materia di tutela dell’ambiente e crisi climatica.

All’interno del nostro ordinamento, lo sciopero resta anzitutto l’esercizio di un diritto fondamentale, volto alla tutela di interessi collettivi dei lavoratori connessi al rapporto di lavoro, secondo la lettura consolidata dell’art. 40 Cost<sup>418</sup>. L’emersione di

---

<sup>417</sup> Sul difficile riposizionamento dei sindacati nella *just transition*, tra difesa quantitativa dell’occupazione e assunzione di una responsabilità diretta anche per gli impatti ambientali dell’impresa, si veda A. Loffredo, *Green transition and the role of workers’ representatives in Italy*, cit., pp. 106-110, che sottolinea come la via tradizionale – ossia affidare la protezione dell’ambiente alle istituzioni pubbliche e limitarsi a tutelare il numero dei posti di lavoro – si riveli ormai inadeguata rispetto alla crisi climatica, imponendo alle organizzazioni sindacali di integrare stabilmente tra le proprie priorità la qualità ecologica dei processi produttivi, la promozione dei *green jobs* e l’attribuzione di prerogative informative, consultive e formative alle rappresentanze dei lavoratori in materia di politiche ambientali e investimenti sostenibili.

<sup>418</sup> Sul significato dell’art. 40 Cost. e sulla qualificazione dello sciopero come diritto soggettivo pubblico di libertà, volto alla tutela di interessi collettivi dei lavoratori connessi al rapporto di lavoro, si veda, tra i molti, F. Santoni, *La metamorfosi dello sciopero politico nella società pluralistica*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 3, 2013, p. 443 ss., che, muovendo dalla giurisprudenza costituzionale, distingue lo sciopero politico c.d. puro – ossia privo di copertura costituzionale – dallo sciopero politico-professionale, volto all’adozione di misure incidenti sugli interessi dei lavoratori, e ne ricostruisce l’evoluzione nella società contemporanea. Più di recente, G. Orlandini, *Il diritto di sciopero come diritto fondamentale diretto alla protezione dei lavoratori dai rischi. Una critica alla recente giurisprudenza della Corte EDU*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 1, 2025, p. 177 ss., valorizza la dimensione di diritto fondamentale dello sciopero, anche alla luce delle pronunce della Corte EDU. Per una ricostruzione aggiornata della nozione di sciopero come diritto di libertà e «diritto

rivendicazioni di carattere ambientale costringe tuttavia a interrogarsi sui confini di tali interessi collettivi, alla luce della «tragica e complessa embricazione tra interessi e diritti»<sup>419</sup> dei lavoratori e tutela dell'ambiente. Come è stato osservato in dottrina, i lavoratori sono al tempo stesso portatori di un interesse alla continuità dell'attività produttiva e primi esposti al rischio derivante da modelli di sviluppo ecologicamente insostenibili: la dimensione ambientale non è, dunque, estranea al rapporto di lavoro, ma ne costituisce ormai una componente strutturale, specie laddove l'assenza di adeguate misure di prevenzione e di riconversione produttiva si traduca in un pericolo concreto per la salute e per la stessa tenuta occupazionale<sup>420</sup>.

Sul piano oggettivo, appare utile distinguere tra diverse forme di sciopero ambientale. Una prima ipotesi riguarda le astensioni dirette a contestare specifiche scelte organizzative o industriali dell'impresa che determinano rischi ambientali immediatamente incidenti sulle condizioni di lavoro: si pensi alla mancata adozione di tecnologie meno inquinanti, alla gestione insicura di emissioni o rifiuti, alla persistenza di situazioni di inquinamento che compromettono l'ambiente di lavoro e l'ambiente esterno. In tali casi, la rivendicazione riguarda direttamente il modo in cui l'attività produttiva è organizzata e come vengono distribuiti i rischi tra impresa, lavoratori e

---

individuale ad esercizio collettivo» si veda inoltre G. Ballistreri, *Sciopero virtuale e diritti di libertà*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, n. 3, 2023, 2018, p. 2 ss.

<sup>419</sup> D. Servetti, *Il fattore tempo nel bilanciamento tra lavoro e salute. Alcune note alla nuova sentenza della Corte costituzionale sull'Ilva di Taranto*, in *Corti supreme e salute*, n. 2, 2018, p. 204.

<sup>420</sup> Sul punto si veda A. Loffredo, *Green transition and the role of workers' representatives in Italy*, cit., p. 109, che evidenzia come il diritto di sciopero, pur utilizzato sempre meno nella sua funzione tradizionale, venga sempre più associato alla protezione dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, proprio perché capace di coinvolgere soggetti e generazioni lontane dai conflitti lavoristici classici, dando vita a nuove alleanze tra sindacati e movimenti climatici. Un caso emblematico richiamato in dottrina è quello della vertenza GKN di Firenze, dove la mobilitazione dei lavoratori si è intrecciata con quella dei movimenti per il clima nel rivendicare la riconversione ecologica dello stabilimento – verso produzioni a minore impatto emissivo – come alternativa alle chiusure e ai licenziamenti, nella prospettiva di un modello industriale che coniughi tutela occupazionale e giustizia climatica. Nel caso di specie, il Collettivo di fabbrica ha elaborato, insieme a studiosi ed enti di ricerca, un piano di reindustrializzazione fondato sulla creazione di una «fabbrica socialmente integrata e sostenibile», con produzione di pannelli fotovoltaici, recupero di moduli esausti e realizzazione di *cargo-bike* per una mobilità urbana a basse emissioni, rivendicando una forte presenza pubblica nella proprietà e nell'indirizzo industriale. La mobilitazione ha dato luogo a forme inedite di convergenza con il movimento *Fridays for Future* – basti ricordare le giornate del marzo 2022 e le successive iniziative comuni – in cui scioperi, manifestazioni e campagne come *GKN for Future* sono stati utilizzati per rivendicare, allo stesso tempo, la salvaguardia dei posti di lavoro e la riconversione climatica dell'impianto. Loffredo sottolinea come la vertenza GKN rappresenta un laboratorio di *just transition* partecipata, in cui il sapere operaio e le pratiche di democrazia economica vengono messi al servizio di un progetto di trasformazione industriale ecologicamente orientato, mostrando il potenziale ecologico delle mobilitazioni dei lavoratori quando riescono a saldarsi con le istanze dei movimenti climatici.

comunità locali: il conflitto rimane ancorato al rapporto di lavoro e sembra, dunque, riconducibile al cuore del diritto di sciopero tradizionale<sup>421</sup>.

Una seconda ipotesi è rappresentata dagli scioperi ambientali che si inseriscono nelle giornate globali di mobilitazione per il clima, spesso promosse da movimenti giovanili e talora sostenute da confederazioni sindacali, nei quali la piattaforma rivendicativa si rivolge prevalentemente ai decisori pubblici nazionali ed europei<sup>422</sup>. In tali situazioni, la linea di confine con lo sciopero c.d. politico<sup>423</sup> si fa più sottile: gli scioperi diretti a influenzare decisioni legislative o di politica economica pongono interrogativi più delicati rispetto alla tradizionale distinzione tra sciopero di categoria e sciopero politico, specie laddove l'astensione riguardi settori rientranti nei servizi

---

<sup>421</sup> Sul punto si veda F. Testa, *Some Reflections on "Environmental" Strikes in the Italian Legal System*, in *E-Journal of International and Comparative Labour Studies*, n. 2, 2024, pp. 62-65. L'A. richiama innanzitutto la piena legittimità degli scioperi contrattuali – prima forma tipica di esercizio del diritto di sciopero – volti ad esercitare pressione sul datore di lavoro non solo per ottenere aumenti salariali, ma anche per incidere su altre condizioni di lavoro. Viene affermata anche la legittimità dello sciopero contrattuale per la tutela ambientale quando l'attività produttiva contribuisce in modo significativo all'inquinamento dell'area in cui il lavoratore opera, incidendo negativamente sulla salute dei dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni lavorative. Un altro scenario in cui lo sciopero contrattuale per motivi ambientali può verificarsi è a seguito del mancato adempimento, da parte del datore di lavoro, di obblighi di sostenibilità assunti in sede collettiva (ad esempio, attraverso clausole ambientali o l'istituzione del RLSA). Un'ulteriore ipotesi è rappresentata dagli scioperi dichiarati per proteggere il valore, sempre più diffuso, della sostenibilità nella condotta d'impresa, attraverso i quali i lavoratori rivendicano l'adozione di modelli organizzativi più sostenibili e possono far valere un interesse legittimo a orientare la strategia aziendale in senso coerente con gli obiettivi climatici.

<sup>422</sup> Ivi, pp. 60-61, il quale evidenzia un «significant increase in strike actions advocating for the right to live in a healthy environment [...] bolstered by strategic alliances between trade unions and environmental groups, as exemplified by the emerging collaboration between CGIL and the Fridays for Future movement». L'A. evidenzia inoltre come, dal 2022, la CGIL abbia pienamente appoggiato le manifestazioni organizzate dal collettivo fondato da Greta Thunberg. Nel 2024, in particolare, la CGIL ha confermato la sua partecipazione allo Sciopero Globale per il clima del 3 marzo 2024, invitando «all its structures to ensure maximum participation for the day of mobilization [...] by joining the demonstrations organized at the local level by the #FFF movement and by immediately organizing moments of reflection on these issues with all the territorial entities involved in climate action». Per la conferma, anche in anni recenti, del sostegno della CGIL alle mobilitazioni climatiche promosse da *Fridays for Future* e altri movimenti, si veda in particolare il comunicato *Clima: Cgil 14 e 15 novembre in piazza per la giustizia climatica e sociale*, 13 novembre 2025, <https://www.cgil.it/ufficio-stampa/clima-cgil-14-e-15-novembre-in-piazza-per-la-giustizia-climatica-e-sociale-kj0mdtnc>, in cui la confederazione annuncia la partecipazione allo Sciopero Globale per il Clima e al Climate Pride, rivendicando una «transizione ecologica giusta, fondata sul lavoro dignitoso, sui diritti e sull'equità sociale».

<sup>423</sup> In assenza di una definizione costituzionale della nozione di sciopero, la distinzione tra sciopero politico e sciopero politico-professionale è stata elaborata in via pretoria e dottrinale. È generalmente qualificato come sciopero politico quello rivolto esclusivamente a influenzare l'indirizzo degli organi di governo o del Parlamento su scelte di politica generale, senza un collegamento sufficientemente stretto con gli interessi professionali dei lavoratori coinvolti. Esso resta, secondo l'impostazione tradizionale, privo di copertura costituzionale ex art. 40 Cost. Diversamente, viene ricondotto nell'ambito di tutela lo sciopero politico-professionale, che mira sì a incidere su decisioni pubbliche, ma in quanto direttamente incidenti su condizioni di lavoro, occupazione o diritti sociali dei lavoratori, e che pertanto è considerato funzionale alla protezione di interessi collettivi lavoristici. Sul punto, v. in particolare F. Santoni, *La metamorfosi dello sciopero politico nella società pluralistica*, cit., p. 445.

pubblici essenziali regolati dalla L. n. 146/1990. Ciò non toglie che, anche in tali casi, la connessione tra crisi climatica, qualità del lavoro, sicurezza occupazionale e giustizia sociale consenta di evitare un diniego aprioristico dello sciopero ambientale, imponendo invece un accertamento puntuale del nesso tra rivendicazioni e interessi collettivi dei lavoratori<sup>424</sup>.

Particolare attenzione merita, in questa prospettiva, il regime degli scioperi ambientali nei servizi pubblici essenziali, nei quali la disciplina di cui alla L. n. 146/1990 rischia di comprimere in misura eccessiva le nuove forme di conflitto<sup>425</sup>. La legge prevede, com'è noto, obblighi stringenti di preavviso, durata, rarefazione e rispetto delle prestazioni indispensabili<sup>426</sup>. Solo in via eccezionale, l'art. 2, comma 7, consente deroghe ai termini di preavviso minimo e di indicazione della durata in presenza di eventi di «gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori» e nei casi «di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale».

---

<sup>424</sup> Sul punto si veda, S. Van Dijk, N. De Torres Bóveda, U. Izzo, F. X. Lievens, E. Plouviez, L. Seidel, N. Tamás, T. Tragiannis, C. Trotta, *Collective actors in the green transition*, in O. Deinert (a cura di), *Green transition and the role of workers' representatives*, Hugo Sinzheimer Institute for Labour and Social Security Law, Hans-Böckler-Stiftung, 2025, pp. 218-223. Gli A. ricostruiscono i diversi approcci nazionali alla qualificazione del *climate strike*, distinguendo tra sciopero politico e sciopero politico-professionale e verificando in quali ordinamenti la tutela climatica possa rientrare nel perimetro del diritto di sciopero. In particolare, viene evidenziato come in paesi quali Belgio e Francia lo sciopero per motivi ambientali possa, almeno in linea di principio, essere ricondotto alle rivendicazioni professionali, mentre in ordinamenti come quello italiano, olandese e spagnolo la legittimità del *climate strike* è condizionata dalla sua riconducibilità a interessi direttamente lavoristici, alla luce della distinzione tra sciopero politico e politico-professionale. Viene sottolineato, inoltre, il ruolo crescente delle alleanze tra sindacati e movimenti climatici, nonché i possibili limiti posti dalla giurisprudenza europea alla legittimazione di azioni collettive finalizzate alla tutela di interessi climatici non immediatamente riconducibili a rischi reali e attuali per l'occupazione o le condizioni di lavoro.

<sup>425</sup> Sul punto si veda G. Pino, *L'impatto dello sciopero generale nei servizi pubblici essenziali, tra normativa legale e regole della Commissione di garanzia*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, n. 1, 2026, pp. 2-4. L'A. mette in luce lo specifico impatto della disciplina della L. n. 146/1990 sugli scioperi generali nei servizi pubblici essenziali e il ruolo creativo della Commissione di garanzia nel modulare, in via derogatoria, regole di preavviso, durata, rarefazione e concomitanza. Egli sottolinea come un'applicazione meccanica delle norme settoriali finirebbe per impedire in concreto lo sciopero generale, imponendo però di vigilare affinché le deroghe introdotte non si traducano in una compressione selettiva o discriminatoria del conflitto collettivo.

<sup>426</sup> Sul punto si veda A. Topo, *Strike in the Essential Services: Italy*, cit., p. 372-404. L'A. ricostruisce la disciplina dei servizi essenziali a partire dalla L. n. 146/1990, sottolineando come il legislatore, dopo il fallimento delle prassi di autoregolazione sindacale, abbia individuato una serie di diritti fondamentali da bilanciare con il diritto di sciopero, quali la vita, la salute, la sicurezza e la libertà di circolazione. In tale elenco rientra anche la tutela dell'ambiente, espressamente considerata tra i servizi essenziali – insieme, tra gli altri, alla sanità, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla fornitura di energia – con la conseguenza che le azioni collettive in questi settori sono sottoposte a limiti specifici proprio in ragione della necessità di assicurare la continuità delle prestazioni a tutela dei diritti degli utenti e della collettività. In questa prospettiva, la disciplina dei servizi essenziali mostra come il diritto di sciopero e la tutela dell'ambiente non si collochino su piani estranei, ma vengano composti attraverso schemi di bilanciamento che attribuiscono all'ambiente il rango di interesse suscettibile di incidere sull'esercizio del conflitto collettivo.

A riguardo, la giurisprudenza – in linea con l’orientamento della Corte costituzionale, che impone un’interpretazione restrittiva delle eccezioni – ha circoscritto tale clausola a situazioni in cui il pericolo per l’integrità fisica dei lavoratori si presenti come concreto e attuale, escludendo che un generico contesto di rischio possa giustificare scioperi nei servizi essenziali<sup>427</sup>. Trasposta sul terreno ambientale, tale lettura implica che solo in presenza di eventi qualificabili come vero e proprio disastro ambientale localizzato – quale, ad esempio, il rilascio di agenti altamente tossici in un sito produttivo – potrebbe ipotizzarsi il ricorso alla deroga per scioperi immediati, restando altrimenti applicabile la disciplina ordinaria.

Il nodo, allora, non è tanto se lo sciopero ambientale sia, in astratto, compatibile con l’art. 40 Cost., quanto come modulare i limiti alla sua esercitabilità in modo da evitare che la regolazione dei servizi essenziali e l’interpretazione restrittiva delle eccezioni svuotino, di fatto, ogni spazio di conflitto su temi di carattere ambientale. In questa direzione, parte della dottrina ha proposto una rilettura verde sia della fase dichiarativa, sia di quella esecutiva dello sciopero: da un lato, riconoscendo espressamente la tutela dell’ambiente e della salute quali diritti fondamentali che possono legittimare l’astensione dei lavoratori; dall’altro, individuando, sul piano dell’esecuzione, determinate modalità organizzative dello sciopero che minimizzino gli impatti ambientali negativi e, al contempo, garantiscano l’effettività della mobilitazione. In questa prospettiva, il conflitto non è antitetico alla sostenibilità, bensì ne rappresenta uno dei presidi, segnalando così i limiti dei modelli economici incompatibili con la tutela dell’ambiente e rivendicando, anche per questa via, una transizione effettivamente giusta.

Lo sciopero ambientale si colloca così a completamento della dimensione partecipativa dei lavoratori: quando informazione, consultazione e contrattazione collettiva non bastano a riequilibrare i rapporti di forza o a correggere strategie di impresa e politiche pubbliche che continuano a esternalizzare i costi ambientali e sociali della

---

<sup>427</sup> Sul punto si veda Corte cost., 10 giugno 1993, n. 276, che, valorizzando il carattere eccezionale della deroga, impone una lettura restrittiva dell’art. 2, co. 7, L. n. 146/1990, chiarendo che, «eccettuati i due casi previsti dall’articolo 2, comma 7, lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è sempre ed incondizionatamente soggetto all’obbligo di preavviso non inferiore a dieci giorni». In applicazione di tali criteri, Trib. Roma, sez. lav., 5 novembre 2020, n. 7237, ha affermato che l’esonero dal preavviso presuppone un «grave e specifico evento di danno o di pericolo in concreto lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori», escludendo che possa bastare un evento anche solo astrattamente potenzialmente lesivo.

transizione, il ricorso all'astensione collettiva diventa il luogo in cui la *voice* dei lavoratori assume la forma di un rifiuto dei modelli di sviluppo insostenibili.

Partecipazione e conflitto si presentano così come due modi complementari di abitare la *just transition*: la prima orientata alla costruzione condivisa di soluzioni, il secondo diretto a denunciarne la mancanza, rivendicando il diritto a un lavoro e a un ambiente che siano, insieme, degni e sostenibili, in linea con quanto sancito dagli artt. 9 e 41 Cost. Tali considerazioni rendono evidente che lo sciopero ambientale – insieme agli altri strumenti partecipativi esaminati in precedenza – contribuisce a delineare un vero e proprio diritto del lavoro alla sostenibilità, nel quale la tutela del lavoro non si misura più soltanto in termini di salario e occupazione, ma si estende alla qualità sia dell'ambiente di lavoro, sia dell'ambiente esterno ad esso.



## CONCLUSIONI

Il percorso di indagine sin qui svolto ha preso le mosse dal Rapporto Brundtland del 1987, che ha reso evidente – con una chiarezza quasi disarmante – l'impossibilità di concepire lo sviluppo economico prescindendo dai limiti ecologici del pianeta e dal rispetto dei diritti e degli interessi delle generazioni future. Lungi dal rappresentare un *unicum* nella storia del diritto internazionale, *Our Common Future* ha messo in luce la necessità di un cambio di paradigma, evocando l'avvento di una stagione di crescita «socially and environmentally sustainable» e trasformando lo sviluppo sostenibile da mera formula retorica in principio idoneo a orientare sistemi giuridici e politiche pubbliche. Accogliere fino in fondo tale invito ha significato, per il presente lavoro, interrogarsi sulla capacità del diritto del lavoro di partecipare a tale metamorfosi, superando la separatezza che per decenni ne ha segnato i confini tematici.

Muovendo dal riconoscimento dell'ambiente quale bene giuridico unitario, interesse pubblico e poi diritto fondamentale della persona, è emerso come tale evoluzione abbia inciso profondamente anche sulla tradizionale distinzione tra ambiente di lavoro e ambiente esterno ad esso. Il riconoscimento dell'ambiente quale valore tutelato dalla Costituzione ha inoltre comportato il passaggio da una tutela prevalentemente conservativa, incentrata sulla salvaguardia delle singole componenti materiali, a una tutela propositiva, orientata alla valorizzazione e al miglioramento dell'ambiente nel suo complesso. Una trasformazione analoga si è registrata nell'ambito del diritto del lavoro: dalla protezione della salute e sicurezza del singolo lavoratore si è progressivamente passati a una concezione dell'ambiente di lavoro quale bene unitario. La rigida distinzione tra ambiente di lavoro e ambiente esterno ad esso ne esce così profondamente incrinata: ciò che accade entro il perimetro dell'organizzazione produttiva non può più essere considerato irrilevante rispetto all'ambiente circostante.

L'analisi del conflitto tra lavoro e ambiente, condotta in riferimento alla vicenda dell'ex Ilva di Taranto e ai suoi sviluppi giurisprudenziali, ha consentito di mettere a fuoco la portata di tale trasformazione. Le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale mostrano come la logica del bilanciamento tradizionale, focalizzata sulla contrapposizione tra lavoro e ambiente, non sia più sufficiente a catturare la complessità del conflitto. L'idea che la tutela del lavoro possa giustificare, in via strutturale, la

compressione del valore ambiente si rivela insostenibile tanto sul piano dogmatico, quanto sul piano assiologico: un lavoro che si svolge in condizioni tali da compromettere irreversibilmente la salute dei lavoratori e delle comunità locali non è conforme al disegno costituzionale, perché scinde il diritto al lavoro dal suo presupposto essenziale, ossia la possibilità di svolgersi in un ambiente salubre e sicuro. In questa prospettiva, la riforma costituzionale del 2022, con l'inserimento espresso dell'ambiente tra i principi fondamentali e la riformulazione dell'art. 41 Cost., contribuisce a ricalibrare i parametri del bilanciamento. La scelta di menzionare esplicitamente l'ambiente tra i limiti all'iniziativa economica privata consolida la lettura secondo cui l'esigenza di tutela dell'ambiente non opera come contrappeso esterno, bensì come condizione interna di legittimità dell'attività d'impresa e, di riflesso, dell'assetto dei rapporti di lavoro.

Da questa presa di consapevolezza, l'attenzione si è spostata sull'affermarsi dello sviluppo sostenibile quale principio giuridico nei diversi livelli dell'ordinamento. Muovendo dal diritto internazionale, dove lo sviluppo sostenibile si afferma progressivamente quale criterio di integrazione tra tutela ambientale e diritti umani, l'analisi ha mostrato come tale principio sia stato progressivamente assorbito dall'Unione Europea, divenendo obiettivo trasversale delle politiche interne e fondamento di strategie quali l'Agenda 2030 e il Green Deal. Nell'ordinamento italiano, la giuridicizzazione è stata più graduale, ma ha finito per trovare un ancoraggio sempre più solido, sia sul piano legislativo, sia – dopo la riforma del 2022 – sul piano costituzionale. Lo sviluppo sostenibile emerge così non soltanto come formula programmatica, ma quale principio idoneo a orientare l'interpretazione delle norme, a guidare le scelte di bilanciamento tra interessi economici, sociali e ambientali e a fungere da criterio di controllo della razionalità delle decisioni legislative e amministrative.

A partire da queste premesse, la ricerca ha indagato se e in che misura lo sviluppo sostenibile possa essere assunto quale nuovo paradigma del diritto del lavoro. La domanda non è meramente nominalistica. Chiedersi se esista un effettivo diritto del lavoro della sostenibilità significa verificare se la disciplina giuslavoristica sia in grado di incorporare nel proprio nucleo identitario – e non solo nella periferia di alcune norme speciali – l'esigenza di rispettare i limiti ecologici, di garantire una distribuzione equa dei costi e dei benefici della transizione e di assumersi la responsabilità nei confronti delle generazioni future.

La ricostruzione svolta ha messo in luce come, negli anni, il lessico della sostenibilità abbia iniziato a permeare tanto la produzione normativa, quanto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, e come proprio in questo contesto la *just transition* sia emersa quale chiave concettuale attraverso cui il diritto del lavoro può innestarsi coerentemente nel paradigma dello sviluppo sostenibile. L'idea di una transizione giusta richiama, infatti, un duplice impegno: da un lato, evitare che le politiche climatiche scarichino in modo regressivo i loro costi sui lavoratori e sulle comunità vulnerabili e, dall'altro, utilizzare gli strumenti del diritto del lavoro per orientare i processi di riconversione produttiva verso esiti compatibili con la dignità e la sicurezza dei lavoratori. In questa prospettiva, sostenibilità ambientale, tutela del lavoro e giustizia sociale cessano di essere obiettivi da bilanciare tra loro come interessi in conflitto e diventano invece dimensioni coesenziali di un medesimo progetto normativo e politico.

Alla luce del quadro sin qui ricostruito, è possibile tornare alle domande formulate nell'introduzione e tentare una risposta. Possiamo limitarci a parlare di un diritto del lavoro sostenibile, inteso come insieme di regole tradizionali adattate, quando possibile ai vincoli ambientali? Oppure vi sono già oggi le condizioni per teorizzare un vero e proprio diritto del lavoro della sostenibilità? La tesi in questa sede sostenuta è che il secondo approdo, pur in via di consolidamento, sia ormai argomentabile. Non si tratta di immaginare una nuova branca autonoma dell'ordinamento, ma di leggere l'intero corpus giuslavoristico alla luce di un principio ordinante – lo sviluppo sostenibile – che ne riorienta finalità e strumenti.

Da questo punto di vista, il diritto del lavoro della sostenibilità si caratterizza lungo tre direzioni fondamentali. In primo luogo, assume la tutela dell'ambiente non come limite esterno occasionalmente rilevante, ma come componente intrinseca della propria razionalità: la regolazione dell'organizzazione del lavoro, dei poteri datoriali e dei diritti collettivi non può prescindere dagli impatti ambientali delle scelte produttive e dalle responsabilità che ne derivano. In secondo luogo, integra stabilmente la dimensione intergenerazionale, riconoscendo che le decisioni relative all'occupazione, all'organizzazione del lavoro e ai processi di riconversione produttiva incidono sul patrimonio di opportunità delle generazioni future e devono perciò essere valutate anche in questa prospettiva. In terzo luogo, valorizza il ruolo degli attori collettivi – imprese, sindacati, lavoratori – come protagonisti della transizione ecologica, superando la

rappresentazione del diritto del lavoro come mera tecnica di riparazione a valle dei processi economici.

La riflessione si è quindi spostata sul terreno dei soggetti e degli strumenti, arrivando ad interrogarci su come il cambio di paradigma possa tradursi, concretamente, nelle dinamiche d'impresa e nei rapporti di lavoro. La progressiva transizione dalla responsabilità sociale d'impresa all'impresa sostenibile mostra come l'impresa sia chiamata a farsi centro di imputazione di responsabilità non solo economiche, ma anche ambientali e sociali. L'internalizzazione dei costi ambientali, tuttavia, non è un processo facile: essa ridisegna gli assetti organizzativi, incide sulla qualità e stabilità dell'occupazione e richiede nuove competenze e forme diverse di partecipazione dei lavoratori. Proprio su questo crinale si misura la capacità del diritto del lavoro di trasformarsi in diritto del lavoro della sostenibilità, evitando che il richiamo alla sostenibilità rimanga confinato unicamente al linguaggio dei reports aziendali e delle dichiarazioni di principio.

L'analisi delle nuove architetture di governance d'impresa non consente, allo stato, di trarre conclusioni univoche. Da un lato, si è registrata l'emersione di figure e procedure che, almeno sul piano formale, aprono spazi alla considerazione degli impatti ambientali nelle decisioni strategiche. Dall'altro lato, permane il rischio che tali innovazioni si traducano in un'ulteriore concentrazione del potere decisionale negli organi apicali, lasciando ai lavoratori un ruolo meramente recettivo rispetto a scelte già compiute. Il diritto del lavoro è chiamato, in tal senso, a svolgere una funzione critica, verificando se e in che misura le forme di partecipazione esistenti, a partire dalle rappresentanze sindacali, siano effettivamente in grado di incidere sul processo di transizione.

In questo quadro, il caso Luxottica ha costituito un osservatorio privilegiato per cogliere, al di là delle dichiarazioni programmatiche, la misura in cui il principio dello sviluppo sostenibile penetri nelle pratiche d'impresa e nei rapporti di lavoro. L'esperienza esaminata mostra come, in tale contesto, l'impresa abbia saputo affiancare interventi di rinnovamento tecnologico e organizzativo, miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, ampliamento delle tutele di welfare per i dipendenti e l'adozione di impegni dichiarati di riduzione dell'impatto climatico delle proprie attività. Tuttavia, anche in tale contesto avanzato, restano aperti interrogativi di non poco conto: quanto

spazio trova, nei processi decisionali, la *voice* dei lavoratori quando le scelte di sostenibilità comportano riorganizzazioni profonde? Qual è il grado di vincolatività degli impegni ambientali e sociali assunti nelle carte valoriali e nei codici di condotta aziendali? In altri termini, resta da chiedersi in quale misura il richiamo alla sostenibilità si traduca in scelte effettivamente idonee a orientare, nel lungo periodo, l'organizzazione del lavoro e la distribuzione dei rischi, e in quale misura, invece, rimanga prevalentemente sul piano dichiarativo.

La riflessione sul ruolo del lavoratore nella transizione ecologica ha evidenziato, a sua volta, una tensione irrisolta. Da un lato, infatti, il lavoratore continua a essere destinatario, in chiave protettiva, delle tradizionali tutele in materia di salute, sicurezza, stabilità occupazionale e retribuzione. Dall'altro, è sempre più spesso chiamato ad assumere un ruolo attivo nel processo di *just transition*, attraverso la partecipazione alla progettazione di processi produttivi meno impattanti, la segnalazione di criticità ambientali e mediante la definizione di piani di riconversione che investono le proprie competenze. La categoria dei *green jobs* riflette a pieno tale ambivalenza: essi rappresentano, infatti, la promessa di nuove opportunità occupazionali in settori coerenti con gli obiettivi climatici, ma, al tempo stesso, rischiano di legittimare la formazione di mercati del lavoro segmentati, in cui soltanto alcune figure altamente qualificate beneficiano della transizione, mentre altre subiscono i costi del cambiamento senza adeguate garanzie.

Alla luce di questi elementi, il bilancio che si può tracciare è necessariamente sfumato. Da un lato, il linguaggio della sostenibilità e della *just transition* ha certamente prodotto un salto di visibilità della dimensione ambientale all'interno del diritto del lavoro, rendendo inaccettabile – sul piano dogmatico e politico – l'idea di un sacrificio strutturale dell'ambiente in nome della crescita economica e della salvaguardia dell'occupazione. Dall'altro lato, la stessa pervasività di questo lessico ne rivela le ambivalenze: esso può essere impiegato per legittimare strategie di *greenwashing*, per scaricare i costi della transizione sui lavoratori o per rafforzare logiche imprenditoriali di controllo più che autentiche dinamiche partecipative. È proprio in questa tensione che il diritto del lavoro si misura come chiave di lettura esigente delle trasformazioni in corso, non limitandosi a recepire le parole d'ordine della governance climatica, ma interrogando,

caso per caso, chi decide, chi sopporta i costi e chi raccoglie i benefici del nuovo ordine produttivo.

Sul piano normativo, esistono ormai molteplici indizi di un diritto del lavoro che si misura, in modo non accidentale, con il paradigma dello sviluppo sostenibile, come attestano la costituzionalizzazione dell'ambiente nel nostro ordinamento, il consolidarsi di principi fondamentali quali i principi di prevenzione, precauzione e responsabilità intergenerazionale e l'affermarsi del paradigma dell'impresa sostenibile. Sul piano giurisprudenziale, l'evoluzione delle decisioni che coinvolgono simultaneamente tutela della salute, ambiente e occupazione mostra un progressivo ripensamento delle tecniche di bilanciamento, orientato al superamento della rappresentazione del rapporto tra lavoro e ambiente in termini di conflitto strutturale e una maggiore attenzione all'integrazione sistemica dei relativi diritti fondamentali, con effetti destinati a riflettersi sulle prassi regolative del lavoro. Sul versante dell'organizzazione d'impresa e delle relazioni industriali, si vanno affermando esperienze che sperimentano forme nuove di coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte di transizione, ma la loro effettiva capacità di diffusione e stabilizzazione rimane, allo stato, ancora incerta.

Proprio per questo, il nuovo paradigma del diritto del lavoro della sostenibilità presentato in queste pagine non si propone come modello compiuto, bensì come chiave di lettura critica e, al tempo stesso, come progetto in divenire. In chiave critica, esso consente di mettere a fuoco le ambivalenze di un lessico – quello della sostenibilità – suscettibile di essere utilizzato tanto per rafforzare le tutele, quanto per legittimare nuove forme di diseguaglianza, precarietà e deresponsabilizzazione, imponendo di interrogarsi su chi sopporta concretamente i costi economici, occupazionali e ambientali delle politiche di transizione e chi, invece, beneficia delle maggiori garanzie e delle nuove opportunità che esse generano. In chiave propositiva, questa prospettiva indica l'esigenza di orientare l'evoluzione del diritto del lavoro verso un modello capace di integrare in modo sistemico la tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, rafforzando la vocazione preventiva e partecipativa dei processi decisionali e facendo sì che le scelte di transizione non scarichino in modo selettivo i sacrifici su specifiche categorie di lavoratori, ma siano accompagnate da meccanismi di protezione, riconversione e redistribuzione delle opportunità coerenti con l'idea della *just transition*.

Ciò che emerge, dunque, dal percorso ricostruito, è che il diritto del lavoro non è destinato a svolgere un ruolo meramente adattivo rispetto alle trasformazioni imposte dalla crisi climatica, limitandosi ad attenuarne gli esiti più regressivi. Al contrario, esso dispone già oggi di categorie, principi e strumenti che gli consentono di collocarsi al centro del governo della transizione ecologica, a condizione di assumere sul serio quell'«urgent notice» con cui il Rapporto Brundtland, quasi quarant'anni fa, richiamava la comunità internazionale alla responsabilità verso le generazioni presenti e future. Parlare di un diritto del lavoro della sostenibilità significa, in questa prospettiva, riconoscere che la disciplina giuslavoristica può e deve concorrere non solo a limitare i danni di un modello di sviluppo insostenibile, ma anche a ridisegnarne le traiettorie, facendo della tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro un unico orizzonte di giustizia e contribuendo, così, a dare contenuto giuridico concreto a quel «common future» che non può più restare solo una promessa, ma deve diventare la misura delle scelte che compiamo oggi.



## BIBLIOGRAFIA

Accardo M. C., *Il rapporto tra la soft law internazionale e il diritto UE in materia ESG: il particolare status dei report scientifici dell'IPCC*, in AA. VV. (a cura di), *The Enforcement of the ESG Principles in a Transnational Dimension*, Giappichelli, Torino, 2026.

Acierno A. M., *L'attuazione del PNRR tra prassi e giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 22, 2025.

Alaimo A., *La nuova legge italiana sulla partecipazione dei lavoratori e l'employee's involvement di matrice europea: (poche) aperture e (molte) chiusure*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 2, 2025.

Angelici C., *Divagazioni sulla "responsabilità sociale" d'impresa*, in *Rivista delle società*, n. 1, 2018.

Anglani M. R., *La CGUE sancisce il tramonto del c.d. uso predatorio del bilanciamento costituzionale nel caso Ilva e apre alla presa in considerazione delle sostanze climalteranti*, in *DPCE online*, n. 4, 2024.

Arconzo G., *Il decreto legge "ad Ilvam" approda alla Corte costituzionale: osservazioni preliminari al giudizio di costituzionalità*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 1, 2013.

Atapattu S., *From "Our Common Future" to Sustainable Development Goals: Evolution of Sustainable Development under International Law*, in *Wisconsin International Law Journal*, 2018.

Ballistreri G. M., *Il lavoro nella transizione ambientale*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, n. 1, 2023.

Ballistreri G., *Sciopero virtuale e diritti di libertà*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, n. 3, 2023, 2018.

Baraldo C., *Tra semplificazione normativa e tutela dei diritti umani sul lavoro: analisi del regime di responsabilità civile della Direttiva 2024/1760*, in Morato García R. M., Solís Prieto C. (a cura di), *Hacia un modelo europeo de diligencia debida en materia de derechos humanos laborales: comunicaciones presentadas al Seminario Internacional «La Directiva de diligencia debida y los derechos humanos laborales tras la Propuesta Omnibus»*, Laborum, Murcia, 2025.

Barbera M., *Giusta transizione ecologica e diseguaglianze: il ruolo del diritto*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 175, 2022.

Barbera M., Semenza R., *Introduzione all'itinerario di ricerca su "Giusta transizione ecologica, impresa e lavoro"*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 174, 2022.

Bartolini A., *Green Deal europeo e il c.d. principio DNSH*, in *Federalismi.it*, n. 15, 2024.

Battisti A. M., *Lavoro sostenibile. Imperativo per il futuro*, Giappichelli, Torino, 2018.

Bellisario E., *Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs. n. 254/16 di attuazione della dir. 2014/95/UE*, in *Nuove leggi civili commentate*, n. 1, 2017.

Berlinguer G., *Contrattazione sindacale e ambiente di lavoro*, in *Politica economica*, n. 3, 1970.

Bernardo P., *Lavoro e ambiente tra sinergia e conflitto*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, n. 4, 2020.

Berti De Marinis G., *L'impatto della sostenibilità sull'impresa e sui mercati regolamentati*, in Mezzasoma L., Berti De Marinis G. (a cura di), *Diritto dell'economia e sviluppo sostenibile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024.

Bevivino G., *Il ritorno alla "responsabilità sociale d'impresa" (RSI): alcuni risvolti dei "timidi" approdi alla "sostenibilità"*, in Iorio G., Bevivino G., Semprini A. (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità* (Atti del Convegno, Università degli Studi di Milano Bicocca, 18-19 maggio 2023), Giappichelli, Torino, 2025.

Bifulco R. – D'Aloia A., *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in Bifulco R., D'Aloia A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli della responsabilità intergenerazionale*, Jovene Editore, Napoli, 2008.

Bifulco R., *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, 2022, AGE, n. 1, 2022.

Bilancia F., *Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell'economia in attuazione del Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2022.

Bilancia P., *Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale*, in Bilancia P. (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo sostenibile: la nascita dell'osservatorio sulla sostenibilità culturale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016.

Bin R., *Giurisdizione e amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza "Ilva"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2013.

Boiti C., *La dimensione giuridica della sostenibilità*, in Mezzasoma L., Berti De Marinis G. (a cura di), *Diritto dell'economia e sviluppo sostenibile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024.

Bosselman K., *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, Ashgate, London, 2008.

Brino V., *La governance societaria sostenibile: un cantiere da esplorare per il diritto del lavoro?*, in *Lavoro e diritto*, n. 3, 2023.

Bruti Liberati E., *Lotta al cambiamento climatico e sostenibilità ecologica e sociale*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, n. 4, 2022.

Bruti Liberati E., *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in *Diritto Pubblico*, n. 2, 2021.

Buonfrate A., *Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile. La complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli Obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo*, Cedam, Milano, 2020.

Buoso S., *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, Torino, 2020.

Buoso S., *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi*, in *Lavoro e diritto*, n. 2, 2022.

Cafaggi F., *La complementarietà tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica d'impresa*, in Sacconi L. (a cura di), *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa. Problemi, teorie e applicazioni della CSR*, Banca Editrice, Roma, 2005.

Cagnin V., *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, Cedam, Milano, 2018.

Caracciolo A., *Transizione ecologica: problemi definitivi e questioni irrisolte*, in *Ambientediritto.it*, n. 2, 2024.

Carluccio P., *Caso ILVA: tutela dell'ambiente, bilanciamento fra diritti fondamentali e riserva di giurisdizione*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 7, 2013.

Carone A., *Legislazione ambientale e tutela della salute dei lavoratori*, in *Diritto dei Lavori*, n. 1, 2009.

Carta M. C., *Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell'ambiente e le iniziative di diritto UE*, in *Eurojus.it*, n. 4, 2020.

Capra F., *Alfabetizzazione ecologica: la sfida educativa del XXI secolo*, in Salomone M. (a cura di), *Educational Paths towards Sustainability*, Torino, 2006.

Caruso B. – Del Punta R., Treu T., *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*, in *W.P C.S.D.L.E*, 2023.

Caruso B., *Impresa partecipata e contratto di lavoro*, in *Il lavoro nel diritto*, n. 1, 2024.

Caruso B., *L'Europa, il diritto alla salute e l'ambiente di lavoro*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, n. 3, 1997.

Casalino P., *La fase di prima attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza: gestione, monitoraggio e controllo; principi trasversali e condizionalità per il corretto utilizzo delle risorse europee*, in *Rivista della Corte dei conti*, n. 5, 2021.

Casano L., *Transizione ecologica e riqualificazione dei lavoratori: vincoli del quadro giuridico-istituzionale e prospettive evolutive nell'ottica dei mercati transizionali*, in Ciucciovino S., Garofalo D., Sartori A., Tiraboschi M., Trojsi A., Zoppoli L. (a cura di), *Flexicurity e mercati transizionali del lavoro*, Adapt University Press, Milano, 2021.

Cecchetti M., *Emergenza e tutela dell'ambiente: dalla straordinarietà delle situazioni di fatto alla "ordinarietà" di un diritto radicalmente nuovo*, in *Federalismi.it*, n. 17, 2024.

Cecchetti M., *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2, 2022.

Centamore G., *Una just transition per il diritto del lavoro*, in *Lavoro e diritto*, n. 1, 2022.

Chiti E., *L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno, 28 gennaio 2022), Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

Cicerchia A. – Zatti A., *Dalle politiche ambientali alle politiche per lo sviluppo sostenibile*, in AA. VV. (a cura di), *Strumenti per le politiche di sviluppo sostenibile. Contabilità, indicatori e acquisti pubblici verdi*, Franco Angeli, Milano, 2006.

Clark J. M., *The Changing Basis of Economic Responsibility*, in *Journal of Political Economy*, 1916.

Conforti B., *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.

Consiglio A., *Ardimento e altri c. Italia: il caso Ilva di Taranto, un «infinite jest»*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 1, 2023.

Contaldi G., *Su taluni problemi strutturali del programma Next generation EU*, in *Rivista OIDU*, 2022.

Conte L., *Ambiente, paesaggio, cultura. Il “lessico” costituzionale dopo la riforma*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 3, 2023.

Cordonier Segger M. C., Khalfan A., Nakhjavani S., *Weaving the Rules for Our Common Future. Principles, Practices and Prospects for an International Sustainable Development Law*, CISDL, Montreal, 2002.

Curti Gialdino C., *L'Unione europea e il principio dello sviluppo sostenibile* (Relazione presentata al Seminario di 2° livello organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Veneto sul tema “Costituzione italiana, integrazione europea e sviluppo sostenibile”), Venezia, isola di San Servolo, 22-24 ottobre 2007.

D'Andrea A., *Diritto del lavoro dell'emergenza ambientale e della transizione ecologica*, in (a cura di) Battisti A. M., Cassar S., Cataudella M. C., Pileggi A., *Il Diritto del lavoro nell'interesse delle nuove generazioni*, Edizioni LPO, Supplemento al n. 11-12/2022 di Lavoro e Previdenza Oggi, 2022.

Davola A., *The sound of (eco)silence. Greenhushing, informazione ESG ed omissione nel mercato finanziario*, in *Rivista di Diritto Bancario*, n. 2, 2024.

De Leonardis F., *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Diritto amministrativo*, n. 4, 2021.

De Lucia M., *Diligencia debida y derechos humanos: el impacto de la obligación de descompromiso responsable en las relaciones laborales*, in Morato García R. M., Solís Prieto C. (a cura di), *Hacia un modelo europeo de diligencia debida en materia de derechos humanos laborales: comunicaciones presentadas al Seminario Internacional «La Directiva de diligencia debida y los derechos humanos laborales tras la Propuesta Omnibus»*, Laborum, Murcia, 2025.

De Santis V., *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1, 2023.

Del Punta R., *Prefazione*, in Tomassetti P. (a cura di), *Diritto del lavoro e ambiente, Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, Modena, 2018.

Del Punta R., *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 2, 1999.

Deva S., *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies*, in *European Company Law*, vol. 9, n. 2, 2012.

Di Bartolo M., *La sostenibilità dell'impresa: brevi riflessioni fra diritto ed economia*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 3, 2025.

Di Cataldo V. – Montalenti P., Sacchi R., *Spunti per ricerche future in tema di sostenibilità*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 1, 2025.

Di Marco L. – Miggiano L., Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità. *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Rapporto ASviS 2025*, ASviS, Roma, 2025.

Di Piazza A. – Grippo V., Mazzarella F., *Green Jobs e utilities*, in *Economia Pubblica*, n. 2, 2024.

Distefano M., *Sulla sostenibile leggerezza giuridica dell'Agenda 2030 in tempo di permacrisi*, in *Ambientediritto.it*, n. 2, 2024.

Donati F., *Il Green Deal e la governance europea dell'energia e del clima*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, n. 1, 2022.

Emmerling J. – Drouet L., Jewell J., Nacke L., Pai S., Zerriffi H., *Green jobs and just transition: Employment implications of Europe's Net Zero pathway*, in *Energy Research & Social Science*, vol. 127, 2025.

European Commission: Directorate-General for Environment, *The Law of Sustainable Development – General principles*, Luxemburg, Publications Office, 2000.

Falasca C., *Lavoro e ambiente. La Cgil e la transizione alla sostenibilità*, Ediesse, Roma, 2006.

Focareta F., *La sicurezza sul lavoro dopo il decreto legislativo n. 626 del 1994*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 1, 1995.

Foglia L., *Struttura e funzioni del diritto del lavoro nel quadro di uno sviluppo sostenibile*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, n. 2, 2021.

Fracchia F., *I principi generali nel codice dell'ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale Di Diritto Dell'ambiente*, n. 3, 2021.

Franco M., *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1995.

Fratini R., *La Direttiva UE 2024/1760: tutela del lavoro nelle catene globali di valore tra effettività e proposte di modifica*, in Morato García R. M., Solís Prieto C. (a cura di), *Hacia un modelo europeo de diligencia debida en materia de derechos humanos laborales: comunicaciones presentadas al Seminario Internacional «La Directiva de diligencia debida y los derechos humanos laborales tras la Propuesta Omnibus»*, Laborum, Murcia, 2025.

Freeman R.B. – Medoff J.L., *What Do Unions Do?*, Basic Books, New York, 1984.

Gallarati F., *Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato “dimenticato” dei diritti fondamentali*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 2, 2024.

Genovese A., *La “sustainable corporate governance” delle società quotate. Note introduttive*, in *Corporate governance*, n. 1, 2022.

Giannini M. S., *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1973.

Giovanini E. – Riccarboni A., *Agenda 2030: un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile*, Asvis e Santa Chiara Lab, Roma, 2021.

Giovannone M., *Le nuove dinamiche della contrattazione collettiva per la Just Transition: prospettive regolative per la convergenza tra interessi economici, sociali e ambientali*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n 4, 2021.

Giovannone M., *New (work) environments in the wake of the reform of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution*, in *Italian Labour Law e-Journal*, vol. 16, n. 2, 2023.

Giovannone M., *The European directive on ‘corporate sustainability due diligence’: the potential for social dialogue, workers’ information and participation rights*, in *Italian Labour Law e-Journal*, vol. 17, n. 1, 2024.

Grasso F., *La tutela dell’ambiente interno ed esterno all’impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, in *Diritto sulla sicurezza del lavoro*, n. 1, 2024.

Guadagno E., *Movimenti di popolazione e questioni ambientali: una lettura del recente dibattito*, in *Bollettino della Società Geografica Italiana*, serie XIII, vol. X, 2017.

Gusmai A., *Il bilanciamento in potenza: la sent. n. 105 del 2024 e la faticosa realizzazione della tutela ambientale*, in *Cammino Diritto*, n. 5, 2025.

Gusmai A., *Valori “tiranni”, bilanciamenti instabili e tutela ambientale dopo la sentenza Priolo*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente*, n. 2, 2024.

Iorlano G., *Le nuove frontiere della governance della sostenibilità: SGS (Sustainable Governance Standard) e Governance Taxonomy, un percorso obbligato per integrare i fattori ESG e favorire uno sviluppo inclusivo e competitivo*, in *Rivista Corporate Governance*, Numero Straordinario 2025.

Kalb L., *Continuità dell'attività produttiva in caso di sequestro e tutele costituzionalmente rilevanti: la Corte torna sui limiti del controllo giurisdizionale*, in *Diritto & Giustizia*, n. 113, 2024.

Kidd C. V., *The evolution of sustainability*, in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, vol. 5, n. 1, 1992.

Laforgia S., *Il lavoro dignitoso, il lavoro decente e il lavoro purchessia*, in AA. VV. (a cura di) *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Cacucci, Bari, 2012.

Lassandari A., *Il lavoro nella crisi ambientale*, in *Lavoro e Diritto*, n. 1, 2022.

Lazzari C., *Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19*, in *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, n. 1, 2020.

Lazzeroni L., *Responsabilità sociale d'impresa 2.0 e sostenibilità digitale. Una lettura giuslavoristica*, Firenze University Press, Firenze-Siena, 2024.

Libertini M., *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 1, 2013.

Libertini M., *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale d'impresa*, in *Rivista delle società*, n. 3, 2013.

Loffredo A., *Green transition and the role of workers' representatives in Italy*, in Deinert O. (a cura di), *Green transition and the role of workers' representatives*, Hugo Sinzheimer Institute for Labour and Social Security Law, Hans-Böckler-Stiftung, 2025.

Loy G., *Al principio, sta il principio della fatalità*, in L. Guaglianone, F. Malzani (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologia*, Giuffrè, Milano, 2007.

Lupo N., *Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti*, in *Federalismi.it*, n. 1, 2022.

Mario Mari L. – Picciaia F., *La responsabilità sociale delle imprese e gli strumenti di rendicontazione non finanziaria*, in Mezzasoma L., Berti De Marinis G. (a cura di), *Diritto dell'economia e sviluppo sostenibile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024.

Martelloni F., *Sviluppo sostenibile e transizione giusta: il diritto del lavoro alla prova del limite*, in *Revista Direito Público*, vol. 20, n. 107, 2023.

Mattarella B. G., *Le nuove previsioni dell'articolo 41 della Costituzione in materia di ambiente*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno, 28 gennaio 2022), Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

Megna M. R., *Sviluppo, imprese e diritti umani per una crescita economica all'insegna della sostenibilità*, in *Labor*, n. 6, 2023.

Menghini L., *Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza dall'art. 9 dello Statuto alla prevenzione del Covid-19: riaffiora una nuova "soggettività operaia"?*, in *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, n.1, 2021.

Moliterni A., *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell'ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 1, 2021.

Mondini G., *Sustainability Assessment: from Brundtland Report to Sustainable Development Goals*, in *Valori e Valutazioni*, n. 23, 2019.

Monteduro M., *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 1, 2022.

Monteduro M., *Riflessioni sulla “primazia ecologica” nel moto del diritto europeo* (anche alla luce della riforma costituzionale italiana in materia ambientale), in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente* (Atti del Convegno, 28 gennaio 2022), Napoli, Editoriale Scientifica, 2022.

Montini M., *Quali principi giuridici per l’economia circolare nell’Unione europea?*, in *DPCE online*, n. 4, 2023.

Montuschi L., *Ambiente, salute e sicurezza*, Giappichelli, Torino, 1997.

Montuschi L., *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, Milano, 1976.

Morrone A., *L’“ambiente” nella Costituzione. Premesse di un nuovo “contratto sociale”*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente* (Atti del Convegno, 28 gennaio 2022), Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

Morrone A., *La costituzione del lavoro e dell’ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, *Giornale di Diritto del Lavoro e di relazioni industriali*, n. 4, 2022.

Morrone A., *La Costituzione del lavoro e dell’ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 176, 2022.

Mosco G. D. – Felicetti R., *Prime riflessioni sulla proposta di Direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, n. 1, 2022.

Nespor S., *La lunga marcia per un accordo globale sul clima. Dalla Convenzione quadro all’Accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1, 2016.

Orlandini G., *Il diritto di sciopero come diritto fondamentale diretto alla protezione dei lavoratori dai rischi. Una critica alla recente giurisprudenza della Corte EDU*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 1, 2025.

Pacchi S., *Sostenibilità, fattori ESG e crisi d'impresa*, in *Quaderni di Ristrutturazioni aziendali*, n. 1, 2023.

Pascucci P., *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto "salva Ilva". Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in "*I Working Papers di Olympus*", n. 27, 2013.

Pascucci P., *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, in *Lavoro e Diritto*, n. 2, 2022.

Pascucci P., *Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro ... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co.*, in *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, n. 1, 2019.

Pavani G., *Il diritto comparato e lo studio delle forme alternative di giustizia*, in *DPCE online*, n. 4, 2018.

Payne C. R., *Environmental Impact Assessment as a Duty under International Law: The International Court of Justice Judgment on Pulp Mills on the River Uruguay*, in *European Journal of Risk Regulation*, vol. 1, n. 3, 2010.

Pennasilico G., *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, in *Ambientediritto.it*, n. 4, 2023.

Pepe V., *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 2, 2002.

Perulli A. – Brino V., *Diritto internazionale del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2023.

Perulli A. – Speciale V., *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, il Mulino, Bologna, 2022.

Pesce C., *La rilevanza giuridica dell'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione europea*, in *Ianus*, n. 28, 2023.

Pino G., *L'impatto dello sciopero generale nei servizi pubblici essenziali, tra normativa legale e regole della Commissione di garanzia*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, n. 1, 2026.

Pisani C., *La tutela degli interessi delle nuove generazioni e le risposte del diritto del lavoro*, in Battisti A. M., Cassar S., Cataudella M. C., Pileggi A. (a cura di), *Il Diritto del lavoro nell'interesse delle nuove generazioni*, Edizioni LPO, Supplemento al n. 11-12/2022 di *Lavoro e Previdenza Oggi*, 2022.

Pozzo B., *Tutela dell'ambiente (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali III, Milano, Giuffrè, 2010.

Prosperetti U., *Sull'art. 9 dello statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1972.

Purvis B. –Mao Y. e Robinson D., *Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins*, in *Sustainability Science*, vol. 14, n. 3, 2019.

Rantamen J. – Muchiri F., Lehtinen S., *Decent Work, ILO's Response to the Globalization of Working Life: Basic Concepts and Global Implementation with Special Reference to Occupational Health*, in *International Journal of Environmental Research and Public Health*, n. 17, 2020.

Razzolini O., *Datore di lavoro (dir. eur.): prospettive evolutive*, in *Enciclopedia del Diritto*, I tematici, Giuffrè, Milano, 2023.

Repetto R., *World Enough and Time*, Yale University Press, New Haven, 1986.

Riolfo G., *L'impresa "sostenibile". La rilevanza esterna degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori*, Wolters Kluwer, Milano, 2024.

Rivosecchi G., *I riflessi dell'Unione europea sul rapporto Governo-Parlamento e sull'organizzazione interna del Governo*, in Ibrido R., Lupo N. (a cura di), *Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri*, Il Mulino, Bologna, 2018.

Rolando F., *L'attuazione del principio di integrazione ambientale nel diritto dell'Unione europea*, in *DPCE online*, n. 2, 2023.

Rossi G., *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2021.

Rossi S., *Impresa, lavoro, ambiente: le relazioni sindacali sulla questione ambientale*, in *Ambientediritto.it*, n. 1, 2024.

Rubagotti O., *Deconstructing the Labour-Productivism Nexus: A Capability Approach to Labour Law and Industrial Relations Institutions*, in *Diritti Lavori Mercati*, n. 1, 2025.

Russo D., *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, n. 2, 2011.

Sacconi L., *Csr: verso un modello allargato di corporate governance*, in Sacconi L. (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa. Problemi, teorie e applicazioni della CSR*, Banca Editrice, Roma, 2005.

Sala Chiri M., *Sulla problematica della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori dopo l'art. 9 dello Statuto*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 2, 1973.

Salvemini L., *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa*, Giappichelli, Torino, 2022.

Salvemini L., *LA P.A. tra silenzio e discrezionalità nella tutela degli interessi ambientali. La discrezionalità amministrativa: un parametro per valutare la legittimità del silenzio assenso?*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2, 2020.

Sanguineti Raymond W., *Il nuovo diritto transnazionale del lavoro nelle catene globali del valore: caratteristiche e modello regolatorio*, in *Diritto Relazioni Industriali*, n. 1, 2025.

Santoni F., *La metamorfosi dello sciopero politico nella società pluralistica*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 3, 2013.

Semenza R., *La retorica dei green jobs*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 3, 2022.

Servetti D., *Il fattore tempo nel bilanciamento tra lavoro e salute. Alcune note alla nuova sentenza della Corte costituzionale sull'Ilva di Taranto*, in *Corti supreme e salute*, n. 2, 2018.

Smuraglia C., *La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale*, Giuffrè, Milano, 1974.

Speranzin M., *La partecipazione dei lavoratori: una prospettiva giuscommercialistica*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 2, 2025.

Speziale V., *Impresa e transizione ecologica: alcuni profili lavoristici*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 3, 2023.

Speziale V., *L'impresa sostenibile*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, n. 4, 2021.

Strampelli G., *La strategia dell'Unione europea per il capitalismo sostenibile: l'oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholders*, in *Rivista delle società*, n. 2/3, 2021.

Supiot A., *Homo faber: continuità e rotture*, in (a cura di) Honneth A., Sennet R., Supiot A., *Perché lavoro? Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del XXI secolo*, Milano, Feltrinelli, 2020.

T. Treu, *Sostenibilità, diritti umani e imprese*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 2, 2025.

Talamo G., *Migrazioni forzate per cause ambientali e cambiamenti climatici: un'analisi socio-economica*, in *Mondo Migranti*, n. 2, 2021.

Tardivo D., *“Environmental democracy” and trade unions: lessons and perspectives from “Seveso” directives*, in Perulli A., Bellomo S. (a cura di), *Green transition and labour law: actors, actions, challenges*, Giappichelli, Torino, 2024.

Tani I., *Brevi riflessioni sul significato della sostenibilità tra origini storiche, elaborazioni giuridiche e prospettive filosofiche*, in (a cura di) Iorio G., Bevivino G., Semprini A., *Profili privatistici della sostenibilità* (Atti del Convegno, Università degli Studi di Milano Bicocca, 18-19 maggio 2023), Giappichelli, Torino, 2025.

Tansley A. G., *The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms*, in *Ecology*, vol. 16, n. 3, 1935.

Testa F., *Some Reflections on “Environmental” Strikes in the Italian Legal System*, in *E-Journal of International and Comparative Labour Studies*, n. 2, 2024.

Tomasetti P., *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 2, 2015.

Tomassetti P. – Bugada A., *From a Siloed Regulation to a Holistic Approach? Labour and Environmental Sustainability Under EU Law*, in *The Italian Law Journal*, vol. 8, n. 2, 2022.

Tomassetti P., *Ambiente di lavoro e di vita: fonti regolative e standard di prevenzione*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 2, 2021.

Tomassetti P., *Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, Modena, 2018.

Topo A. – D. Tardivo, *Accordi transnazionali, clausole di responsabilità sociale e tutela del sindacato*, in *Lavoro e diritto*, n. 1, 2021.

Topo A., *Il luogo di esecuzione nell'organizzazione digitalizzata*, in *Federalismi.it*, n. 19, 2022.

Topo A., *Strike in the Essential Services: Italy*, in *Biblioteca '20 maggio'*, n. 1, 2018.

Treu T., *Il diritto del lavoro alla prova dell'emergenza climatica*, in *Il diritto del lavoro e il ruolo della contrattazione collettiva per lo sviluppo sostenibile*, Quaderni dell'ASviS, Roma, 2025.

Treu T., *Impresa sostenibile: implicazioni per il diritto del lavoro*, in *W.P C.S.D.L.E.*, n. 483, 2024.

Urbani F., *Rassegna dei principali interventi legislativi, istituzionali e di policy a livello europeo in ambito societario, bancario e dei mercati finanziari*, in *Rivista delle società*, n. 4, 2021.

Vandeplas A. – Vanyolos I., Vigani M., Vogel L., *The Possible Implications of the Green Transition for the EU Labour Market*, in *European Economy – Discussion Paper*, n. 176, 2022.

Van Dijk S. – De Torres Bóveda N., Izzo U., Lievens F. X., Plouviez E., Seidel L., Tamás N., Tragiannis T., Trotta C., *Collective actors in the green transition*, in Deinert O. (a cura di), *Green transition and the role of workers' representatives*, Hugo Sinzheimer Institute for Labour and Social Security Law, Hans-Böckler-Stiftung, 2025.

Verdolini E. – Belpietro C., *Giusta transizione ecologica: l'impatto delle tecnologie digitali*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 174, 2022.

Wewerinke-Singh M. – Viñuales J. E., Aguon J., *The Role of Advocates in Conception of Advisory Opinion Requests*, in *American Journal of International Law*, vol. 117, 2023.

Zoppoli A. – Gaeta L., Zoppoli L., Esposito M., *Diritto del lavoro e sindacale*, Giappichelli, Torino, 2018.